

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 233

36° anno

30 agosto 1993

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni*

Commissione

93/C 233/01

Decima relazione annuale al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1992

1

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

DECIMA RELAZIONE ANNUALE

al Parlamento europeo

sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario

— 1992 —

(93/C 233/01)

COM(93) 320 def.

SOMMARIO

	Pagina
A. PREFAZIONE	6
Presentazione degli allegati	9
B. LO SPAZIO SENZA FRONTIERE	11
1. Introduzione	11
2. Soppressione delle frontiere fisiche	11
2.1. Unione doganale	11
2.2. Libera circolazione dei prodotti agricoli	12
3. Soppressione delle frontiere tecniche	13
3.1. Libera circolazione delle merci	13
3.2. Mercato dei servizi	17
3.2.1. Settore audiovisivo	17
3.2.2. Proprietà intellettuale	18
3.2.3. Telecomunicazioni	18
3.3. Libera circolazione dei capitali	19
3.4. Libera prestazione dei servizi finanziari, imposizione diretta e diritto delle società	19
3.5. Appalti pubblici	21
4. Soppressione delle frontiere fiscali	23
5. Libera circolazione delle persone e diritto di stabilimento	24
5.1. Divieto di discriminazioni	24
5.2. Ingresso e soggiorno	25
5.3. Diritti sindacali	25
5.4. Accesso al pubblico impiego	25
5.5. Reciproco riconoscimento dei diplomi	25
6. Politica dei consumatori e sicurezza dei prodotti	28
C. CONCORRENZA	29
1. Le imprese pubbliche	29
2. Monopoli commerciali	30
D. OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE	31
1. Parità uomini donne	31
2. Lotta contro il cancro	32
3. Sicurezza sociale dei lavoratori migranti	32
4. Condizioni di lavoro	32
5. Sanità e sicurezza sul posto di lavoro	33

	Pagina
E. AGRICOLTURA E PESCA	33
1. Agricoltura e sviluppo rurale	33
2. Pesca	37
F. TRASPORTI	38
1. Introduzione	38
2. Trasporti su strada	38
3. Trasporti combinati	39
4. Vie navigabili	39
5. Trasporti aerei	40
G. AMBIENTE	40
1. Introduzione	40
1.1. Situazione generale	40
1.2. Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione	41
1.3. Conformità dei provvedimenti nazionali di attuazione al diritto comunitario	42
1.4. Inadeguata applicazione delle direttive	43
1.5. Fondi strutturali ed altri finanziamenti comunitari	44
1.6. Libertà di accesso all'informazione in tema ambientale	44
1.7. Valutazione dell'impatto ambientale	44
1.8. Iniziative da intraprendere	45
2. Situazione nei singoli Stati membri	46
3. La situazione nei diversi settori	55
3.1. Aria	55
3.2. Chimica	55
3.3. Acque	56
3.4. Rumori	56
3.5. Rifiuti	57
3.6. Natura	57
3.7. Difesa contro le radiazioni	57
H. ALTRI SETTORI	58
1. Relazioni esterne	58
2. Personale delle Comunità	59
3. Energia	59
4. Questioni di bilancio	60
5. Questioni statistiche	60

ALLEGATI	Pagina
Allegato I: Infrazioni presunte dal 1988 al 1992	61
Allegato II: Infrazioni accertate dal 1988 al 1992	68
Allegato III: Infrazioni ai trattati, ai regolamenti ed alle decisioni	127
Allegato IV: Stato di applicazione delle direttive	138
Allegato V: Sentenze della Corte di giustizia che non hanno ricevuto esecuzione al 31 dicembre 1992	207
Allegato VI: Applicazione del diritto comunitario da parte delle autorità giudiziarie nazionali	212

A. PREFAZIONE

La presente Decima relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario è stata redatta dietro richiesta non solo del Parlamento europeo (vedi risoluzione 9 febbraio 1983), ma anche della Conferenza sull'Unione europea (vedi punto 2 della dichiarazione n. 19, relativa all'applicazione del diritto comunitario, allegata al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992), con la quale si invita «la Commissione a pubblicare periodicamente una relazione esauriente all'attenzione degli Stati membri e del Parlamento europeo». La presente relazione risponde anche ai desiderata espressi, in relazione a determinati settori, dal Consiglio dei ministri e dallo stesso Consiglio europeo. Come in passato la relazione consta:

- di un'analisi per settore;
- di tabelle statistiche;
- di un elenco delle procedure d'infrazione (ai trattati ed ai regolamenti) istruite nel corso del 1992;
- di uno stato di applicazione delle direttive (con i relativi fascicoli d'infrazione);
- di un elenco delle sentenze della Corte a cui non si è data ancora esecuzione;
- di un quadro sintetico dell'applicazione del diritto comunitario ad opera delle giurisdizioni nazionali.

Merita inoltre sottolineare alcuni aspetti più significativi della presente relazione, e precisamente:

- la recezione del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico interno e, segnatamente, l'attuazione delle direttive hanno assunto speciale rilevanza tenuto conto della fatidica scadenza del 31 dicembre 1992;
- sono i reclami dei cittadini che continuano a costituire la fonte più importante ai fini dell'accertamento delle infrazioni;
- il ricorso al procedimento di cui all'articolo 169 del trattato continua ad essere il principale strumento agli effetti del controllo dell'applicazione del diritto comunitario;
- la complementarietà dei controlli effettuati dalla Commissione rispetto a quello effettuato dal giudice nazionale;
- la Commissione continua a svolgere un ruolo di sensibilizzazione e di convinzione attraverso i contatti che ha stabilito con le amministrazioni nazionali.

L'attuazione delle direttive

Nel corso del 1992 è venuto a scadere il termine di recezione di numerose nuove direttive in massima parte già contenute nel libro bianco sul mercato interno. L'impegno richiesto quindi dagli Stati membri è stato rilevante, ed apprezzabili risultati si sono ottenuti in fatto di progressiva realizzazione del mercato unico (vedasi analisi per settore in appresso). Merita quindi osservare che, alla data del 31 dicembre 1992, gli Stati membri avevano già provveduto a dare attuazione alla maggior parte dei provvedimenti previsti dal Libro bianco (fatta eccezione dei controlli alle frontiere interne sulle persone).

Con riguardo all'insieme dei settori, i risultati relativi al periodo 1962-1992 sono indicati nella tabella qui appresso.

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	1 087	984	90,5
Danimarca	1 088	1 044	96,0
Germania	1 090	980	89,9
Grecia	1 087	960	88,3
Spagna	1 086	980	90,2
Francia	1 088	1 012	93,0
Irlanda	1 088	991	91,1
Italia	1 087	969	89,1
Lussemburgo	1 087	961	88,4
Paesi Bassi	1 087	1 012	93,1
Portogallo	1 086	969	89,2
Regno Unito	1 087	1 014	93,3

L'analisi per settore e l'elenco delle direttive di cui all'allegato IV consentono di meglio comprendere le difficoltà incontrate dagli Stati membri nei vari settori.

I reclami e gli altri mezzi di accertamento delle infrazioni

Nell'assolvere al compito di controllare l'applicazione del diritto comunitario, la Commissione si avvale di tutte le fonti di informazione suscettibili di segnalare comportamenti illeciti. A parte gli accertamenti che la Commissione compie nel sollecitare la comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive, merita sottolineare le seguenti fonti:

- i reclami, in particolare quelli inviati da cittadini o da operatori economici, il cui numero nel 1992 (1 185) supera quello del 1991 (1 052), ma è inferiore a quello registrato nel 1990 (1 274);

- i casi accertati d'ufficio (282 nel 1992), avvalendosi della stampa, delle gazzette ufficiali degli Stati membri, di riunioni con esperti nazionali ecc. o delle presunte infrazioni che si lamentano attraverso petizioni (33 nel 1992) od interrogazioni parlamentari (45 nello stesso anno).

L'elevato numero di reclami può spiegarsi sia con la maggiore presa di coscienza dei cittadini quanto all'importanza che riveste la dimensione europea, sia con la limitata portata dei mezzi di ricorso nazionali, sia con la maggior tendenza ad adire le istituzioni comunitarie dopo aver esaurito le vie di ricorso nazionali. La procedura istituita a livello della Commissione per quanto attiene ai reclami si è rivelata una via agevole, che non comporta né spese né formalità. La Commissione si è adoperata per sensibilizzare gli ambienti nazionali quanto alla validità della procedura in esame, stimolando l'uso sia per migliorare l'applicazione del diritto comunitario, sia per incoraggiare la nascita di un'Europa dei cittadini. Il successo di questa campagna ha superato qualsiasi attesa, in particolare per quanto attiene al settore ambientale.

Per quanto riguarda appunto quest'ultimo settore l'aumento dei reclami può spiegarsi con:

- l'assenza nella metà degli Stati membri di una vera e propria politica in materia ambientale;
- la maggiore sensibilità dei cittadini europei verso la necessità di salvaguardare l'ambiente;
- l'assenza di strutture di controllo nella maggior parte degli Stati membri (strutture che esistono soltanto in cinque di essi);
- la limitata facoltà dei singoli cittadini di proporre ricorso dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Interventi a norma dell'articolo 169 del Trattato CEE

Il ricorso alla procedura d'infrazione è illustrato dalle cifre che figurano nell'allegato II alla relazione. In sintesi la Commissione nel corso del 1992 ha:

- avviato 1 210 procedure d'infrazione,
- inviato 248 pareri motivati,
- adito la Corte di giustizia proponendo 64 procedimenti.

Da notare che il numero di fascicoli diminuisce a ciascuna singola fase della procedura, il che dimostra che la

Commissione riesce ad ottenere dagli Stati membri, nella maggior parte dei casi, il rispetto del diritto comunitario già prima di passare alla fase contenziosa.

Questa constatazione è confermata anche dalle cifre comparate con quelle del 1991:

- il numero di messe in mora inviate nel 1992 (1 210) è sensibilmente aumentato rispetto al 1991 (853). L'aumento va spiegato col numero rilevante di direttive i cui termini di recezione sono scaduti nel corso dell'anno senza che gli Stati membri abbiano provveduto a comunicare alla Commissione i provvedimenti di attuazione, con la conseguenza che quest'ultima ha promosso procedure d'infrazione;
- il numero di pareri motivati (248) è diminuito rispetto al 1991 (411), diminuzione che è essenzialmente dovuta all'impegno con cui gli Stati membri hanno provveduto a regolarizzare la situazione in vista della data del 31 dicembre 1992.
- il numero di ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia corrisponde approssimativamente a quello registrato nel 1991, il che conferma la tendenza alla diminuzione che si constata da alcuni anni.

In che modo la Commissione decide di avviare la procedura d'infrazione?

Quanto ai reclami, ai casi accertati d'ufficio e ad altre presunte infrazioni, la Commissione si è data come regola quella di avviare o di chiudere la procedura d'infrazione al più tardi entro un anno a decorrere dalla registrazione del relativo fascicolo. Nel corso di questo periodo i servizi della Commissione si rivolgono alle autorità nazionali od agli autori dei reclami per ottenere ulteriori ragguagli al fine di meglio istruire il dossier. Occorre quindi procedere allo scambio di corrispondenza con gli Stati membri, come occorre anche organizzare apposite riunioni. La Commissione si sforza di rispettare il termine anzidetto ma, in numerosi casi, questo termine è superato a motivo della complessità dei procedimenti.

La maggior parte delle decisioni sulle presunte infrazioni sono prese nel contesto di rapporti semestrali (due rapporti «B» per anno), il che non esclude che nei casi urgenti si possano prendere decisioni anche al di fuori del contesto dei rapporti.

Nel caso di mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di esecuzione delle direttive, la Commissione decide di avviare il procedimento d'infrazione non più nell'ambito dei rapporti semestrali, ma nel contesto di interventi periodici e più frequenti sull'insieme delle direttive i cui termini di recezione sono già scaduti.

In che modo la Commissione decide di archiviare o di proseguire le procedure d'infrazione?

La prima fase della procedura d'infrazione è avviata con l'invio, da parte della Commissione, della lettera di messa in mora, dando allo Stato membro di cui trattasi il termine di due mesi perché possa prendere posizione, termine che può essere più breve nei casi più urgenti. Con questa lettera si vuole garantire il rispetto dei diritti della difesa dello Stato membro in questione e si vuole al tempo stesso suscitare il dialogo e la comprensione tra i servizi della Commissione e quelli dello Stato membro al fine di chiarire il caso e di trovare una soluzione. Il fatto che la Commissione si decida ad inviare la lettera in parola non significa che ha già preso una posizione definitiva in merito alla certezza materiale della illiceità o meno dei fatti contestati. Essa invita semplicemente lo Stato membro di cui trattasi a presentare le proprie osservazioni sull'insieme dei punti sollevati, al fine di procedere poi al riesame della questione con piena cognizione di causa.

Con riguardo ai rapporti semestrali (due rapporti «A» all'anno), la Commissione decide — di regola entro un anno dall'invio della lettera di messa in mora — se archiviare l'infrazione contestata ovvero formulare il parere motivato. La Commissione si sforza di non superare il periodo di un anno, ma è intuitivo che spesso occorrono tempi più lunghi a causa della complessità dei dossier. Con il parere motivato, allo Stato membro in questione si accorda un termine di due mesi (che può essere più breve in caso di urgenza) per regolarizzare la situazione e conformarsi alle istanze della Commissione. In caso di mancata regolarizzazione, la Commissione può decidere, nel contesto degli stessi rapporti semestrali, se adire la Corte di giustizia, ma è sempre possibile che essa sia indotta a decidere al di fuori dei rapporti semestrali in caso di urgenza.

La Commissione dà una certa pubblicità all'invio dei pareri motivati ed ai ricorsi proposti dinanzi alla Corte di giustizia. Per contro, le lettere di messa in mora non fanno l'oggetto di pubblicità, salvo che riguardino la mancata esecuzione di sentenze della Corte ovvero la mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione di direttive.

Come nelle passate relazioni, questo criterio è seguito anche nella presente. Tuttavia le tabelle statistiche in allegato forniscono esaurienti informazioni sull'insieme dei casi di messa in mora.

Controllo a livello comunitario e controllo ad opera del giudice nazionale

Rispetto alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione a norma dell'articolo 169 del Trattato CEE, il ricorso alle autorità giudiziarie nazionali presenta i seguenti vantaggi:

- di norma, il cittadino comunitario dovrebbe veder soddisfatte più direttamente e rapidamente le proprie ragioni (ingiunzioni all'amministrazione, annullamento di decisioni nazionali, indennizzazione);
- la Corte di giustizia non ha facoltà di annullare norme nazionali per violazione del diritto comunitario, né, nello stato attuale del diritto comunitario, può condannare lo Stato membro ad indennizzare dei cittadini che abbiano subito pregiudizi per effetto della violazione del diritto comunitario;
- con la propria giurisprudenza la Corte di giustizia ha considerevolmente rafforzato i vantaggi che i singoli possono avere nell'adire le vie nazionali di tutela giuridica di norme comunitarie nei confronti delle rispettive amministrazioni. In particolare: a norma del diritto nazionale i termini di prescrizione ai fini dell'eventuale presentazione di ricorsi cominciano a decorrere solo dal momento in cui la direttiva è effettivamente recepita nell'ordinamento giuridico nazionale (sentenza Emmot); i singoli privati che abbiano subito pregiudizi a causa della mancata recezione di una direttiva che concede ad essi precisi diritti, hanno il diritto di essere indennizzati dallo Stato membro di cui trattasi e possono proporre a tal fine un'azione in giudizio per risarcimento dei danni (sentenza Francovich e Bonifaci).

Ma il ricorso al giudice nazionale può anche incontrare dei limiti. È possibile infatti che in un determinato Stato membro:

- l'interessato non disponga di alcuna possibilità di ricorso relativamente al settore in questione (ambiente ad esempio);
- i procedimenti giudiziari siano molto costosi e/o eccessivamente lunghi;
- la decisione del giudice nazionale non abbia efficacia «erga omnes», in quanto potrebbe esaurire i suoi effetti all'interno dell'ordinamento giuridico cui il giudice appartiene e non possa quindi applicarsi a tutti i cittadini della Comunità.

La Commissione insiste sul proprio ruolo di custode del trattato e sulla validità della procedura di cui all'articolo

169 dello stesso, pur ribadendo il ruolo essenziale delle giurisdizioni nazionali in quanto giudici di diritto comune con riguardo all'ordinamento giuridico comunitario.

È del resto per valorizzare questo ruolo essenziale che la Commissione stimola la conoscenza del diritto comunitario cooperando in particolare con l'Istituto europeo di amministrazione pubblica ai fini dell'organizzazione di conferenze destinate ai magistrati degli Stati membri; portando avanti il programma di scambi di giuristi; sostenendo l'organizzazione di seminari, conferenze e colloqui in tutte le branche del diritto; curando la formazione di giuristi in diritto comunitario ed incoraggiando l'istituzione di una rete di associazioni nazionali di giuristi europei ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

I contatti con le amministrazioni nazionali

Nei confronti degli Stati membri la Commissione svolge un ruolo di sensibilizzazione e stabilisce precisi contatti. Praticamente non vi è giorno in cui la Commissione non sia in rapporto con le amministrazioni nazionali e altri interessati per quanto riguarda l'attuazione del diritto comunitario:

- con riguardo all'attuazione delle direttive, numerose sono le riunioni organizzate nelle capitali insieme alle amministrazioni nazionali al fine di seguire da vicino i diversi provvedimenti di recezione. Anzi, in alcuni settori specifici, come il mercato interno o l'ambiente, i servizi della Commissione collaborano attivamente con le amministrazioni nazionali già nella fase di preparazione dei provvedimenti nazionali di attuazione;
- nel trattare alcuni fascicoli d'infrazione come quelli basati sull'articolo 30 del Trattato CEE, i servizi della Commissione organizzano di frequente le cosiddette «riunioni pacchetto» nel corso delle quali discutono con i rappresentanti delle amministrazioni nazionali il modo da dare soluzione a diversi procedimenti d'infrazione.

In seguito al rapporto Sutherland, la Commissione sta studiando il modo di rafforzare ulteriormente la cooperazione amministrativa con gli Stati membri e, a tal fine, prenderà quanto prima precise iniziative.

Con riguardo ad alcuni settori, in particolare con riguardo al settore ambientale, la Commissione incoraggia infine l'attuazione di controlli diretti da parte degli Stati membri, con resoconti periodici alle istituzioni comunitarie.

PRESENTAZIONE DEGLI ALLEGATI

Allegati statistici

Con gli allegati statistici della relazione (allegati I e II) si vuole offrire al lettore tutti i dati più importanti in merito

al controllo dell'applicazione del diritto comunitario nel corso del 1992. I dati si riferiscono agli anni 1988-1992 e riguardano le infrazioni presunte (allegato I) e quelle accertate (allegato II).

Quanto alle infrazioni presunte

- la tabella 1.1 ne indica l'origine (reclami, interrogazioni parlamentari, petizioni o casi accertati d'ufficio) come richiesto dal Parlamento europeo;
- la tabella 1.2 precisa il numero di infrazioni presunte già trattate dai diversi servizi della Commissione (settori) e dai rispettivi servizi degli Stati membri;
- la tabella 1.3 precisa il seguito che si è dato alle presunte infrazioni, ossia se queste ultime sono state formalizzate (lettera di messa in mora) ovvero archiviate o infine se seguono il loro corso.

Quanto alle infrazioni accertate

- la tabella 2.1 indica i fascicoli per Stato membro e per fase procedurale (messa in mora, parere motivato, ricorso, sentenza);
- le tabelle 2.1.1-2.1.4 precisano, per ciascuna fase procedurale (ossia dalla fase di messa in mora alla sentenza), il numero di fascicoli trattati dai servizi della Commissione (settori), suddivisi in funzione della base giuridica (sia direttive — a loro volta suddivise in funzione della mancata comunicazione dei provvedimenti d'attuazione o della mancata od inadeguata conformità sia trattati, regolamenti o decisioni), ed a seconda degli Stati membri di cui trattasi;
- la tabella 2.2, predisposta per rispondere ai desiderata espressi dal Parlamento europeo, precisa il seguito che si è dato alle infrazioni accertate. In particolare precisa, per Stato membro e per anno in cui il procedimento è stato avviato:
 - i) quante infrazioni accertate sono archiviate allo stadio della messa in mora o hanno raggiunto la fase del parere motivato o sono ancora in corso d'istruzione;
 - ii) quante infrazioni accertate sono archiviate alla fase del parere motivato o hanno raggiunto lo stadio del ricorso dinanzi alla Corte di giustizia ovvero sono ancora in corso d'istruzione;

- iii) quante infrazioni accertate hanno dato luogo alla sospensione del procedimento dinanzi alla Corte o hanno dato luogo a sentenza (precisando se la sentenza è stata in favore della Commissione ovvero dello Stato membro) o sono ancora pendenti dinanzi alla Corte.

— la tabella 2.3 indica le pratiche per Stato membro, per fase (intimazione, parere motivato) e per base giuridica (direttive — ripartite per mancata comunicazione delle misure d'esecuzione, non conformità, applicazione non corretta — oppure trattati, regolamenti, decisioni).

Elenco delle infrazioni ai trattati, ai regolamenti ed alle decisioni

L'allegato III contiene l'elenco delle infrazioni ai trattati, ai regolamenti ed alle decisioni, la cui istruzione è ancora in corso nel 1992. Si danno ragguagli in merito agli sviluppi che si sono avuti quest'ultimo anno in ordine alle 174 procedure d'infrazione (salvo direttive) pervenute nella fase in cui è data pubblicità (in generale, invio del parere motivato). Le infrazioni sono elencate per settori e, all'interno di ciascun settore, per Stato membro.

Stato di applicazione delle direttive

Nell'allegato IV — Stato di applicazione delle direttive al 31 dicembre 1992 — figurano tutte le direttive indicate nelle tabelle contestualmente all'analisi per settore. In esso sono indicate tutte le direttive in vigore, nell'ordine numerico, precisando per ciascuna di esse se sono già stati comunicati o meno i provvedimenti nazionali di attuazione e se la Commissione ha avviato procedure d'infrazione per mancata comunicazione o mancata od inadeguata applicazione della direttiva. In quest'ultimo caso sono dati ragguagli in merito agli sviluppi che si sono avuti al riguardo nel corso del 1992.

Elenco delle sentenze della Corte alle quali non è stata data esecuzione

Nell'allegato V sono indicate le sentenze che al 31 dicembre 1992 non avevano ancora ricevuto esecuzione, precisando al riguardo le iniziative prese dalla Commissione e dallo Stato membro di cui trattasi. L'elencazione è fatta secondo l'ordine degli Stati membri e, successivamente, secondo l'ordine cronologico delle sentenze.

Quadro sintetico dell'applicazione del diritto comunitario ad opera delle giurisdizioni nazionali

Nell'allegato VI figura una nota sull'applicazione dell'articolo 177 del Trattato CEE e sulle più significative sen-

tenze emesse dai giudici nazionali che statuiscono in ultimo grado.

Considerazioni di ordine generale

Onde facilitare la lettura della relazione e degli allegati, merita sottolineare che, per l'edizione del 1992, si è deciso di modificare la numerazione delle infrazioni nel senso che le lettere A, B ecc. non fanno più parte integrante del numero, il quale diventa quindi composto delle sole sei cifre (esempio 92/1234) di cui le prime due indicano l'anno in cui il procedimento è avviato e le ultime quattro indicano il numero d'ordine all'interno dell'anno. I dossier già esistenti (1991 e dossier precedenti) conservano la numerazione loro propria, senza cambiamenti per i dossier «A», con l'aggiunta comunque di 2000 per i dossier «B», di 4000 per i dossier «P» e di 6000 per i rari dossier «D». È così che:

- il dossier A/91/0001 diventa 91/0001
- il dossier B/91/0001 diventa 91/2001
- il dossier P/91/0001 diventa 91/4001
- il dossier D/91/0001 diventa 91/6001

Rispetto alle relazioni precedenti sono stati apportati lievi cambiamenti in ordine alle cifre degli anni precedenti (ad esempio, in seguito alla revisione delle basi giuridiche, al trasferimento di competenze da un servizio all'altro o alla sostituzione della fase di «mancata comunicazione» con la fase di «mancata conformità»). Inoltre, le lettere complementari di messa in mora od i pareri motivati complementari non sono più presi in considerazione nel calcolo delle infrazioni a carico degli Stati membri. Infine, il criterio in base al quale le lettere di messa in mora sono incluse nelle statistiche di determinati anni è ormai quello della data effettiva dell'invio e non quello del numero assegnato al dossier.

Il riferimento alla base giuridica negli allegati è abbreviato in base al codice CELEX. Nel caso di Trattati, la prima cifra è 1, seguono due cifre per l'anno di stipulazione del Trattato, una lettera per individuare il Trattato e tre cifre per individuare l'articolo (quindi: 157E130 corrisponde all'articolo 30 del Trattato CEE e 179H130 corrisponde all'articolo 130 del Trattato di adesione della Grecia). Quando si tratta di diritto derivato la prima cifra è 3, seguono due cifre per l'anno, una lettera per individuare l'atto (R = regolamento, L = direttiva, D = decisione) e quattro cifre per individuare il numero d'ordine dell'atto (quindi: 382D0001 corrisponde alla decisione 92/0001/CEE e 392L0001 corrisponde alla direttiva 92/0001/CEE).

B. LO SPAZIO SENZA FRONTIERE

1. INTRODUZIONE

Come previsto dall'articolo 8A del Trattato CEE, il mercato interno postula uno spazio senza frontiere interne nel quale la libera circolazione sarà effettiva col 1° gennaio 1993. La realizzazione dello spazio senza frontiere poggia su un programma legislativo adottato nel 1985 nel contesto del Libro bianco, il quale serve del resto come punto di riferimento per valutare i progressi compiuti nella soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie, prevista per la fine del 1992.

Infatti, alla fine del 1992 il Consiglio aveva già adottato 261 provvedimenti, ossia il 94 % di quelli previsti dal programma. Di questi provvedimenti, 233 risultavano già in vigore alla fine dell'anno, di cui 194 dovevano ancora essere recepiti negli ordinamenti giuridici interni attraverso provvedimenti nazionali di esecuzione di competenza degli Stati membri.

La responsabilità della gestione dello spazio senza frontiere compete sia agli Stati membri che alla Comunità, mentre spetta alla Commissione garantire il rispetto degli obblighi comunitari. Quanto agli Stati membri, è loro compito provvedere all'attuazione e all'effettiva applicazione delle disposizioni in vigore.

In seguito ai lavori effettuati dal gruppo di riflessione presieduto dal sig. Sutherland — al quale la Commissione ha affidato il compito di formulare orientamenti sul funzionamento del mercato interno successivamente al 1992 — la Commissione in data 2 dicembre 1992 ha trasmesso al Consiglio ed al Parlamento europeo una comunicazione (SEC(92) 2277) nella quale dichiara di voler prendere numerose iniziative nel corso del 1993 e sottolinea l'importanza che riveste la partnership con gli Stati membri onde provvedere al buon funzionamento del mercato interno.

La Commissione deve vigilare inoltre a che siano operativi tutti i meccanismi di gestione e di cooperazione con gli Stati membri. In primo luogo compete alla Commissione sia di predisporre, di concerto con gli Stati membri, la cooperazione amministrativa con questi ultimi, decidendo a tal fine di far luogo a riunioni bilaterali con le amministrazioni nazionali che si occupano della gestione delle regole comunitarie, sia di provvedere alla formazione globale del personale delle amministrazioni stesse attraverso l'attuazione di programmi di scambi di funzionari tra amministrazioni.

Nel corso del 1992 i contratti bilaterali sul rispetto degli obblighi comunitari sono stati intensificati vuoi attraverso riunioni multitematiche (le cosiddette «riunioni pacchetto» organizzate con le autorità italiane, spagnole e tedesche), al fine di fare il punto sul rispetto dell'articolo 30 del Trattato CEE, vuoi attraverso riunioni globali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (con le autorità portoghesi, spagnole, italiane, belghe e lussemburghesi).

Dalle iniziative in parola sono scaturiti risultati eccellenti sia per quanto riguarda la qualità delle misure di attuazione del diritto comunitario, sia per quanto attiene al miglior ritmo con cui i provvedimenti comunitari sono stati validamente trasposti nell'ordinamento interno lungo l'intero arco dell'anno. Infatti alla fine del 1992 la media degli atti recepiti è passata dal 74 al 79 % della totalità delle misure adottate, malgrado l'entrata in vigore di numerosi nuovi atti comunitari.

Peraltro il Consiglio ha deciso un piano di azione denominato «Karolus» al fine di far luogo allo scambio di funzionari nazionali incaricati di dare attuazione alla normativa comunitaria necessaria per realizzare il mercato interno (¹), piano che è divenuto operativo di effetti col 1° gennaio 1993. Il piano è stato ideato nello spirito del Libro bianco ed integra i programmi specifici già decisi dal Consiglio nel campo doganale e in quello veterinario.

Nello stesso ordine di idee la Commissione ha posto in essere validi strumenti di cooperazione tra le amministrazioni, predisponendo delle reti telematiche ai fini della trasmissione dei dati, di cui alcune sono già operanti con il 1993 segnatamente nel campo dell'imposizione fiscale indiretta, nel settore doganale e in quello dei controlli veterinari e fitosanitari.

La Commissione vigila anche a che gli atti comunitari siano trasparenti, provvedendo alla loro codificazione. Nel corso dei lavori di codificazione è stato in particolare adottato il codice doganale, ed il Consiglio ha assunto diverse posizioni comuni sui pubblici appalti di opere e sul reciproco riconoscimento dei diplomi di medico.

2. SOPPRESSIONE DELLE FRONTIERE FISICHE

2.1. Unione doganale

2.1.1. Iniziative della Commissione

Nel corso del 1992 la Commissione è stata indotta a formulare un parere motivato nei confronti della Spagna a causa dell'importazione in franchigia di materiale non specificamente militare, procedimento questo che si aggiunge ad altri già avviati dalla Commissione contro altri Stati membri e per lo stesso settore (vedi Terza relazione annuale).

La Commissione ha inoltre proposto ricorso contro l'Italia, avendo questa instaurato un regime monopolistico in favore degli agenti doganali, che sono stati dichiarati come le sole persone competenti per far luogo a tutte le dichiarazioni in dogana, con il risultato peraltro che le tariffe praticate da questi agenti verrebbero a costituire una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali. Per

(¹) GU n. L 286 dell'1. 10. 1992.

contro, il procedimento d'infrazione è stato archiviato per quanto riguarda il caso delle spese telegrafiche rimosse dai servizi veterinari a carico degli importatori di animali vivi. Il paese coinvolto nella fattispecie è anche l'Italia la quale del resto si è conformata alla sentenza della Corte del 14 marzo 1990 estinguendo quindi il procedimento (causa C-137/89).

La Corte infine, con sentenza dell'11 marzo 1992 (causa C-323/90) si è pronunciata in favore della Commissione per quanto riguarda il divieto fatto dal Portogallo agli spedizionieri di effettuare dichiarazioni in dogana, contravvenendo quindi alla normativa comunitaria.

2.1.2. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive applicabili nel settore dell'unione doganale

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	10	10	100
Danimarca	10	10	100
Germania	10	10	100
Grecia	10	10	100
Spagna	10	10	100
Francia	10	10	100
Irlanda	10	10	100
Italia	10	10	100
Lussemburgo	10	10	100
Paesi Bassi	10	10	100
Portogallo	10	10	100
Regno Unito	10	10	100

2.2. Libera circolazione dei prodotti agricoli

Garantire la libera circolazione dei prodotti agricoli (prodotti che rientrano nell'allegato II del Trattato CEE) nel mercato unico è uno dei capisaldi del funzionamento della PAC e delle organizzazioni comuni di mercato.

La Corte di giustizia ha più volte ricordato che gli articoli 30 e 34 del Trattato CEE fanno parte integrante delle organizzazioni comuni di mercato anche se col 1° gennaio 1970 la loro esplicita menzione è divenuta superflua (vedi sentenza della Corte di giustizia nella causa 83/78, Pigs Marketing Board contro Redmond).

Nel corso del 1992 la Commissione ha continuato a svolgere un'opera di assidua vigilanza allo scopo di eliminare rapidamente qualsiasi ostacolo agli scambi di prodotti agricoli nella Comunità. Gli ostacoli rilevati e contestati

dai servizi della Commissione sono sostanzialmente riconducibili alle categorie che indicheremo qui appresso:

2.2.1. Disposizioni tecniche relative alla presentazione, alla qualità od alla confezione dei prodotti, miranti a limitare o scoraggiare le importazioni:

Per illustrare questa categoria di ostacoli merita ricordare la legge italiana che vieta la commercializzazione sul mercato italiano di formaggi il cui tasso di sostanze grasse sia inferiore a quello prescritto dalla normativa vigente nel Paese. Lo scopo di quest'ultima è quello d'impedire l'immissione sul mercato italiano di formaggi importati, legalmente fabbricati e commercializzati nello Stato membro di provenienza. L'Italia è stata condannata quindi dalla Corte di giustizia con sentenza dell'11 ottobre 1990 nella causa C-210/89, Commissione/Italia. Le autorità italiane si sono comunque conformate alla sentenza della Corte abrogando le disposizioni contestate e, di conseguenza, la Commissione ha archiviato il procedimento. In forza delle nuove norme emanate dall'Italia non è più prescritto alcun tenore specifico di sostanze grasse limitatamente ai formaggi che non fruiscono di denominazione d'origine o di denominazione tipica.

Un altro ostacolo che le autorità italiane hanno rimosso riguarda il sistema di controllo dell'autenticità del burro, la quale poggiava esclusivamente sul rapporto di valore tra alcuni acidi grassi fissati a partire dal burro nazionale senza tener conto dei valori normali che sono propri del burro prodotto in altri Stati membri. Le autorità italiane definiscono ormai la purezza del burro attraverso l'analisi globale dei componenti, con particolare riguardo agli steroli e ai trigliceridi.

Inoltre, in forza della «legge comunitaria» 1991 (pubblicata il 20 febbraio 1992) l'Italia ha soppresso le restrizioni già imposte alla commercializzazione od all'importazione di alcune sostanze grasse (presenza obbligatoria di un rivelatore), restrizioni che sono già state condannate dalla Corte di giustizia con sentenza del 27 novembre 1990 nella causa C-67/88, Commissione/Italia. Poiché l'Italia si è successivamente conformata alla sentenza della Corte, la Commissione ha deciso di archiviare il caso.

2.2.2. Controlli all'importazione: sono questi i più numerosi ostacoli agli scambi, tra cui merita distinguere:

- I duplici controlli e quelli sistematici effettuati in Italia sia sul pesce salato importato dalla Grecia con certificato sanitario rilasciato dallo Stato membro esportatore, sia sugli animali vivi, sulle carni, sui prodotti lattiero-caseari e sui prodotti della pesca, nel caso di astensione dal lavoro dei veterinari ufficiali e loro sostituzione con veterinari militari.
- Obbligo degli Stati membri produttori di rilasciare specifici certificati a garanzia della conformità dei

prodotti in questione con le norme dello Stato membro importatore, obbligo imposto dalla Grecia in relazione all'importazione di burro pastorizzato e successivamente abrogato dalle autorità elleniche in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-205/89, Commissione/Grecia;

- Obbligo di esibire licenze od autorizzazioni all'importazione, istituito dall'Italia nei riguardi dei materiali vegetali suscettibili di necrosi o quello istituito dal Regno Unito e dall'Irlanda nei rispetti del seme destinato alla fecondazione artificiale. Merita sottolineare in proposito che, con l'introduzione del regime di «general licence», il Regno Unito autorizza attualmente l'importazione del seme raccolto successivamente al 1° luglio 1990, mentre l'Irlanda è stata deferita dinanzi alla Corte di giustizia e da questa condannata con sentenza 17 novembre 1992 nella causa C-235/91, Commissione/Irlanda.
- Merita inoltre ricordare che, in seguito alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia in data 5 luglio 1990 nella causa C-304/88, con la quale essa ha condannato il regime applicato dal Belgio, consistente nell'autorizzare ogni singola operazione di importazione di carni o di animali provenienti dagli altri Stati membri, le autorità belghe hanno sospeso l'applicabilità del regime censurato dalla Corte.
- Modalità di controllo troppo severe, come quelle applicabili in Germania, paese che imponeva sistematicamente ai trasportatori di pollame l'obbligo di dichiarare preventivamente la merce al fine di garantire l'intervento sistematico dei veterinari. In seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 28 novembre 1989 (causa C-186/88, Commissione/Germania), quest'ultima ha in un primo tempo preso i provvedimenti necessari per conformarsi in pratica alla sentenza della Corte e, in un secondo tempo, ha formalmente modificato la normativa in materia. Citiamo ancora altre prassi condannate dalla Corte di giustizia, in particolare il divieto imposto dall'Italia d'importare attraverso le frontiere terrestri pompelmi provenienti da altri Stati membri (sentenza del 12 luglio 1990 nella causa C-128/89, Commissione/Italia). Il rifiuto dell'Italia di conformarsi alla sentenza della Corte ha indotto la Commissione a formulare un parere motivato.

2.2.3. *Divieto d'importazione di prodotti in provenienza da altri Stati membri*

La Commissione ha dovuto adire la Corte di giustizia (causa C-52/92, Commissione/Portogallo), avverso dei provvedimenti emanati dal Portogallo ai fini dell'importazione di suini.

La Commissione ha inoltre portato avanti il procedimento promosso contro la Spagna in seguito al divieto imposto da quest'ultima di importare carne tritata e surgelata, originaria della Francia, divieto che è contrario alle disposizioni comunitarie dal momento che la carne in causa è conforme al disposto della direttiva

88/657/CEE e proviene da organismi ufficialmente autorizzati dalla Francia in applicazione della stessa direttiva.

3. SOPPRESSIONE DELLE FRONTIERE TECNICHE

3.1. *Libera circolazione delle merci*

3.1.1. *Articolo 30 e seguenti del Trattato CEE ed attuazione del principio di reciproco riconoscimento*

La libera circolazione delle merci all'interno della Comunità implica che siano rimossi gli ostacoli non tariffari che gli Stati membri ancora frappongono agli scambi. Benché le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione od all'esportazione siano vietate in forza degli articoli 30 e 34 del Trattato CEE, alla luce dell'esperienza quotidiana degli operatori economici è lecito assumere che l'interscambio dei prodotti più comuni tra Stati membri non è sempre agevole, a motivo delle remore imposte dalle norme nazionali in materia di etichettatura, di composizione, di condizionamento, di prezzi, di qualità o infine di sicurezza, per limitarsi a questi intralci.

Il principio del reciproco riconoscimento — che discende dalla sentenza «Cassis de Dijon» del 1979 — e secondo cui qualsiasi prodotto che sia legalmente e lealmente fabbricato o commercializzato in un determinato Stato membro, della Comunità deve poter accedere, salvo legittimi motivi, al territorio di qualsiasi altro Stato membro — si è rivelato un valido strumento che consente di rispettare quelle peculiarità che fanno la ricchezza della Comunità e al tempo stesso di tradurre fedelmente in termini operativi i valori intrinseci della sussidiarietà.

Il fatto che ciascuno Stato membro deve accettare i prodotti conformi alle regole, alle norme od ai procedimenti tecnici seguiti negli altri Stati membri, sempreché si assicurino un livello di tutela equivalente a quello che è garantito dalla normativa dello Stato importatore, consente alle merci di circolare liberamente nel rispetto delle tradizioni proprie dei singoli Stati membri.

È in quest'ordine d'idee che la Commissione intende privilegiare la cooperazione con le amministrazioni nazionali e predisporre, nella misura del possibile, una «partnership amministrativa» al fine di risolvere in modo rapido ed efficace le controversie in fatto di libera circolazione delle merci. La Commissione considera infatti che sia questo lo strumento più idoneo per intensificare la reciproca fiducia tra Stati membri e sensibilizzarli alla necessità di agire a livello nazionale, regionale o locale senza intralciare gli scambi intracomunitari.

Il conseguimento di questi obiettivi è in pratica ottenuto attraverso l'organizzazione periodica di riunioni multilaterali (dette «riunioni pacchetto») con gli Stati membri, nel corso delle quali trovano adeguata soluzione la maggior parte dei problemi in pendenza. È questa una prassi che è sempre più seguita dagli Stati membri e segnatamente dall'Italia, dalla Spagna e dalla Germania.

Sempre nell'intento di trovare soluzioni pragmatiche per provvedere il più rapidamente possibile alla piena e libera circolazione delle merci, gli Stati membri adottano sempre più di frequente dei provvedimenti provvisori che interpretano le normative nazionali contestate in modo da renderle compatibili con il disposto dell'articolo 30 del Trattato CEE, in attesa che queste stesse normative vengano formalmente modificate. Questi provvedimenti vengono ampiamente divulgati al fine di informare gli operatori economici dei diritti che ad essi competono. È così ad esempio che, da un lato, la Francia ha autorizzato la commercializzazione e l'importazione di paste alimentari non confezionate con grano duro, in applicazione delle sentenze della Corte 14 luglio 1988 (cause 407/85 e 90/86, procedimenti penali contro Drei Glocken e Zoni), pubblicando nel «Bulletin officiel des douanes» un avviso agli importatori, nonché una nota di servizio nel «Bulletin de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes», in attesa che venisse modificata la legge francese del 1934 e che, dall'altro, l'Italia ha diramato una circolare ministeriale attraverso la Gazzetta ufficiale, sempre in attesa che la legge italiana in causa venisse adeguata.

Nel campo delle telecomunicazioni il Belgio ha da parte sua emanato dei provvedimenti provvisori affinché, in attesa che venisse istituito l'organismo specialmente previsto a tal fine, fosse posto in essere un regime di autorizzazione degli apparecchi telefonici che soddisfano ai requisiti formulati dalla Corte di giustizia nella sentenza 13 dicembre 1991 (causa C-18/88, RTT/GB-Inno-BM).

Nel 1992 il settore delle telecomunicazioni ha conosciuto molteplici riforme di particolare importanza, avviate dagli Stati membri successivamente all'intervento della Commissione. La Francia, ad esempio, ha modificato il codice delle PTT emanando, al termine di cinque anni di discussioni con la Commissione, dei decreti di applicazione al fine di rispettare gli impegni comunitari. Anche in Germania, in forza di nuove disposizioni gli apparecchi radiorecenti possono essere commercializzati senza preliminare autorizzazione, e numerosi requisiti tecnici di carattere restrittivo sono stati aboliti. Sempre in seguito alla sentenza precisata anche il Belgio ha deciso di modificare a fondo la normativa in materia, stabilendo la soppressione del requisito di autorizzazione per ciascuna marca di terminale.

Il 1992 si è anche distinto per l'importanza che la Commissione ha accordato alla realizzazione dello spazio senza frontiere interne, come previsto dall'articolo 8A del Trattato CEE. Per quanto riguarda più particolarmente gli articoli 30-36 dello stesso trattato, la Commissione ha inoltre portato avanti l'azione già intrapresa fin dal luglio 1991 nell'intento di ottenere la soppressione dei controlli sulle merci alle frontiere interne ancor prima della data del 1° gennaio 1993.

Merita sottolineare in proposito che, peraltro, la giurisprudenza della Corte consente alla Commissione di seguire precise linee direttrici e di decidere interventi

presso gli Stati membri su basi giuridicamente solide. È così che, ad esempio, avvalendosi della sentenza della Corte dell'8 aprile 1992 (causa C-62/90, Commissione/Germania), la Commissione si è prodigata per conferire alle singole persone fisiche il diritto di importare per uso personale medicine da altri Stati membri, soprattutto attraverso i servizi postali.

La Corte ha inoltre emesso diverse decisioni giudiziarie che confermano o potenziano la precedente giurisprudenza in materia di autorizzazione di additivi nelle bevande alimentari (sentenze del 4 giugno 1992, cause C-13/91 e C-113/91, procedimento penale contro Debus; sentenze del 16 luglio 1992, cause C-95/89, C-293/89 e C-344/90, rispettivamente legislazione italiana, ellenica e spagnola sul tenore di nitrato nei formaggi). Si tratta di sentenze che confermano la giurisprudenza «Birra» (sentenza del 12 marzo 1987, causa 178/84), le cui massime più importanti sono state analizzate e ricordate dalla Commissione nella sua comunicazione interpretativa del 24 ottobre 1989 sulla libera circolazione delle derrate alimentari nella Comunità⁽¹⁾. Dalle sentenze anzidette emerge in particolare che è contraria all'articolo 30 del Trattato CEE l'assenza, nelle normative nazionali, di procedure di autorizzazione di additivi il cui uso non è permesso a livello nazionale. La Commissione prevede di prendere contatto con gli Stati membri per appurare il seguito che si è dato o che intendono dare alla comunicazione e alle sentenze precitate, con particolare riguardo ai provvedimenti che intendono prendere in fatto di procedure di autorizzazione.

In fatto di proprietà industriale e commerciale la Corte ha precisato nella sentenza 10 novembre 1992 (causa C-3/91, Exportur/Lor) le condizioni alle quali l'indicazione di provenienza può essere tutelata a norma dell'articolo 36 del Trattato CEE. In due altre sentenze del 18 febbraio 1992 la Corte ha anche statuito che è contraria all'articolo 30 del Trattato CEE la decisione di uno Stato membro di accordare una licenza obbligatoria per il fatto che lo sfruttamento del brevetto in causa sarebbe insufficiente sul territorio nazionale, dal momento che la domanda nazionale è soddisfatta attraverso importazioni in provenienza da altri Stati membri (causa C-235/89, Commissione/Italia e causa C-30/90, Commissione/Regno Unito).

Segnaliamo inoltre la sentenza del 9 luglio 1992 nella quale la Corte, tenuto conto delle circostanze di fatto, ha statuito che una regione di uno Stato membro ha la facoltà di vietare, in nome della tutela dell'ambiente, l'introduzione sul proprio territorio di rifiuti domestici (causa C-2/90, Commissione/Belgio). La Commissione vigilerà a che gli Stati membri non abusino di questo margine d'intervento, ma rispettino in qualsiasi circostanza il principio di proporzionalità enunciato dalla Corte stessa.

Inoltre, in seguito alle sentenze emesse dalla Corte a norma degli articoli 30 e 36 del Trattato CEE, attinenti alle norme nazionali che prevedono privative e monopoli

⁽¹⁾ GU n. C 271 del 24. 10. 1989.

nel settore dei terminali di telecomunicazioni (sentenza del 19 marzo 1991, causa C-202/88, Francia/Commissione), nel settore della distribuzione dei prodotti farmaceutici (sentenze del 21 marzo 1991, cause C-369/88 Delattre e C-60/89, Monteil e Samanni) e nel settore delle aziende portuali (sentenza del 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Porto di Genova) la Commissione ha deciso di prendere in esame la conformità di altre normative nazionali con riguardo a queste stesse disposizioni.

3.1.2. Norme di prevenzione previste dalla direttiva 83/189/CEE

La procedura d'informazione istituita dalla direttiva 83/189/CEE, modificata dalla direttiva 88/182/CEE, costituisce uno strumento fondamentale ai fini della reciproca informazione e della prevenzione degli ostacoli agli scambi, in quanto obbliga gli Stati membri a sottoporre i progetti di regolamentazione tecnica al controllo preliminare, ossia prima che vengano definitivamente emanati atti normativi in materia. Sono escluse dalla procedura d'informazione le regolamentazioni tecniche prese ai fini della recezione di direttive comunitarie.

Nel 1992 la Commissione ha ricevuto 362 progetti di regolamentazioni tecniche nazionali, che sono state poi prese in esame dai servizi competenti della Commissione. Rispetto al 1991 è da registrarsi una diminuzione del 17 %. Su 87 dei progetti notificati la Commissione ha formulato pareri circostanziati nell'intento di far ammettere il principio del reciproco riconoscimento nei settori oggetto delle regolamentazioni ed impedire quindi che venissero frapposti nuovi ostacoli agli scambi. Da parte loro gli Stati membri hanno formulato 47 pareri circostanziati. Inoltre, in ordine a 15 notifiche la Commissione ha chiesto che venisse rinviata di un anno l'adozione dei provvedimenti nazionali notificati, annunciando di voler proporre dieci atti di armonizzazione comunitaria, di cui sette sono delle nuove armonizzazioni rispetto a quelle annunciate nel Libro bianco. Il termine utile per formulare pareri circostanziati avverso i progetti di regolamentazione predisposti nel 1992 scade con il 31 marzo 1993.

Il 27 novembre 1992 la Commissione ha anche adottato una proposta di modifica della direttiva 83/189/CEE (COM(92) 491 def.) nell'intento di rendere più chiara e comprensiva la nozione di «norma tecnica», come pure alcune definizioni, alcune norme di procedura ed alcuni obblighi a carico degli Stati membri. Inoltre, il rapporto della Commissione (COM(92) 565 def.) sull'applicazione della direttiva 83/189/CEE nel corso del 1990 e 1991, offre una visione esauriente della dinamica della direttiva e precisa gli sviluppi in corso nel campo delle regole tecniche, nonché gli effetti che questi progetti di regolamentazione possono avere sul mercato.

La Commissione vigila inoltre a che venga rispettato l'obbligo di notifica procedendo all'analisi sistematica delle regolamentazioni tecniche che siano state adottate dagli Stati membri in violazione della procedura predisposta dalla direttiva 83/189/CEE.

A tal fine, nel 1992 la Commissione ha concluso un nuovo contratto con un ente che dispone di corrispondenti nei singoli Stati membri, con il compito di reperire le regole tecniche che siano state emanate senza provvedere alla notifica preliminare, il che consentirà alla Commissione di prendere gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE.

Soprattutto a motivo del ruolo essenziale che la direttiva 83/189/CEE è chiamata a svolgere nell'ambito del mercato interno, il cui armonioso funzionamento non potrà essere garantito che nel rispetto della trasparenza voluta dalla direttiva stessa, la Commissione ha deciso di impegnarsi ulteriormente per far meglio rispettare l'obbligo di notifica, proponendo sistematicamente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro gli Stati membri che non rispondono al parere motivato della Commissione o rifiutano di darvi seguito.

3.1.3. Bilancio in materia di stato di attuazione delle direttive nel campo della libera circolazione delle merci Direttive suddivise per settori

3.1.3.1. Derrate alimentari

Nel corso del 1992 i servizi responsabili hanno istruito 105 casi d'infrazione, di cui 100 per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione. Netti progressi sono stati comunque registrati per quanto riguarda il livello di attuazione, giacché 82 provvedimenti sono già stati recepiti nel corso dell'anno. Nei rimanenti 18 casi sono state inviate lettere di messa in mora in ordine a quattro direttive e pareri motivati in ordine a sette altre.

3.1.3.2. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive applicabili nel settore delle derrate alimentari

Stato Membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	59	57	97
Danimarca	59	57	97
Germania	59	53	90
Grecia	59	57	97
Spagna	59	57	97
Francia	59	56	95
Irlanda	59	56	95
Italia	59	51	86
Lussemburgo	59	58	98
Paesi Bassi	59	58	98
Portogallo	59	54	92
Regno Unito	59	57	97

3.1.3.3. Prodotti farmaceutici

Nel corso del 1992 sono stati istruiti 53 casi d'infrazione, di cui 52 per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione, in ordine ai quali sono state del resto inviate lettere di messa in mora. Nel frattempo la maggior parte degli Stati membri ha trasmesso alla Commissione progetti di provvedimenti od informazioni sull'avanzamento dei lavori necessari a far luogo alla recezione delle direttive. Merita comunque sottolineare in proposito che gli Stati membri hanno avuto dei termini eccezionalmente brevi — dell'ordine di dodici mesi — per recepire dei testi tecnici relativamente complessi. Alla luce delle informazioni ricevute di cui si dispone, è lecito attendersi che il ritmo di recezione delle direttive dovrebbe migliorare rapidamente nei prossimi mesi.

3.1.3.4. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive applicabili nel settore dei prodotti farmaceutici

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	22	17	77
Danimarca	22	18	82
Germania	22	12	55
Grecia	22	17	77
Spagna	22	14	64
Francia	22	16	73
Irlanda	22	16	73
Italia	22	19	86
Lussemburgo	22	17	77
Paesi Bassi	22	14	64
Portogallo	22	17	77
Regno Unito	22	17	77

3.1.3.5. Prodotti chimici

Nel corso del 1992 sono stati istruiti 75 casi d'infrazione ad opera dei servizi competenti. Si tratta essenzialmente di casi di mancata comunicazione dei provvedimenti di attuazione. Un netto miglioramento si è comunque registrato per quanto riguarda il ritmo di recezione, dal momento che nel corso dell'anno sono stati recepiti 28 provvedimenti. In ordine ai rimanenti 47 casi sono state inviate lettere di messa in mora, seguite da pareri motivati in 18 casi. Merita comunque osservare che nella maggior parte dei casi gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione dei progetti di provvedimenti di attua-

zione alla luce dei quali è legittimo attendersi che l'iter legislativo sta per concludersi.

3.1.3.6. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive applicabili nel settore dei prodotti chimici

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	42	31	74
Danimarca	42	38	90
Germania	42	34	81
Grecia	42	38	90
Spagna	42	34	81
Francia	42	37	88
Irlanda	42	36	86
Italia	42	36	86
Lussemburgo	42	31	74
Paesi Bassi	42	38	90
Portogallo	42	34	81
Regno Unito	42	31	74

3.1.3.7. Veicoli a motore, trattori, motocicli

Il ritmo di recezione delle 148 direttive applicabili nel settore (ivi comprese le direttive di base e le modifiche) è complessivamente superiore al 95 %.

Nel corso del 1992 è aumentato considerevolmente il ritmo di recezione nell'ordinamento giuridico nazionale delle 227 direttive in materia di autovetture private, di veicoli industriali, camion, autobus e autocarri, nonché delle 26 direttive in materia di trattori agricoli e forestali e delle sei direttive attinenti ai motocicli. I ritardi nella recezione — che raramente hanno superato pochi mesi — sono quasi sempre dovuti alla lentezza delle procedure amministrative proprie di alcuni Stati membri. Merita sottolineare in proposito che, in considerazione del carattere minuzioso delle norme previste dalle direttive in materia di veicoli a motore, numerosi Stati membri preferiscono recepire i provvedimenti comunitari, basandosi sul testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale, il che consente di evitare problemi di mancata conformità alle direttive.

Nel corso del 1992 i servizi della Commissione hanno istruito 57 casi di infrazione per mancata comunicazione dei provvedimenti di attuazione (di cui 30 sono stati archiviati) e quattro per infrazione alle direttive (di cui uno archiviato).

3.1.3.8. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive applicabili nel settore dei veicoli e motore, trattori e motocicli

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	150	136	91
Danimarca	150	148	99
Germania	150	144	96
Grecia	150	145	97
Spagna	150	149	99
Francia	150	145	97
Irlanda	150	149	99
Italia	150	145	97
Lussemburgo	150	141	94
Paesi Bassi	150	148	99
Portogallo	150	148	99
Regno Unito	150	147	98

3.1.3.9. Prodotti dell'edilizia

Il ritmo di recezione della direttiva 89/109/CEE è assai irregolare.

In risposta alle lettere di messa in mora, la Commissione ha ricevuto i provvedimenti nazionali di recezione dalla Spagna, dalla Francia, dall'Irlanda e dal Lussemburgo. Tre altri Stati membri avevano già inviato i rispettivi provvedimenti di recezione (Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi).

Le procedure d'infrazione seguono il loro corso per i rimanenti cinque Stati membri che non hanno ancora comunicato i rispettivi provvedimenti di attuazione.

3.1.3.10. Meccanica, metrologia, preimballaggio, elettronica ed apparecchi sanitari

In questi settori sono state emanate 85 direttive di armonizzazione i cui termini di recezione sono ormai tutti scaduti.

Il ritmo di recezione continua comunque a migliorare, grazie essenzialmente agli sforzi delle autorità portoghesi e alla sempre più crescente collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri.

Rispetto all'anno precedente il numero complessivo di casi in via d'istruzione è aumentato (132 contro 56), benché numerosi procedimenti d'infrazione in corso siano stati nel frattempo archiviati. L'aumento è essenzialmente dovuto al fatto che sono stati avviati diversi procedimenti d'infrazione essendo già maturati i termini di recezione di sei direttive.

Quanto al Portogallo, la Commissione ha archiviato una parte considerevole dei casi d'infrazione ancora pendenti. Alla fine del 1992 risultavano ancora in corso contro questo Stato membro 10 procedimenti d'infrazione contro 29 nel 1991.

Quanto agli altri Stati membri i procedimenti in corso alla fine dell'anno sono i seguenti: Belgio 3; Danimarca 1; Germania 5; Grecia 9; Spagna 5; Francia 1; Irlanda 3; Italia 4; Lussemburgo 5; Paesi Bassi 5 e Regno Unito 0.

Nel corso del 1992 la Commissione ha avviato contro gli Stati membri sei procedimenti per mancata conformità o per inadeguata attuazione, mentre sono stati archiviati i procedimenti in corso contro l'Italia, la Grecia (attuazione della direttiva 73/23/CEE «bassa tensione») nonché il procedimento contro l'Irlanda (parziale recezione della direttiva 84/532/CEE «materiali e macchine di cantiere»).

3.1.3.11. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive applicabili nel settore della meccanica, della metrologia, del preimballaggio, dell'elettronica e degli apparecchi sanitari

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	85	82	96
Danimarca	85	84	99
Germania	85	80	94
Grecia	85	76	89
Spagna	85	81	95
Francia	85	84	99
Irlanda	85	82	96
Italia	85	81	95
Lussemburgo	85	80	94
Paesi Bassi	85	80	94
Portogallo	85	75	88
Regno Unito	85	85	100

3.2. Mercato dei servizi

3.2.1. Settore audiovisivo

Lo scopo della direttiva 89/552/CEE «televisione senza frontiere», la cui data di recezione è scaduta nell'ottobre 1991, è quello di provvedere alla libera circolazione dei programmi radiotelevisivi, contribuendo così alla realizzazione dello spazio audiovisivo europeo.

Nel corso del 1992 sono state avviate tre procedure d'infrazione per mancata notifica dei provvedimenti nazio-

nali di recezione (Danimarca, Grecia e Spagna). E nello stesso anno è stata archiviata la procedura nei confronti della Grecia.

Attualmente la Commissione sta esaminando a fondo, sotto il profilo della loro conformità, i provvedimenti nazionali già comunicati dagli Stati membri.

Con riguardo al rispetto delle norme del Trattato sono state avviate procedure d'infrazione per far sopprimere le restrizioni previste dalle normative nazionali che sono contrarie agli articoli 52 e 59 del Trattato CEE.

Nel corso dello stesso anno è stato inviato alla Grecia un parere motivato per infrazione all'articolo 52 del Trattato CEE, avendo questo Stato membro limitato il diritto degli stranieri di acquistare partecipazioni nel capitale degli enti di radiotelevisione. Disposizioni del genere, che sono state anche emanate dalla comunità fiamminga in Belgio, sono già state condannate dalla Corte di giustizia con sentenza del 16 dicembre 1992 (vedi *ultra*).

La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro il Belgio per violazione dell'articolo 59 del Trattato, avendo vietato di ritrasmettere via cavo programmi contenenti messaggi pubblicitari rivolti alla comunità francese del Paese (parere motivato già nel 1991).

In fatto di restrizioni basate su criteri di ordine linguistico o culturale, i cui effetti restrittivi sono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito, il procedimento contro i Paesi Bassi è stato archiviato, dal momento che questi ultimi si sono conformati alla sentenza della Corte del 25 luglio 1991.

In data 16 dicembre 1992 la Corte di giustizia ha emanato una sentenza nella causa C-211/91, con la quale condanna il Belgio (comunità fiamminga) per infrazione all'articolo 59 del Trattato CEE. La Corte ha infatti dichiarato incompatibile con le norme del trattato il fatto di vietare la ritrasmissione via cavo di programmi di altri Stati membri non diffusi nella lingua dello Stato membro di ritrasmissione e, più generalmente, il fatto di sottoporre ad autorizzazione preliminare e condizionata la trasmissione di programmi televisivi emananti da servizi televisivi privati di altri Stati membri.

Quanto al settore cinematografico è ancora in corso una procedura contro la Spagna, avente ad oggetto il sistema obbligatorio di licenze per il doppiaggio di film originari di paesi terzi, sistema che autorizza la concessione delle licenze subordinatamente alla produzione ed alla distribuzione di film nazionali (parere motivato trasmesso nel corso del 1991).

3.2.2. *Proprietà intellettuale*

Le direttive già in vigore nel campo della proprietà intellettuale sono le seguenti:

- direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. La data di recezione è stata rinviata al 31 dicembre 1992. Hanno già trasmesso i rispettivi provvedimenti di recezione cinque Stati membri (Danimarca, Grecia, Spagna, Francia e Italia).
- direttiva 87/54/CEE sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori. Tutti gli Stati membri hanno trasmesso i rispettivi provvedimenti nazionali di attuazione.
- direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Gli Stati membri devono provvedere alla recezione della direttiva entro il 1° gennaio 1993. Finora hanno comunicato i rispettivi atti di recezione soltanto tre Stati membri (Danimarca, Italia e Regno Unito).

3.2.3. *Telecomunicazioni*

3.2.3.1. Iniziative della Commissione

Quanto alla direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa alle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre, la Commissione sta conducendo presso gli Stati membri un'inchiesta in merito all'assegnazione delle frequenze, come pure in ordine alla pubblicazione ed alla trasparenza dei provvedimenti già adottati.

La direttiva 88/301/CEE, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazione è stata ormai recepita negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri con la conseguenza che sono da considerarsi abolite le privative sulla vendita e sull'importazione degli impianti terminali. È tuttavia in corso uno studio per accertare in quale misura ai provvedimenti è stata data pratica attuazione in ordine a determinati impianti speciali.

Quanto allo stato di avanzamento del processo di recezione della direttiva 90/544/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (RMU) tre Stati membri sono stati dichiarati in mora per la mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione (Grecia, Spagna, Irlanda). Quanto alla direttiva 91/287/CEE, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT), sono state avviate procedure d'infrazione contro sette Stati membri.

Quanto poi alla direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'instaurazione del mercato interno per i servizi di telecomunicazione mediante la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP), tutti gli Stati membri hanno già inviato provvedimenti di attuazione conformi, ad eccezione dell'Italia e della Grecia.

Peraltro hanno già preso i necessari provvedimenti di recezione i due Stati membri (Irlanda e Italia) che — come si è sottolineato nella nona relazione — non avevano ancora provveduto a trasporre la direttiva della Commissione 90/388/CEE, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

Sempre con riguardo alla direttiva «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione», la Corte di giustizia, con sentenza del 17 novembre 1992 (cause C-271/90, C-281/90 e C-289/90) ha ribadito le massime giurisprudenziali di cui alla sentenza del 19 marzo 1991 (causa C-202/88), ricordando che il potere di sorveglianza affidato alla Commissione implica che, a norma dell'articolo 90, paragrafo 3 del Trattato CEE, è possibile precisare gli obblighi che discendono dal trattato e che, di conseguenza, l'estensione del potere anzidetto dipende dalla portata delle norme di cui deve assicurarsi il rispetto.

Peraltro, quattro Stati membri (Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito), hanno recepito la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, riguardanti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità. L'esame di questi provvedimenti sotto il profilo della loro legittimità è ancora in corso.

Infine, quanto all'introduzione del codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale come disposto dalla decisione 92/264/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, relativa al prefisso per l'accesso comune al servizio telefonico internazionale, tre Stati membri hanno beneficiato di deroga, ossia il Regno Unito (termine ultimo: 16 aprile 1995); la Francia (termine ultimo: 31 dicembre 1996) e la Danimarca (termine ultimo: maggio 1994).

3.2.3.2. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive applicabili nel settore delle telecomunicazioni

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	6	5	83
Danimarca	6	5	83
Germania	6	4	67
Grecia	6	1	17
Spagna	6	3	50
Francia	6	6	100
Irlanda	6	3	50
Italia	6	3	50
Lussemburgo	6	5	83
Paesi Bassi	6	6	100
Portogallo	6	5	83
Regno Unito	6	5	83

3.3. Libera circolazione dei capitali

Sostanziali progressi sulla via del libero movimento dei capitali sono stati anche compiuti nel corso di quest'anno nei quattro Stati membri (Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo) che erano stati autorizzati a mantenere ancora temporaneamente alcune restrizioni. Infatti, nel mese di febbraio la Spagna ha rimosso quasi tutte le restrizioni residue, ad eccezione del trasferimento fisico di capitali per importi superiori ad un determinato limite. Anche l'Irlanda ha emanato diversi provvedimenti di liberalizzazione dei capitali con effetto dal 1° febbraio, anche se ancora sussiste una restrizione di rilievo, ossia il divieto per i residenti di aprire conti bancari all'estero, restrizione questa che ancora persiste anche in Portogallo insieme al divieto di trasferimento di capitali, mentre tutte le altre restrizioni sono state abolite. La Grecia poi ha esteso nello scorso anno ai paesi terzi l'applicabilità dei provvedimenti di liberalizzazione sulle spese turistiche e sulle transazioni su titoli.

Tuttavia, in seguito alle turbolenze monetarie verificatesi nel settembre scorso, i suddetti Stati membri hanno inasprito le restrizioni ancora esistenti e in alcuni casi hanno temporaneamente reintrodotta quelle provvisoriamente abolite. I provvedimenti presi per far fronte alla tempesta monetaria si riferiscono a transazioni a breve, coperte dalle deroghe ancora esistenti.

Il periodo di transizione già assegnato agli anzidetti Stati membri per far luogo alla piena liberalizzazione dei capitali è scaduto con il 31 dicembre 1992, termine che tuttavia è stato prorogato fino al 31 dicembre 1995 per quanto riguarda la Grecia ed il Portogallo. Quest'ultimo paese ha già informato che non intende chiedere il prolungamento della deroga, mentre la Grecia ha richiesto che l'applicabilità di alcune restrizioni ancora esistenti si protragga per ancora due anni. Il motivo è da ravvisarsi sia nella necessità di sostenere il programma di stabilizzazione economica ancora in atto, e sia nella fragile situazione della bilancia dei pagamenti. Il Consiglio ha quindi deciso di estendere l'applicabilità della deroga fino al 30 giugno 1994 in forza della direttiva 92/122/CEE, del 21 dicembre 1992.

Grazie agli sviluppi anzidetti è lecito assumere che con il 1° gennaio 1993 sussista già, in tutti gli Stati membri della Comunità, un regime di piena libertà dei movimenti dei capitali, ad eccezione della Grecia, esclusivamente per quanto riguarda le transazioni e nei limiti indicati dalla direttiva 92/122/CEE.

3.4. Libera prestazione dei servizi finanziari, imposizione diretta e diritto delle società

Come si è già ricordato nella relazione precedente, la Commissione è in particolare impegnata nella soluzione dei problemi che si ricollegano all'applicazione dell'articolo 59 del Trattato CEE limitatamente al settore in questione, come pure a quello dei servizi finanziari, settori questi che sono sensibilmente regolamentati in tutti gli Stati membri. La nozione di interesse generale, accolta dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4 dicem-

bre 1986 (causa 205/84) ed in forza della quale alcune restrizioni alla libera prestazione dei servizi sono legittime, ha indotto la Commissione e le altre istituzioni comunitarie a procedere all'armonizzazione in questo settore affinché venga generalmente accettato il principio del reciproco riconoscimento. Il «passaporto europeo» è ormai introdotto per le banche e le compagnie di assicurazione vita e non vita. Le rispettive direttive: banche: 89/646; assicurazioni: 88/357, 92/49, 90/619 e 92/96 facilitano in questi campi la libera prestazione dei servizi, intesa nel senso di cui all'articolo 59 del Trattato CEE, senza per questo limitare l'applicabilità diretta di questo stesso articolo.

Considerata l'importanza primordiale che riveste l'entrata in vigore della seconda direttiva 89/646 applicabile al settore bancario, la Commissione si è particolarmente interessata alla recezione della stessa negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Si è quindi rivolta a questi ultimi al di fuori delle procedure correnti, organizzando numerose riunioni al fine di assistere le amministrazioni nazionali nell'attuazione della direttiva stessa. Anche se la maggior parte degli Stati membri si è premurata per recepire la direttiva, non tutti i progetti di legge presentati innanzi ai parlamenti nazionali sono stati adottati prima della fine del 1992. È per questo motivo che in diversi paesi è in ritardo l'introduzione del «passaporto europeo» nel settore bancario.

Merita inoltre segnalare che in due sentenze del 28 gennaio 1992 (cause C-204/90 e C-300/90) la Corte di giustizia ha riconosciuto che l'argomento della «coerenza fiscale» poteva giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi (nonché alla libera circolazione dei lavoratori migranti). La Commissione ha fatto sua questa massima e, nel voler precisare la portata della nozione di «coerenza fiscale», ha deciso di riflettere sulle conseguenze della sentenza e sulle iniziative da intraprendere per risolvere i problemi che ne discendono per il buon funzionamento del mercato interno nel settore delle assicurazioni.

In fatto d'imposizione fiscale la Commissione ha ricevuto numerosissimi reclami, attinenti principalmente alla disparità di trattamento tra residenti e non residenti. Infatti la nozione di residenza svolge un ruolo primordiale nell'assoggettamento al regime fiscale nazionale dal quale dipendono, in ampia misura, le agevolazioni fiscali. Da qui le discriminazioni nei confronti dei cittadini che risiedono in un determinato Stato membro, ma esercitano attività retribuita ed imponibile in un altro Stato membro dal momento che ad essi viene rifiutato il pieno godimento dei vantaggi fiscali riservati ai residenti. La Commissione, prima di decidere la politica in questo campo, desidera attendere la sentenza della Corte nella causa in via pregiudiziale C-112/91 (Werner/Finanzamt Aachen).

3.4.1. Servizi finanziari

La legge italiana 2 gennaio 1991, n. 1/91 sugli intermediari finanziari (legge SIM) prevede disposizioni che la

Commissione ritiene incompatibili con il diritto comunitario e più particolarmente con gli articoli 52 e 59 del Trattato CEE. Si tratta, segnatamente, dell'obbligo imposto a società d'intermediazione appartenenti agli altri Stati membri di fondare una società di diritto italiano (ossia una filiale), prima che possano essere autorizzati ad offrire i loro servizi. È intuitivo quindi che questo provvedimento è contrario alla libertà di stabilimento, la quale implica in particolare il diritto di creare anche delle succursali. La Commissione ritiene inoltre che la legge italiana costituisca la negazione stessa della prestazione dei servizi transfrontalieri, che è esplicitamente garantita dall'articolo 59 del Trattato. In considerazione delle gravi conseguenze che questa legge avrebbe per la realizzazione del mercato interno nel settore dei servizi finanziari, la Commissione si è premurata a formulare un parere motivato avverso l'Italia.

Facendo seguito a numerosi reclami in merito al rifiuto opposto dagli organi di previdenza sociale tedeschi di partecipare ai contributi versati a titolo di assicurazione malattia privata stipulata con un ente assicurativo non soggetto al controllo delle autorità tedesche, di previdenza sociale, la Commissione si è rivolta al governo tedesco per aver delucidazioni. Quest'ultimo ha quindi sollecitato le istituzioni che applicano le disposizioni legislative in materia d'interpretarle conformemente a quanto disposto dall'articolo 59 del Trattato CEE. L'esito sembra da considerarsi in linea con quanto si auspicava.

3.4.2. Imposizione fiscale diretta

La Commissione si compiace per il fatto che, grazie al fatto di essere intervenuta in concomitanza con un procedimento d'infrazione avviato alla luce di un'interrogazione scritta, il Regno Unito abbia di recente adottato delle norme legislative intese a sopprimere una disposizione che subordina la detraibilità delle pensioni alimentari alla condizione che queste siano state concesse in seguito a sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria britannica, condizione questa che costituisce ovviamente un ostacolo alla libera circolazione delle persone.

Il «pacchetto» di misure adottato il 23 luglio 1990, composto dalle direttive 90/434/CEE (fusioni, scissioni) e 90/435/CEE (madre-filiale), nonché dalla convenzione «arbitraggio» (90/436/CEE) è già stato recepito dagli Stati membri entro la data ultima di applicazione (1° gennaio 1992). Il disposto della direttiva 90/434/CEE è stato quanto meno recepito limitatamente alle operazioni che sono conosciute dal diritto commerciale dei differenti Stati membri. Tuttavia, solo la Spagna, la Francia, la Danimarca ed il Regno Unito avevano già ratificato, alla data del 31 dicembre 1992, la convenzione, che prevede anche garanzie procedurali contro la duplice imposizione. Questo notevole ritardo rispetto alla data di applicazione delle direttive limita ovviamente gli effetti benefici che discendono dalla convenzione per quanto riguarda il mercato interno.

3.4.3. Diritto delle società

Aderendo alla posizione assunta dalla Commissione in molteplici cause in via pregiudiziale vertenti sull'aumento

forzato del capitale sociale delle società per azioni, la Corte ha statuito che nessuna normativa nazionale può prevedere che l'aumento anzidetto possa essere deciso con atto amministrativo senza la preliminare decisione dell'assemblea generale degli azionisti. Questo argomento è egualmente valido nel caso in cui l'aumento sia deciso per garantire la sopravvivenza e l'attività di imprese che rivestono speciale importanza socio-economica per la collettività e che, a ragione del loro eccessivo indebitamento, si trovano in una difficile situazione (sentenze del 24 marzo 1992, causa C-381/89 e del 31 maggio 1991, cause C-19/90 e C-20/90). La Corte ha quindi ammesso che la seconda direttiva sul diritto delle società (77/91/CEE) si applica a qualsiasi aumento di capitale delle società per azioni, salvo nei casi espressamente contemplati dalla direttiva stessa. In seguito all'invio del parere motivato da parte della Commissione, il governo tedesco si è detto disposto a ricercare una soluzione per rimediare all'infrazione che si è venuta integrando a causa dell'insufficienza delle sanzioni previste nel diritto tedesco per far rispettare, da tutte le società di capitali, l'obbligo di deporre la contabilità annuale presso il Registro del commercio.

3.4.4. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive applicabili nel settore delle istituzioni finanziarie, dell'imposizione fiscale e del diritto societario

Lo scarto tra la Grecia e gli altri Stati membri è nettissimo. Occorrerà quindi vigilare a che non si aggravi ulteriormente.

Le direttive i cui termini di applicazione sono scaduti anteriormente al 1992 sono state quasi tutte integralmente recepite. Si registrano ritardi principalmente per quanto attiene alle tre direttive «assicurazione» e alle due direttive «diritto delle società», i cui termini di attuazione sono già scaduti nel corso del 1992.

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	47	38	81
Danimarca	47	46	98
Germania	47	38	81
Grecia	47	32	68
Spagna	47	38	81
Francia	47	45	96
Irlanda	47	42	89
Italia	47	44	94
Lussemburgo	47	39	83
Paesi Bassi	47	43	91
Portogallo	47	42	89
Regno Unito	47	41	87

3.5. Appalti pubblici

3.5.1. Iniziative della Commissione

Come in passato, la Commissione si è occupata dell'esame dei provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive. Infatti, ad eccezione dei provvedimenti di recezione della direttiva 90/531/CEE «settori esclusi», la maggior parte degli Stati membri ha già comunicato i provvedimenti di recezione delle altre direttive. La Commissione ha trasmesso in proposito alla Germania due pareri motivati per la mancata conformità dei provvedimenti nazionali di esecuzione delle direttive «opere» e «forniture».

La Commissione ha inoltre portato avanti l'opera di controllo in merito alla concreta applicazione delle direttive ad opera dei vari enti pubblici degli Stati membri. Nel corso dell'anno di riferimento l'attenzione della Commissione si è concentrata su due punti: da un lato, il rispetto dell'obbligo che incombe alle autorità aggiudicanti di pubblicare un avviso informativo successivamente a ciascuna aggiudicazione e, dall'altro, l'obbligo dei poteri aggiudicanti di pubblicare dei bandi per tutti gli appalti riguardanti operazioni il cui importo superi le soglie stabilite dalle direttive.

Grazie ai controlli sul primo punto è aumentato sostanzialmente il numero di avvisi di postinformazione pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Quanto al secondo punto, dallo studio di fattibilità lanciato dalla Commissione è emerso che $\pm$ il 20 % delle autorità aggiudicanti hanno proceduto a pubblicare bandi di gara nella Gazzetta in parola. È per questo motivo che la Commissione ha deciso di avviare nel corso del 1993 uno studio per individuare tutti gli enti che hanno l'obbligo di pubblicare avvisi di appalto nella Gazzetta.

Quanto alla questione dei casi concreti, la Commissione, dopo l'entrata in vigore della direttiva 89/665/CEE «mezzi di ricorso», si è avvalsa della procedura di cui all'articolo 3 della direttiva stessa per occuparsi di chiare e manifeste violazioni delle direttive «opere» e «forniture». A titolo di esempio si può citare il caso in cui il Belgio ha corretto l'avviso di appalto per la costruzione di un deposito di rifiuti radioattivi. Questo Stato membro aveva infatti introdotto criteri discriminatori nella rubrica «criteri per l'aggiudicazione».

Inoltre procedure d'infrazione sono state avviate nei seguenti casi:

— nel caso di ricorso alla trattativa privata per motivi d'urgenza estranei alla nozione di «estrema urgenza»

prevista dalle direttive. La Commissione ha adito la Corte di giustizia contro l'Italia per avere questa aggiudicato direttamente, senza previa pubblicazione, un appalto per la costruzione di una diga antivalanghe;

In un caso analogo la Commissione ha archiviato un procedimento d'infrazione contro l'Italia, avendo le autorità italiane riconosciuto nel frattempo che, malgrado l'urgenza, la stipulazione per licitazione privata degli appalti relativi alle manifestazioni «Colombo '92» non era effettivamente conforme alla direttiva «opere»;

Inoltre, con sentenza del 18 marzo 1992 (causa C-24/91) la Corte di giustizia ha condannato la Spagna per aver aggiudicato con trattativa privata i lavori di espansione dell'Università di Madrid;

— Nel caso di mancata pubblicazione prevista dalla stessa legge spagnola: la Commissione ha adito la Corte di giustizia contro la Spagna in ordine all'aggiudicazione di appalti per prodotti farmaceutici destinati alla previdenza sociale;

— Nel caso di appalti riservati e di preferenze alle imprese nazionali:

Con ordinanze del 31 gennaio e del 12 giugno 1992 la Corte ha ingiunto all'Italia di decidere la sospensione degli effetti giuridici dell'appalto lanciato per l'automatizzazione del gioco del lotto, essendo l'appalto riservato alle sole imprese con partecipazione pubblica maggioritaria. Il ministro delle finanze ha annullato ex tunc gli effetti dei decreti incriminati mediante decreto del 6 ottobre 1992.

La Commissione ha inoltre inviato due pareri motivati contro rispettivamente la Grecia e l'Italia per la mancata conformità dei regimi di preferenze regionali;

— Nel caso di mancata osservanza dei termini e di altre formalità;

— Nel caso d'indicazione nei capitolati d'appalto di specifici marchi o brevetti.

La Commissione ha inoltre portato avanti operazioni di controllo nell'ambito dei progetti e dei programmi finanziati dai Fondi strutturali e dagli altri strumenti finanziari comunitari.

3.5.2. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive applicabili nel settore degli appalti pubblici

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	8	6	75
Danimarca	8	8	100
Germania	8	5	63
Grecia	7	3	43
Spagna	7	4	57
Francia	8	7	88
Irlanda	8	7	88
Italia	8	6	75
Lussemburgo	8	5	63
Paesi Bassi	8	6	75
Portogallo	7	5	71
Regno Unito	8	8	100

3.6. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle altre direttive nel settore della soppressione delle frontiere tecniche ⁽¹⁾

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	9	6	67
Danimarca	9	8	89
Germania	9	6	67
Grecia	9	7	78
Spagna	9	6	67
Francia	9	8	89
Irlanda	9	7	78
Italia	9	8	89
Lussemburgo	9	7	78
Paesi Bassi	9	7	78
Portogallo	9	6	67
Regno Unito	9	7	78

- (¹) Direttiva 83/189/CEE — Norme tecniche
 Direttiva 88/182/CEE — Norme tecniche
 Direttiva 85/374/CEE — Prodotti difettosi
 Direttiva 88/361/CEE — Movimenti di capitali
 Direttiva 89/104/CEE — Marchi
 Direttiva 89/106/CEE — Prodotti edilizi
 Direttiva 89/552/CEE — Televisione senza frontiere
 Direttiva 87/54/CEE — Tutela giuridica dei prodotti semiconduttori
 Direttiva 91/250/CEE — Tutela giuridica dei programmi per calcolatori

4. SOPPRESSIONE DELLE FRONTIERE FISCALI

4.1. Controllo dell'applicazione della normativa fiscale

Nell'effettuare nel corso del 1992 i controlli in merito all'applicazione del diritto fiscale comunitario (essenzialmente articolo 95 del Trattato CEE e legislazione IVA) la Commissione ha dovuto tener conto della scadenza del 1° gennaio 1993.

L'avvio di nuovi procedimenti ed il proseguimento di quelli già promossi sono stati esaminati alla luce dei cambiamenti risultanti dall'abolizione delle frontiere intracomunitarie, vuoi per quanto attiene all'articolo 95 del Trattato CEE che per quanto riguarda il diritto derivato in materia tributaria. Su quest'ultimo punto occorrerà un certo tempo per adeguare i regimi nazionali alle nuove regole comunitarie ai fine di ottenere la loro applicazione uniforme, il che implicherà una maggiore collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri al fine di dare applicazione uniforme alle regole anzidette.

4.2. Applicazione dell'articolo 95 del Trattato CEE

Come precisato da un'abbondante giurisprudenza della Corte di giustizia, l'articolo 95 del Trattato CEE, nella misura in cui vieta discriminazioni fiscali sui prodotti di altri Stati membri senza riferimento alla nozione d'importazione, esso continuerà ad applicarsi, alle imposte nazionali di cui gli Stati membri dovranno ridefinire le modalità di applicabilità ai prodotti importati. Il fatto che l'evento generatore d'imposta non potrà essere più legato all'attraversamento delle frontiere intracomunitarie, obbligherà comunque la Commissione ad essere molto più attenta nell'esame della nuova economia delle imposte in parola.

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 171 del Trattato CEE avverso il regime di accise sulla birra introdotto nel Lussemburgo e nel Belgio, regime che già nel 1991 la Corte di giustizia aveva ritenuto contrario all'articolo 95 del Trattato CEE. Merita comunque rilevare che queste fattispecie dovrebbero trovare soluzione successivamente all'entrata in vigore, con il 1° gennaio 1993, delle nuove disposizioni sulla struttura e sulle aliquote delle accise applicabili alle bevande alcoliche, disposizioni che rendono obbligatoria la tassazione del prodotto finito. In seguito all'azione promossa dalla Commissione, i Paesi Bassi hanno già modificato il regime di tassazione della birra, rendendolo conforme al disposto dell'articolo 95 del Trattato CEE.

Un altro procedimento avviato contro il Portogallo è stato archiviato dopo che questo Stato membro si è conformato al parere della Commissione: è stata infatti sop-

pressa la tassa di concessione amministrativa riscossa per il controllo degli ortofrutticoli importati.

Con sentenza del 12 maggio 1992 (causa C-327/90) la Corte di giustizia ha accolto la tesi della Commissione per quanto attiene all'imposizione discriminatoria delle autovetture importate dalla Grecia, la cui base d'imposizione era arbitrariamente maggiorata. La Grecia è stata inoltre condannata dalla Corte per aver disposto che le agevolazioni fiscali riservate in linea di massima alle autovetture non inquinanti siano estese alle sole autovetture prodotte nel paese in base a tecnologie meno avanzate (sentenza del 17 novembre 1992 nella causa C-105/91).

Un parere motivato è stato infine rivolto ai Paesi Bassi, per il fatto che le autorità di questo paese hanno deciso di tassare più aspramente alcune bevande importate come il vermouth italiano o lo sherry spagnolo rispetto ai prodotti analoghi fabbricati nel paese (vino di frutta dello stesso tenore alcolico).

4.3. Applicazione delle direttive

La Commissione ha anche proseguito l'opera di sorveglianza in materia di imposte sul valore aggiunto. È comunque chiaro che con il 1° gennaio 1993 quello che costituiva il principale fondamento a giustificazione degli interventi della Commissione in fatto di IVA all'importazione da altri Stati membri (sentenze «Schul» e direttive «franchigie») è divenuto ormai privo di oggetto. Tuttavia la Commissione si adopera affinché gli Stati membri diano concreta attuazione, anche retroattivamente, a quelle norme comunitarie il cui mancato rispetto abbia arrecato pregiudizio ad alcuni operatori economici o persone fisiche, soprattutto in termini di ripetizione dell'indebito.

La Commissione ha portato avanti quattro procedure già avviate nel 1991 adendo la Corte di giustizia in ordine ad un regime di imposizione di prestazioni pubblicitarie che avrebbe potuto dar luogo a duplice imposizione tra Stati membri (Spagna, Irlanda, Lussemburgo, Francia). Il procedimento è stato comunque archiviato per quanto riguarda l'Irlanda, giacché nel frattempo questo Stato membro ha deciso di conformarsi al parere motivato della Commissione.

Facendo seguito al parere motivato ad essa rivolto nel 1991 dalla Commissione a norma dell'articolo 171 del Trattato CEE, per mancata esecuzione di una sentenza della Corte, l'Italia ha deciso di mettere in linea con il disposto della sesta direttiva IVA il regime di compensazione forfettaria nel settore agricolo.

Quanto alle imposte sulla cifra d'affari la Corte di giustizia ha emesso due sentenze, di cui l'una vertente sul mancato pagamento, da parte dell'Italia, degli interessi di

mora all'atto di procedere al rimborso IVA in favore di soggetti passivi stranieri (sentenza del 3 giugno 1992 nella causa C-287/91) e l'altra attinente alla condanna del sistema tedesco di determinazione del margine per le agenzie di viaggio, dal momento che, limitatamente ai viaggi all'interno della CEE, tale margine dev'essere indipendente dal regime cui sono soggette le varie operazioni prese in considerazione ai fini della determinazione del costo dell'agenzia (sentenza del 27 ottobre 1992 nella causa C-74/91).

Inoltre, in seguito a sentenza emessa in via pregiudiziale al tempo stesso in cui il procedimento per inadempienza già avviato dalla Commissione si trovava allo stadio del ricorso dinanzi alla Corte, la Danimarca ha deciso di sopprimere il contributo padronale relativamente ai contribuenti soggetti all'IVA. La Corte ha considerato infatti questo contributo come imposta sulla cifra d'affari parallela all'IVA e quindi vietata a norma della sesta direttiva IVA. Prosegue per contro la procedura per quanto riguarda la tassazione sulla base della massa salariale, dei contribuenti non soggetti all'IVA.

Quanto poi alle franchigie applicabili ai privati, merita sottolineare il ricorso che la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia contro la Grecia per il fatto che questo paese, da un lato, all'atto di operazioni di trasloco e, quindi, dell'importazione definitiva di beni personali, richiede agli interessati l'assolvimento di obblighi particolari non previsti dalla direttiva (es.: esibire documenti a comprova della residenza, versamento di cauzioni ecc.) e, dall'altro, per aver limitato l'importo delle franchigie all'importazione temporanea di alcuni mezzi di trasporto.

La Commissione ha per contro archiviato il procedimento d'infrazione attraverso il quale contestava alla Grecia l'ammenda accessiva decisa a carico di un cittadino olandese all'atto di importare la propria autovettura nel Paese. La Grecia si è infatti impegnata nel frattempo ad indennizzare la vittima.

La Commissione ha peraltro avviato una nuova procedura d'infrazione contro il Portogallo, la Spagna, la Grecia, l'Italia e l'Irlanda avendo essi omesso di dare applicazione alla sentenza della Corte di giustizia del 6 luglio 1988 (causa C-127/86), vertente sulla concessione della franchigia fiscale per l'uso temporaneo di un mezzo di trasporto nel paese di abituale residenza di una persona abitante in questo stesso Stato membro, ma alle dipendenze di un'azienda di un altro Stato membro, nella circostanza in cui l'azienda in parola decide che una vettura o altro mezzo di trasporto venga messa a disposizione del proprio dipendente per uso professionale e, accessoriamente, per fini privati.

Infine, la Corte di giustizia ha dichiarato la Spagna inadempiente per il fatto che, per poter beneficiare della detassazione delle merci trasportate da viaggiatori che lasciano il paese, questi sono tenuti ad esibire una fattura speciale, mentre la direttiva prevede soltanto la produzione della fattura normale (sentenza del 9 giugno 1992 nella causa C-96/91).

4.4. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive nel settore dell'imposizione fiscale indiretta

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	43	42	98
Danimarca	44	44	100
Germania	43	42	98
Grecia	43	42	98
Spagna	43	42	98
Francia	44	43	98
Irlanda	44	44	100
Italia	43	38	88
Lussemburgo	43	43	100
Paesi Bassi	43	43	100
Portogallo	43	42	98
Regno Unito	43	42	98

5. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DIRITTO DI STABILIMENTO

5.1. Divieto di discriminazioni

In applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, sono tuttora in corso procedure d'infrazione contro numerosi Stati membri.

In fatto di parità di trattamento nell'assunzione di marittimi, la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati ai governi di cinque Stati membri (Belgio, Grecia, Spagna, Francia e Regno Unito). È stato per contro archiviato il procedimento promosso contro il Regno Unito giacché nel frattempo questo Stato membro ha provveduto a modificare la propria normativa.

Nell'intento di garantire ai cittadini comunitari parità di trattamento in materia di vantaggi previdenziali, la Commissione ha portato avanti procedimenti già promossi contro il Belgio, il Lussemburgo, la Grecia e la Francia. I procedimenti avverso il Lussemburgo ed il Belgio sono già nella fase del ricorso dinanzi alla Corte, mentre il procedimento contro la Francia è stato archiviato e quello avverso la Grecia è in via di archiviazione.

Quanto alla parità di trattamento in materia di vantaggi fiscali in favore dei lavoratori comunitari e, in particolare, quanto agli aspetti discriminatori delle normative nazionali che disciplinano la liquidazione definitiva dell'imposta sui salari dei prestatori d'opera residenti, sono in corso numerosi procedimenti nei confronti di alcuni Stati membri in forza del regolamento (CEE) n. 1612/68, nell'interpretazione che di esso ha dato la Corte di giustizia nella sentenza 8 maggio 1990, nella causa C-175/89, Biehl. La Commissione ha infatti deciso di inviare pareri motivati alla Francia, al Lussemburgo ed alla Germania.

In fatto di pagamento dei diritti d'ingresso nei musei, la Spagna continua ad applicare un trattamento discriminatorio nei confronti dei cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini spagnoli. La Commissione ritiene che si tratti di una discriminazione contraria agli articoli 7, 48 e 59 del Trattato CEE ed ha quindi deciso di adire la Corte di giustizia già nel 1987 (causa C-352/87). A fine 1989 la Spagna ha annunciato che avrebbe deciso un trattamento identico per tutti i cittadini della Comunità. Le autorità spagnole hanno infatti trasmesso alla Commissione un progetto che modifica la normativa applicabile ai diritti di accesso ai musei.

È ancora rimasta allo stadio del parere motivato la procedura d'infrazione avviata nei confronti della Germania relativamente a disposizioni discriminatorie in forza delle quali, nel calcolo del quoziente familiare, sono stati soppressi i vantaggi propri dei figli o altri membri della famiglia del lavoratore residente all'estero.

5.2. Ingresso e soggiorno

In seguito al ricorso promosso dal Parlamento europeo, la direttiva 90/366/CEE del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti, è stata annullata dalla Corte di giustizia in data 7 luglio 1992. Comunque, gli Stati membri sono sempre tenuti a conformarsi al disposto della direttiva, dal momento che la Corte ne ha mantenuto gli effetti fino a quando il Consiglio non avrà adottato una nuova direttiva con una base giuridica adeguata.

5.3. Diritti sindacali

Con sentenza del 4 luglio 1991 (causa C-213/90), la Corte di giustizia ha statuito che la normativa lussemburghese che rifiuta ai lavoratori comunitari il diritto di votare alle elezioni dei membri di una camera professionale è contraria all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

Questa sentenza non si pronuncia tuttavia sul diritto dei lavoratori comunitari ad essere eletti nelle camere professionali la Commissione ha quindi deciso di proseguire il procedimento contro il Lussemburgo, chiedendo alla Corte di giustizia di confermare il diritto di eleggibilità dei lavoratori (ricorso proposto in data 13 aprile 1992, causa C-118/92).

5.4. Accesso al pubblico impiego

Dopo aver deciso in data 25 luglio 1990 di promuovere procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE contro tutti quegli Stati membri che hanno commesso infrazioni in relazione ai quattro settori cosiddetti «prioritari» del pubblico impiego (istruzione pubblica; ricerca a fini civili; servizi operativi nel settore sanitario pubblico; enti incaricati di gestire pubblici servizi (*)), la Commissione ha anche deciso nel 1991 di inviare lettere d'intimazione agli Stati membri inadempienti.

Nel corso del 1992 la Commissione ha inviato numerosi pareri motivati in relazione ai settori anzidetti. Con riguardo al settore dell'istruzione sono stati inviati pareri motivati all'attenzione del Belgio, della Germania, della Spagna, della Grecia, dell'Italia e del Lussemburgo. Quanto al settore della ricerca a fini civili, gli stessi pareri sono stati inviati nei confronti della Spagna, della Grecia, dell'Italia e del Lussemburgo. In ordine al settore sanità pubblica, pareri motivati sono stati inviati al Belgio, alla Germania, alla Spagna, alla Grecia, all'Italia ed al Lussemburgo. Quanto al settore dei servizi commerciali, gli stessi pareri sono stati formulati nei confronti del Belgio (4 pratiche); della Germania (4 pratiche); della Spagna (3 pratiche); della Francia (1 pratica); della Grecia (4 pratiche); dell'Italia (5 pratiche) e del Lussemburgo (3 pratiche). Un altro parere motivato è stato inviato all'Italia per quanto riguarda l'accesso all'occupazione in enti di diritto pubblico in genere. Tenuto conto dell'importanza e della complessità dei dossier, la Commissione ha accordato in via eccezionale un termine di quattro mesi perchè gli Stati membri possano prendere posizione in merito ai pareri da essa formulati.

Allo stato attuale delle procedure, tutti gli Stati membri hanno accolto favorevolmente l'approccio della Commissione. Il principio dell'accessibilità della funzione pubblica nazionale da parte di cittadini comunitari non solleva obiezioni di fondo, mentre la sua pratica attuazione presenta delle difficoltà più o meno rilevanti per ciascuno Stato membro.

Gli sviluppi in sede legislativa e regolamentare che si sono avuti in Stati membri come la Francia, la Danimarca ed il Portogallo hanno consentito di archiviare numerosi procedimenti (circa una quindicina), mentre in altri Stati membri, ad esempio la Germania, la Spagna, l'Italia ed il Belgio, l'iter legislativo, particolarmente lungo e complesso, è tuttora in corso.

5.5. Reciproco riconoscimento dei diplomi

Nel corso del 1992 la Commissione è stata investita da una quarantina di denunce che lamentavano restrizioni contrarie agli articoli 52 e 59 del Trattato CEE, nonché al disposto delle direttive che agevolano il reciproco riconoscimento dei diplomi a fini professionali. Alcune di esse sono state archiviate perché ritenute infondate, mentre altre hanno motivato l'avvio di procedure d'infrazione.

Da parte sua, la Corte di giustizia si è pronunciata su alcune sentenze in merito alle restrizioni contrarie agli articoli 52 e 59 del Trattato CEE. Quanto alla giurisprudenza della Corte in ordine alle inadempienze degli Stati membri agli articoli 52 e 59 del Trattato CEE, assume speciale rilevanza la causa «doppio gabinetto», in quanto essa costituisce il seguito delle sentenze «Klopp» (C-107/83) e Commissione/Francia (C-96/85). Nella sentenza emessa nella causa C-351/90 (Commissione/Lussemburgo) la Corte ha dichiarato che il Lussemburgo era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a

(*) GU n. C 72 del 18. 3. 1988.

norma degli articoli 48 e 52 del Trattato, avendo introdotto la regola dell'unicità di gabinetto nella normativa applicabile all'esercizio delle professioni di medico, di dentista e di veterinario, senza vigilare a che questa regola non impedisca ai professionisti che sono stabiliti in altri Stati membri o che ivi esercitano attività lavorativa dipendente, di stabilirsi nel Lussemburgo per esercitare la professione in quanto dipendenti, ferma restando la loro facoltà di conservare il gabinetto o l'impiego nello Stato membro di cui trattasi.

Senonché, a giudizio della Corte, questa regola non è compatibile con il trattato, in quanto comporta restrizioni che potrebbero essere all'origine vuoti di discriminazioni contro professionisti stabiliti in altri Stati membri, vuoti di ostacoli che non si giustificano in considerazione di obblighi generali inerenti al buon esercizio delle professioni in causa.

Inoltre, nel decidere nel contesto di procedure di rinvio pregiudiziale, la Corte ha emesso delle sentenze in merito all'interpretazione degli articoli 52 e 59 del Trattato CEE, nonché in merito all'interpretazione delle direttive che sono state adottate sulla base degli articoli 49, 57 e 66 dello stesso trattato. Si ricordano in particolare:

— la sentenza nella causa Newman (C-104/91 — «Agenti immobiliari»), che s'inserisce nel contesto della giurisprudenza Heylens (causa C-222/86) e Vlassopoulou (causa C-340/89) in fatto di condizioni di esercizio di una professione da parte di un cittadino di uno Stato membro che, pur essendo abilitato ad esercitare la sua professione nello Stato di origine, non soddisfa ai requisiti richiesti dallo Stato membro di accoglienza. La Corte ha statuito che, in assenza di una direttiva sul reciproco riconoscimento dei diplomi, che sia applicabile alla professione che l'interessato intende esercitare, lo Stato membro ospitante è tenuto ad accertare in quale misura le conoscenze e le qualifiche attestate dai diplomi o altri titoli professionali conseguiti dall'interessato nello Stato membro di origine corrispondono a quelle richieste dalla normativa dello stesso Stato ospitante, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di sottoporre l'interessato ad un esame supplementare nel caso in cui la corrispondenza tra diplomi o titoli non sia che parziale.

L'interesse della sentenza risiede anche nel fatto che precisa le competenze repressive di cui gode lo Stato ospitante per quanto attiene all'esercizio legale, da parte di un cittadino di un altro Stato membro, di una professione legalmente protetta. A giudizio della Corte lo Stato ospitante ha il diritto di imporre sanzioni penali, sempre che abbia preliminarmente rispettato le condizioni anzidette, che discendono dal diritto comunitario.

— La sentenza emessa nella causa Micheletti (C-369/90) vertente sull'applicazione del diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento nel caso di duplice nazionalità. La Corte ha precisato che le disposizioni del diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento non ostano a che uno Stato membro rifiuti la libertà di stabilimento al cittadino di un altro Stato membro che possieda al tempo

stesso la nazionalità di uno Stato terzo, a motivo che la legge dello Stato di accoglienza considera il richiedente come cittadino di uno Stato terzo. Infatti — ha dichiarato la Corte — se, conformemente al diritto internazionale, la fissazione delle condizioni alle quali è lecito acquisire la nazionalità rientra nella sfera di competenza di ciascuno Stato membro, questa stessa competenza va esercitata nel rispetto del diritto comunitario.

— La causa Singh (C-370/91) vertente sul diritto di soggiorno del coniuge di un cittadino comunitario che si è ristabilito nel proprio paese di origine, dopo aver abitato ed esercitato attività subordinata ai sensi dell'articolo 48 del Trattato CEE in un altro Stato membro. La Corte ha precisato che in forza dell'articolo 52 del Trattato CEE e della direttiva 73/148/CEE lo Stato membro di origine è tenuto ad autorizzare l'ingresso ed il soggiorno del coniuge sul proprio territorio, quale che sia la sua nazionalità. Lo stesso coniuge dovrebbe quanto meno fruire degli stessi diritti di cui beneficerebbe in forza del diritto comunitario se il rispettivo marito o la rispettiva moglie entrasse e soggiornasse sul territorio di un altro Stato membro.

— La sentenza emessa nella causa Ramrath (C-106/91). La Corte ha stabilito che l'articolo 52 del Trattato CEE osta a che uno Stato membro vieti ad una persona di stabilirsi sul proprio territorio e di esercitarvi la professione di revisore dei conti per il motivo che questa persona è stabilita ed autorizzata ad esercitare la professione in un altro Stato membro. Tuttavia, a giudizio della Corte, gli articoli 48 e 59 del Trattato CEE non ostano a che: uno Stato membro subordini, sul proprio territorio, l'esercizio della professione di revisore dei conti a condizioni obiettivamente necessarie per garantire che vengano rispettate le norme nazionali che impongono un'adeguata struttura permanente per l'assolvimento delle mansioni di cui trattasi, la presenza effettiva dell'interessato nello Stato membro in questione ed il rispetto delle regole deontologiche, a meno che l'osservanza delle norme e delle condizioni anzidette non sia garantita tramite un revisore dei conti — persona fisica o giuridica — stabilita ed ufficialmente autorizzata ad esercitare sul territorio in questione e al servizio del quale è posta, per l'intera durata dei lavori da svolgere, la persona che intende esercitare la professione di revisore dei conti.

— Le due sentenze «Fachhochschulen» emesse nelle cause «Egle» e «Bauer» (C-310/90 e C-166/91). La Corte si è pronunciata in favore del reciproco riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle «Fachhochschulen» a norma della direttiva 85/384/CEE del Consiglio (direttiva «architetti»), interpretando gli articoli 4 ed 11 della stessa nel senso che la formazione impartita dalle Fachhochschulen va considerata come formazione a pieno tempo, della durata di quattro anni, dal momento che fanno di essa parte integrante dei semestri di esperienza pratica organizzati a cura delle stesse «Fachhochschulen».

- Le sentenze 28 gennaio 1992 e 25 giugno 1992 (cause C-330, C-331/90 e C-147/91). Si tratta di persone stabilitesi in Spagna in qualità di agenti immobiliari senza essere in possesso delle qualifiche professionali e delle autorizzazioni richieste. La Corte ha interpretato la direttiva 67/43/CEE nel senso che non osta ad una normativa nazionale che riservi alcune attività inerenti al settore degli affari immobiliari alle persone che esercitano la professione regolamentata di agente immobiliare.
- Dopo che la Corte di giustizia si è pronunciata sulla libera prestazione dei servizi da parte delle guide turistiche (C-180/89, Commissione/Italia; C-198/89, Commissione/Grecia; C-154/89, Commissione/Francia), la procedura d'infrazione è proseguita contro la Spagna la cui normativa subordina l'esercizio di tutte le professioni inerenti a questo campo — ivi compresi quanti esercitano l'attività professionale al servizio di gruppi chiusi di turisti con i quali effettuano l'intero viaggio a partire dal territorio di un altro Stato membro — al possesso di qualifiche specifiche, acquisite e sanzionate in Spagna. La causa è stata proposta al giudizio della Corte in data 1° ottobre 1992 (causa C-375/92).

Nell'ambito delle procedure d'infrazione avviate a norma dell'articolo 171 del Trattato CEE (mancata esecuzione di sentenze della Corte), merita segnalare:

- La sentenza nella causa C-147/86 (Commissione/Grecia), con la quale la Grecia è condannata per violazione degli articoli 48, 52 e 59 del Trattato CEE per avere vietato a cittadini degli altri Stati membri la fondazione di «Frontistirie», l'apertura di scuole private di musica e danza, l'istruzione a domicilio e l'esercizio della funzione di direttore o di professore nelle scuole stesse. La Grecia non ha dato esecuzione alla sentenza della Corte e, di conseguenza, è stata nuovamente condannata con sentenza del 30 gennaio 1992 (causa C-328/90). In spregio a queste due sentenze la Grecia non ha ancora provveduto a conformare la propria normativa al diritto comunitario. L'inadempienza è da considerarsi particolarmente grave.
- La sentenza del 25 luglio 1991 (causa C-58/90) con la quale la Corte ha condannato l'Italia per inadempienza agli articoli 48, 52 e 59 del Trattato CEE, per il fatto di mantenere in vigore disposizioni che riservano ai soli cittadini italiani la possibilità di ottenere in Italia il riconoscimento di diplomi, ottenuti all'estero, che abilitano all'esercizio di talune professioni sanitarie ausiliarie. Nel frattempo l'Italia ha preso in materia dei provvedimenti che attualmente sono all'esame della Commissione.
- Altre procedure d'infrazione sono ancora in corso nei casi di libera prestazione dei servizi ad opera di guide turistiche in Italia, in Francia ed in Grecia, dal momento che nessuno di questi tre paesi ha ancora dato esecuzione alla sentenza del 26 febbraio 1991.

5.5.1. *Infrazioni accertate*

Diverse sono le procedure già avviate per violazione degli articoli 52 e 59 del Trattato CEE, procedure che attualmente si trovano nella fase del parere motivato. Si ricordano in particolare le procedure avviate contro la Francia (equivalenza del diploma di ottico), la quale nel frattempo ha finalmente modificato la propria normativa al fine di conformarsi al diritto comunitario.

Altre procedure sono state archiviate, come quella vertente sulla mancata conformità della normativa francese alla direttiva «avvocati». La Francia si è infatti conformata alla sentenza del 10 luglio 1991 emanando un nuovo decreto in merito in ordine alla professione di avvocato, modificando le disposizioni che imponevano l'obbligo di espletare l'attività forense di concerto con un consulente legale locale, anche se il campo di attività risultava più ampio rispetto a quello previsto dalla direttiva.

5.5.2. *Provvedimenti nazionali di recezione*

In seguito alle procedure già avviate dalla Commissione per mancata comunicazione dei provvedimenti di attuazione delle direttive, alcuni Stati membri hanno preso le necessarie misure. Merita menzionare in proposito: la Grecia (direttive «ausiliari dei trasporti»/misure transitorie); la Spagna (prestazioni di servizi nel settore petrolifero e del gas naturale/misure transitorie: libertà di stabilimento); il Lussemburgo e l'Italia (direttiva «primo sistema generale») e l'Irlanda (infermieri responsabili di mansioni terapeutiche generali). Per contro, altri Stati membri non hanno provveduto a trasmettere i provvedimenti di recezione. Di conseguenza non sono state sospese le procedure contro la Grecia, il Belgio ed i Paesi Bassi, non avendo questi Stati membri provveduto a recepire la direttiva 89/48/CEE «primo sistema generale». Non è superfluo ricordare che il termine ultimo per la recezione di questa direttiva è scaduto il 4 gennaio 1991.

5.5.3. *Inadeguata recezione/applicazione delle direttive*

Altri procedimenti sono stati avviati anche contro alcuni Stati membri per inadeguata recezione od applicazione delle direttive. Merita ricordare, in via esemplificativa, i casi qui appresso: coordinamento della formazione di farmacisti in Italia a norma della direttiva 85/432/CEE (recezione incompleta della direttiva — parere motivato inviato nel corso del 1992). Avvio della procedura di cui all'articolo 171 contro il Belgio (messa in mora notificata nel corso del 1992) non avendo questo Stato membro ancora provveduto a dare esecuzione alla sentenza del 16 maggio 1991 con la quale la Corte di giustizia lo condannava per mancata conformità dei provvedimenti di recezione per quanto riguarda il programma di formazione predisposto da questo Paese. Procedimento avverso la Germania con riguardo alle direttive «farmacisti», per il fatto che, contrariamente all'indirizzo giurisprudenziale precisato dalla Corte nella causa 107/83 (Klopp) e nella causa 96/85 (Commissione/Francia), ha

imposto il divieto di duplice gabinetto attraverso la legge con la quale ha recepito le direttive 85/432/CEE ed 85/433/CEE (parere motivato trasmesso nel corso del 1992).

Da ricordare anche le procedure avverso l'Italia (accesso alla professione di dentista ed esercizio della stessa con il solo titolo professionale di dentista, contrariamente a quanto disposto dalle direttive «dentisti» — parere motivato nel corso del 1991) ed avverso la Germania (requisiti non previsti dalle direttive «dentisti» per ammettere al registro «previdenza sociale» dentisti titolari di diplomi diversi da quelli tedeschi, ma conformi a quelli previsti dalla direttiva parere motivato nel corso del 1992). La Commissione ha inoltre proseguito la procedura d'infrazione contro la Spagna, per aver autorizzato a stabilirsi sul proprio territorio dentisti formati in paesi ispanoamericani, in cui il livello di formazione è manifestamente inferiore a quello previsto dalle direttive comunitarie (parere motivato nel corso del 1992).

Quanto alle direttive «medici», la Commissione continua a portare avanti il procedimento d'infrazione contro la Spagna (assenza di retribuzione nel corso dell'acquisizione di una formazione specialistica — parere motivato nel corso del 1992).

Sempre contro la Spagna, la Commissione ha portato avanti la procedura d'infrazione per inadeguata ricezione delle direttive «architetti», dal momento che le leggi spagnole che recepiscono le direttive limitano il campo di attività degli architetti al solo paese d'origine e limitano anche la durata massima della prestazione del servizio in Spagna (parere motivato nel corso del 1992).

5.5.4. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di ricezione delle direttive nel settore del reciproco riconoscimento dei diplomi del diritto di stabilimento

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	44	38	86
Danimarca	44	44	100
Germania	44	44	100
Grecia	44	40	91
Spagna	44	41	93
Francia	44	44	100
Irlanda	44	44	100
Italia	44	42	95
Lussemburgo	44	42	95
Paesi Bassi	44	43	98
Portogallo	44	42	95
Regno Unito	44	42	95

5.6. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di ricezione delle direttive in materia di soggiorno e di armi ⁽¹⁾

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	5	3	60
Danimarca	5	4	80
Germania	5	1	20
Grecia	5	4	80
Spagna	5	4	80
Francia	5	2	40
Irlanda	5	1	20
Italia	5	5	100
Lussemburgo	5	1	20
Paesi Bassi	5	5	100
Portogallo	5	1	20
Regno Unito	5	2	40

(¹) Direttiva 73/148/CEE — Spostamento e soggiorno

Direttiva 90/364/CEE — Diritto di soggiorno

Direttiva 90/365/CEE — Diritto di soggiorno (pensionati)

Direttiva 90/366/CEE — Diritto di soggiorno (studenti)

Direttiva 91/477/CEE — Armi

6. POLITICA DEI CONSUMATORI E SICUREZZA DEI PRODOTTI

6.1. Iniziative della Commissione

Con riguardo alla politica dei consumatori la situazione continua a migliorare sensibilmente, grazie al particolare impegno degli Stati membri — occorre sottolineare — sia per quanto riguarda il numero di provvedimenti comunitari già recepiti che per quanto attiene alla conformità degli stessi al diritto comunitario. Merita in proposito speciale menzione il risoluto impegno dell'Italia nel recuperare i ritardi registrati in passato. Per contro, si richiedono maggiori sforzi da parte della Spagna.

Tuttavia, meno soddisfacente è la situazione se esaminata settore per settore, specie per quanto riguarda i prodotti cosmetici ed il credito al consumo, anche se si tratta ovviamente di settori particolarmente sensibili per i consumatori.

Comunque, la direttiva 88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli è stata ormai recepita da tutti gli Stati membri. Il procedimento già avviato contro la Grecia per mancata conformità (parere motivato trasmesso nel 1991) è stato archiviato dal momento che questo Stato membro ha provveduto a regolarizzare la situazione. In via generale è lecito assumere che il concetto di «nuovo approccio» si è rivelato in questo caso ampiamente valido. Infatti, gli enti ufficialmente autorizzati

per la certificazione sono ormai divenuti pienamente operativi.

Come abbiamo già sottolineato più sopra la situazione lascia a desiderare per quanto attiene alla recezione negli ordinamenti nazionali della direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, anche se essa è stata emanata già da diverso tempo e successivamente sia stata sistematicamente adeguata per tener conto del progresso tecnico. Solo l'Italia ha provveduto a rendere conformi le disposizioni nazionali (archiviazione nel corso del 1992 previo parere motivato inviato nel 1990). Pareri motivati sono stati inviati nel 1992 anche alla Spagna ed al Portogallo, le cui normative nazionali restano non conformi al diritto comunitario.

Neppure la Francia ha modificato il proprio dispositivo in materia. Della questione è stata investita la Corte di giustizia (causa C-246/91) la quale ha anche sanzionato la Grecia per infrazioni analoghe (sentenza del 18 marzo 1992 causa C-29/90). Comunque la Grecia ha provveduto a ritoccare il dispositivo già in vigore. Le nuove norme sono all'esame dei servizi della Commissione.

Quanto ai dispositivi previsti dalle direttive 83/314/CEE ed 85/315/CEE ai fini dell'informazione sui prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari, la situazione è sensibilmente migliorata grazie ai provvedimenti di recezione emanati dall'Irlanda, dall'Italia e dai Paesi Bassi. Per contro, la Commissione ha dovuto inviare nel corso del 1992 pareri motivati alla Spagna, per entrambe le direttive.

Quanto alle prassi commerciali la situazione resta preoccupante per quel che riguarda il credito al consumo. Infatti, da un lato, la data estrema per la recezione della direttiva 87/102/CEE è ormai scaduta da tre anni e che, dall'altro, il testo di questa stessa direttiva come modificato dalla direttiva 90/88/CEE, avrebbe dovuto essere trasposto entro il 31 dicembre 1992. Di conseguenza, pareri motivati sono stati inviati nel 1992 alla Spagna, all'Irlanda ed al Lussemburgo, non avendo questi paesi

tuttora provveduto alla recezione della direttiva in materia.

Merita comunque sottolineare il compiacimento della Commissione per il fatto che in materia di pubblicità ingannevole (direttiva 84/450/CEE) tutti gli Stati membri dispongono ormai di dispositivi conformi alle esigenze del legislatore comunitario.

Tuttavia la soddisfazione va temperata dal momento che la Commissione continua a ricevere reclami in merito alle difficoltà che si incontrano nell'applicare i dispositivi in vigore nei casi di prassi transfrontaliere, difficoltà che sono attualmente allo studio della Commissione, che intende proporre le soluzioni più adeguate.

6.2. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive nel settore della politica dei consumatori e sicurezza dei prodotti

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	42	39	93
Danimarca	42	41	98
Germania	42	41	98
Grecia	42	40	95
Spagna	42	36	86
Francia	42	40	95
Irlanda	42	39	93
Italia	42	41	98
Lussemburgo	42	38	90
Paesi Bassi	42	40	95
Portogallo	42	38	90
Regno Unito	42	41	98

C. CONCORRENZA

1. LE IMPRESE PUBBLICHE

L'articolo 90, paragrafo 3 del Trattato CEE conferisce alla Commissione il compito di sottoporre a speciale sorveglianza i provvedimenti emanati dagli Stati membri nel campo delle pubbliche imprese. In forza di questo articolo la Commissione ha adottato due direttive nel campo delle telecomunicazioni.

La direttiva 88/301/CEE, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazione, è stata recepita da tutti gli Stati membri. Quanto in particolare al Belgio, questo Stato membro,

per non respingere la libera circolazione degli apparecchi telefonici, ha predisposto un regime con validità provvisoria. Resta comunque da definire in più Stati membri i terminali X-25. Il problema è all'esame degli esperti della Commissione e degli Stati membri.

La direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione, è stata recepita da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Grecia. La Commissione continua il dialogo con quegli Stati membri le cui normative divergono — sotto il profilo delle definizioni utilizzate — da quelle previste dalla direttiva anzidetta. Lo scopo è di evitare che in conseguenza delle diver-

genze si abbia un grado di concorrenza inferiore a quello previsto dalla direttiva stessa, in particolare per quanto attiene all'uso comune di linee in locazione e l'offerta di queste ultime a gruppi ristretti di utilizzatori.

A norma della direttiva gli Stati membri che intendono predisporre un capitolato di appalto per offrire il servizio di trasmissione dei dati avrebbero dovuto notificare il progetto di capitolato entro il 30 giugno 1992. La Commissione sta esaminando i progetti trasmessi dal Belgio, dalla Francia, dalla Spagna e dalla Danimarca ed ha approvato il progetto francese in data 24 novembre 1992.

Tre Stati membri avevano impugnato la direttiva dinanzi alla Corte di giustizia, senza domandarne la sospensione degli effetti. Il 17 novembre 1992 la Corte di giustizia ha confermato l'abolizione delle privative in materia di servizi di telecomunicazione ed ha annullato le disposizioni della direttiva relative alla concessione dei diritti speciali ed alla rinegoziazione dei contratti di lunga durata che vincolano gli utenti di servizi liberalizzati ai vecchi monopoli. La Commissione sta esaminando le misure rese necessarie in seguito all'annullamento deciso dalla Corte. Quest'ultima, tuttavia, alla stessa stregua della sentenza 19 marzo 1991 vertente sulla direttiva 88/301/CEE, non incide in misura sostanziale sulla direttiva.

Il 21 ottobre 1992 la Commissione ha adottato, in conformità della direttiva 90/387/CEE e della direttiva 90/388/CEE, un rapporto sulla situazione del settore delle telecomunicazioni nella Comunità (SEC(92) 1048 def.), rapporto che è stato successivamente sottoposto alla procedura di consultazione. La Commissione ritiene in proposito che tra le varie opzioni prevedibili, la più idonea consista nel rivedere la direttiva 90/388/CEE al fine di inserire la telefonia locale intracomunitaria nei servizi che vanno aperti alla concorrenza. La Commissione non prevede comunque di proporre misure concrete a tal fine prima di aver sentito l'opinione di tutte le parti interessate.

In seguito alla sentenza della Corte del 10 dicembre 1991 nella causa C-179/90 «Porto di Genova» con la quale veniva definito il procedimento d'infrazione contro l'Italia basato sul combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1 del Trattato CEE e degli articoli 86, 59, 30 e 48 del trattato CEEA ed avente ad oggetto la normativa italiana istitutiva del regime monopolistico per le operazioni portuali, il governo italiano ha emanato i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario.

Mediante decreto legge l'Italia ha infatti soppresso sia la disposizione istitutiva del monopolio del lavoro portuale, sia l'obbligo per l'azienda concessionaria di avvalersi, ai fini dell'esecuzione delle operazioni portuali, della compagnia composta esclusivamente di lavoratori italiani. Per il resto, la Commissione sta esaminando la compatibilità delle altre norme previste dal decreto legge con il diritto comunitario.

Merita infine ricordare la sentenza 12 febbraio 1992 che definisce il ricorso per annullamento proposto dai Paesi Bassi, dal Koninklijke PTT Nederland NV e dal PTT Post BV contro la Commissione, con il quale veniva impugnata la decisione 90/16/CEE relativa alla prestazione nei Paesi Bassi del servizio di posta espressa (cause C-48/90 e C-66/90). La Corte ha annullato la decisione accogliendo gli argomenti delle parti ricorrenti a giudizio delle quali la Commissione aveva violato il loro diritto ad essere sentite su tutti gli aspetti prima che adottasse la decisione controversa. Di conseguenza la Commissione ha preso i necessari provvedimenti affinché in avvenire i diritti della difesa vengano rispettati. Nel merito la Corte ha tuttavia riconosciuto il potere della Commissione di prendere decisioni in forza dell'articolo 90, paragrafo 3 del Trattato CEE, al fine di assicurarsi che siano conformi al Trattato CEE le misure emanate o mantenute in vigore dagli Stati membri per quanto riguarda le imprese alle quali essi hanno concesso diritti speciali o privative ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 del Trattato CEE.

La direttiva 90/684/CEE è stata adottata sulla base dell'articolo 92, paragrafo 3 lettera d) del Trattato CEE e riguarda gli aiuti in favore della cantieristica navale. Essa stabilisce quali aiuti sono autorizzati in favore del settore e secondo quali modalità. Gli Stati membri non sono tenuti a recepire il disposto della direttiva nell'ordinamento giuridico interno ma, ove intendano concedere aiuti contemplati dalla direttiva, sono tuttavia obbligati a notificare preliminarmente alla Commissione i regimi che intendono applicare nel rispetto della direttiva. Nel corso del 1992 non è stata accertata nessuna infrazione.

2. MONOPOLI COMMERCIALI

Come previsto dall'atto di adesione il periodo transitorio per la riforma del monopolio portoghese degli alcoli etilici e delle acqueviti di vini destinati alla fabbricazione di vino Porto si è concluso con il 31 dicembre 1992. A partire da questa data il Portogallo dovrà sopprimere qualsiasi discriminazione tra cittadini degli Stati membri per quanto attiene alle condizioni di approvvigionamento di questi prodotti ed ai relativi sbocchi.

In data 10 dicembre 1990, ossia ancor prima che scadesse il periodo transitorio, la Commissione aveva proposto ricorso contro il Portogallo invitando la Corte a dichiarare che non avendo proceduto alla progressiva riforma del monopolio in parola a decorrere dal 1° gennaio 1986, il Portogallo era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'atto di adesione (causa C-361/90). In ordine allo stesso monopolio è stata successivamente presentata una domanda di pronunzia in via pregiudiziale ad opera del «Supremo Tribunal Administrativo» del Portogallo (causa C-76/91).

In vista della realizzazione del mercato interno nel campo energetico, la Commissione ha portato avanti le procedure d'infrazione già avviate nel 1991 contro numerosi Stati membri le cui normative continuano a prevedere diritti esclusivi d'importazione o di esportazione di elettricità e/o di gas. Nel 1992 la Commissione ha quindi inviato pareri motivati a sei Stati membri (Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia e Paesi Bassi). Sono stati per contro archiviati, sempre nel corso del 1992, i provvedimenti contro la Grecia ed il Regno Unito.

3. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive nel settore della politica di concorrenza

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	3	3	100
Danimarca	3	3	100
Germania	3	3	100
Grecia	3	3	100
Spagna	3	3	100
Francia	3	3	100
Irlanda	3	3	100
Italia	3	3	100
Lussemburgo	3	3	100
Paesi Bassi	3	3	100
Portogallo	3	3	100
Regno Unito	3	3	100

D. OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE

1. PARITÀ UOMINI DONNE

Nel campo dell'applicazione della direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la causa proposta dalla Commissione dinanzi alla Corte di giustizia contro il Belgio è sempre in pendenza. Si tratta di un caso specifico di discriminazione sessuale con riguardo alle indennità complementari in caso di licenziamento delle donne.

Due procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 171 del Trattato sono state avviate contro la Francia, già condannata dalla Corte di giustizia con due sentenze consecutive del 30 giugno e del 25 ottobre 1988 per l'inadeguata recezione della direttiva anzidetta.

Nel primo caso (mantenimento in vigore di due procedimenti di assunzione distinti in funzione del sesso, ai fini della nomina in varie categorie di pubblici dipendenti), la procedura è stata archiviata nel corso del 1992 grazie agli emendamenti che la Francia ha apportato alla normativa in materia.

Nel secondo caso (mantenimento in vigore di clausole contrattuali di lavoro, convenzioni o accordi collettivi discriminatori) la Francia ha modificato la normativa dopo essere stata condannata dalla Corte di giustizia. Tuttavia,

da un lato, questa stessa normativa prevede un termine di due anni per rendere conformi le convenzioni collettive al diritto comunitario e, dall'altro, le modifiche comunicate alla Commissione non sono soddisfacenti.

Attualmente la Commissione si occupa anche di stabilire se proseguire o meno la procedura d'infrazione contro l'Irlanda per inadeguata recezione della direttiva 79/7/CEE relativa alla progressiva attuazione della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, dal momento che nel frattempo l'Irlanda ha sì adottato una normativa in materia, ma questa è particolarmente complessa e postula un esame approfondito.

Sono state sospese anche le procedure d'infrazione per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione già avviati contro sei Stati membri (Belgio, Danimarca, Grecia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi). Il motivo è da ricercarsi sia nel fatto che questi paesi incontrano gravi problemi nel dare attuazione alla direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, sia nel fatto che si attendono chiarimenti alla luce della sentenza «Barber» (del 17 maggio 1990, causa C-262/88) nel contesto delle cause ancora pendenti.

Sono state infine archiviate le procedure contro i Paesi Bassi ed il Portogallo per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva 86/613/CEE sulla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano attività lavorativa autonoma.

2. LOTTA CONTRO IL CANCRO

L'Irlanda e la Spagna hanno già trasmesso i provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva 89/622/CEE, recante prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco. Di conseguenza, i procedimenti già avviati contro questi Stati membri sono stati archiviati nel corso del 1992.

Per contro, quanto alla direttiva 92/41/CEE (divieto di utilizzare il tabacco per via orale) che avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti giuridici interni entro il 1° luglio 1992, solo il Lussemburgo ha trasmesso i provvedimenti nazionali di attuazione. Di conseguenza, la Commissione ha inviato lettere d'intimazione agli altri Stati membri.

Quanto alla direttiva 90/239/CEE relativa al tenore massimo di catrame delle sigarette, la Grecia e il Regno Unito hanno già trasmesso i provvedimenti nazionali di attuazione. Di conseguenza sono state archiviate nel corso del 1992 le procedure d'infrazione nei loro confronti. Per contro è sempre in corso la procedura contro i Paesi Bassi non avendo questi assolto all'obbligo di recepire la direttiva anzidetta.

3. SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

I procedimenti già avviati contro il Belgio per divieto di esportazione degli assegni in favore dei minorati e contro l'Italia per il divieto di esportazione della «pensione sociale» sono stati rinviati in seguito all'accordo raggiunto in sede di commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Nei confronti della Francia è stato inoltre avviato un parere motivato per il rifiuto opposto da questo paese di cumulare i periodi di assicurazione nel caso in cui il disoccupato abbia deciso di esportare gli assegni.

Resta inoltre in pendenza la procedura avviata contro la Germania per il fatto di aver escluso i lavoratori migranti degli altri Stati membri dalla possibilità di beneficiare della convenzione bilaterale Svizzera-Germania in materia di assicurazione-disoccupazione. Lo stesso dicasi per la procedura contro il Belgio per inadeguata applicazione della giurisprudenza della Corte in materia di calcolo delle pensioni.

Per contro, la procedura già avviata nei confronti della Francia per quanto riguarda la concessione e l'esportazione dell'assegno complementare a carico del Fondo nazionale di solidarietà è stata archiviata in seguito all'accordo raggiunto in sede di commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Con sentenza del 6 febbraio 1992 (causa C-253/90), la Corte di giustizia ha respinto il ricorso presentato dalla Commissione contro il Belgio, volto a far dichiarare che

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto comunitario per il fatto di aver trattenuto contributi di assicurazione malattia sulle pensioni integrative o su altri trattamenti sostitutivi di pensioni legali di anzianità, di quiescenza, di vecchiaia o di reversibilità di cui beneficiano cittadini comunitari che risiedono in uno Stato membro diverso dal Belgio ed in forza della cui legislazione hanno diritto alle prestazioni di malattia.

Con sentenza del 1° ottobre 1992 (causa C-201/91 — *Grisvard e Kreiz contro Assedic*) la Corte di giustizia ha dichiarato che l'istituzione dello Stato membro di residenza, che è incaricata di corrispondere le indennità a titolo di disoccupazione totale, non ha la facoltà di disporre che i massimali previsti nello Stato membro di occupazione vengano applicati alla retribuzione dedotta a base ai fini del calcolo delle indennità anzidette. La Corte ha inoltre aggiunto che l'ultima retribuzione riscossa nello Stato membro di occupazione debba essere convertita secondo il corso ufficiale di cambio del giorno in cui il pagamento è effettuato. In esito alla procedura d'infrazione avviata sullo stesso problema anche contro la Francia (parere motivato nel corso del 1992) questo Stato membro ha informato che prenderà i provvedimenti necessari per conformarsi al disposto della sentenza.

4. CONDIZIONI DI LAVORO

Nel Regno Unito la rappresentanza dei lavoratori nelle aziende britanniche dipende dall'ottenimento del riconoscimento da parte del datore di lavoro. È questo il principale addebito che la Comunità contesta a questo Stato membro per quanto riguarda la corretta recezione della direttiva 75/129/CEE sui licenziamenti collettivi e la direttiva 77/129/CEE sul rispetto dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese. La questione è complessa a causa delle tradizioni britanniche in materia di convenzioni collettive di lavoro, per cui il governo britannico incontra enormi difficoltà nel risolvere in senso comunitario la situazione litigiosa. La Commissione si è quindi decisa di adire la Corte di giustizia (deposito dell'istanza introduttiva del ricorso in data 21 ottobre 1992, cause C-382/92 e C-383/92).

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-53/88 (*Commissione/Grecia*) la Commissione ha deciso di riprendere i contatti con le autorità greche per assicurarsi che si darà esecuzione al dispositivo della sentenza, con la quale si constatava la mancata conformità della normativa greca alla direttiva 80/987/CEE relativa alla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. I contatti non hanno ancora dato esito soddisfacente.

Per contro, è stata archiviata la procedura d'infrazione promossa contro l'Italia per inadeguata recezione della direttiva 80/987/CEE, relativa alla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. L'archiviazione è stata possibile grazie al fatto che l'Italia ha nel frattempo provveduto a modificare la normativa litigiosa.

5. SANITÀ E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Nel corso del 1992 il Lussemburgo è stato l'ultimo Stato membro a comunicare i provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva 88/364/CEE sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività.

Quanto alla direttiva 86/188/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro le procedure contro il Belgio, i Paesi Bassi ed il Portogallo sono state archiviate grazie al fatto che questi Stati membri hanno provveduto nel frattempo a comunicare i provvedimenti nazionali di attuazione. Prosegue il suo corso soltanto la procedura contro il Lussemburgo (parere motivato trasmesso nel 1992).

La mancata recezione della direttiva 88/35/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisucose aveva portato all'avvio di procedure d'infrazione contro la Danimarca, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Lussemburgo, procedure che successivamente sono state archiviate grazie all'avvenuta comunicazione dei richiesti provvedimenti nazionali di attuazione. La direttiva è quindi recepita negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri.

Per contro, quanto alla direttiva 91/269/CEE, che reca anche disposizioni in ordine al materiale elettrico utilizzato nelle miniere grisucose e che avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° luglio 1992 mancano tuttora i provve-

dimenti nazionali di attuazione del Belgio, della Grecia, dell'Italia e del Lussemburgo.

Sono state infine archiviate le procedure avviate contro il Belgio, la Francia, la Grecia e l'Irlanda in ordine alla direttiva 88/642/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

6. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive nel settore della politica di sociale

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	33	23	70
Danimarca	33	30	91
Germania	34	23	68
Grecia	33	23	70
Spagna	33	23	70
Francia	33	27	82
Irlanda	33	30	91
Italia	33	21	64
Lussemburgo	33	20	61
Paesi Bassi	33	23	70
Portogallo	33	24	73
Regno Unito	33	32	97

E. AGRICOLTURA E PESCA

1. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

1.1. Regolamentazione agricola

Oltre l'attività che la Commissione ha dispiegato ai fini della soppressione degli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti agricoli (vedi B.2.2), la Commissione si è anche adoperata con il massimo impegno per ottenere l'effettiva e corretta applicazione delle altre disposizioni della normativa comunitaria in materia di politica agraria comune.

Quanto al controllo dell'applicazione dei meccanismi propri all'organizzazione comune dei mercati, la Commissione si è compiaciuta per il fatto di veder concluso favorevolmente l'ultimo di una serie di ricorsi proposti contro la Grecia per il mancato rispetto delle regole dell'organizzazione comune dei mercati nel settore cerealicolo.

Infatti, la Commissione è già da alcuni anni impegnata a far rimuovere le disposizioni contestate nella gestione del mercato dei cereali, a causa di interventi dello Stato ellenico, attraverso la KYDEP (cosiddetta organizzazione cooperativa di terzo grado), interventi che, in alcuni settori, come quello dei cereali foraggieri, vengono ad atte-

stare che dopo l'adesione della Grecia alla Comunità, continua purtroppo ad essere operante in questo Stato membro, quella che si potrebbe definire un'organizzazione nazionale di mercato.

Gli elementi di prova raccolti dalla Commissione sono stati giudicati sufficientemente validi per dimostrare che le autorità statali greche avevano dato istruzioni alla KYDEP perché acquistasse all'intervento grano duro deteriorato, non conforme quindi ai criteri dell'intervento (sentenza della Corte di giustizia del 29 novembre 1989 nella causa C-281/87, Commissione/Grecia), come pure perché acquistasse cereali da foraggio a prezzi superiori a quelli di mercato e, infine, perché vendesse in perdita gli stessi cereali agli allevatori di bestiame, con l'intesa che le perdite subite dalla KYDEP sarebbero state coperte dallo Stato (sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1990 nella causa C-35/88, Commissione/Grecia).

La Corte di giustizia ha anche accolto, nel corso del 1991, gli argomenti della Commissione, condannando quindi il divieto di esportare imposto dalla KYDEP ad alcuni operatori privati nel corso dell'autunno del 1985 (sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 1991 nella causa C-110/89, Commissione/Grecia).

L'ultima sentenza emessa dalla Corte nel corso del 1992 verte sul sistema di «contratti programmi» statali volti a favorire l'esportazione, a prezzi imposti, di paste, farine e semole prodotte mediante cereali sussidiati attraverso aiuti statali occulti (causa C-61/90, Commissione/Grecia).

Da notare infine che le autorità elleniche hanno assolto ai loro obblighi per quanto attiene al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori di olio d'oliva, rinunciando quindi ai privilegi già accordati alle sole cooperative.

Inoltre, la Commissione si è anche adoperata per rimuovere alcuni atti illeciti dei «Milk Marketing Boards» nel Regno Unito. È emerso infatti che le autorità britanniche hanno omesso di prendere i provvedimenti necessari per assicurarsi che i «Boards» rispettino le privative di acquisto tollerate dalla normativa comunitaria. In particolare il Regno Unito si sarebbe astenuto dall'imporre ai «Boards» di non limitare ai soli produttori le possibilità offerte dalla normativa comunitaria, di trasformare legalmente il loro latte e di commercializzarne i sottoprodotti (esempio latte scremato) al di fuori dei poteri vincolanti dei «Boards».

Sulla questione è stata adita la Corte di giustizia nel corso del 1992 (causa C-40/92, Commissione/Regno Unito). Da notare che nel frattempo le critiche mosse dalla Commissione in ordine all'uso abusivo delle deroghe che la normativa comunitaria ha previsto in favore dei «Boards» hanno indotto il Regno Unito a proporre varie modifiche di carattere sostanziale con riguardo al funzionamento di questi organismi, proponendo anche di sostituirli con strutture su base associativa come le società cooperative.

Infine, l'«Agriculture Bill» del 12 novembre 1992, l'ultimo provvedimento in data, è attualmente all'esame dei servizi della Commissione, soprattutto sotto il profilo dei diritti dei produttori che non desiderino associarsi alla nuova struttura.

La Commissione non può infine chiudere queste note di commento sull'applicazione dei meccanismi OCM senza denunciare la gravità della persistente riluttanza dell'Italia a conformarsi alla sentenza emessa in data 12 febbraio 1987 dalla Corte di giustizia nella causa C-69/86, con la quale la Corte, in applicazione dell'articolo 171 del Trattato CEE, aveva condannato l'Italia per non essersi conformata alla sentenza già emessa il 15 novembre 1983 nella causa C-322/82, vertente sul mancato rispetto, sempre ad opera dell'Italia, delle regole sul controllo delle norme di qualità nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, le critiche che la Commissione muove all'Italia per aver omesso di emanare le disposizioni necessarie per conformarsi alla duplice sentenza della Corte di giustizia, devono quest'anno essere attenuate, dal momento che il governo italiano si è infine risolto ad ema-

nare un decreto ministeriale recante disposizioni in materia di controlli della qualità dei prodotti ortofrutticoli e degli agrumi. Poiché tuttavia il decreto ha fatto l'oggetto di vivissime critiche da parte del parlamento italiano, il governo del Paese ne ha sospeso gli effetti, predisponendo al tempo stesso un disegno di legge che tiene conto del regolamento (CEE) n. 251/92.

Parallelamente al controllo in merito all'applicazione del funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, la Commissione si è anche adoperata per sanzionare le infrazioni che possono incidere negativamente sulle risorse del FEAOG.

La Commissione ha in particolare deciso di sanzionare le inadempienze di alcuni Stati membri e, segnatamente, del Belgio, in fatto di controllo delle condizioni in cui sono immagazzinate le carni bovine destinate all'intervento, segnatamente sotto il profilo delle norme di polizia sanitaria.

Da notare in proposito che la posizione della Commissione ha ricevuto il sostegno della Corte di giustizia che, nel pronunciarsi in data 2 ottobre 1991 nella causa 113/90 (Gebrüders Schulte AG — H & F Reinert KG/Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw — Stato belga), ha statuito che la dichiarazione di rinuncia a qualsiasi reclamo, prevista dal regolamento (CEE) n. 2173/79, relativo allo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento, non si estende anche agli eventuali vizi occulti, che, per loro natura, sfuggono a qualsiasi possibilità di controllo preliminare da parte dell'interessato e rendono il prodotto inidoneo al consumo.

In seguito all'invio del parere motivato, le autorità belghe hanno accolto l'interpretazione data dalla Corte di giustizia quanto alla portata della clausola di rinuncia, dichiarando di voler prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire condizioni di ammasso conformi alle norme comunitarie. Infatti le autorità belghe hanno di recente comunicato che hanno rinvigorito le strutture dei servizi ispettivi, aumentandone anche i mezzi. La Commissione ha quindi deciso di archiviare il caso.

Merita infine sottolineare che nel 1991 la Commissione aveva avuto la soddisfazione di vedere accolte dalla Corte le proprie conclusioni in merito all'illegalità del fatto che le autorità olandesi avevano accettato di immettere in libera pratica, con prelievo ridotto al 6 % ad valorem, alcuni quantitativi di manioca importati dalla Thailandia senza certificato di esportazione (sentenza del 18 maggio 1991, causa C-96/89, Commissione/Paesi Bassi). Successivamente, le autorità olandesi hanno versato nelle casse comunitarie le risorse proprie che avevano indebitamente omesso di riscuotere, nonché gli interessi maturati. Dal momento quindi che i Paesi Bassi hanno dato seguito favorevole alla sentenza della Corte, la Commissione ha archiviato la procedura.

1.2. Recezione delle direttive agricole

1.2.1. Considerazioni di ordine generale

Ai fini della realizzazione del mercato interno, le frontiere fisiche vanno in massima parte soppresse attraverso la recezione delle direttive inerenti al settore agricolo. Per questo motivo, nel corso degli ultimi anni, i servizi della Commissione hanno sistematicamente organizzato riunioni bilaterali con i servizi degli Stati membri per fare il punto in merito all'avanzamento dei lavori di recezione delle direttive comunitarie soprattutto nel settore agricolo e per sensibilizzare i servizi competenti nazionali.

Infatti nel corso del 1992 le direttive emanate nel settore veterinario e fitosanitario sono state esaminate con le autorità nazionali belghe, spagnole, italiane, lussemburghesi e portoghesi. È incontestabile che, da un lato, attraverso queste riunioni si è potuto esercitare una più forte pressione sulle autorità nazionali al fine di attivare l'iter legislativo in funzione dell'attuazione del mercato interno e che, dall'altro, queste stesse riunioni hanno validamente contribuito a migliorare la cooperazione tra i servizi nazionali e la Commissione.

Malgrado questi sforzi la Commissione è stata costretta ad avviare, nel 1992, 301 procedure d'infrazione a norma dell'articolo 169 del trattato per mancata recezione di alcune direttive agricole. È così che per il terzo anno consecutivo si è registrato un sensibile aumento delle procedure, che sono passate da 70 nel 1989 a 127 nel 1990, a 202 nel 1991 e — come si è detto — a 301 nel 1992.

Il motivo va ricercato, da un lato, nel fatto che nel 1992 il ritmo delle direttive da recepire è sensibilmente aumentato e, dall'altro, nel fatto che, agli inizi dell'anno, si accusava già un ritardo considerevole nella recezione delle direttive.

Gli Stati membri si sono adoperati per colmare il ritardo, ma la maggior parte di essi si son visti costretti a rinviare l'attuazione delle direttive che avrebbero dovuto essere recepite nel corso del 1992. A questi fattori vanno aggiunte altre cause come la complessità delle direttive, molte delle quali non implicano soltanto l'adeguamento tecnico di disposizioni nazionali vigenti, ma postulano anche la ristrutturazione di fondo dei settori da esse disciplinati. Merita menzionare in proposito la riorganizzazione dei controlli nel settore veterinario e in quello fitosanitario.

Dalle statistiche sul numero di lettere di messa in mora inviate nel 1992 per la mancata recezione di direttive nel campo agricolo emerge chiaramente che problemi di recezione si son posti in tutti gli Stati membri, dal momento che il numero di procedure d'infrazione già avviate oscilla tra 16 (contro i Paesi Bassi) e 37 (contro il Lussemburgo).

Nel corso del 1992 si è peraltro notevolmente ridotto il numero di pareri motivati. La causa è da ravvisarsi nel fatto che già alla fine del 1991 la Commissione aveva inviato un numero considerevole di pareri motivati.

La Commissione constata tuttavia con soddisfazione che sulle dodici procedure d'infrazione nel corso delle quali è stato inviato un parere motivato nel 1992, undici sono già state archiviate grazie all'avvenuta comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione.

Benché gli Stati membri si siano sforzati di colmare il ritardo accumulato all'inizio dell'anno, non tutte le procedure avviate prima del 1992 hanno dato esito soddisfacente. Di conseguenza la Commissione ha dovuto adire la Corte di giustizia in ordine a 26 direttive non recepite dagli Stati membri.

1.2.2. Analisi per Stato membro

Dall'analisi per Stato membro degli sviluppi delle procedure d'infrazione per mancata recezione delle direttive nel settore agricolo emerge che solo il Portogallo è riuscito a ridurre considerevolmente il numero di procedure d'infrazione.

A fine 1991 il Portogallo aveva recepito soltanto il 79 % delle direttive (68 direttive non ancora recepite) a causa soprattutto del ritardo accumulato nella recezione di direttive già in vigore nella Comunità al momento in cui il Portogallo ha aderito nel 1986, ritardo che in particolare riguardava la recezione delle direttive in materia di sementi, piante e scambi intracomunitari di carni fresche di pollame. Comunque nel corso del 1992 il Portogallo è riuscito a colmare il ritardo, e tutte le direttive già acquisite al diritto comunitario nel 1986 sono state ormai recepite, ad eccezione di quattro direttive attinenti al settore forestale. Le autorità portoghesi sono comunque impegnate ad emanare i provvedimenti di attuazione per il primo trimestre 1993. Grazie ai progressi compiuti nel 1992 il Portogallo si pone attualmente nella media in fatto di recezione di provvedimenti comunitari (24 direttive ancora da recepire).

Come negli anni precedenti la situazione in Italia resta preoccupante: nel corso del 1992 la Commissione è stata costretta ad avviare 30 procedure d'infrazione avverso questo Stato membro e ad adire la Corte di giustizia per la mancata recezione di cinque direttive (tre in materia di sementi e piante e due in materia veterinaria). Inoltre la Corte ha condannato l'Italia per aver mancato all'obbligo di trasporre le direttive 89/321/CEE (trichine) e 89/360/CEE (brucellosi).

La Commissione ha comunque constatato sviluppi positivi in Italia nel corso del 1992. Grazie all'emanazione

delle cosiddette «leggi comunitarie» le autorità italiane sono per la prima volta riuscite ad accelerare sensibilmente l'iter legislativo ai fini della recezione di direttive comunitarie. Attraverso la procedura di delega, contemplata dalla «legge comunitaria», le autorità italiane si sono conformate a cinque sentenze alle quali non avevano ancora dato esecuzione ed hanno posto fine a nove infrazioni in ordine alle quali la Commissione aveva adito la Corte di giustizia.

Inoltre in data 5 ottobre 1992 il governo italiano ha presentato dinanzi al Parlamento una nuova legge delega che, se adottata, consentirà di accelerare ulteriormente la procedura di recezione delle direttive già scadute, come pure delle direttive la cui data di recezione non è ancora spirata al momento dell'emanazione della legge. Anche se quest'ultima non consentirà molto probabilmente all'Italia di evitare ulteriori procedure d'infrazione, il numero di queste ultime dovrebbe diminuire sensibilmente nel corso del 1993.

È certo che, con l'avvicinarsi della realizzazione del grande mercato unico e con il susseguirsi di ammonimenti lanciati dalla Commissione nei confronti degli Stati membri, molti di essi sono divenuti più sensibili per quanto riguarda la necessità di migliorare il livello di recezione delle direttive. Tuttavia la Commissione ha dovuto constatare alcune carenze per quanto riguarda alcuni Stati membri. Infatti nel corso del 1992 la Commissione ha avviato 35 procedure d'infrazione nei confronti del Lussemburgo ed ha adito la Corte sempre contro questo Stato membro per la mancata recezione di otto direttive in materia agricola.

Da notare che i problemi incontrati a Lussemburgo riguardano tutti i settori, per cui è lecito ritenere che i ritardi nella recezione non siano causati da difficoltà inerenti alla complessità di alcuni settori, ma siano piuttosto dovute a carenze nell'impostazione generale.

Problemi più specifici si pongono in altri Stati membri, in particolare in Irlanda e nei Paesi Bassi, segnatamente per quanto riguarda la recezione delle direttive in materia di fecondazione artificiale e di riproduzione di animali.

Nel 1992 la Commissione ha quindi avviato nei confronti dei Paesi Bassi una procedura d'infrazione per la mancata recezione della direttiva 87/328/CEE (bovini riproduttori di razza pura).

Quanto all'Irlanda la Corte ha pronunciato in data 17 novembre 1992 una sentenza di condanna per non aver provveduto ad emanare i provvedimenti nazionali di esecuzione per conformarsi alla stessa direttiva (causa C-236/91).

La Corte è stata inoltre adita dalla Commissione per la mancata recezione da parte dei Paesi Bassi e dell'Irlanda delle direttive 88/661/CEE (suini riproduttori — norme

zootecniche); 89/361/CEE (ovini e caprini riproduttori di razza pura); 90/118/CEE (riproduttori suini di razza pura) e 90/119/CEE (riproduttori suini ibridi).

La Commissione ha inoltre adito la Corte per la mancata recezione, da parte dell'Irlanda, della direttiva 88/407/CEE (bovini — sperma surgelato); della direttiva 88/658/CEE (prodotti a base di carni) e della direttiva 90/120/CEE (bovini — sperma surgelato, modifica della direttiva 88/407/CEE).

Attualmente il livello di recezione più elevato è stato registrato dalla Germania e dalla Danimarca (dieci direttive soltanto non recepite a fine 1992).

1.2.3. *Analisi per settore*

La recezione delle direttive in materia di sementi e piante non pone attualmente particolari problemi.

Quanto al settore fitosanitario il solo problema ancora esistente è quello della recezione delle direttive in materia di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali (direttive 90/490/CEE, 90/506/CEE e 91/27/CEE). Quanto al settore degli alimenti destinati al bestiame si lamenta ancora la mancata recezione di un numero rilevante di direttive da parte del Lussemburgo (nove direttive), della Grecia (sei) e dell'Italia (quattro). La direttiva 90/167/CEE, iscritta nel Libro bianco e riguardante gli alimenti medicamentosi, sembra porre un problema di ordine generale dal momento che la Commissione ha finora ricevuto i provvedimenti di recezione soltanto dal Regno Unito, dalla Grecia e dal Portogallo.

Ma come negli anni precedenti è nel settore veterinario che la situazione è la più preoccupante. In ordine alle direttive emanate in questo settore, sono state avviate 212 procedure sulle 301 che interessano l'intero settore agricolo, undici pareri motivati su dodici e 17 ricorsi dinanzi alla Corte su 26.

Quasi tutte le direttive in parola sono iscritte nel Libro bianco, contengono provvedimenti di applicazione delle direttive previste nel Libro bianco o hanno nessi diretti od indiretti con la realizzazione del mercato unico. Senza dimenticare l'importanza che riveste la recezione delle altre direttive in materia veterinaria, la Commissione si è principalmente preoccupata della recezione delle quattro direttive sulla soppressione dei controlli veterinari alle frontiere interne e sull'organizzazione dei controlli comunitari alle frontiere esterne (direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE). La recezione e l'applicazione delle direttive anzidette costituiscono infatti, con riferimento al settore veterinario, elementi essenziali ai fini dell'instaurazione del mercato interno.

Poiché le direttive in parola riorganizzano i controlli veterinari sulla base del principio della mutua fiducia tra gli Stati membri, la loro recezione oltre a richiedere l'espletamento di un considerevole volume di lavoro di ordine tecnico esige anche dagli Stati membri il superamento di alcune barriere di ordine psicologico.

È probabile che questo aspetto abbia giocato un ruolo importante nel generale ritardo che accusa la recezione delle direttive, per cui la Commissione è stata costretta ad avviare procedure d'infrazione contro tutti gli Stati membri, salvo la Danimarca.

1.2.4. Applicazione nel settore agricolo della direttiva 83/189/CEE (norme tecniche)

Quanto all'applicazione nel 1992 della direttiva 83/189/CEE, modificata dalla direttiva 88/182/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel campo delle norme e delle regolamentazioni tecniche, 57 progetti di specifiche tecniche applicabili all'agricoltura sono stati presi in esame alla luce del trattato e degli atti di diritto derivato.

Rispetto al 1992 (29 notifiche) l'aumento è di quasi il 100 %. In sede di analisi sistematica dei progetti notificati in relazione al settore agricolo, la Commissione ha chiesto che venga modificata quasi la metà dei provvedimenti al fine di evitare nuovi ostacoli alla libera circolazione delle merci (pareri circostanziati od osservazioni). In altri casi è stato imposto lo status quo per undici mesi a decorrere dalla notifica, sia per il fatto che la Commissione intende presentare una proposta al Consiglio, sia per il fatto che le misure notificate sono state inserite in atti comunitari proposti dalla Commissione al Consiglio in sostituzione dei provvedimenti nazionali.

Inoltre, in applicazione della direttiva 83/189/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 88/182/CEE, la Commissione vigila a che gli Stati membri rispettino l'obbligo di notificare qualsiasi atto contenente norme o regole tecniche.

Nel contesto di questi controlli la Commissione ha preso in esame, nel corso del 1992, 73 provvedimenti legislativi in materia agricola, adottati dagli Stati membri. In esito all'esame, ha deciso di avviare dodici procedure d'infrazione. Da notare che alcuni Stati membri, in particolare la Francia, la Grecia, l'Italia ed il Portogallo hanno sospeso l'applicabilità della normativa contestata e hanno

quindi notificato nuovi provvedimenti in sostituzione di quest'ultima.

1.2.5. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive nel settore dell'agricoltura

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	303	287	95
Danimarca	303	283	93
Germania	303	278	92
Grecia	303	267	88
Spagna	303	275	91
Francia	303	274	90
Irlanda	303	260	86
Italia	303	269	89
Lussemburgo	303	260	86
Paesi Bassi	303	275	91
Portogallo	303	268	88
Regno Unito	303	279	92

2. PESCA

Nel campo del regime comunitario della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche, la Commissione ha continuato a seguire con particolare attenzione i provvedimenti presi dagli Stati membri per far rispettare le quote di pesca ad essi assegnate. È sempre ancora pendente la causa C-52/91 (Commissione/Paesi Bassi) per operazioni di pesca eccessiva nel corso del 1986. Proseguono inoltre le procedure d'infrazione già intentate contro il Regno Unito (pesca eccessiva nel 1985 e nel 1986), contro i Paesi Bassi (pesca eccessiva nel 1987), contro la Francia (pesca eccessiva nel 1988) e contro la Danimarca (pesca eccessiva nel 1988).

Per imprimere coerenza al regime di conservazione delle risorse alieutiche, la Commissione continua a vigilare al rispetto delle misure di controllo che gli Stati membri sono tenuti a predisporre sul loro territorio e nelle acque territoriali. In questo campo la Corte ha pronunciato importanti sentenze come quella dell'11 giugno 1991 nella causa C-64/88 con la quale si contestava alla Francia di essere venuta meno all'obbligo di far rispettare delle misure tecniche di conservazione, o come quella del 25 luglio 1991 emessa nella causa C-258/89 nei confronti della Spagna, per quanto attiene al rispetto delle misure di conservazione stabilite a livello comunitario anche per specie marittime che non rientrano nella zona di pesca della Comunità. I due Stati membri interessati non hanno ancora dato esecuzione alle due sentenze anzidette.

Seguono peraltro il loro corso le procedure d'infrazione già promosse contro la Spagna (omessa verifica delle di-

chiarazioni di sbarco a partire dai dati raccolti all'atto della vendita del pesce sbarcato e rifiuto di cooperare con gli ispettori inviati dalla Commissione) e contro la Francia (inadempimento all'obbligo di reprimere le infrazioni alla normativa comunitaria in materia di giornale di bordo).

Per contro, può considerarsi soddisfacente l'applicazione ad opera degli Stati membri della normativa comunitaria che stabilisce l'obbligo di trasmettere i dati previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati. Tuttavia, l'Italia non ha ancora dato piena esecuzione alla sentenza del 27 novembre 1990 nella causa C-209/88.

La Commissione continua a seguire con sistematica attenzione le normative nazionali in materia di pesca al fine di valutarne la compatibilità con il diritto comunitario. Merita sottolineare in proposito che, in seguito alle importanti sentenze emesse in data 25 luglio 1991 nella causa in via pregiudiziale C-221/89 «Factortame II» ed in data 4 ottobre 1991 nella causa C-246/89 avverso le condizioni restrittive previste dalla legislazione britannica in materia di concessione della bandiera nazionale ai pescherecci, la Gran Bretagna ha nel frattempo provveduto a modificare di conseguenza le disposizioni contestate e si è prestata ad emanare i provvedimenti corrispondenti. Per contro le autorità irlandesi non hanno provveduto a regolarizzare la loro situazione in seguito alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia in data 4 ottobre 1991 (causa C-93/89) avverso la legislazione irlandese che impone ai cittadini di altri Stati membri l'obbligo di costituire un'apposita società per poter ottenere il rilascio di licenze di pesca.

Cogliendo l'occasione dei procedimenti contro la legge britannica in materia di concessione di licenza e di bandiera ai pescherecci, la Commissione ha ripreso l'esame della situazione legislativa esistente in materia negli altri Stati membri. In esito all'esame, è emerso che le leggi di quasi tutti gli altri Stati membri prevedono condizioni più o meno analoghe subordinando la concessione della bandiera e/o della licenza ai pescherecci a requisiti di nazionalità, residenza o di sede principale.

Merita inoltre sottolineare che in data 17 novembre 1992 la Corte di giustizia si è pronunciata nella causa C-279/89 proposta contro la legge britannica che subordina il rilascio di licenze di pesca sia a presupposti di nazionalità e di residenza con riferimento alla composizione degli equipaggi, sia alla condizione del ritorno periodico nei porti britannici. Nella relativa sentenza la Corte ha contestato precise inadempienze per quanto attiene alle condizioni relative alla composizione degli equipaggi, rifacendosi agli argomenti che la Corte stessa aveva già sviluppato nella sentenza del 14 dicembre 1989 nella causa pregiudiziale C-216/87 «Aegean» avente ad oggetto la stessa legge nazionale. Per contro la Corte non si è pronunciata sulla questione della periodicità dei ritorni obbligatori nei porti britannici, dal momento che su questo requisito si era già pronunciata nella sentenza 14 dicembre 1989 emessa nella causa C-3/87 «Jaderow». La Corte ha in particolare statuito che, se la condizione in causa può, in alcune circostanze di fatto, rivelarsi incompatibile con il diritto comunitario, non per questo essa è di per sé contraria in via generale alle disposizioni del diritto comunitario.

F. TRASPORTI

1. INTRODUZIONE

Con l'ultimazione del mercato interno, i trasporti sono divenuti un settore che riveste, a giudizio dei cittadini europei e delle aziende, un'importanza primordiale. Ciò spiega il numero rilevante di reclami con i quali si chiede che la Commissione intervenga maggiormente per sanzionare infrazioni alla normativa comunitaria direttamente applicabile al settore, reclami che sono sempre più da considerarsi ben fondati. A questa maggiore sensibilizzazione fa riscontro un atteggiamento più costruttivo da parte degli Stati membri. Infatti, malgrado che i provvedimenti comunitari siano divenuti in questi ultimi anni sempre più numerosi e complessi, si constata che gli Stati membri si conformano con più sollecitudine alle ingiunzioni che la Commissione decide nella fase iniziale della procedura d'infrazione.

Quanto alla recezione delle direttive, si può constatare che il ritmo con cui i provvedimenti nazionali di attua-

zione sono emanati negli Stati membri è sempre più soddisfacente, anche se, in casi specifici e non numerosi alcuni di essi registrano dei ritardi considerevoli nell'onorare gli impegni assunti. Da notare, inoltre, che con la progressiva attuazione del mercato interno unico, è sorto un nuovo tipo di problemi, essenzialmente riconducibili all'erronea interpretazione dei testi da parte delle amministrazioni degli Stati membri, con conseguente inadeguata o parziale recezione di alcune direttive. Comunque, numerosi casi sono stati opportunamente risolti già nella fase iniziale.

2. TRASPORTI SU STRADA

Con sentenza del 19 maggio 1992, la Corte di giustizia ha dichiarato che la Germania, emanando la legge 30 aprile 1990 relativa ai diritti esigibili dai mezzi di trasporto pesanti che utilizzano le strade federali tedesche (Straßenbenutzungsgebühr) è venuta meno agli obblighi

ad essa incombenti a norma dell'articolo 76 del Trattato CEE. Il ricorso per inadempienza intentato dalla Commissione è stato sostenuto anche dall'intervento del Belgio, della Danimarca, della Francia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi. Il pedaggio era applicabile dai mezzi pesanti con carico complessivo autorizzato superiore alle 18 t, indipendentemente dal luogo di immatricolazione. Al tempo stesso la Germania aveva inoltre deciso di applicare agli autoveicoli un'aliquota speciale dell'imposta tedesca sugli stessi (Kraftfahrzeugsteuer) aliquota che, di fatto, veniva a ridurre l'imposta sui mezzi pesanti tedeschi. La Corte ha statuito che dalla combinazione di questi due provvedimenti scaturiva una discriminazione in favore dei vettori tedeschi, in spregio al disposto dell'articolo 76 del Trattato CEE. In seguito alla sentenza della Corte, il governo tedesco ha dichiarato che, per tener conto delle censure della Corte, avrebbe rinunciato al progetto di introdurre il pedaggio sull'utilizzazione delle strade federali tedesche.

La Germania ha anche modificato le disposizioni sulle modalità del riconoscimento e della sostituzione delle patenti di guida (direttiva 80/1263/CEE) di cui sono titolari studenti comunitari che soggiornano nel paese per continuarvi gli studi. Gli studenti potranno quindi avvalersi delle patenti di guida d'origine fino al termine degli studi, senza essere quindi soggetti all'obbligo di sostituzione. Nel corso dello stesso periodo di studi essi potranno sostenere esami per ottenere la patente di guida sia in Germania, sia nello Stato membro d'origine, fermo restando che la patente così ottenuta sarà riconosciuta dallo Stato membro ospitante. Si ricorda in proposito che, in forza della direttiva 91/439/CEE, col 1° luglio 1996 sarà effettivo il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, senza obbligo di scambio.

Il Portogallo ha già adottato i provvedimenti per la recezione della direttiva 74/562/CEE sull'accesso alla professione di vettore di merci su strada nel settore dei trasporti internazionali, e più recentemente, dei trasporti nazionali. Per contro, solo questo Stato membro non ha ancora trasposto la direttiva 90/398/CEE sull'impiego di autoveicoli noleggiati senza autista.

Quanto poi alla direttiva 89/461/CEE, che stabilisce le dimensioni massime autorizzate per i veicoli articolati, questo provvedimento è già stato recepito da tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Italia, il cui iter legislativo è tuttora in corso. Tutti gli Stati membri hanno peraltro recepito, malgrado alcuni casi di conformità parziale, la direttiva 91/60/CEE, già in vigore con il 1° ottobre 1991, intesa a stabilire alcune dimensioni massime autorizzate per gli autotreni. Quanto poi alla direttiva 89/459/CEE, relativa alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici, si ricorda che finora soltanto il Portogallo non ha ancora trasmesso i propri provvedimenti di recezione.

Inoltre, la Commissione non ha ancora ricevuto dall'Italia, dal Belgio e dal Lussemburgo i provvedimenti neces-

sari per dare esecuzione alle disposizioni della direttiva 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione dei regolamenti sociali «tempi di guida e di riposo» e «tachigrafo». A giudizio della Commissione questo mancato rispetto del diritto comunitario, che si protrae ormai da lungo, ha determinato una situazione inammissibile, anche se l'ultimo degli Stati membri summenzionati ha già presentato un progetto di legge per dare esecuzione ai provvedimenti previsti dalla direttiva.

3. TRASPORTI COMBINATI

L'Italia non ha ancora dato esecuzione alla sentenza della Corte 7 maggio 1991, con la quale quest'ultima aveva dichiarato che, mantenendo in vigore un regime di autorizzazione e/o di contingentamento dei trasporti combinati rotaia/strada tra Stati membri, e rifiutando di rilasciare autorizzazioni ai privati che intendono effettuare tali trasporti, l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 75/130/CEE, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri. Nel corso di una riunione tenutasi a Roma in data 19 marzo 1991, le autorità italiane hanno dichiarato di voler adottare le misure necessarie mediante decreto, così da rimuovere le restrizioni ancora vigenti nel settore dei trasporti combinati a livello internazionale. Finora tuttavia non si è avuto nessun seguito.

Nove Stati membri hanno già emanato i provvedimenti necessari per la recezione della direttiva 91/224/CEE che modifica la suddetta direttiva 75/130/CEE e che è entrata in vigore con il 1° settembre 1992. Sono ancora in corso i procedimenti d'infrazione contro la Grecia, l'Italia e l'Irlanda.

4. VIE NAVIGABILI

Quanto all'accesso alla professione di vettore per via navigabile di cui alla direttiva 87/540/CEE la Commissione ha ottenuto risultati di rilievo. Anche se i provvedimenti di recezione avrebbero dovuto essere emananti entro il 1° luglio 1988, nessuno degli Stati membri maggiormente coinvolti in questo campo aveva comunicato i provvedimenti di recezione alla fine del 1991, situazione questa che non ha precedenti in questo settore. Nel frattempo, comunque, la Francia ed i Paesi Bassi hanno provveduto ad emanare i necessari provvedimenti. L'iter legislativo è anche in corso in Italia e nel Lussemburgo. Per contro, la Commissione ha dovuto presentare ricorso contro la Germania per fare accertare tre inadempienze contestate a questo Stato membro. Anche se nel frattempo le autorità tedesche hanno adottato in data 30 settembre 1992 i necessari provvedimenti di recezione, questi ultimi non possono entrare in vigore anteriormente al 1° gennaio 1994, per cui la Commissione ha deciso di dare ulteriormente corso all'azione proposta dinanzi alla Corte. Infine, in data 27 febbraio 1992, quest'ultima ha emesso una sentenza con la quale dichiara che il Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono a norma della direttiva.

Il Belgio non ha dato ancora esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte in data 10 dicembre 1991 a norma dell'articolo 171 del Trattato CEE per mancata esecuzione della precedente sentenza 28 maggio 1988 con cui la Corte dichiarava inadempiente questo Stato membro per non aver provveduto a trasporre nell'ordinamento giuridico interno la direttiva 82/714/CEE, che stabilisce le prescrizioni tecniche per i battelli adibiti alla navigazione interna. È questo attualmente il caso più grave di mancata e continua inosservanza del diritto comunitario nel settore dei trasporti.

5. TRASPORTI AEREI

I piloti e gli ingegneri di volo della Comunità hanno tratto numerosi vantaggi dall'entrata in vigore della direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile. Tuttavia, numerosi reclami sono pervenuti alla Commissione per lamentare l'interpretazione restrittiva che alla direttiva hanno dato alcune amministrazioni degli Stati membri, così da porre in essere ostacoli illegittimi alla reciproca accettazione delle licenze. Tenuto conto dell'impatto che questa direttiva esplica sul perfezionamento del mercato interno dei trasporti aerei, la Commissione ha assunto un atteggiamento particolar-

mente fermo contestando qualsiasi inadeguata applicazione della direttiva in parola.

6. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive nel settore dei trasporti

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	52	45	87
Danimarca	52	51	98
Germania	52	48	92
Grecia	52	48	92
Spagna	52	50	96
Francia	52	48	92
Irlanda	52	50	96
Italia	52	44	85
Lussemburgo	52	47	90
Paesi Bassi	52	50	96
Portogallo	52	45	87
Regno Unito	52	50	96

G. AMBIENTE

1. INTRODUZIONE

Nel presente capitolo ci soffermiamo sul rapporto in materia ambientale, richiesto dal Consiglio e dal Parlamento. Il rapporto sarà comunque pubblicato a parte.

1.1. Situazione generale

A livello internazionale, il maggiore evento nel 1992 in materia ambientale è senz'altro da ravvisarsi nella Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro. Per la Comunità europea il 1992 ha segnato il ventesimo anniversario della Dichiarazione di Parigi dei capi di Stato e di governo, la quale è generalmente considerata come il punto di partenza della politica in materia ambientale.

Nel corso del ventennio le iniziative comunitarie si sono notevolmente intensificate, non soltanto con riguardo al numero rilevante di direttive approvate, ma anche con riguardo ai molteplici settori in ordine ai quali sono stati emanati provvedimenti comunitari. Anche se il numero di atti comunitari nel campo della protezione dell'ambiente è difficilmente valutabile a causa degli intimi nessi che intercorrono con altri settori come l'agricoltura, l'energia od i trasporti, il Parlamento europeo ha di recente indicato la cifra di 445 atti normativi, tra cui 196 direttive, 40 regolamenti, 150 decisioni e 14 raccomandazioni e risoluzioni.

Le considerazioni di ordine ambientale hanno ricevuto speciale rilevanza nelle politiche comunitarie in quanto parti integranti ed obbligatorie di qualsiasi decisione politica, così come dispone l'articolo 130 R, paragrafo 2 del Trattato CEE. Questa posizione di prim'ordine è stata di recente confermata dalla Corte di giustizia con sentenza del 9 luglio 1992 (causa C-2/90) con la quale ribadisce che le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente possono trovare applicazione, a determinate condizioni, per restringere la libera circolazione delle merci.

Il nuovo trattato sull'Unione europea consoliderà questo progressivo riconoscimento, precisando da un lato (articolo 2) che uno dei compiti della Comunità è di promuovere una crescita sostenibile e non inflazionistica, che rispetti l'ambiente, e disponendo dall'altro [(articolo 3 lettera k)] che uno dei mezzi per conseguire questo obiettivo è il potenziamento della politica comunitaria in materia ambientale.

Qualsiasi giudizio in merito al numero di direttive adottate in materia ambientale, non può aver senso che se gli obblighi previsti dai provvedimenti normativi sono effettivamente rispettati. Senonché, i recenti rapporti o le più recenti dichiarazioni delle istituzioni comunitarie portano tutti all'unica conclusione che la pratica attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale va migliorata. Così è del Parlamento europeo (rapporto del 6

gennaio 1992 predisposto dalla commissione «ambiente, sanità pubblica e tutela dei consumatori» sull'attuazione della normativa europea in materia ambientale — relatore on. Vernier). Così è del Consiglio (dichiarazione della presidenza della riunione informale dei ministri per l'ambiente, tenutosi ad Amsterdam nei giorni 11-13 ottobre 1991). Si veda anche il rapporto speciale 3/92 in materia ambientale, predisposto dalla Corte dei conti e infine, quelli redatti da istituzioni degli Stati membri, come la Camera dei Lords («attuazione ed applicazione della legislazione sull'ambiente»: sessione 1991-1992).

In realtà non si tiene conto della forza cogente delle direttive comunitarie in materia ambientale, le quali sono in pratica interpretate come semplici raccomandazioni. È intuitivo che atteggiamenti del genere rendono la normativa vigente inefficace e rimettono anche in causa i futuri programmi di azione. Sottolineiamo in proposito che la presente relazione dovrebbe costituire uno strumento che consenta di promuovere un dialogo più aperto e trasparente, al quale dovrebbero partecipare non soltanto gli attori istituzionali — la Comunità e gli Stati membri — ma anche i cittadini dell'Europa, che sono i più colpiti dall'inefficace controllo sul rispetto della normativa ambientale e dal persistente degrado del nostro retaggio comune. A tal fine — e per tener conto delle conclusioni del consiglio ambientale del 15-16 dicembre 1992 con la presente relazione annuale sull'attuazione del diritto comunitario si vuole non soltanto informare il Parlamento europeo, ma anche suscitare il dibattito in seno al Consiglio dei ministri.

Se dalle iniziative e dai rapporti anzidetti non scaturisce un quadro brillante riguardo all'attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale, neppure il contenuto della presente relazione può autorizzare a ritenere che possano dischiudersi migliori prospettive. Si ricorda in proposito che, a parte la presente relazione, la Commissione non dispone di altri mezzi per verificare l'efficace applicazione delle direttive ambientali e che le iniziative avviate in tal campo dalla Commissione si basano sui rapporti e sui programmi trasmessi dagli Stati membri, nonché sulle informazioni che riceve il Parlamento europeo per via delle interrogazioni scritte, delle petizioni e dei reclami inviati da singoli cittadini o da associazioni. Sono attualmente numerosi i casi in cui la Commissione ha avviato procedure d'infrazione contro la maggior parte degli Stati membri per la mancata comunicazione dei rapporti sull'attuazione di molteplici direttive in materia ambientale. La situazione è analoga per quanto attiene ai piani od ai programmi prescritti dalle direttive con riguardo all'attuazione di alcuni obblighi.

Si ricorda peraltro che rispetto al 1991 i reclami in materia ambientale trasmessi alla Commissione dai cittadini sono aumentati di oltre un terzo. La Commissione quindi è autorizzata a ritenere che è modesta l'efficacia dei mezzi impiegati dagli Stati membri per controllare e far rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in tema ambientale. Il costante aumento dei reclami sembra inoltre da ricondursi alla maggiore sensibilità dei cittadini, al più agevole accesso dei privati alle giurisdi-

zioni nazionali e alla migliore conoscenza della possibilità di ricorrere alla Commissione.

La presente relazione è articolata intorno ai tre aspetti del controllo effettuato dalla Commissione, ossia: la mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione; la conformità parziale al diritto comunitario e l'inadeguata attuazione. Inoltre, un capitolo è dedicato all'analisi della situazione nei singoli Stati membri e un altro capitolo alla situazione nei vari campi disciplinati dalla normativa comunitaria in materia ambientale.

1.2. Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione

Come si è già sottolineato nelle precedenti relazioni, gli Stati membri recepiscono effettivamente nel loro ordinamento giuridico interno la maggior parte degli obblighi previsti dalle direttive ambientali, benché sussistano ancora problemi per quanto attiene ai termini entro cui occorre procedere alla trasposizione delle stesse. È da ritenersi che i ritardi siano piuttosto imputabili a problemi di coordinamento amministrativo piuttosto che alla deliberata intenzione di eludere gli obblighi posti a carico degli Stati membri. Tuttavia, qualsiasi notifica effettuata con ritardo obbliga la Commissione ad avviare la procedura d'infrazione al fine di indurre gli Stati membri a rispettare i termini che essi stessi hanno accettato in sede di Consiglio ai fini della recezione delle direttive. L'avvio delle procedure d'infrazione comporta ovviamente costi procedurali e di gestione. Quanto all'Italia, la Commissione si compiace dell'impegno dimostrato nell'accelerare il ritmo di recezione di diverse direttive ambientali attraverso l'emanazione delle cosiddette «leggi comunitarie», grazie alle quali nel corso del 1992 si è data attuazione a numerose direttive, di cui alcune in giacenza da oltre dieci anni dopo la scadenza del termine previsto per far luogo alla loro recezione.

In alcuni casi comunque, la Commissione è vivamente preoccupata per la mancata trasposizione di direttive comunitarie già entrate in vigore da molteplici anni. Ad esempio, si ricorda che i Paesi Bassi non hanno ancora trasposto nell'ordinamento giuridico interno la direttiva 80/68/CEE (protezione delle acque sotterranee), malgrado la sentenza di condanna emessa dalla Corte in data 17 dicembre 1987 (causa 291/84) ed il secondo ricorso proposto dalla Commissione dinanzi alla stessa Corte. In Belgio, la regione di Bruxelles ha trasposto solo di recente la direttiva 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale), ossia quattro anni dopo la data prescritta.

Una tecnica spesso seguita da alcuni Stati membri consiste nel recepire quasi letteralmente il testo delle direttive nell'ordinamento giuridico interno. Questa tecnica è formalmente accettabile, ma si corre il rischio di non prendere nella dovuta considerazione né il sistema giuridico nazionale in cui gli obblighi previsti dalla direttiva vanno incorporati, né l'idoneità delle strutture amministrative che hanno il compito di dare attuazione a questi stessi obblighi. Se non si tiene conto di tali considerazioni, le disposizioni del diritto interno si conformano sì tecnica-

mente agli obblighi previsti dalle direttive, ma non consentono di provvedere alla corretta applicazione delle misure che queste ultime contengono. Inoltre, la tecnica in parola non tiene conto delle possibilità di tutela ottimale dell'ambiente offerte espressamente agli Stati membri in forza dell'articolo 130 T del Trattato CEE.

Infine, gli Stati membri provvedono alla trasposizione delle direttive ambientali avvalendosi di molteplici espedienti giuridici senza precisare i nessi che intercorrono tra ciascuno di essi e gli obblighi previsti dalle direttive (ad esempio programmi, tabelle ed altri strumenti). Di conseguenza, la Commissione non è sempre in grado di valutare se la normativa comunitaria sia stata correttamente recepita. La Commissione fa espressamente riferimento a questo aspetto nella corrispondenza con gli Stati membri prima che le direttive entrino in vigore, ma questo aspetto è spesso ignorato dagli Stati membri che comunicano i provvedimenti nazionali di esecuzione.

Nel corso del periodo a cui si riferisce la presente relazione gli Stati membri avrebbero dovuto provvedere alla recezione delle seguenti direttive in materia ambientale:

- direttiva 90/415/CEE che modifica l'allegato II alla direttiva 86/280/CEE sui valori limite e sugli obiettivi di qualità di alcune sostanze pericolose di cui all'allegato I alla direttiva 76/464/CEE;
- direttiva 92/14/CEE sull'alimentazione dell'impiego di determinati aerei;
- direttive 91/325/CEE; 91/326/CEE; 91/410/CEE: 12°, 13° e 14° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (classificazione, imballaggio ed etichettatura di alcune sostanze pericolose);
- direttiva 91/244/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio sugli uccelli selvatici;
- direttiva 91/157/CEE sulle pile e sugli accumulatori contenenti sostanze pericolose;
- direttiva 90/313/CEE sulla libertà di accesso all'informazione in materia ambientale.

Nessuno degli Stati membri ha ancora adottato le disposizioni necessarie per recepire nell'ordinamento interno le direttive anzidette. La maggior parte degli Stati membri non ha ancora trasposto più della metà delle otto direttive anzidette (vedi prospetto ricapitolativo in merito all'applicazione delle direttive).

Tra le direttive che avrebbero dovuto ricevere attuazione nel corso del 1992 merita speciale attenzione la direttiva 90/313/CEE (accesso all'informazione in materia ambientale), per il fatto che essa chiede alla maggior parte degli Stati membri di procedere a significativi cambiamenti nelle procedure amministrative correntemente seguite.

Come abbiamo già ricordato nella precedente relazione, la Commissione non è informata in merito ai provvedimenti nazionali emanati per recepire accordi internazionali in materia ambientale, neppure nel caso in cui la Comunità ne è parte contraente.

1.3. Conformità dei provvedimenti nazionali di attuazione al diritto comunitario

Benché prima che il Consiglio proceda all'adozione delle direttive ambientali si abbiano lunghe discussioni in merito agli obblighi da esse previsti, alcuni di questi obblighi sono tuttora inadeguatamente recepiti dagli Stati membri. È questo uno dei principali aspetti sul quale la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi, anche se diverse decisioni giudiziarie restano finora ignorate. Merita menzionare in proposito le sentenze emesse contro il Belgio (direttiva 79/409/CEE, uccelli selvatici — causa 247/85 dell'8 luglio 1987; direttive 75/440/CEE e 79/869/CEE, acque di superficie — causa C-290/89 dell'11 giugno 1991; direttiva 84/631/CEE, trasferimento transfrontaliero di rifiuti — causa C-2/90 del 9 luglio 1992). Le sentenze contro la Francia (direttiva 79/409/CEE — causa 252/85 del 27 aprile 1988), contro la Germania (direttiva 79/409/CEE — causa 412/85 del 17 settembre 1987; direttiva 80/68/CEE, acque sotterranee — causa C-131/88 del 28 febbraio 1991; direttiva 80/779/CEE, valori limite SO₂ — causa C-361/88 del 30 maggio 1991) e, infine, sentenze emesse contro i Paesi Bassi (direttiva 79/409/CEE — causa 236/85 del 13 ottobre 1987).

I problemi più significativi in fatto di recezione nell'ordinamento giuridico nazionale sono posti dalle direttive 79/409/CEE (avifauna selvatica) e 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale). Con riguardo alla prima direttiva, la Commissione ha avviato procedure d'infrazione contro il Belgio, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, i Paesi Bassi ed il Regno Unito, vuoi per la mancata designazione delle zone di tutela speciale con riguardo all'avifauna, vuoi a motivo di alcune pratiche tollerate in fatto di stagioni venatorie e di specie che possono essere cacciate. Un problema di natura analoga si pone per quanto attiene alla seconda direttiva summenzionata, la cui recezione nell'ordinamento giuridico interno incontra gravi difficoltà a motivo del tipo di progetti sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale o a motivo dell'iter seguito per la valutazione dell'impatto stesso. Come si è già affermato negli anni precedenti, la Commissione ritiene che debbano essere soggetti alla valutazione sotto il profilo dell'impatto ambientale l'insieme dei progetti figuranti nell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, quando la loro realizzazione potrà aver incidenze negative sull'ambiente in considerazione del luogo in cui sono ubicati, ovvero della natura o delle dimensioni degli stessi. Alla luce di questo criterio, i provvedimenti legislativi che recepiscono la direttiva in parola devono prevedere l'obbligo di procedere alla valutazione dell'impatto ambientale. Di conseguenza non possono considerarsi esaurienti le normative della maggior parte degli Stati membri (ad eccezione del Regno Unito e della Francia) che non prevedono l'obbligo di procedere alla valutazione di tutti i tipi di progetti previsti dall'allegato

II. La Commissione non manca di promuovere procedure d'infrazione contro gli Stati membri che abbiano recepito solo parzialmente il dispositivo della direttiva 85/337/CEE. Merita ricordare in proposito che, contravvenendo al disposto della direttiva, numerosi sono i progetti che attualmente non sono sottoposti alla preliminare valutazione sotto il profilo dell'impatto ambientale, con gravi ed irreversibili conseguenze per l'ambiente.

Per contro, la Commissione prende atto con soddisfazione che gli Stati membri, al fine di recepire le direttive si avvalgono sempre più di atti normativi vincolanti piuttosto che di semplici circolari. Come si è osservato nelle precedenti relazioni, la diramazione di queste ultime è stata più volte sanzionata dalla Corte di giustizia e, più recentemente, con riguardo alla trasposizione di alcune direttive in materia ambientale (causa 361/88 — Commissione/Germania e cause 13/90, 14/90 e 64/90 — Commissione/Francia). In seguito alle sentenze della Corte, alcuni Stati membri — in particolare la Francia — si sono sempre più avvalsi di strumenti giuridici vincolanti per trasporre nell'ordinamento interno le direttive sulla protezione delle acque e sulla qualità dell'atmosfera.

1.4. Inadeguata applicazione delle direttive

In linea con la tendenza già segnalata nelle relazioni precedenti, anche nel corso del 1992 la maggior parte delle infrazioni alle direttive comunitarie in materia ambientale sono da ricondursi all'inadeguata applicazione delle stesse. È frequente che, malgrado la forza cogente dei provvedimenti legislativi con i quali le direttive vengono correttamente e rapidamente recepite nell'ordinamento giuridico interno, gli obblighi previsti dalle direttive non siano in pratica rigorosamente rispettati. Con riguardo agli anni precedenti, il numero di casi di violazione del diritto comunitario in materia ambientale segnalati alla Commissione è sensibilmente aumentato, soprattutto se si fa riferimento ad altri settori della legislazione comunitaria.

Uno dei principali problemi incontrati dalla Commissione nell'istruire i reclami risiede nella raccolta e nella verifica dei dati attinenti ai fatti contestati. Nel controllare i provvedimenti nazionali, la Commissione procede al controllo di legittimità delle norme nazionali di recezione delle direttive, per contro, nel controllare l'attuazione degli stessi provvedimenti, la Commissione non possiede né i mezzi necessari per verificare i fatti inerenti a casi determinati, né il potere di sottoporre gli Stati membri a controlli periodici. In alcuni casi le direttive ambientali esigono che gli Stati membri trasmettano effettivamente alla Commissione rapporti periodici in fatto di attuazione o che comunichino piani o programmi specificamente predisposti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle direttive. Oltre ai rapporti, ai piani ed ai programmi anzidetti — che potrebbero servire per avere un quadro globale della situazione — il principale strumento di cui la Commissione dispone per valutare lo stato di attuazione del diritto comunitario in materia ambientale è l'informazione che riceve attraverso le interrogazioni o le petizioni parlamentari o grazie ai reclami inviati dai singoli cittadini.

Anche se i rapporti anzidetti sono espressamente previsti da alcune direttive e possono rivelarsi un valido strumento di controllo, non sempre la Commissione può disporre di questi strumenti, dal momento che non sempre vengono ad essa comunicati. Anche se questa omissione è stata più volte sottolineata nelle precedenti relazioni, la situazione resta purtroppo invariata.

Considerazioni identiche a quelle relative ai rapporti possono essere formulate per quanto attiene ai piani ed ai programmi prescritti da numerose direttive in materia ambientale: piani per il progressivo miglioramento della qualità dell'aria (direttiva 80/779/CEE — anidride solforosa e particelle in sospensione; direttiva 85/203/CEE — biossido di azoto e direttiva 82/884/CEE — piombo); programmi finalizzati a ridurre l'inquinamento causato dall'immissione in ambiente idrico di sostanze pericolose (direttiva 76/464/CEE); piani per evacuare i rifiuti tossici e pericolosi (direttiva 78/319/CEE) o programmi intesi a ridurre in peso e volume gli imballaggi destinati ai liquidi alimentari (direttiva 85/339/CEE). La maggior parte di questi piani avrebbe dovuto essere trasmessa alla Commissione da molteplici anni, ma le sollecitazioni di quest'ultima non hanno avuto nessun riscontro nella maggior parte degli Stati membri.

Le risposte alle richieste d'informazione trasmesse dalla Commissione sono generalmente inviate dopo la scadenza del termine di due mesi concesso a tal fine. La Commissione cerca di ovviare alla situazione organizzando riunioni periodiche con le amministrazioni nazionali (le cosiddette riunioni «pacchetto»), alle quali partecipano generalmente le autorità regionali o locali interessate. Nel corso del 1992 si sono avute sette riunioni con numerosi Stati membri (Francia, Spagna, Belgio, Danimarca e Lussemburgo) al fine di discutere in merito all'attuazione delle direttive ambientali ed al corso da dare ad alcuni reclami.

Il numero di casi accertati d'ufficio dalla Commissione è rimasto quasi identico a quello del 1991. La maggior parte dei casi sono accertati alla luce delle interrogazioni o delle petizioni in sede di Parlamento europeo. Il numero di reclami ricevuto nel corso del 1992 è aumentato di oltre un terzo rispetto al 1991. I reclami investono tutte le branche del diritto comunitario in materia ambientale, anche se il più delle volte si richiama l'attenzione su situazioni a cui si applica la direttiva 79/409/CEE (fauna selvatica) o la direttiva 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale).

Elevatissimo è il numero di reclami ricevuti dalla Commissione per quanto attiene a progetti autorizzati senza procedere preliminarmente alla valutazione dell'impatto ambientale o senza che la stessa sia stata effettuata nel rispetto dei criteri previsti dalla direttiva 85/337/CEE. Si tratta soprattutto di progetti di sviluppo economico o di progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti. Sembra infatti che opere del genere siano decise molto prima che venga effettuata qualsivoglia valutazione in merito alle incidenze sull'ambiente, dando quindi un'importanza marginale alle considerazioni di ordine ambientale. Anche dopo che la procedura di valutazione è formalmente chiusa, numerosi sono i reclami che lamentano l'incon-

gruità di studio sull'impatto ambientale eseguiti a cura del committente, nonché l'assenza di qualsiasi consultazione del pubblico.

Molti dei progetti in parola sono realizzati nelle zone di tutela speciale riservate all'avifauna a norma della direttiva 79/409/CEE, ma questo aspetto non sempre viene preso in considerazione.

1.5. Fondi strutturali ed altri finanziamenti comunitari

L'articolo 130 R, paragrafo 2 del Trattato CEE stabilisce che la tutela dell'ambiente è una componente delle altre politiche comunitarie.

Nel corso degli ultimi anni è stato sensibile l'impegno per tradurre in atto la disposizione anzidetta con riguardo ai vari settori d'intervento comunitario. Ad esempio, l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede che le iniziative finanziate dai Fondi strutturali devono essere conformi sia al diritto che alla politica comunitaria in materia ambientale.

Compete agli Stati membri prendere i necessari provvedimenti per garantire il rispetto del diritto comunitario all'atto della preparazione e dell'attuazione dei progetti che vanno cofinanziati dai Fondi strutturali o dagli altri strumenti predisposti per far luogo ad interventi finanziari della Comunità.

Benché in linea di massima le direttive comunitarie in materia ambientale sono rispettate, si pongono talvolta problemi di conformità dei progetti al diritto comunitario.

Ogni anno numerosi sono i reclami che contestano il buon uso dei fondi comunitari. Quando la Commissione constata che esistono problemi di compatibilità con il diritto comunitario, chiede agli Stati membri interessati di modificare i progetti per metterli in linea con il diritto applicabile, ovvero decide di non far luogo alla concessione dei finanziamenti comunitari oppure di sospenderli.

Nelle sue più recenti proposte di revisione dei regolamenti istitutivi dei Fondi strutturali, la Commissione ha previsto disposizioni ancora più chiare e specifiche per meglio assicurarsi che in avvenire le considerazioni di ordine ambientale siano presenti all'atto di predisporre progetti o programmi di sviluppo regionale.

Infatti le proposte della Commissione prevedono, da un lato, che all'atto di predisporre piani di sviluppo regionale gli Stati membri sono tenuti a valutare la situazione delle regioni sotto il profilo ambientale e, dall'altro, che le autorità responsabili dell'ambiente negli Stati membri vanno associate all'attuazione delle iniziative previste dai piani in parola (articolo 8 del regolamento quadro).

Un'altra utile proposta della Commissione — che potrebbe contribuire indirettamente al miglior rispetto del diritto in materia ambientale — è quella di chiedere agli Stati membri di vigilare a che i piani di sviluppo regionale, prima di essere trasmessi alla Commissione, ricevano un'adeguata pubblicità.

1.6. Libertà di accesso all'informazione in tema ambientale

La direttiva 90/313/CEE (accesso all'informazione in materia ambientale) è stata formalmente recepita nel rispettivo ordinamento giuridico interno da cinque Stati membri.

Anche se in alcuni di essi già vigono strumenti legislativi o regolamentari che si occupano in via generale dell'accesso all'informazione, essi sono insufficienti per consentire un'adeguata recezione della direttiva 90/313/CEE. A tal fine si dovrebbero adottare provvedimenti legislativi integrativi per adeguare o rendere il diritto nazionale pienamente conforme alle disposizioni della direttiva. Tuttavia queste misure di adeguamento della legislazione quadro non sono state ancora comunicate.

In altri Stati membri l'attuazione della direttiva in parola postula che il diritto di accesso all'informazione in materia ambientale venga istituito attraverso un nuovo provvedimento legislativo. In questo caso la tardiva recezione della direttiva è da attribuirsi ai ritardi che si registrano nel predisporre e nell'adottare i necessari strumenti legislativi, ritardi a loro volta dovuti alla lunghezza dell'iter legislativo da seguire negli Stati membri di cui trattasi.

La Commissione è del parere che numerose disposizioni della direttiva 90/313/CEE abbiano efficacia diretta e che, in assenza di disposizioni legislative nazionali, siano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1993.

1.7. Valutazione dell'impatto ambientale

Quanto alla direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione dell'impatto ambientale si fa presente che, in linea generale, la situazione nel 1992 non è sensibilmente diversa da quella del 1991 sia che si tratti della recezione negli ordinamenti giuridici interni (le procedure avviate dalla Commissione sono sempre in corso), sia che si tratti dell'applicazione della stessa direttiva (continua ad essere elevato il numero di reclami ricevuti dalla Commissione).

Benché riguardino progetti di natura e d'importanza diversa, questi reclami evidenziano sempre problemi analoghi e soprattutto lamentano: la tardiva valutazione dell'impatto ambientale nel corso del processo decisionale; le carenze o la parzialità di numerosi studi sull'impatto dei progetti (carenze che non vengono colmate con ulteriori controlli); il rifiuto di prendere in considerazione,

nella decisione definitiva, dei pareri espressi dal pubblico, soprattutto quando quest'ultimo si oppone alla realizzazione dei progetti per ragioni di ordine ambientale.

Non avendosi sostanziali miglioramenti in questo settore è lecito ritenere che, per il momento, la direttiva 85/337/CEE non è sempre pienamente efficace in quanto strumento di prevenzione di interventi lesivi dell'ambiente, nè essa ha aperto valide prospettive per l'effettiva partecipazione dei cittadini europei alle decisioni sulla sistemazione generale del territorio che hanno dirette incidenze nei loro confronti.

1.8. Iniziative da intraprendere

Dall'analisi globale delle tendenze descritte nella presente relazione emerge che non sono stati ancora superati numerosi problemi già sottolineati nelle precedenti relazioni. Inoltre, rispetto all'anno precedente, è sensibilmente aumentato il numero di reclami; per quanto i reclami non consentano di avere un quadro generale ed esauriente della problematica in materia ambientale, essi traducono comunque la sensibilità con la quale i cittadini comunitari percepiscono la necessità di tutelare l'ambiente. In linea di massima i reclami costituiscono indici rivelatori di problemi concreti. Dagli Stati membri si richiedono considerevoli sforzi al fine di garantire che vengano rispettate le esigenze del diritto comunitario in materia ambientale. La Commissione è del parere che agli effetti del controllo della normativa ambientale vadano predisposti nuovi meccanismi sia a livello degli Stati membri che a livello della Commissione stessa. Occorre che la cooperazione con e tra Stati membri venga strutturata a livello amministrativo per agevolare l'adeguata, corretta e tempestiva recezione delle direttive comunitarie. Si tratta di interventi preventivi da effettuare a monte al fine di diminuire i rischi d'infrazione. Sotto questo aspetto vanno attentamente studiate le implicazioni di alcuni recenti sviluppi del diritto comunitario in materia.

La recezione delle direttive ambientali negli ordinamenti giuridici degli Stati membri spesso ha accusato notevoli ritardi, come emerge dall'attuale stato di attuazione delle otto direttive la cui recezione avrebbe dovuto aver luogo nel corso del 1992. In alcuni casi nessun obbligo previsto dalle direttive anzidette è stato correttamente trasposto nel diritto interno, omissione questa che, in avvenire potrebbe avere notevoli conseguenze in seguito alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia in data 19 novembre 1991 nelle cause C-6/90 e C-9/90, con la quale la Corte ha statuito che singoli privati che hanno subito pregiudizi per effetto della mancata recezione di direttive che concedono ad essi precisi diritti, possono chiedere di essere indennizzati dallo Stato membro di cui trattasi e proporre quindi in giudizio un'azione per ottenere il risarcimento dei danni. Il diritto quindi delle persone private di richiedere alle rispettive amministrazioni nazionali il risarcimento dei danni per pregiudizi causati dalla

inadeguata recezione di una determinata direttiva costituisce un'importante conquista. Anche se nell'ambito delle direttive ambientali è difficile apportare la prova dei danni personali subiti, gli Stati membri dovranno comunque compiere maggiori sforzi per rispettare i loro impegni.

Come negli anni precedenti, nel corso del 1992 la violazione più significativa del diritto comunitario in materia ambientale riguarda l'inadeguata applicazione delle direttive. In molteplici casi la Commissione non dispone dell'informazione necessaria per valutare i fatti nella loro globalità. Non sempre gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie affinché possa assolvere il suo compito a norma dell'articolo 155 del Trattato. Essi omettono infatti d'inviare i rapporti, i piani od i programmi prescritti da diverse direttive, ovvero si rifiutano di cooperare con la Commissione al fine di chiarire la situazione.

Numerose importanti iniziative potrebbero contribuire ad invertire questa tendenza. Infatti, grazie alla direttiva 91/692/CEE relativa alla standardizzazione ed alla razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione di talune direttive in materia ambientale, la Commissione dovrebbe essere costantemente informata in merito allo stato di avanzamento dei lavori di applicazione generale della maggior parte delle direttive in materia. Del resto, al fine di dare pratica attuazione alle misure comunitarie, il quinto programma d'azione prevede che venga predisposta una rete di rappresentanti della Commissione e delle autorità nazionali competenti, rete che servirà essenzialmente per lo scambio di informazioni e di esperienze, come pure per mettere a punto linee di azione comuni sotto la sorveglianza della Commissione.

Merita anche ricordare in proposito che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1210/90 relativo alla creazione dell'Agenzia per l'ambiente e della Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale prevede che, decorsi due anni dall'entrata in vigore del regolamento, si prenderà in esame la possibilità di associare l'Agenzia al controllo dell'applicazione del diritto comunitario.

Comunque, a partire dal momento in cui esse saranno installate, sia l'Agenzia che la Rete potranno contribuire all'accertamento dei fatti che sono alla base di reclami sull'inadeguata applicazione delle disposizioni ambientali.

La Commissione ritiene che qualsiasi cittadino dovrebbe essere interessato alla tutela dell'ambiente e che, di conseguenza, dovrebbe essere direttamente coinvolto nell'opera di difesa. Tuttavia, il concorso del pubblico è possibile solo se quest'ultimo è correttamente informato. Sotto questo aspetto è lecito attendersi che la sensibilità del pubblico verso il degrado dell'ambiente potrà essere ancor più stimolata grazie all'entrata in vigore della direttiva 90/313/CEE (accesso all'informazione in materia ambientale), che aprirà nuove possibilità d'intervento ai singoli cittadini ed alle associazioni.

Inoltre la Commissione intende esplorare insieme agli Stati membri delle soluzioni adeguate e proporre eventualmente specifici rimedi per via legislativa, nella misura in cui si constata che palesi lacune nei sistemi nazionali di tutela giuridica arrecano pregiudizio alla piena applicazione del diritto comunitario a livello nazionale.

2. SITUAZIONE NEI SINGOLI STATI MEMBRI

2.1. Belgio

2.1.1. *Recezione tardiva delle direttive*

È nel corso del 1992 che la regione Bruxelles-capitale ha recepito la direttiva 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale) con un ritardo di quattro anni. Le altre due regioni avevano già provveduto a recepirla.

Merita sottolineare in proposito che il Belgio accusa un ritardo generalizzato nella recezione delle direttive. Sono ancora in corso dieci procedimenti d'infrazione per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione.

Nessun provvedimento legislativo è stato finora comunicato ai fini della recezione delle seguenti direttive: 91/325/CEE, 91/326/CEE e 91/410/CEE (classificazione, imballaggio et etichettatura delle sostanze pericolose); 91/244/CEE (uccelli selvatici) e 91/157/CEE (pile ed accumulatori).

2.1.2. *Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria*

I provvedimenti adottati dal Belgio per dare attuazione alle direttive sono generalmente conformi al disposto di queste ultime. Nondimeno, sono soprattutto le difficoltà inerenti alla divisione delle competenze tra regioni e Stato a rendere talora molto lacunosa la recezione delle direttive.

Quanto alla direttiva 79/409/CEE (conservazione dell'avifauna selvatica), non si è dato ancora esecuzione alla sentenza con cui la Corte di giustizia sanzionava, nel 1987, numerosi casi di non conformità. Di conseguenza la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 171 del Trattato CEE.

Da parte sua la Corte di giustizia si è pronunciata con sentenza nei rispetti delle direttive 76/403/CEE (PCB/PCT); 78/319/CEE (rifiuti tossici) e 78/176/CEE (biossido di titanio). Si segnala inoltre che neppure la direttiva 85/203/CEE (biossido di azoto) è stata integralmente recepita.

L'11 giugno 1990 la Corte ha condannato il Belgio per l'inadeguata recezione delle direttive 75/440/CEE e 79/869/CEE (acque di superficie destinate al consumo umano ed analisi di queste stesse acque) (causa C-290/89).

Inoltre, in data 9 luglio 1992 la Corte ha condannato il Belgio per inadempienze agli obblighi previsti dalla direttiva 84/631/CEE (spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi) (causa C-2/90).

Quanto alla direttiva 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale), essa non è stata ancora adeguatamente ed integralmente recepita dalla regione vallona e da quella fiamminga, anche se con il provvedimento «Besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem)» si è provveduto a colmare alcune lacune.

2.1.3. *Applicazione effettiva*

Con riguardo al settore idrico, la recezione e l'applicazione della direttiva 76/464/CEE (sostanze pericolose in ambiente idrico) pone sempre problemi, dal momento che quasi tutti i fiumi belgi sono molto inquinati. La situazione resterà preoccupante fin quando non saranno predisposti programmi di riduzione delle sostanze inquinanti conformemente a quanto dispone l'articolo 7 della direttiva.

Quanto alla direttiva 82/501/CEE (incidenti industriali) la situazione è migliorata, ma non è tuttora soddisfacente per quanto attiene ai piani di emergenza. Dato che la normativa è molto complessa e che la pratica applicazione non è agevole, è prevista una riunione con le autorità competenti per elucidare il problema.

Continua inoltre a presentare difficoltà l'effettiva applicazione, nella regione fiamminga e in quella vallona, della direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici. Nella regione fiamminga si constata in particolare l'insufficienza delle misure di tutela delle zone designate, mentre nella regione vallona si pongono ancora problemi per quanto riguarda la caccia, malgrado le condanne già pronunciate nel 1987 dalla Corte di giustizia contro il Belgio. La regione vallona ha preso provvedimenti legislativi per vietare la tesa. Il procedimento avviato a norma dell'articolo 171 del Trattato CEE è nella fase del parere motivato.

2.2. Danimarca

2.2.1. *Recezione tardiva delle direttive*

La Danimarca ha recepito nel proprio ordinamento giuridico la maggior parte delle direttive il cui termine ai fini della recezione spirava nel corso del 1992.

La direttiva 90/415/CEE (sostanze pericolose in ambiente idrico) è stata trasposta attraverso il «bekendtgørelse» n. 75 del 30 gennaio 1992.

Le direttive 91/325/CEE, 91/326/CEE e 91/410/CEE (12^a, 13^a e 14^a modifica della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose) sono state recepite rispettivamente attraverso i «bekendtgørelser» nn. 586 e 589 dell'8 agosto 1991 e n. 134 del 24 febbraio 1992.

La direttiva 92/14/CEE (limitazioni nell'impiego di aerei rumorosi) è stata recepita attraverso i «bestemmelser» BL 5/42 del 12 giugno 1992.

Quanto alla direttiva 90/313/CEE (accesso all'informazione in materia ambientale), le autorità danesi hanno fatto presente che, a loro giudizio, l'attuazione poteva considerarsi effettiva grazie alla legge sull'accesso ai fascicoli amministrativi.

L'articolo 7 della direttiva 91/157/CEE (pile ed accumulatori) ha ricevuto pratica attuazione attraverso diversi testi legislativi, tra cui in particolare i «bekendtgørelser» nn. 10 e 15 del 3 gennaio 1992. Per contro, il rimanente disposto della direttiva sarà recepito con leggero ritardo rispetto al termine previsto dalla direttiva stessa.

Di conseguenza è lecito concludere che le autorità danesi non hanno ancora provveduto a trasmettere i provvedimenti nazionali di attuazione soltanto per quanto attiene alla direttiva 91/244/CEE (avifauna selvatica).

2.2.2. *Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria*

I casi di mancata conformità sono rari. La Commissione sottolinea in proposito l'impegno di cui le autorità danesi danno prova per dare rapida soluzione alla maggior parte dei problemi ancora pendenti.

Infatti, dopo che la Commissione ha richiamato l'attenzione della Danimarca sulla sentenza emessa in data 28 febbraio 1991 nella causa C-131/88 (Commissione/Germania) le autorità danesi hanno adottato il «bekendtgørelse» n. 918 del 18 dicembre 1991 che migliora sensibilmente l'attuazione della direttiva 80/68/CEE (acque sotterranee).

2.2.3. *Applicazione effettiva*

La maggior parte dei reclami per violazione del diritto comunitario in materia ambientale trasmessi alla Commissione nel corso del 1992 si sono rivelati infondati.

La Commissione ha anche deciso di archiviare i reclami ricevuti nel 1991 relativamente al progetto di collegamento fisso attraverso l'Øresund tra la Danimarca e la Svezia.

2.3. **Germania**

2.3.1. *Recezione tardiva delle direttive*

Finora la Germania non ha recepito nessuna delle otto direttive i cui termini di recezione spiravano nel corso del 1992. Si tratta delle direttive qui appresso: 90/313/CEE (accesso all'informazione in materia ambientale); 90/415/CEE (sostanze pericolose in ambiente idrico); 91/157/CEE (pile ed accumulatori); 91/244/CEE (uccelli selvatici); 91/325/CEE, 91/326/CEE e 91/410/CEE (12^a, 13^a e 14^a modifica della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose) e, infine la direttiva 92/14/CEE (limitazione dell'uso di aerei rumorosi).

Per contro, la Germania ha adottato e pubblicato delle circolari amministrative per recepire le direttive 88/180/CEE e 88/181/CEE (livello di potenza acustica dei tosaerba).

Quanto ai cinque nuovi Länder, è da notare che le disposizioni comunitarie in materia ambientale sono già applicabili, per cui non è necessaria alcuna specifica misura di recezione. Nel successivo paragrafo «applicazione effettiva» ci soffermeremo sui termini di transizione concessi alle autorità tedesche in forza delle direttive 90/656/CEE e 90/660/CEE, nonché sul rispetto degli stessi termini.

Le autorità tedesche non hanno ancora trasmesso i provvedimenti di esecuzione delle seguenti sentenze della Corte di giustizia: sentenza del 28 febbraio 1991 nella causa C-131/88 (recezione della direttiva 80/68/CEE, acque sotterranee); sentenza del 17 ottobre 1991, nella causa C-58/89 (recezione della direttiva 75/440/CEE, acque di superficie). La Commissione è stata quindi costretta a prendere le misure di cui all'articolo 171 del Trattato CEE. Quanto alla sentenza del 17 settembre 1987 nella causa C-412/85 (avifauna selvatica), la Commissione è del parere che la Germania non abbia ancora preso tutti i provvedimenti necessari per conformarsi al dispositivo della sentenza, per cui ha deciso di adire nuovamente la Corte a norma dell'articolo 171 del trattato.

2.3.2. *Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria*

Facendo seguito alla sentenza della Corte nelle cause C-131/88 del 28 febbraio 1988 (acque sotterranee) e C-361/88 del 30 maggio 1991 (inquinamento atmosferico) la Commissione ha invitato le autorità tedesche a rivedere la prassi secondo cui le direttive comunitarie in materia di scarico di sostanze pericolose vengono recepite nell'ordinamento giuridico interno mediante circolare.

Lo stesso problema si pone nel settore dell'inquinamento atmosferico (direttiva 80/779/CEE — valori limite per l'SO₂ e particelle in sospensione nell'atmosfera e direttiva 82/884/CEE — valori limite per il piombo nell'atmosfera). Le autorità tedesche hanno comunque informato la Commissione che sono in corso i lavori per sostituire la «TA Luft» con un regolamento conforme alle esigenze comunitarie, dal momento che il primo regolamento non era stato ritenuto conforme dalla Corte di giustizia (causa C-361/88). In attesa che venga data soluzione soddisfacente al problema, la Commissione ha deciso di non dar seguito, per il momento, al procedimento in ordine alla direttiva 85/203/CEE (valori limite per l'NO nell'atmosfera).

A parte la mancata conformità constatata dalla Corte nell'anzidetta causa C-412/85, la Commissione ritiene che numerose altre disposizioni nazionali continuino a non essere conformi al disposto della direttiva 79/409/CEE (uccelli selvatici), e ciò malgrado la sentenza della Corte del 3 luglio 1990 (causa C-288/88).

2.3.3. Applicazione effettiva

Quanto alle acque di balneazione, dal rapporto 1991 relativo alla qualità delle acque stesse emerge che il 36 % delle acque marittime di balneazione ed il 64 % delle acque dolci di balneazione non soddisfano le esigenze di cui alla direttiva 76/160/CEE.

Quanto alla direttiva 78/659/CEE merita sottolineare che la Germania ha già informato la Commissione in merito alle 236 zone designate e ripartite in dieci Länder. In applicazione della direttiva 79/923/CEE la Germania ha informato inoltre la Commissione di aver designato nella Bassa Sassonia cinque zone riservate alla molluschi-coltura.

Limitatamente ai cinque nuovi Länder, la direttiva 90/656/CEE concede alla Germania la facoltà di applicare solo a decorrere dal 31 dicembre 1992 le disposizioni delle direttive 76/464/CEE, 87/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, 88/347/CEE (sostanze pericolose nell'atmosfera) e 78/659/CEE (acque idonee alla vita dei pesci). La direttiva 76/160/CEE (acque di balneazione) si applica solo a partire dalla fine del 1993, mentre i programmi specifici ai sensi delle direttive 84/156/CEE e 86/280/CEE, come pure i piani di risanamento di cui alle direttive 80/68/CEE (acque sotterranee) e 75/440/CEE (acque di superficie) avrebbero dovuto essere trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre 1992.

Infatti, le autorità tedesche hanno trasmesso alla Commissione un piano di risanamento per le acque potabili nei cinque nuovi Länder, piano che è attualmente all'esame dei servizi della Commissione di concerto con le autorità tedesche.

Quanto al settore atmosferico, la Germania ha già trasmesso i provvedimenti relativi all'applicazione della di-

rettiva 80/779/CEE (valore limite SO₂ e particelle in sospensione nell'atmosfera) nelle zone sensibili dei cinque nuovi Länder (direttiva 90/656/CEE). Tuttavia, dal relativo rapporto emerge che, per difficoltà di ordine tecnico ed altre legate alla struttura amministrativa, non si è potuto ancora predisporre il programma di risanamento per Berlino, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia. Le indicazioni trasmesse si limitano a sottolineare superi dei valori limite e a precisarne la causa. Quanto alla direttiva 82/884/CEE (piombo nell'atmosfera) e alla direttiva 85/203/CEE (valori limite per il biossido di azoto) i relativi piani di risanamento avrebbero dovuto essere trasmessi entro la fine del 1992. Nel campo dei rifiuti non vi è nulla di particolare da segnalare rispetto alla relazione precedente. Con riguardo ai nuovi Länder, la Germania era tenuta a trasmettere, entro la fine del 1991, precisi piani di risanamento. Nel rapporto inviato nel febbraio 1992 la Germania precisa che fino alla fine del 1992 saranno predisposti dei piani di gestione a norma della direttiva 75/442/CEE (rifiuti) e della direttiva 78/319/CEE (rifiuti tossici). Il rapporto del febbraio 1992 può considerarsi come «piano di risanamento» anche se non è possibile verificare se alla fine del 1995 le disposizioni del diritto comunitario saranno rispettate.

Quanto alla direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione dell'impatto ambientale, la Commissione continua a ricevere reclami in ordine a progetti autorizzati senza procedere previamente alla valutazione dell'impatto ambientale come prescritto dalla direttiva stessa. L'effettiva applicazione di quest'ultima sembra sollevare problemi, soprattutto a motivo delle procedure amministrative tedesche, che sono molto sofisticate. Da segnalare inoltre che, con riguardo alla direttiva 79/409/CEE, la maggior parte dei reclami riguarda le iniziative economiche che hanno incidenze negative sugli habitat dell'avifauna.

2.4. Grecia

2.4.1. Recezione tardiva delle direttive

La comunicazione dei provvedimenti legislativi volti a recepire le direttive in materia ambientale accusa significativi ritardi in alcuni casi. Infatti, non sono state ancora recepite nell'ordinamento giuridico greco tredici direttive i cui termini di trasposizione sono già scaduti.

Si tratta delle direttive qui appresso: 89/369/CEE e 89/429/CEE (incenerimento dei rifiuti urbani); 88/609/CEE (emissioni nell'atmosfera provenienti dai grandi impianti di combustione); 90/415/CEE (sostanze pericolose in ambito idrico); 91/157/CEE (pile ed accumulatori); 90/219/CEE e 90/220/CEE (organismi geneticamente modificati); 88/610/CEE (che modifica la direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti industriali); 91/244/CEE (avifauna selvatica); 91/325/CEE,

91/326/CEE e 91/410/CEE (12^a, 13^a e 14^a modifica della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio et etichettatura delle sostanze pericolose), e direttiva 92/14/CEE (limitazione dell'impiego di aerei rumorosi).

Quanto alla direttiva 90/313/CEE riguardante l'accesso all'informazione in materia ambientale, la Grecia ha emanato la legge quadro 1599/86 sui rapporti dello Stato con i cittadini, la quale prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica può accedere liberamente alla consultazione dei documenti amministrativi. La legge è stata adottata in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3 della Costituzione ellenica, in forza del quale l'autorità competente ha l'obbligo di rispondere a qualsiasi domanda d'informazione, qualora l'obbligo in tal senso sia espressamente previsto da leggi specifiche. Tuttavia, poiché la base del dispositivo è una legge quadro occorre che la Grecia prenda concreti provvedimenti per recepire la direttiva anzidetta.

2.4.2. *Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria*

Benché la Grecia trasponga spesso testualmente diverse direttive nel proprio ordinamento giuridico, la Commissione constata che alcune disposizioni delle direttive non sono state ancora adeguatamente recepite.

2.4.3. *Applicazione effettiva*

La situazione per quanto attiene all'applicazione delle varie direttive ambientali non è considerevolmente diversa rispetto a quella segnalata nella relazione precedente. La Grecia non ha ancora provveduto a delimitare con precisione le zone di tutela speciale in applicazione della direttiva 79/409/CEE, né ha ancora preso concrete misure ai fini della tutela delle singole zone.

Nel campo dei rifiuti continuano a porsi gli stessi problemi, ossia lo scarico di rifiuti in diversi siti, senza aver preso concreti provvedimenti per tutelare l'ambiente e la salute delle persone. La Grecia è stata peraltro condannata dalla Corte di giustizia per non aver rispettato, in un caso concreto, gli obblighi derivanti dalla direttiva 75/442/CEE (rifiuti) e dalla direttiva 78/319/CEE (rifiuti tossici). Si tratta dello scarico illegale di rifiuti nella località di Kouroupitos (Creta) con rischi per la salute degli abitanti e per la salvaguardia dell'ambiente (sentenza C-45/91 del 7 aprile 1992). Tuttavia, la Commissione, consapevole dei problemi che la Grecia incontra nel trattamento dei rifiuti, cerca soluzioni diverse dalle procedure d'infrazione ed assiste quindi questo Stato membro nell'applicare correttamente le direttive in materia. In particolare la Commissione si sforza di finanziare, attraverso i Fondi strutturali, precisi progetti finalizzati all'evacuazione dei rifiuti.

Non si è ancora peraltro provveduto all'applicazione effettiva della direttiva 82/501/CEE (prevenzione dei rischi di infortuni industriali), dal momento che le autorità

elleniche non esigono che le disposizioni della direttiva vengano rispettate da tutti gli impianti industriali che ricadono sotto il disposto della stessa. L'incidente che ha colpito la raffineria «Petrolla-Ellas» nel settembre 1992 solleva ancora il problema dell'effettiva applicazione della direttiva in parola, problema sul quale la Commissione aveva già più volte richiamato l'attenzione delle autorità elleniche.

Quanto al settore atmosferico non sono stati ancora risolti gravi problemi che si protraggono da anni per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico di Atene. In particolare la Grecia non ha ancora trasmesso alla Commissione il piano finalizzato al miglioramento della qualità dell'atmosfera ai sensi della direttiva 80/779/CEE (SO₂), piano che avrebbe dovuto essere già trasmesso nel mese di ottobre 1982.

Tuttavia, nel corso del 1992, la Grecia ha comunicato i rapporti previsti dalle direttive 75/442/CEE (rifiuti), 78/319/CEE (rifiuti tossici), 76/403/CEE (PCB, PCT) e 84/631/CEE (spedizioni transfrontaliere di rifiuti). Ha inoltre trasmesso il programma previsto dalla direttiva 88/609/CEE (grandi impianti di combustione).

Da segnalare infine che sono in forte aumento i reclami contro la Grecia per l'inadeguata applicazione della direttiva 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale). La maggior parte dei reclami si riferisce ai progetti di cui all'allegato II alla direttiva, in ordine ai quali gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale.

2.5. **Spagna**

2.5.1. *Recezione tardiva delle direttive*

Negli ultimi anni la recezione delle direttive in materia ambientale nell'ordinamento spagnolo non ha registrato sensibili ritardi. Poiché numerosi enti amministrativi sono autorizzati ad intervenire nel settore ambientale e partecipare, quindi, al processo di recezione, il legislatore centrale ha stabilito le basi a partire dalle quali i governi regionali possono intervenire. In questo modo il processo di recezione è stato adeguatamente razionalizzato. Restano comunque numerose le direttive che ancora non sono state recepite nell'ordinamento giuridico spagnolo. Alcune di esse sono in sensibile ritardo, come la direttiva 87/18/CEE (applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio), la direttiva 90/517/CEE (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose) e le direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE (organismi geneticamente modificati). Neppure alcune direttive più recenti hanno ancora trovato attuazione, come la direttiva 92/14/CEE (limitazione dell'uso di aerei rumorosi), le direttive 91/325/CEE e 91/326/CEE, la direttiva 91/410/CEE (12^a, 13^a e 14^a modifica della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose), la direttiva 91/157/CEE (pile e accumulatori) e la direttiva 90/313/CEE (accesso all'informazione in materia am-

bientale). Il ritardo nella recezione della direttiva 90/313/CEE suscita inquietudini dal momento che la trasposizione di questo provvedimento implica che si debbono apportare rimaneggiamenti alla corrente procedura amministrativa spagnola.

2.5.2. *Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria*

Alcune carenze già segnalate nella precedente relazione per quanto attiene alla trasposizione della direttiva 78/319/CEE in materia di rifiuti tossici e pericolosi sono state colmate grazie a puntuali emendamenti della vigente normativa. Altre carenze sussistono per quanto riguarda la direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale, dal momento che la legislazione spagnola non tiene ancora conto della maggior parte dei progetti di cui all'allegato II della direttiva stessa. Il legislatore spagnolo non ha ancora provveduto a modificare la normativa in materia malgrado che sia ancora in corso una procedura d'infrazione. Le autorità spagnole continuano infatti a contravvenire alle disposizioni della direttiva autorizzando numerosi progetti elencati nell'allegato II, molti dei quali hanno fatto oggetto di reclami per lamentarne gli effetti negativi irreversibili.

In linea di massima le direttive in materia ambientale sono trasposte quasi letteralmente nell'ordinamento giuridico spagnolo. Da segnalare tuttavia che, seguendo questo metodo, non si prendono nella dovuta considerazione dei provvedimenti legislativi preesistenti all'emanazione della direttiva, siano essi provvedimenti regionali o nazionali, che hanno attinenza con gli obiettivi ed i mezzi previsti dalle direttive da recepire.

2.5.3. *Applicazione effettiva*

Come si è già sottolineato nelle precedenti relazioni, l'applicazione del diritto comunitario in materia ambientale dovrebbe ricevere ulteriori miglioramenti in questo Stato membro. Si hanno infatti ritardi nella comunicazione dei rapporti di attuazione e sempre più numerosi sono i reclami per illeciti ambientali inviati da cittadini spagnoli particolarmente sensibili alla tutela dell'ambiente.

Non potendo la Commissione disporre dei rapporti sull'attuazione delle direttive 75/439/CEE (oli esauriti), 75/442/CEE (rifiuti), 76/403/CEE (PCB e PCT), 78/319/CEE (rifiuti tossici e pericolosi), 84/631/CEE (spedizioni transfrontaliere di rifiuti) e 86/278/CEE (fanghi di depurazione) essa non è in grado di conoscere l'effettiva situazione quanto all'applicazione generale delle direttive anzidette. Né le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione altri strumenti che potrebbero facilitare l'opera di valutazione, come piani o programmi predisposti ai fini della riduzione dell'inquinamento, come prescritto da numerose direttive. La causa è sempre da ravvisarsi nella mancanza di informazioni e nelle insufficienti risorse amministrative che sarebbero

necessarie per predisporre i voluti piani. In particolare la Commissione non dispone di dati sui piani e sui programmi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento provocato dall'anidride solforosa e dalle particelle in sospensione nelle zone che superano i valori limite stabiliti dalla direttiva 89/427/CEE, né sui piani attinenti alla riduzione dell'inquinamento causato da sostanze pericolose in ambiente idrico (direttiva 76/464/CEE), né sui piani da predisporre per migliorare la qualità delle acque di balneazione come prescritto dalla direttiva 76/160/CEE, né infine sui programmi intensi a ridurre il volume ed il tonnellaggio degli imballaggi per liquidi alimentari (direttiva 85/339/CEE). In relazione a quest'ultima direttiva la Commissione ha adito la Corte di giustizia contro la Spagna (causa C-192/90) in data 10 dicembre 1991, ma il programma non è stato comunque ancora comunicato. Anche nei casi in cui i programmi sono stati trasmessi, come in materia di pianificazione nazionale ai fini del trattamento dei rifiuti tossici, le informazioni fornite non sono conformi ai criteri previsti dalla direttiva 78/319/CEE.

Non disponendo di adeguati elementi per valutare la portata dell'applicazione generale delle direttive ambientali in Spagna, la Commissione è costretta a basarsi sull'informazione risultante dai numerosi reclami che essa riceve, il cui numero è ancor più aumentato rispetto all'anno precedente, confermando così la tendenza già segnalata nelle precedenti relazioni. I reclami lamentano la presenza di numerosi problemi ecologici in tutte le regioni del paese e si riferiscono principalmente alla difesa della natura, alla tutela delle acque, alla valutazione dell'impatto ambientale e alla problematica dei rifiuti.

Benché esistano numerose zone di protezione speciale dell'avifauna, specificamente designate in forza dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, la maggior parte dei reclami lamenta il persistere di turbative nelle zone protette, il che dimostra che mancano efficaci mezzi per tutelarne gli habitat. Da segnalare inoltre che le decisioni attraverso le quali il governo centrale designa le zone di tutela speciale non sono atti giuridicamente vincolanti, né sono portati a conoscenza del pubblico. Numerosi sono inoltre i nuovi reclami per lamentare progetti autorizzati senza procedere alla preliminare valutazione dell'impatto ambientale come prescritto dalla direttiva 85/337/CEE. Inoltre, alcuni studi sull'impatto, anche se formalmente eseguiti dall'aggiudicatario, sono spesso carenti e rendono priva di senso la successiva tappa di consultazione del pubblico. Quanto al settore delle acque, numerosi sono i reclami che lamentano il degrado di laghi e corsi d'acqua come i fiumi Guadalentín, Besós, Segura o gli estuari di Avilés e Mundaca, nonché le acque della Baia di Santander e di Algeciras. L'inquinamento è specialmente causato da sostanze pericolose, il cui scarico è stato autorizzato contrariamente a quanto dispone la direttiva 76/464/CEE. Da segnalare inoltre che le autorizzazioni sono state concesse malgrado il fatto che le autorità competenti non abbiano provveduto a stabilire gli obiettivi di qualità né a predisporre i programmi sulla riduzione dell'inquinamento delle acque in parola. In-

fine, a causa dei ritardi che registra l'attuazione dei piani regionali e locali ai fini del trattamento dei rifiuti, sono numerosi i reclami che lamentano la prassi correntemente seguita da alcune autorità comunali che hanno autorizzato lo scarico dei rifiuti in pozzi aperti come quelli esistenti ad El Mazo (Santander) o Burguillos del Cerro (Badajoz). Da notare che questi rifiuti sono periodicamente inceneriti con gravi rischi per la sanità pubblica ed in violazione al disposto della direttiva 75/442/CEE.

2.6. Francia

2.6.1. *Recezione tardiva delle direttive*

La Francia non ha ancora comunicato alla Commissione i provvedimenti di recezione delle direttive 91/157/CEE (pile e accumulatori) e 92/14/CEE (limitazione dell'impiego di aerei rumorosi). Per contro le direttive 91/325/CEE, 91/326/CEE e 91/410/CEE (12^a, 13^a e 14^a modifica della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze pericolose) sono state trasposte in data 16 e 17 gennaio 1992 attraverso l'emanazione di decreti.

2.6.2. *Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria*

La Francia non si è ancora conformata al disposto della sentenza emessa dalla Corte di giustizia in data 27 aprile 1988 (causa C-252/85) con la quale veniva condannata per non aver adeguatamente recepito la direttiva 79/409/CEE. Di conseguenza, la Commissione ha avviato contro questo Stato membro la procedura d'infrazione a norma dell'articolo 171 del Trattato CEE.

Nel settore idrico la Francia ha continuato a sostituire le vigenti circolari amministrative con atti normativi vincolanti. Infatti, con decreto del 20 settembre 1991 viene perfezionata la recezione della direttiva 76/160/CEE (acque di balneazione), mentre con altri decreti o regolamenti emanati nella seconda metà del 1991 si è provveduto a recepire integralmente le direttive 78/659/CEE (acque idonee alla piscicoltura) e 79/923/CEE (acque idonee alla molluschicoltura). Infine, con quattro decreti del 2 ottobre 1991 è stata trasposta la direttiva 90/415/CEE (sostanze pericolose in ambiente idrico).

Inoltre, dopo che la Francia è stata condannata dalla Corte di giustizia per aver recepito attraverso circolari numerose direttive in materia di qualità dell'aria (anidride solforosa, piombo nell'aria e biossido di azoto) (sentenze del 1° ottobre 1991, cause C-14/90, C-13/90 e C-64/90) le autorità francesi hanno emanato un decreto in sostituzione delle circolari contestate.

2.6.3. *Applicazione effettiva*

Se nel corso del 1992 la qualità delle acque di balneazione ha continuato a migliorare, tuttavia dal rapporto sulla qualità delle acque di balneazione per il 1991 emerge che circa il 13% delle acque marittime ed il 16%

delle acque dolci non rispondono ancora ai requisiti prescritti dalla direttiva.

Altri sviluppi si sono avuti nel corso del 1992 nel campo dei rifiuti, in quanto le autorità francesi hanno adottato nuovi provvedimenti legislativi, in particolare la legge 13 luglio 1992 che modifica il dispositivo in vigore in fatto di evacuazione dei rifiuti; in particolare la legge prevede l'obbligo di predisporre dei piani ai fini della rimozione dei rifiuti industriali e domestici.

Nel campo della tutela della natura la Commissione continua a ricevere numerosi reclami che lamentano la distruzione di habitat vulnerabili che ospitano specie di uccelli protette dalla direttiva 79/409/CEE.

Le principali cause della distruzione degli habitat naturali in Francia sembra che siano da ravvisarsi nella realizzazione di progetti immobiliari o di infrastrutture dei trasporti o in lavori agricoli, più particolarmente i lavori di drenaggio intrapresi in numerose zone umide senza aver preliminarmente valutato l'impatto che questi lavori avrebbero avuto su zone particolarmente fragili. I lavori finalizzati alla designazione delle zone di tutela speciale dovrebbero in primo luogo interessare le località che sono le più minacciate dai progetti in parola.

Sul piano geografico la maggior parte dei reclami che lamentano la distruzione di habitat o la mancata valutazione dell'impatto ambientale provengono dalle regioni più meridionali del paese (dove più numerosi sono gli habitat naturali) e in minor misura dalle regioni industriali o di frontiera situate a Nord o all'Est del paese. Per contro scarsi sono i reclami provenienti dalla parte occidentale della Francia, probabilmente per il fatto che rari sono i grandi progetti immobiliari od infrastrutturali e a motivo anche della rarefazione del tessuto industriale: la principale causa della disparizione dell'ambiente naturale in queste regioni sembra essere infatti l'attività agricola (lavori di drenaggio, ricostituzione fondiaria).

Quanto al settore della caccia, la principale questione ancora aperta è quella della fissazione delle date di apertura e di chiusura della stagione venatoria per determinate specie di avifauna selvatica. La Commissione si attende che la situazione potrà essere chiarita in seguito alla sentenza che la Corte di giustizia dovrebbe emettere in via pregiudiziale nel corso del 1993.

2.7. Irlanda

2.7.1. *Recezione tardiva delle direttive*

Benché esse siano entrate in vigore nel corso dell'anno, nessun provvedimento nazionale di recezione è stato trasmesso in ordine alle direttive 90/415/CEE (sostanze pericolose in ambiente idrico), 92/14/CEE (limitazione dell'uso di aerei rumorosi), 91/325/CEE, 91/326/CEE e 91/410/CEE (12^a, 13^a, e 14^a adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione,

l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose), 91/244/CEE (avifauna selvatica) e 91/157/CEE (pile ed accumulatori).

Nel corso del 1992 l'Irlanda ha comunicato soltanto il provvedimento con cui viene trasposta la direttiva 88/610/CEE.

2.7.2. *Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria*

La Commissione continua il dialogo con le autorità irlandesi ai fini della recezione delle direttive 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale), 75/442/CEE (rifiuti), 78/319/CEE (rifiuti tossici e pericolosi), 76/464/CEE (sostanze pericolose in ambiente idrico) e 79/409/CEE (avifauna selvatica).

2.7.3. *Applicazione effettiva*

Uno dei principali sviluppi nel corso del 1992 è da ravvisarsi nella promulgazione in aprile della legge istitutiva dell'Agenzia per l'ambiente. Si tratta di un regolamento quadro che apre la via a significativi miglioramenti istituzionali nella lotta contro l'inquinamento.

Quanto al settore idrico desta preoccupazioni l'effettiva attuazione della direttiva acque sotterranee (80/68/CEE). Per contro, è da considerarsi positiva l'emanazione di nuove norme per dare più ampia applicazione alla direttiva in materia di acque di balneazione (76/160/CEE) essendo il numero delle acque protette passato da 64 a 94.

Quanto al settore atmosferico, dopo il successo ottenuto con i controlli delle foschie a Dublino nel rispetto degli obiettivi previsti dalla direttiva 80/779/CEE (anidride solforosa e particelle in sospensione) analoghi controlli sono stati predisposti per la seconda città del paese, Cork.

Quanto alla gestione dei rifiuti, è particolarmente trascurata la gestione dei rifiuti pericolosi: non esiste in materia un adeguato strumento legislativo; sono scarsi gli investimenti in impianti idonei all'evacuazione dei rifiuti ed infine, manca di rigore la pianificazione dei rifiuti secondo quanto disposto dalla direttiva 78/319/CEE (rifiuti tossici). La Commissione ha preso inoltre in esame diversi reclami che lamentano l'incongrua ubicazione o gestione di discariche in numerose parti del paese.

Quanto alla tutela della natura, è stata portata a termine un'inchiesta nord-sud sull'habitat dell'avifauna selvatica, al fine di intensificare le designazioni di siti protetti a termini della direttiva 79/409/CEE.

2.8. Italia

2.8.1. *Recezione tardiva delle direttive*

Tra la fine del 1991 ed il mese di marzo del 1992 attraverso l'emanazione delle cosiddette «leggi comunitarie» si è provveduto a recepire o perfezionare la recezione di numerosissime direttive in materia ambientale, citiamo a

titolo di esempio: le direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE (sostanze pericolose in ambiente idrico); la direttiva 87/219/CEE (contenuto di solfuro negli olii liquidi); la direttiva 87/416/CEE (piombo nella benzina); la direttiva 78/659/CEE (acque idonee alla piscicoltura); la direttiva 87/101/CEE (oli esauriti) e la direttiva 80/68/CEE (acque sotterranee).

Malgrado questo notevole impegno restano ancora da recepire direttive come quella in materia di accesso all'informazione ambientale (90/313/CEE) o le due direttive in materia di organismi geneticamente modificati (90/219/CEE e 90/220/CEE). Comunque sono già stati avviati i necessari lavori di recezione e si ritiene che saranno portati a termine in forza della «legge comunitaria» la cui preparazione è in corso.

Non sono state inoltre ancora recepite alcune direttive i cui termini di recezione sono già spirati nel corso del 1992. Si tratta delle direttive qui appresso: direttive 91/325/CEE, 91/326/CEE e 91/410/CEE (12^a, 13^a e 14^a modifica della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose) e direttiva 92/14/CEE (limitazione dell'uso di aerei rumorosi).

In fatto di recezione delle direttive comunitarie in materia ambientale le regioni italiane dispongono di competenze legislative. La Commissione incontra difficoltà nell'analisi della situazione per il fatto che la normativa regionale non viene ad essa comunicata. Né è chiaro in quale misura lo Stato italiano è in grado di controllare la conformità della normativa regionale ai principi più o meno dettagliatamente formulati dal legislatore centrale nel provvedere — in modo spesso inadeguato — alla recezione del diritto comunitario in materia ambientale.

2.8.2. *Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria*

Dall'esame dei provvedimenti adottati nel 1992 per recepire numerose direttive emerge che sussistono ancora delle carenze con riguardo al contenuto delle direttive.

2.8.3. *Applicazione effettiva*

La Commissione continua a discutere con le autorità italiane in merito all'applicazione della direttiva 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale), con particolare riguardo all'allegato II. La Commissione non manca di esercitare una costante pressione sulle autorità italiane attraverso solleciti ed interventi puntuali, facendo sempre presenti le carenze e le incongruenze della normativa italiana in materia, come emerge da precisi reclami da essa ricevuti.

Si tratta in particolare di denunce attinenti ai rifiuti, tanto di quelli elencati nell'allegato I che di quelli figuranti nell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE. Si tratta anche di controllare se la nozione di «strada a scorrimento rapido» di cui all'allegato I alla suddetta direttiva è applicata correttamente dalle autorità italiane, nel

senso che tutte le opere che rientrano in questa nozione debbono far oggetto della procedura di valutazione preliminare dell'impatto ambientale come previsto dalla direttiva. Numerosi sono anche i reclami per quanto riguarda la tutela dell'avifauna selvatica, in particolare per il fatto che non sono state emanate misure di tutela a norma della direttiva 79/409/CEE e per il fatto che non si è proceduto alla designazione di sufficienti zone di tutela speciale.

Sono inoltre in corso procedure d'infrazione per la mancata comunicazione di piani o programmi previsti dalle direttive comunitarie (rifiuti, acque) in particolare per quanto riguarda la direttiva 80/779/CEE (valori limite di SO₂ e particelle in sospensione), non avendo l'Italia né trasmesso alla Commissione i piani di risanamento delle zone in cui sono stati superati i valori comunitari, né ha informato la Commissione stessa in merito alle misure prese per prevenire superi in altre zone. Quanto alle acque di balneazione (direttiva 76/160/CEE) sono da lamentarsi le seguenti inadempienze: condizioni di deroga non conformi; mancata programmazione dei controlli di determinati parametri allorché si manifesti una tendenza all'eutrofizzazione; superamenti dei valori stabiliti per i coliformi fecali e totali limitatamente all'8 % delle acque italiane di balneazione; nessuna misura di risanamento è stata comunicata alla Commissione; insufficienza del numero minimo di prelievi di campioni. Quanto alla direttiva 80/778/CEE (acque potabili) va sottolineato che non è stata adeguatamente recepita nella normativa italiana la nozione di deroga per gravi circostanze fortuite. Né è da considerarsi adeguato il controllo del regime di deroga previsto dalla normativa italiana in ordine a numerosi valori.

Per quanto riguarda poi l'attività giurisdizionale della Corte di giustizia merita ricordare la sentenza 33/90 del 13 dicembre 1991 con la quale la Corte ha dichiarato che non avendo la regione Campania né predisposto dei piani sui quantitativi e sui tipi di rifiuti da evacuare, né formulato prescrizioni tecniche generali, né designato adeguati siti ai fini dell'eliminazione dei rifiuti, né preso speciali disposizioni con riguardo a determinati rifiuti, né stabilito od aggiornato programmi finalizzati all'evacuazione dei rifiuti tossici pericolosi, l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva 78/319/CEE. Questa sentenza serve ancora una volta a sottolineare che per quanto uno Stato membro abbia affidato alle proprie regioni il compito di dare attuazione alle direttive, non per questo esso cessa di essere responsabile per quel che attiene al rispetto degli obblighi comunitari.

Di conseguenza, lo Stato membro che, dopo aver designato le autorità competenti per assolvere agli obblighi previsti dalle direttive si astenga dal prendere i provvedimenti necessari affinché le autorità designate possano onorare gli obblighi assunti è da considerarsi inadempiente rispetto al diritto comunitario.

2.9. Lussemburgo

2.9.1. *Recezione tardiva delle direttive*

La tendenza all'ingorgo dei progetti di provvedimenti di recezione dinanzi al Consiglio di Stato — già osservata negli ultimi anni — ha trovato nuovamente conferma.

Nel corso del 1992 le autorità lussemburghesi hanno recepito nell'ordinamento giuridico interno la direttiva 90/415/CEE (sostanze pericolose in ambiente idrico); le direttive 91/325 e 91/326 (12^a e 13^a modifica della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose) e soprattutto la direttiva 90/313/CEE (libertà di accesso all'informazione in materia ambientale). È stato inoltre recuperato il ritardo già accumulato negli anni precedenti per quanto riguarda la direttiva 88/610/CEE (incidenti industriali) e le direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE (incenerimento dei rifiuti urbani).

Per contro, la direttiva 86/609/CEE (tutela degli animali per fini sperimentali) non risulta ancora recepita sei anni dopo essere stata adottata. Né è stata ancora trasposta la direttiva 89/629/CEE (rumori degli aerei supersonici), né sono state recepite con congrui provvedimenti legislativi le direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE (organismi geneticamente modificati).

Per quanto riguarda poi gli atti comunitari che avrebbero richiesto nel corso del 1992 provvedimenti nazionali di esecuzione, merita sottolineare che non sono state ancora recepite le direttive 91/410/CEE (14^a modifica della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose); la direttiva 91/244/CEE (avifauna selvatica); la direttiva 91/157/CEE (pile ed accumulatori) e la direttiva 92/14/CEE (limitazione dell'impiego di aerei rumorosi).

2.9.2. *Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria*

Sette anni dopo essere stata adottata dal Consiglio la direttiva 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale) non è stata ancora adeguatamente recepita nell'ordinamento giuridico interno.

Né la situazione ha registrato ulteriori sviluppi dal 1991 per quanto attiene alla mancata conformità dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione.

2.9.3. *Applicazione effettiva*

Le difficoltà incontrate nell'attuazione delle direttive sono spesso da ricondursi alle modeste dimensioni dell'infrastruttura tecnica ed amministrativa del paese.

Eccessivamente lento è in particolare il ritmo delle procedure amministrative da assolvere ai fini della designazione delle zone di tutela speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE (avifauna selvatica). La Commissione non ritiene che l'attuale situazione sia soddisfacente dal momento che la designazione della zona di Haff Réimech

non è ancora acquisita e che non ha ancora trovato concretezza la possibilità di procedere ad ulteriori designazioni all'interno delle sette zone che presentano particolare interesse sotto il profilo ornitologico.

Per quanto infine consta alla Commissione non sono state ancora colmate le carenze già sottolineate nella nona relazione quanto all'attuazione delle direttive 80/778/CEE (acque potabili), 75/440/CEE e 79/869/CEE (qualità richiesta per le acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile).

2.10. Paesi Bassi

2.10.1. *Recezione tardiva delle direttive*

In via generale i problemi che i Paesi Bassi incontrano nella recezione delle direttive ambientali sono essenzialmente da ricondursi alla lunghezza dell'iter legislativo e alla necessità di adeguare la normativa già vigente.

In questi ultimi tempi, comunque, si sono constatati sensibili miglioramenti in fatto di recezione delle direttive, per cui sono divenute rare le procedure per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione.

Sulle otto direttive il cui termine ai fini della recezione spirava nel 1992 la Commissione ha ricevuto i provvedimenti di trasposizione delle direttive 90/415/CEE (sostanze pericolose in ambiente idrico), 91/157/CEE (pile ed accumulatori), 90/313/CEE (accesso all'informazione in materia ambientale), 91/325/CEE, 91/326/CEE e 91/410/CEE (12^a, 13^a e 14^a modifica della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose), ma non ha ancora ricevuto i provvedimenti di recezione della direttiva 91/244/CEE (avifauna selvatica).

Da segnalare infine che la direttiva 80/68/CEE (acque sotterranee), di cui la Commissione ha già fatto menzione nelle precedenti relazioni, non è stata ancora recepita nell'ordinamento giuridico olandese malgrado la sentenza emessa dalla Corte di giustizia in data 17 settembre 1987 nella causa C-291/84.

2.10.2. *Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria*

Quando il legislatore olandese deve emanare provvedimenti legislativi in nuovi campi, questi provvedimenti sono generalmente non solo conformi ma anche spesso più rigorosi rispetto alle esigenze comunitarie. I problemi sorgono allorché è necessario ritoccare adeguatamente la normativa già vigente.

Merita ricordare in proposito che per quanto riguarda la direttiva 82/501/CEE (incidenti industriali) la Corte di giustizia si è pronunciata con sentenza in data 20 maggio 1992 nella causa C-190/90 e, per quanto riguarda la direttiva 79/409/CEE (uccelli selvatici) la Corte di giustizia ha emesso una seconda sentenza in data 6 febbraio 1992 nella causa C-75/91.

2.10.3. *Applicazione effettiva*

Come si è già ricordato nella precedente relazione i reclami che la Commissione ha ricevuto lamentano soprattutto l'insufficiente tutela degli spazi verdi del paese, nonché il mancato rispetto della direttiva 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale) in relazione a progetti autostradali od altre infrastrutture. A questi reclami si aggiungono quelli che lamentano la scarsa manutenzione delle dighe lungo i grandi fiumi.

Nel corso del 1992 il «Waddenzee» è stato designato come zona di protezione speciale a norma della direttiva 79/409/CEE. La Commissione continua a trattare con le autorità olandesi al fine di designare altre zone che meritano speciale tutela.

2.11. Portogallo

2.11.1. *Recezione tardiva delle direttive*

Il Portogallo ha finora trasmesso soltanto un provvedimento di recezione delle sette direttive il cui termine di trasposizione è scaduto nel corso del 1992.

Inoltre il Portogallo è sempre ancora in ritardo per quanto riguarda la comunicazione dei provvedimenti di recezione delle direttive già entrate in vigore nel 1991, e precisamente: le direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE (organismi geneticamente modificati) e la direttiva 90/517/CEE recante undicesimo adeguamento della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

2.11.2. *Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria*

Nel campo della qualità dell'atmosfera continua a mancare la legislazione integrativa. È stata sì comunicata alla Commissione una legge quadro per trasporre integralmente la maggior parte delle direttive emanate nel settore, ma i valori limite ed i valori guida devono ancora essere fissati con decreto ministeriale.

Quanto al settore idrico il Portogallo ha comunicato alla Commissione un elenco delle acque idonee alla vita dei pesci e alla molluschicoltura, annunciando al tempo stesso che sarebbe stata emanata una legge in materia; sembra tuttavia che solo nel 1995 si farà luogo alle designazioni a norma del «Decreto-Lei» n. 74/90 che prevede le norme di qualità delle acque in questione.

2.11.3. *Applicazione effettiva*

I reclami ricevuti dalla Commissione investono quasi tutti i campi del diritto comunitario in materia ambientale e, segnatamente, l'evacuazione dei rifiuti, l'inquinamento idrico e l'applicazione della direttiva 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale).

È da ritenersi che il settore natura risenta sia della mancanza di una efficiente tutela, sia delle iniziative intra-

prese per promuovere la crescita economica in settori come quello turistico, industriale od altri.

La Commissione non ha ancora ricevuto il programma previsto dalla direttiva 91/157/CEE (pile ed accumulatori) e ritiene che non sia neppure soddisfacente il secondo programma trasmesso dal Portogallo in applicazione della direttiva 85/339/CEE (imballaggi per liquidi alimentari).

2.12. Regno Unito

2.12.1. *Recezione tardiva*

Sono già stati ricevuti i provvedimenti di recezione delle direttive 88/180/CEE e 88/181/CEE che modificano la direttiva 84/538/CEE (livello di potenza acustica ammissibile dei tosaerba).

Nessun provvedimento è stato per contro notificato per quanto riguarda le seguenti direttive: 91/157/CEE (pile ed accumulatori), 91/244/CEE (uccelli selvatici), 91/325/CEE, 91/326/CEE e 91/410/CEE (12^a, 13^a e 14^a modifica della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose) e direttiva 92/14/CEE (limitazione dell'impiego di aerei rumorosi).

2.12.2. *Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria*

Le autorità britanniche si sono impegnate a modificare il provvedimento di recezione della direttiva 85/337/CEE al fine di ovviare ad alcune carenze segnalate dalla Commissione. Il Regno Unito continua comunque a ritenere che la direttiva si applichi soltanto ai progetti in ordine ai quali la domanda di autorizzazione sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del provvedimento nazionale di recezione della direttiva. Per contro, la Commissione resta ferma sulla propria tesi secondo cui la direttiva si applica a tutti i progetti che siano stati autorizzati dopo il 3 luglio 1988. La Commissione ha quindi deciso di inviare un parere motivato sia in relazione a questo punto, sia in ordine ad altre fattispecie cui la direttiva si applica. Da notare infine che è stata anche avviata una procedura d'infrazione per quanto riguarda la recezione carente della direttiva 86/609/CEE (animali per fini sperimentali).

2.12.3. *Applicazione effettiva*

Quanto al settore idrico la Corte di giustizia è stata già chiamata a pronunciarsi nelle cause C-337/89 vertente sull'applicazione effettiva della direttiva 80/778/CEE (acqua potabile) e nella causa C-56/90 vertente sull'applicazione della direttiva 76/160/CEE (acque di balneazione) a Blackpool, Formby e Southport. La Corte si è già pronunciata nella causa C-337/89 con sentenza del 25 novembre 1992. Quanto alla causa C-56/90 il Regno Unito sostiene che nel 1985 la spiaggia di Blackpool non veniva considerata come acqua di balneazione, essendo come tale designata soltanto nel 1987 ed è quindi a decorrere da questa data che essa rientra nel campo di applicazione della direttiva in parola. La Commissione ha deciso di avviare un procedimento per violazione delle

direttive 80/68/CEE (acque sotterranee) e 76/464/CEE, per l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie causato da flussi di acque infette provenienti dalla miniera abbandonata di Wheal Jane in Cornovaglia.

Continua ad essere elevato il numero dei reclami per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale).

Nel settore atmosferico è in corso un procedimento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 85/203/CEE (biossido di azoto).

3. LA SITUAZIONE NEI DIVERSI SETTORI

3.1. *Aria*

Quanto al settore atmosferico non è ancora rispettato l'obbligo a carico delle amministrazioni di esigere che nel realizzare nuovi impianti industriali vengano utilizzate quelle tecnologie che non implicano costi eccessivi (direttiva 84/360/CEE). Le informazioni di cui la Commissione dispone in materia non sono molto affidabili ed è lecito ritenere che sensibili differenze sussistano tra uno Stato membro e l'altro per quanto attiene all'interpretazione di questa esigenza prevista dalla direttiva anzidetta. Né sono state notificate alla Commissione le politiche e strategie adottate dagli Stati membri per adeguare progressivamente gli impianti già esistenti alle tecnologie più avanzate. La situazione per quanto riguarda l'applicazione delle direttive in materia di qualità dell'atmosfera (direttiva 80/779/CEE — anidride solforosa e particelle in sospensione; direttiva 82/884/CEE sul piombo e direttiva 85/203/CEE sul biossido di azoto) resta invariata rispetto agli anni precedenti, né sono stati ancora trasmessi i piani ed i programmi di risanamento in ordine alle zone più sensibili, malgrado che sussistano in materia obblighi chiari e precisi. Infine, numerosi Stati membri non hanno ancora trasmesso i previsti programmi di riduzione dell'inquinamento con riguardo alla direttiva 88/609/CEE sui grandi impianti di combustione.

3.2. *Chimica*

3.2.1. *Recezione tardiva delle direttive*

Sussistono ancora difficoltà per quanto attiene alla recezione delle direttive che modificano la direttiva di base 67/548/CEE relativa alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose, anche se si registrano progressi per quanto riguarda la recezione della decima ed undicesima direttiva (88/490/CEE e 90/517/CEE) recanti adeguamento al progresso tecnico della direttiva anzidetta. Altre difficoltà si pongono attualmente per quanto riguarda la recezione della dodicesima, tredicesima e quattordicesima direttiva di adeguamento al progresso tecnico (rispettivamente 91/325/CEE; 91/326/CEE e 91/410/CEE). Solo tre Stati membri hanno finora provveduto a recepire questi provvedimenti. Insoddisfacente è anche la situazione per quanto riguarda la recezione di due direttive attinenti agli organismi geneticamente modificati (90/219/CEE e

90/220/CEE) il cui termine di recezione è già scaduto nell'ottobre 1991. Numerosi sono i paesi che ancora non hanno provveduto a trasporre tali direttive, per cui sono state avviate procedure d'infrazione avverso l'Italia, la Spagna, il Lussemburgo, il Portogallo e la Grecia. L'Italia incontra problemi anche per quanto riguarda la recezione della direttiva sull'amianto (87/217/CEE).

3.2.2. Applicazione effettiva

Merita sottolineare in proposito la sentenza del 20 maggio 1992 nella causa C-190/90 (Commissione/Paesi Bassi) con la quale la Corte di giustizia ha dichiarato inadempiente questo Stato membro per non aver provveduto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva.

3.3. Acque

3.3.1. Recezione tardiva delle direttive

Si segnala anzitutto che i ritardi già accumulatisi negli anni precedenti sono stati praticamente colmati. In particolare, la Francia ha sostituito alle circolari provvedimenti normativi che rispettano il requisito di pubblicità e hanno forza vincolante.

Manca ancora tuttavia il provvedimento di recezione della direttiva 80/778/CEE (acqua potabile) nell'ordinamento giuridico dell'Irlanda del Nord.

La direttiva 90/415/CEE (sostanze pericolose nell'ambiente idrico) che avrebbe dovuto essere recepita nel corso del 1992 è stata trasposta soltanto da sette Stati membri: Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi; di conseguenza la Commissione ha avviato procedure d'infrazione contro gli Stati inadempienti.

3.3.2. Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria

Se nel recente passato la recezione delle direttive attinenti al settore idrico ha registrato ulteriori progressi di ordine quantitativo, miglioramenti si registrano anche attualmente sotto l'aspetto qualitativo.

Comunque, non hanno ancora preso provvedimenti per conformarsi alla normativa comunitaria il Belgio e la Germania per quanto riguarda la direttiva 75/440/CEE (acque di superficie) e l'Italia e la Germania per quanto riguarda la direttiva 80/778/CEE (acqua potabile). Insoddisfacente è anche la situazione per quanto attiene alla direttiva 76/160/CEE (acque di balneazione).

Quanto alla Germania sembra che numerose direttive del settore siano state recepite attraverso provvedimenti che non danno adeguate garanzie in termini di pubblicità e di forza giuridicamente vincolante. Occorre quindi che, analogamente a quanto ha fatto la Francia, anche la Germania provveda a sostituire questi provvedimenti con altri che siano più rigorosi sotto il profilo giuridico.

3.3.3. Applicazione effettiva

La procedura d'infrazione che la Commissione aveva avviato contro tutti gli Stati membri per la mancata comu-

nicazione dei programmi di riduzione dell'inquinamento causato dalle 99 sostanze pericolose figuranti nell'elenco I dell'allegato alla direttiva 76/464/CEE ha dato sinora risultati pienamente positivi solo per quanto riguarda la Danimarca e parzialmente positivi per quanto riguarda i Paesi Bassi (quest'ultimo Stato membro non ha infatti fissato obiettivi di qualità nei rispetti di tutte le sostanze anzidette).

Quanto alla direttiva «acqua potabile» (direttiva 80/778/CEE) persistono i problemi legati al superamento di alcune concentrazioni massime ammissibili, soprattutto concentrazioni di nitrati e di antiparassitari negli Stati membri che praticano l'agricoltura intensiva.

Oltre agli effetti positivi che si attendono dall'applicazione della nuova direttiva 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) è da auspicarsi che con la riforma della politica agraria comune e con il conseguente gelo di terreni agricoli si abbia una migliore protezione delle risorse di acqua potabile nella Comunità e in particolare venga rafforzata la tutela dei bacini di alimentazione.

Quanto alle acque di balneazione si osservano in generale gradualmente miglioramenti. Comunque, la balneazione nelle acque marittime è da considerarsi di migliore qualità che quella nelle acque dolci.

Quanto alle acque marittime di balneazione la conformità ai valori previsti dalla direttiva 76/160/CEE con riguardo al parametro «coliformi fecali e totali» è superiore all'85 % in tutti gli Stati membri bagnati dal mare, tranne che per la Germania ed il Regno Unito.

Quanto alle acque idonee alla piscicoltura (direttiva 78/659/CEE) ed alla molluschicoltura (direttiva 79/923/CEE) si incontrano problemi sia per quanto riguarda l'estensione delle superfici in alcuni Stati membri, sia per quanto attiene alla congruità delle designazioni, che vengono spesso effettuate attraverso provvedimenti che non hanno sufficiente forza giuridica.

3.4. Rumori

3.4.1. Recezione tardiva

La sola direttiva in materia ambientale entrata in vigore nel corso del 1992 è la direttiva 92/14/CEE (limitazione dell'impiego di aerei rumorosi), che prevede progressive restrizioni a decorrere dal 1° aprile 1995 e dal 1° aprile 2002, per quanto riguarda l'impiego di aerei subsonici civili a reazione che non siano conformi alle norme specifiche in materia di rumori. Quattro Stati membri hanno già comunicato alla Commissione i relativi provvedimenti di recezione.

3.4.2. Applicazione effettiva

Nessun problema particolare è sorto nel corso del 1992 per quanto riguarda l'applicazione delle direttive sui rumori. Come abbiamo già precisato nelle precedenti relazioni, le direttive in materia stabiliscono norme applica-

bili ai nuovi prodotti che saranno immessi sul mercato. Esse non si applicano quindi ai livelli di emissione risultanti dalla combinazione di più fonti di rumore. Nel corso dell'anno la Commissione ha ricevuto reclami che lamentano principalmente i rumori urbani dovuti agli ingorghi e alle attività industriali attigue alle zone residenziali. Considerato però che le vigenti direttive sui rumori seguono la strategia del «livello delle emissioni», gli inconvenienti segnalati non rientrano nel campo di applicazione della direttiva e non possono essere quindi trattati a livello comunitario.

3.5. Rifiuti

3.5.1. *Recezione tardiva*

Nel corso del 1992 non sono stati trasposti né la direttiva 91/157/CEE né i relativi programmi.

Dei 45 procedimenti d'infrazione in corso nel settore dei rifiuti, quattro riguardano la mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione; cinque la mancata conformità della normativa nazionale alle prescrizioni delle direttive e 36 l'adeguata applicazione (o conformità parziale).

Le procedure in corso per recezione tardiva riguardano la direttiva 86/278/CEE (fanghi di depurazione in agricoltura) e la direttiva 78/176/CEE (biossido di titanio).

3.5.2. *Conformità delle disposizioni nazionali al diritto comunitario ed inadeguata applicazione*

Numerosi sono gli Stati membri che ancora non hanno provveduto ad inviare i rapporti prescritti dalle direttive ambientali. La Commissione ha già avviato procedure avverso gli Stati membri che non hanno ancora trasmesso i rapporti sui rifiuti.

È ormai evidente che la gestione dei rifiuti pone ancora problemi molto seri, tra cui merita menzionare:

- l'inquinamento delle acque superficiali e di quelle potabili, causato da rifiuti scaricati presso o nei corsi d'acqua;
- la cattiva gestione delle discariche;
- discariche pianificate in località la cui falda freatica potrebbe fornire consistenti quantitativi di acqua potabile o pianificazione delle discariche senza procedere preliminarmente alla valutazione dell'impatto ambientale;
- mancata soluzione del problema delle discariche non autorizzate; più particolarmente va risolto con urgenza il problema delle discariche illecite negli habitat di uccelli;
- l'evacuazione illegale di rifiuti.

3.6. Natura

3.6.1. *Risorse floro-faunistiche*

Nel corso del 1992 si è finalmente avuta l'attesa adozione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e delle risorse floro-faunistiche selvatiche. Ormai si dispone quindi di un contesto giuridico che consente di porre in essere e proteggere una rete comunitaria di habitat, che si è convenuto di denominare «Natura 2000».

I lavori preparatori ai fini dell'attuazione di queste nuove direttive sono già in corso. In particolare è stato costituito un apposito comitato e sono stati decisi aiuti finanziari a norma del regolamento LIFE.

La necessità di provvedere alla compatibilità tra spese comunitarie ed iniziative in fatto di politica comunitaria ai fini della tutela degli habitat, diventa sempre più imperiosa, tenuto conto in particolare degli insoddisfacenti risultati di alcuni esperimenti. Comunque sviluppi positivi si sono già avuti con l'adozione del regolamento 2078/92 sui metodi di produzione agricola compatibili con la tutela dell'ambiente e sulla cura dello spazio naturale.

3.6.2. *Recezione tardiva*

Dalle informazioni di cui la Commissione dispone emerge con chiara evidenza il problema della recezione tardiva della direttiva 91/244/CEE (uccelli selvatici).

3.6.3. *Conformità delle disposizioni nazionali alla normativa comunitaria*

Per quanto riguarda la direttiva 79/409/CEE sull'avifauna selvatica persistono i problemi segnalati nelle precedenti relazioni, anche se alcune opportune iniziative, come la base dei dati ORNIS (che centralizza l'informazione ornitologica) permetteranno di assistere gli Stati membri nella preparazione di adeguate leggi in materia di caccia.

3.6.4. *Applicazione effettiva*

Il più grave problema che pone l'applicazione della direttiva 79/409/CEE è quello dell'insufficiente tutela degli habitat. Anche se l'elenco degli habitat protetti si allunga sempre più ogni anno, i progressi sono in sostanza lenti.

In quanto problema che si pone a livello comunitario, la tutela degli habitat è destinata ad assumere sempre più importanza, per cui occorre coordinare con urgenza le iniziative nel contesto degli strumenti di cui giova avvalersi.

3.7. Difesa contro le radiazioni

3.7.1. *Protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione*

La direttiva 80/836/Euratom, modificata dalla direttiva 84/467/Euratom, costituisce il provvedimento di base in

fatto di protezione sanitaria contro la radiazioni ionizzanti. Direttive in materia sono già state emanate a partire dal 1959 e quella anzidetta costituisce il più recente aggiornamento delle norme di base in materia di difesa radioattiva. In tutti gli Stati membri è già quindi in vigore una normativa che ha recepito nei rispettivi ordinamenti giuridici le norme di base in parola.

Tuttavia, la Commissione è stata costretta di avviare procedure d'infrazione contro alcuni Stati membri che non hanno provveduto a rendere conformi le rispettive legislazioni nazionali, dal momento che il trattato Euratom esige che si predispongano norme uniformi ed incarica la Commissione di provvedere all'armonizzazione delle normative nazionali sulla base delle direttive emanate in forza del trattato.

Comunque, dopo l'avvio delle procedure d'infrazione, gli Stati membri hanno preso dei provvedimenti di esecuzione grazie ai quali notevoli progressi sono stati compiuti in fatto di recezione della direttiva. Di conseguenza, numerosi procedimenti sono stati archiviati.

La Commissione sta attualmente procedendo alla revisione delle norme di base in funzione degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche. Ciò rende il controllo dell'applicazione della direttiva abbastanza difficile, dato che gli Stati membri, per giustificare eventuali discrepanze tra il disposto della direttiva e la legislazione nazionale fanno già valere le nuove norme (in particolare dosaggio più rigoroso), tendenza questa che è stata corroborata dalla stessa Corte di giustizia (sentenza del 25 novembre 1992 nella causa C-376/90 — Commissione/Belgio) nella quale la Corte ha statuito che gli Stati membri hanno il diritto di fissare un livello di tutela più rigoroso rispetto a quello prescritto dalla direttiva.

3.7.2. Protezione radiologica dei pazienti

La direttiva 84/466/Euratom integra la direttiva 80/836/Euratom per quanto riguarda le persone sottoposte ad esami o a trattamenti medici con esposizione alle radiazioni ionizzanti. Lo scopo è di prevenire l'impiego inutile di radiazioni, pur salvaguardando gli effetti benefici delle stesse.

Dal 1° gennaio 1986, data alla quale la direttiva avrebbe dovuto essere trasposta, tutti gli Stati membri hanno già emanato i necessari provvedimenti. Considerato tuttavia che la direttiva prevede disposizioni su diverse questioni (formazione, sorveglianza, criteri tecnici), non sempre è agevole individuare le normative nazionali con le quali si è provveduto a recepire la direttiva. La Commissione si è vista quindi costretta ad avviare procedure d'infrazione contro alcuni Stati membri.

3.7.3. Informazione della popolazione in caso di incidenti radioattivi

L'incidente di Cernobil ha dimostrato che le informazioni date alla popolazione hanno suscitato più confusione che fiducia. Con la direttiva 89/618/Euratom (scadenza: 27 novembre 1991) si vorrebbe mettere a punto una coerente politica degli Stati membri.

Il disposto della direttiva ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica comunitaria nonché dei membri del Parlamento europeo. Numerose sono state le interrogazioni scritte in merito alla recezione della direttiva nell'ordinamento giuridico dei singoli Stati membri.

4. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di recezione delle direttive nel settore dell'ambiente

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	110	103	94
Danimarca	110	109	99
Germania	112	103	92
Grecia	111	95	86
Spagna	110	100	91
Francia	110	106	96
Irlanda	110	99	90
Italia	110	91	83
Lussemburgo	110	101	92
Paesi Bassi	110	107	97
Portogallo	110	98	89
Regno Unito	110	102	93

H. ALTRI SETTORI

1. RELAZIONI ESTERNE

La Commissione ha più volte constatato che gli Stati membri non hanno assolto, all'atto di concludere accordi di cooperazione con i paesi terzi, agli obblighi d'informazione e di consultazione preliminare previsti dalla decisione 74/393/CEE.

Con sentenza del 14 ottobre 1992 la Corte di giustizia ha dichiarato che la Grecia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti sia a norma del regolamento (CEE) n. 288/82 relativo al regime comune applicabile alle importazioni, sia a norma del regolamento (CEE) n. 3420/83 relativo a regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato, sia in forza dell'accordo CEE-Svezia, per il fatto di avere inserito i

fiammiferi nell'«Elenco D» — che non è pubblicato — e rifiutando quindi di rilasciare licenze d'importazione per fiammiferi provenienti dalla Svezia e dalla Bulgaria. Con la stessa sentenza la Corte ha anche contestato alla Grecia la violazione dell'articolo 5, primo comma del trattato CEE, per aver rifiutato di trasmettere alla Commissione dei testi legislativi o regolamentari attinenti all'«Elenco D», pretendendo che i richiesti provvedimenti sono inesistenti.

2. PERSONALE DELLE COMUNITÀ

Dopo la procedura d'infrazione che la Commissione ha avviato nei confronti del Belgio, questo Stato membro ha promulgato nel maggio 1990 un provvedimento legislativo che rende possibile il trasferimento dei diritti alla pensione. Dopo le prime operazioni è emerso che in alcuni casi si sono incontrati problemi con la formula di surrogazione che è alla base della legge belga. La Commissione continua il dialogo con le autorità belghe al fine di dare soluzione ai problemi insorti in questo campo.

Quanto al cumulo degli assegni familiari, previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee, queste ultime e la Germania hanno raggiunto un accordo sull'importo della compensazione in favore delle Comunità per il periodo 31 gennaio 1975-30 aprile 1987, nel corso del quale gli assegni agli aventi diritto sono stati corrisposti dalle Comunità stesse. La procedura d'infrazione è stata quindi archiviata.

Dopo aver ricevuto un parere motivato nel corso del 1992 le autorità spagnole hanno provveduto a modificare la normativa applicabile all'importazione in franchigia di veicoli di ex funzionari od agenti temporanei. La nuova normativa è conforme al diritto comunitario (Protocollo sui privilegi e sulle immunità). La Commissione continua tuttavia a mantenersi in contatto con le autorità spagnole per risolvere alcuni casi che rientrano nella sfera d'applicazione della normativa precedente.

Il Belgio ha tratto solo in parte le conseguenze dalla sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di giustizia in data 5 aprile 1990 (causa C-6/89) con la quale la Corte ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la riduzione del 50 % dello stipendio di disponibilità o della sovvenzione-stipendio versati agli insegnanti distaccati presso le scuole europee. La Commissione ha quindi applicato contro il Belgio il disposto dell'articolo 171 del trattato CEE.

3. ENERGIA

3.1. Iniziative della Commissione

Tutti gli Stati membri hanno provveduto a recepire nel rispettivo ordinamento interno la direttiva 85/536/CEE riguardante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione. I procedimenti già avviati contro l'Italia ed i Paesi Bassi sono stati archiviati dal momento che questi

Stati membri hanno nel frattempo notificato alla Commissione i provvedimenti legislativi necessari ai fini della recezione della direttiva.

La direttiva 90/337/CEE sulla trasparenza dei prezzi è stata recepita solo da nove Stati membri. La Francia e la Spagna hanno predisposto dei provvedimenti di attuazione, ma essi non sono stati ancora formalmente adottati. Quanto alla Germania, la recezione dovrebbe aver luogo prossimamente. Le procedure già avviate contro questi Stati membri continuano il loro corso, mentre sono stati archiviati i procedimenti promossi contro la Danimarca, i Paesi Bassi e il Portogallo.

La direttiva 90/547/CEE sul transito di energia elettrica è stata recepita da undici Stati membri. La Spagna ha già predisposto i necessari provvedimenti, ma essi non sono stati ancora formalmente adottati.

La direttiva 91/296/CEE sul transito di gas è stata recepita dal Belgio, dalla Danimarca, dall'Irlanda, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito. La recezione è anche in corso in Germania, Grecia, Spagna e Francia. Per contro, nessun provvedimento è stato notificato a tal fine, dall'Italia e dal Portogallo.

In materia di politica nel settore carbonifero, in seguito all'avvio della procedura di cui all'articolo 88 CECA (messa in mora) il governo tedesco ha trasmesso alla Commissione i risultati del cosiddetto «Kohlerunde 1991», precisando che si trattava dei piani di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria carboniera tedesca, come prescrive la decisione 89/296/CECA. L'esame approfondito dei piani è attualmente in corso.

La Commissione avendo considerato soddisfacente la risposta ricevuta dalla Spagna nel contesto di una procedura analoga, ha deciso di archiviare il procedimento.

In fatto di efficienza energetica la Commissione ha archiviato le procedure contro il Portogallo per la mancata recezione delle direttive 78/170/CEE e 82/885/CEE sui generatori di calore. Il motivo è da ravvisarsi nel fatto che le anzidette direttive sono state modificate dalla direttiva 92/42/CEE riguardante i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

Nel campo del controllo di sicurezza la Commissione ha deciso una sanzione contro un operatore economico per il mancato rispetto di alcune disposizioni regolamentari. Gravi irregolarità sono state infatti accertate nel corso delle ispezioni effettuate nel 1991, irregolarità che hanno poi trovato conferma all'atto della verifica dell'inventario fisico cui hanno proceduto gli ispettori di Euratom. In data 4 marzo 1992 la Commissione ha quindi pronunciato una sanzione a norma dell'articolo 83 del Trattato Euratom (¹).

(¹) GU n. L 88 del 3. 4. 1992.

3.2. Stato di comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive applicabili nel settore dell'energia

Stato membro	Direttive applicabili	Direttive di cui sono stati comunicati i provv. di attuazione	%
Belgio	14	13	93
Danimarca	14	13	93
Germania	14	11	79
Grecia	14	12	86
Spagna	14	10	71
Francia	14	11	79
Irlanda	14	13	93
Italia	14	12	86
Lussemburgo	14	13	93
Paesi Bassi	14	13	93
Portogallo	14	12	86
Regno Unito	14	13	93

4. QUESTIONI DI BILANCIO

Al fine di ottenere la disponibilità delle risorse proprie (IVA sui pedaggi autostradali) nonché il versamento dei relativi interessi di mora, la Commissione ha formulato nel 1992 un parere motivato contro la Grecia.

Per contro è stata archiviata l'analoga procedura contro la Francia, dal momento che questo Stato membro ha versato le risorse IVA e gli interessi di mora.

5. QUESTIONI STATISTICHE

Alcune direttive prescrivono la trasmissione di dati statistici attinenti al settore agricolo, dati che sono sistematicamente utilizzati dai competenti comitati di gestione. La scelta dei dati, la frequenza ed i termini della loro comunicazione sono stati stabiliti di comune accordo con gli Stati membri, in modo da venire incontro nel miglior modo possibile alle esigenze dei comitati. È intuitivo che, per poter predisporre adeguatamente i provvedimenti da prendere, i dati di cui i comitati si avvalgono devono essere affidabili e disponibili entro termini imperativi.

La Commissione ha già avviato un procedimento contro l'Italia per mancanza di affidabilità delle statistiche sul patrimonio zootecnico bovino. Infatti, dopo aver raffrontato questi dati statistici con quelli degli anni precedenti e con i dati sulle vacche allattanti già trasmessi dall'Italia ai comitati di gestione, sono emersi forti dubbi in merito all'esattezza dei dati comunicati in applicazione delle direttive in materia. Comunque, sensibili progressi sono stati successivamente compiuti dall'Italia in fatto di compilazione delle statistiche agricole. La Commissione, con decisione 90/501/CEE, del 4 ottobre 1990, ha riformulato alcune definizioni in materia ed auspica che le incertezze che ancora gravano sulle statistiche in parola vengano rimosse non appena saranno pubblicati nel marzo 1993 i risultati definitivi del censimento agricolo del 1993.

ALLEGATO I

INFRAZIONI PRESUNTE DAL 1988 AL 1992

Tabella 1.1.

Infrazioni presunte — Origine

Anno	Reclami	Interrogazioni parlamentari	Petizioni	Casi accertati d'ufficio	Totali
1988	929	82	8	752	1 771
1989	1 199	46	105	962	2 312
1990	1 274	32	18	268	1 592
1991	1 052	126	18	237	1 433
1992	1 185	45	33	282	1 545

Tabella 1.2.

Infrazioni presunte — Fascicoli registrati per settore e per Stato membro

		B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK	Totali
DG I Relazioni esterne	1988	1	0	2	1	1	1	0	2	1	0	0	0	9
	1989	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	5
	1990	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	1991	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	1992	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
DG II Affari economici e finanziari	1988	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	3	0	9
	1989	1	1	0	3	0	0	1	1	1	0	1	0	9
	1990	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4
	1991	0	0	1	1	1	2	0	2	0	0	1	1	9
	1992	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	6
DG III Mercato interno e affari industriali	1988	42	30	83	58	78	129	26	121	23	36	25	41	692
	1989	60	23	80	104	79	95	40	99	48	49	22	38	737
	1990	29	13	59	37	58	159	2	63	5	22	15	29	491
	1991	28	7	63	41	72	90	11	56	5	19	19	28	439
	1992	20	14	74	44	39	71	8	48	6	20	13	25	382
DG IV Concorrenza	1988	2	0	1	6	2	3	1	1	0	2	4	1	23
	1989	2	2	4	0	3	3	2	2	1	0	0	1	20
	1990	2	0	0	1	2	5	1	1	0	2	2	0	16
	1991	1	4	1	1	5	4	1	4	0	2	2	3	28
	1992	3	0	6	2	8	6	2	7	3	3	0	2	42
DG V Occupazione, affari sociali ed istruzione	1988	18	4	11	3	1	12	4	4	4	6	0	6	73
	1989	17	2	21	8	4	35	2	17	2	7	4	17	136
	1990	12	6	8	14	16	20	2	97	6	1	9	4	195
	1991	11	2	7	13	5	7	1	6	0	5	2	7	66
	1992	7	1	4	4	5	4	3	14	1	1	2	8	54

		B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK	Totali
DG VI Agricoltura	1988	22	18	36	65	23	46	21	49	18	31	1	26	356
	1989	28	14	45	46	28	53	23	77	16	20	26	33	409
	1990	1	7	19	30	21	28	9	37	0	8	6	12	178
	1991	9	7	13	24	23	48	7	33	3	7	10	50	234
	1992	11	6	18	16	47	36	7	48	6	8	7	37	247
DG VII Transporti	1988	6	3	5	5	4	6	4	5	1	2	1	3	45
	1989	5	1	4	5	2	7	3	9	4	8	2	2	52
	1990	5	1	4	2	2	1	1	3	2	2	1	1	25
	1991	1	1	5	2	2	4	1	4	1	3	5	4	33
	1992	0	1	3	3	4	3	1	5	2	2	1	0	25
DG IX Personale ed amministrazione	1988	2	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7
	1989	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	1990	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	1991	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	1992	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
DG X Informazione, comunicazione e cultura	1988													0
	1989													0
	1990													0
	1991													0
	1992	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
DG XI Ambiente, sicurezza nucleare	1988	17	10	46	23	57	44	21	27	8	13	13	41	320
	1989	35	5	55	46	125	57	43	41	10	25	16	190	648
	1990	22	3	58	45	129	49	20	43	3	7	21	126	526
	1991	12	17	63	59	83	50	31	37	2	7	24	70	455
	1992	10	8	53	77	115	49	42	63	2	9	28	131	587

[illegible]

[illegible]

		B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK	Totali
TFRU Task-force «Risorse umane, istruzione, formazione e gioventù»	1988	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1990	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1991	1	1	1	0	0	1	0	2	0	2	0	0	8
	1992	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
SJ Servizio giuridico	1988	1	0	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	14
	1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
SG Segretariato generale	1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1989	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	1990	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali	1988	136	88	201	187	189	275	86	245	63	102	62	137	1 771
	1989	178	72	221	241	274	295	132	285	91	126	89	308	2 312
	1990	84	39	169	148	245	288	43	255	19	48	66	188	1 592
	1991	75	52	177	153	210	221	59	175	11	54	73	173	1 433
	1992	70	45	181	168	247	195	70	207	25	54	60	223	1 545

Tabella 1.3.

Infrazioni presunte — Seguito che si è dato ai fascicoli

Anno	Totale fascicoli	Archiviazione	In corso	Infrazioni accertate
1988	1 771	828	55	888
1989	2 312	1 065	225	1 022
1990	1 592	815	297	480
1991	1 432	661	394	377
1992	1 545	277	1 163	105

ALLEGATO II

INFRAZIONI ACCERTATE DAL 1988 AL 1992

Tabella 2.1.

Infrazioni accertate — per fase procedurale e per Stato membro

Stato membro	Messa in mora					Parere motivato					Ricorso dinanzi alla Corte					Sentenza della Corte				
	1988	1989	1990	1991	1992	1988	1989	1990	1991	1992	1988	1989	1990	1991	1992	1988	1989	1990	1991	1992
B	52	66	68	71	110	32	21	32	46	22	10	14	13	8	6	13	4	7	13	7
	30	36	36	52	45	6	4	5	3	4	3	1	3	1	0	2	4	2	1	1
DK	55	56	61	60	97	27	12	21	13	18	8	4	5	1	5	3	0	3	5	6
	64	86	120	88	112	46	21	56	48	30	14	10	10	9	4	11	5	6	9	11
EL	31	51	114	79	127	11	8	15	30	39	1	5	3	2	5	0	0	1	5	2
	57	66	76	54	111	32	20	18	15	10	10	8	6	4	1	6	1	5	8	2
F	40	51	52	59	88	23	13	17	27	13	8	2	3	3	9	2	0	3	1	3
	107	115	111	115	137	70	58	62	76	40	14	36	25	24	11	15	9	10	18	10
I	36	43	43	64	97	19	13	15	35	21	2	6	4	4	14	0	0	0	4	1
	43	58	61	62	73	12	11	20	23	16	3	5	2	7	5	0	3	1	6	3
NL	18	26	178	86	116	7	5	12	84	22	0	1	2	2	1	0	0	0	1	1
	34	37	44	63	97	15	13	6	11	13	0	5	2	0	3	4	1	0	2	3
UK	567	691	964	853	1 210	300	199	279	411	248	73	97	78	65	64	56	27	38	73	50
	Totale																			

Tabella 2.1.1.
Infrazioni accertate — Messa in mora per settore, per base giuridica

TOTALI

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	4	1	31	7	10	21	4		3		26		9	1		2		3			10				284
	Totale	4	1	189	8	16	165	16	0	3	0	77	0	9	2	0	2	6	39	0	4	14	0	12	0	567
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			149		6	92	4				23	16		29		5		4	2		23				353
	Totale	0	1	290	3	34	131	6	0	4	0	77	16	4	36	0	5	5	36	12	0	23	0	4	4	691
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			261		18	129	30				79	2		27		4		2			38				590
	Totale	0	2	378	4	42	161	49	0	2	0	168	2	19	48	0	4	6	27	0	0	52	0	0	0	964
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			154	7	22	186	17				43	10		36				5			24				504
	Totale	0	0	253	17	85	250	21	0	0	0	100	10	3	52	0	1	2	28	0	0	31	0	0	0	853
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			370		22	301	24				3	95	19	68		19		9			4	1			935
	Totale	2	4	468	4	54	339	27	0	2	12	143	19	1	74	0	20	2	32	0	0	6	1	0	0	1 210

Infrazioni accertate — Messa in mora per settore, per base giuridica

BELGIO

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione			13			12	1				3										1				30
	Non conformità			1								3														4
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2	1	4				1		5								1				1		7
	Totale	0	0	19	1	4	12	1	0	1	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	52
1989	Non comunicazione			13			10	1				2	2		5	2						4				39
	Non conformità			1								2														3
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			6	1	2						1			1										1	10
	Totale	0	0	24	1	4	13	1	0	2	0	5	2	0	6	0	2	0	1	0	0	4	0	0	1	66
1990	Non comunicazione			7	1	6		3				3										6				26
	Non conformità			1								4			6											11
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			9	1							3		1				2								16
	Totale	0	0	22	0	6	8	4	0	0	0	10	0	1	6	0	0	0	5	0	0	6	0	0	0	68
1991	Non comunicazione			13	1	3	15	1				8	1		3				1			3				49
	Non conformità											4										1				5
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2	2							1			2				1			1				7
	Totale	0	0	15	2	8	17	3	0	0	0	13	1	0	5	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	71
1992	Non comunicazione			38	2	25		1				8	1		6				2				1			84
	Non conformità									1																1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			7	3							2			1				2			1				15
	Totale	0	0	46	0	10	27	1	0	1	1	10	1	0	7	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0	110

Infrazioni accertate — Messa in mora per settore, per base giuridica

GERMANIA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione			15			9	1				1										1				27
	Non conformità											3							1							3
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			5		1	1	1				2		1										1		11
1989	Totale	0	0	30	0	2	10	2	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	55
	Non comunicazione			8			7	1				4														21
	Non conformità			1								2														3
1990	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			10			1					4			1											16
	Totale	0	0	24	0	5	13	1	0	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	56
	Non comunicazione			8		1	2	1				4														18
1991	Non conformità																									2
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			7		1	3					4			1			1	1							18
	Totale	0	0	30	1	4	6	3	0	0	0	8	0	1	3	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	61
1992	Non comunicazione			16		1	11	1				3	1	2												36
	Non conformità						1																			1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			4		2	2					3			2		1	1	2	2						12
1993	Totale	0	0	20	0	6	14	2	0	0	0	7	1	0	4	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	60
	Non comunicazione			36		1	18	2				9	2	6												77
	Non conformità			1							1	2														6
1994	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			3		2						5														10
	Totale	0	1	43	0	3	20	2	0	0	1	16	2	0	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	97

Infrazioni accertate — Messa in mora per settore, per base giuridica

GRECIA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	2	1	4	1	1	3	18	3			4								2						37 2 11 14
	Totale	2	1	17	2	1	24	3	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	1	0	64
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			29	0	1	14					3	2		2	1				4						56 1 12 17
	Totale	0	0	38	1	1	18	1	0	0	0	8	2	0	3	0	1	0	8	0	0	4	0	0	1	86
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			47		1	6	2				12			5					5						78 2 26 14
	Totale	0	1	62	0	3	9	4	0	0	0	26	0	1	5	0	0	2	2	0	0	5	0	0	0	120
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			17	1	3		2				4	1		4					2						34 19 18 17
	Totale	0	0	23	2	11	22	2	0	0	0	11	1	0	8	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	88
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			36	3	26	3				1	10	3		9		1			1						93 4 7 8
	Totale	0	1	41	0	9	27	3	0	0	1	14	3	0	9	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	112

Infrazioni accertate — Messa in mora per settore, per base giuridica

SPAGNA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	ITERU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2 6 5	1		2 3					1 4		2					2 1					1		0 3 14 14
	Totale	0	0	13	1	0	5	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	31
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			3 11 3			1 3			1		2 3 5 1		6 1					2 5 2							13 4 22 12
	Totale	0	0	17	0	0	4	0	0	1	0	11	0	0	7	0	0	1	9	0	0	0	0	1	0	51
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			47 3 8 4	2 1	2 6 1		2			6 1 10 1		2	8					1 2			2				73 7 19 15
	Totale	0	0	62	1	3	7	3	0	0	0	18	2	4	9	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	114
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			15 1 5 2	1 2 8	2 10 4		2			3 8 3 1		3	4					1			2				41 9 12 17
	Totale	0	0	23	2	10	16	3	0	0	0	15	1	0	4	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	79
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			36 1 3 5	1 3 1	30 3 4		1			1 5		2	5			3		1							89 2 16 20
	Totale	1	1	45	1	4	37	1	0	1	1	14	2	1	6	0	4	1	7	0	0	0	0	0	0	127

Infrazioni accertate — Messa in mora per settore, per base giuridica

FRANCIA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	1		5			15					1 1 2						1	2			1		1		22 1 18 16
	Totale	1	0	16	1	3	21	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	6	0	0	2	0	1	0	57
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			10		1	10	1				1	1								1					25 2 11 28
	Totale	0	0	26	0	6	15	2	0	1	0	4	1	2	1	0	0	0	5	0	0	1	0	1	1	66
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			10		1	8	4				3			1							4				31 3 18 24
	Totale	0	0	24	0	5	14	6	0	0	0	14	0	4	1	0	0	1	3	0	0	4	0	0	0	76
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			7		2	16					2	1								2					30 2 8 14
	Totale	0	0	13	1	10	18	0	0	0	0	5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	54
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			25		1	25	2				6	1		2				1		1					66 3 25 17
	Totale	1	0	45	0	8	32	2	0	0	1	12	1	0	2	0	2	0	4	0	0	1	0	0	0	111

Infrazioni accertate — Messa in mora per settore, per base giuridica

IRLANDA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			11		1	9	1				4 1 1										2				27 2 4 7
	Totale	0	0	12	0	1	11	1	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	40
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			13		9						7 3 1	2		2	1			1			1				36 3 6 6
	Totale	0	0	17	0	1	11	0	0	0	0	11	2	0	2	0	1	2	3	0	0	1	0	0	0	51
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			12	1	1	6	2				7 3 2 1			4 1 1							4				36 6 3 7
	Totale	0	0	14	1	1	9	3	0	0	0	13	0	1	6	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	52
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			14	1	2	16	2				3 1 6	1		4							3				46 1 8 4
	Totale	0	0	14	2	3	19	2	0	0	0	10	1	0	4	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	59
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			24	1	29	2					10 2 4	3	8		2			1							79 3 5 1
	Totale	0	0	24	0	1	29	2	0	0	1	16	3	0	9	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	88

Infrazioni accertate — Messa in mora per settore, per base giuridica

ITALIA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione			20			23	1				4			1				3			1				53
	Non conformità			3								2									1					7
	Applicazione inadeguata			12			3					2							2		3					23
	Trattati/Regolamenti	1		3	1		9	2							1			4	2				1			24
	Totale	1	0	38	1	0	35	3	0	0	0	8	0	0	2	0	0	4	7	0	4	3	0	1	0	107
1989	Non comunicazione			22		1	14					2	1		4		1			2						51
	Non conformità			2								3														5
	Applicazione inadeguata			25		1	1					7								7						41
	Trattati/Regolamenti			5		3	5													3				1	1	18
	Totale	0	0	54	0	5	20	0	0	0	0	12	1	0	4	0	1	0	0	12	0	4	0	1	1	115
1990	Non comunicazione			17		3	13	4				12			4				2							55
	Non conformità					1						2			2											12
	Applicazione inadeguata		1	12		5	1					7						2								28
	Trattati/Regolamenti			3		2	6							1				2	2							16
	Totale	0	1	32	0	6	24	5	0	0	0	21	0	1	6	0	0	2	6	0	0	7	0	0	0	111
1991	Non comunicazione			23		1	19	2				4	1		4				1							56
	Non conformità			2								1														3
	Applicazione inadeguata			19			7					5			2											31
	Trattati/Regolamenti			11	1	7	1											1	2							25
	Totale	0	0	55	2	8	27	2	0	0	0	10	1	0	6	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	115
1992	Non comunicazione			31		2	31	3				10	2		6		1		1							87
	Non conformità		1	1						1					1											4
	Applicazione inadeguata			17			4					3							2							26
	Trattati/Regolamenti			7	1	4	5	2											1							20
	Totale	0	1	56	1	6	40	5	0	0	1	13	2	0	7	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	137

Infrazioni accertate — Messa in mora per settore, per base giuridica

LUSSEMBURGO

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione																									
	Non conformità			7			15	3				3														28
	Applicazione inadeguata			2								3														3
	Trattati/Regolamenti			1								1												1		3
	Totale	0	0	10	0	0	15	3	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36
1989	Non comunicazione																									
	Non conformità			10		1	11	1				1	2		2											31
	Applicazione inadeguata			1		1	1					1														1
	Trattati/Regolamenti			2		3	2												1							4
	Totale	0	0	13	0	5	14	1	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	43
1990	Non comunicazione																									
	Non conformità			13		3	8	3				5			2											38
	Applicazione inadeguata											1														1
	Trattati/Regolamenti			1								2			1											2
	Totale	0	0	14	0	3	8	3	0	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	43
1991	Non comunicazione																									
	Non conformità					1	19	2				4	1		6											35
	Applicazione inadeguata			19			2					1							1							19
	Trattati/Regolamenti					6																				4
	Totale	0	0	19	0	7	21	2	0	0	0	5	1	0	6	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	64
1992	Non comunicazione																									
	Non conformità			35		1	37	2				7	1		5											90
	Applicazione inadeguata			1						1																1
	Trattati/Regolamenti							1				3														5
	Totale	0	0	36	0	1	38	3	0	0	1	10	1	0	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	97

Infrazioni accertate — Messa in mora per settore, per base giuridica

PORTOGALLO

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione																									0
	Non conformità											1														1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			3	2		1	1		1		1		2					4				1			4
	Totale	0	0	3	2	0	1	1	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	18
1989	Non comunicazione																									4
	Non conformità											1			2				1							0
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			8								3						1	4				1			11
	Totale	0	1	11	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	1	5	0	0	0	0	1	0	26
1990	Non comunicazione																									147
	Non conformità			72		1	59	3				8					4									7
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			5								6			3				4			3				16
	Totale	0	0	81	0	2	59	4	0	0	0	15	0	1	3	0	4	0	5	0	0	4	0	0	0	178
1991	Non comunicazione																									64
	Non conformità			12	1	3	39	1				2	1		2				1			2				1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			4			4					2							1			1				11
	Totale	0	0	19	1	9	43	1	0	0	0	4	1	0	2	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	86
1992	Non comunicazione																									88
	Non conformità			37		3	22	4				11	1		5		3		1			1				6
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			7		1				1		4		1					4							14
	Totale	0	0	48	0	4	23	4	0	0	1	17	1	0	7	0	3	1	6	0	0	1	0	0	0	116

Infrazioni accertate — Messa in mora per settore, per base giuridica

REGNO UNITO

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			3			12					1 3 4		1			1		1	2				1		17 3 9 5
	Totale	0	0	5	0	1	14	0	0	0	0	8	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	34
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			12 1 4 1		1 2 1	4 2 1					2	2		2											21 1 10 5
	Totale	0	0	18	0	3	6	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	37
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			4 2 1		6 1 2	3 1 2	3 1				10 1 6			1	1			2			3				26 2 10 6
	Totale	0	0	7	0	3	6	4	0	0	0	17	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	44
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			14 7		1 2	13 4	1				4			4				1			2				40 7 1 15
	Totale	0	0	21	1	3	17	1	0	0	0	10	0	1	6	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	63
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			32 3 1		3 1 3	23 1 3	2		1		10 4	1	8			1		1			1				82 2 9 4
	Totale	0	0	36	0	3	27	2	0	0	1	14	1	0	8	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	97

Tabella 2.1.2.
Infrazioni accertate — Pareri motivati per settore, per base giuridica

TOTALI

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	2		19 2 19 21		6 1 1 2	42 5 6 16	3 5 2 5				51 34 23		8	1			1 9 1 7				3 4 2				124 46 63 67
	Totale	2	0	61	0	10	64	15	0	2	0	108	0	8	1	0	0	2	16	2	0	9	0	0	0	300
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	1		18 4 21 11		2 1 1 9	27 10 8	5 1 1				4 6 15			2	1	1		2		1			1		61 13 66 59
	Totale	1	0	54	3	13	45	6	0	2	0	25	4	2	5	0	1	5	20	0	4	0	0	9	0	199
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	2		70 4 26 17			27 1 3 13	4 3 6 13				11 16 10 2			14 5 1 1	3		4				7 1				141 31 56 51
	Totale	2	0	117	3	7	47	7	0	0	0	39	0	0	21	0	3	0	24	0	0	8	1	0	0	279
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			102 3 36 20	3	2 2 9	133 5 7	10 1 1				23 13 13 1	2 2 5		1	1	0	2	2 1 7 6			2 1 1				278 20 64 49
	Totale	0	0	161	3	13	145	11	0	0	0	50	2	5	1	0	0	1	16	0	0	3	0	0	0	411
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	0		66 5 26 7		6 1 46	12 6 7	1				18 5 3			12 1 1	1						10 1				126 11 38 73
	Totale	0	0	104	6	53	25	1	0	1	0	26	0	2	14	1	0	1	3	0	0	11	0	0	0	248

Infrazioni accertate — Parei motivati per settore, per base giuridica

BELGIO

	DC:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1		1	6	1				6										1				9
				1		1						5			1							1				8
				4			1	1		1																7
																										8
	Totale	0	0	6	0	2	7	2	0	1	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	32
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			3			3					1					1							1		9
				1								1														2
				2			1					1														4
					1	3				1				1												6
	Totale	0	0	6	1	3	4	0	0	1	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	21
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			7			5	2				2					1						1			18
				1								3			3											7
				3		1						1														6
				1											1											2
	Totale	0	0	12	0	1	6	2	0	0	0	6	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	33
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti						16	2				2	2													22
																										0
				5			1					2							1							9
				7		5	1												2							15
	Totale	0	0	12	0	5	18	2	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	46
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			9								1			2							1				13
												1														1
				2																						2
						6																				6
	Totale	0	0	11	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22

Infrazioni accertate — Pareri motivati per settore, per base giuridica

DANIMARCA

[illegible]

Infrazioni accertate — Pareri motivati per settore, per base giuridica

GRECIA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	2		8 1 1		1	3 1 5	1				12 3 1		1					1 2			1 1				23 7 4 12
	Totale	2	0	10	0	1	9	1	0	0	0	16	0	1	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	46
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	1			1 1		4 1 2	2				2 2							2 2					1		8 0 6 7
	Totale	1	0	0	2	0	7	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	21
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	1		25		1	6 1 2					2 1 1			2	1						1				36 2 5 12
	Totale	1	0	32	0	1	9	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	55
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			25 3 1	1		2 1 1	1				8 1							1 1 1			1				37 2 5 4
	Totale	0	0	29	1	1	3	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	48
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			7 2 1			2 8 1					4 2			2											13 0 7 10
	Totale	0	0	10	0	8	3	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30

Infrazioni accertate — Pareri motivati per settore, per base giuridica
SPAGNA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione																									1
	Non conformità																					1				0
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2								1		1					3	2	1					4
	Totale	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	11
1989	Non comunicazione																									0
	Non conformità			1																						1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1			1					2		1				1	1							4
	Totale	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
1990	Non comunicazione																									1
	Non conformità											1			1											3
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2	1		2				3	1						1	1							7
	Totale	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	15
1991	Non comunicazione			9			8					1														18
	Non conformità			1							2	2														3
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2							1			2				2								5
	Totale	0	0	14	0	0	8	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	30
1992	Non comunicazione			10		1					3				3											20
	Non conformità			2							1											3				3
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2		2				1								1								4
	Totale	0	0	14	1	8	4	0	0	1	0	4	0	0	3	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	39

Infrazioni accertate — Pareri motivati per settore, per base giuridica

FRANCIA

[illegible]

Infrazioni accertate — Pareri motivati per settore, per base giuridica

IRLANDA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1		1	4	1				10 6														16 7 0 0
	Totale	0	0	1	0	1	4	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1			3 1	1				1 1				1			1 1							5 1 3 4
	Totale	0	0	1	0	0	4	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	13
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			7			1					2 1			2							1				12 2 1 2
	Totale	0	0	8	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	17
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			7 1 1	1	1	9	1				3 1 1							1 1							22 2 2 1
	Totale	0	0	9	1	0	9	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	27
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			5			1					4										2				12 0 0 1
	Totale	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	13

Infrazioni accertate — Pareri motivati per settore, per base giuridica

ITALIA

[illegible]

Infrazioni accertate — Pareri motivati per settore, per base giuridica

LUSSEMBURGO

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione			2		1	3	1				10														17
	Non conformità											1														1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti											1														1
1989	Totale	0	0	2	0	1	3	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
	Non comunicazione			2			6					1														9
	Non conformità																									0
1990	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1																				1		1
	Totale	0	0	5	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13
	Non comunicazione			4			2	1							2											8
1991	Non conformità			2		1						1														1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti					2																				4
	Totale	0	0	6	0	3	2	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1992	Non comunicazione			8			15	2				2										2				29
	Non conformità											2														2
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1			1					1							1							2
1992	Totale	0	0	9	0	0	16	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	35
	Non comunicazione			5		3						1			3							1				13
	Non conformità											1														1
1992	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti					7																				0
	Totale	0	0	5	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	21

Infrazioni accertate — Pareri motivati per settore, per base giuridica

PAESI BASI

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione			1		1		1				1														3
	Non conformità																									1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			4			2	1						1												4
	Totale	0	0	5	0	1	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1989	Non comunicazione																									3
	Non conformità					1	2																			0
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1		1													1					1		3
	Totale	0	0	3	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	11
1990	Non comunicazione			6			1					1			1		1									10
	Non conformità											3														3
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	1		1			1				1								1							4
	Totale	1	0	7	0	0	3	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	20
1991	Non comunicazione			5			9																			14
	Non conformità											2														2
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			4										1												4
	Totale	0	0	11	0	0	9	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
1992	Non comunicazione			4		1						1			1											7
	Non conformità											2														2
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			3			1				1								1							5
	Totale	0	0	7	1	1	1	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16

Infrazioni accertate — Pareri motivati per settore, per base giuridica

PORTOGALLO

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			3			1	1		1									1							0 0 3 4
	Totale	0	0	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2								2												1		0 0 4 1
	Totale	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1 1 3								1			1											3 1 3 5
	Totale	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	12
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			25			54																			79 0 3 2
	Totale	0	0	28	0	0	55	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			5 1		1	7 1	1				1										3 1				18 1 2 1
	Totale	0	0	6	0	1	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	22

Tabella 2.1.3.
Infrazioni accertate — Ricorsi per settore, per base giuridica
TOTALI

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione			12		5						3										2				22
	Non conformità			1		2	1	2				5			2											13
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2		1	2							4				2	7			1				13
1989	Totale	0	0	18	1	11	10	3	0	0	0	8	0	4	2	0	0	2	11	0	0	3	0	0	0	73
	Non comunicazione																1									22
	Non conformità			11		1	4					4									1					12
1990	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			4		1		1				6			1			2	5							27
	Totale	0	0	30	1	4	12	1	0	1	0	19	0	8	1	0	1	4	13	0	1	1	0	0	0	97
	Non comunicazione																									40
1991	Non conformità			21			3	3				8			3						1	1				2
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			4		1	2					6							6							18
	Totale	0	0	33	1	6	9	4	0	0	0	14	0	0	3	0	0	0	6	0	1	1	0	0	0	78
1992	Non comunicazione			9			16	1							3							2				33
	Non conformità			2				1				3			1							1				8
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	1		2		1	3					2		1					2		1					15
1992	Totale	1	0	15	0	2	20	2	0	0	0	5	0	1	4	0	0	0	11	0	1	3	0	0	0	65
	Non comunicazione			1			26	2				4														33
	Non conformità			1								3							1							5
1992	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			6			4	1				2							5							17
	Totale	0	0	14	0	1	30	3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	64

BELGIO

[illegible]

Infrazioni accertate — Ricorsi per settore, per base giuridica

GERMANIA

[illegible]

Infrazioni accertate — Ricorsi per settore, per base giuridica

GRECIA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			4	1	2	3	1						1					1			1				6 2 0 6
	Totale	0	0	4	1	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	14
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1 1 1			1 2					1							1 2							2 1 2 5
	Totale	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	10
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			4 1			1 2													1						4 1 1 4
	Totale	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	10
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti							1				2			1											2 0 2 5
	Totale	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	9
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti											1							1 1							1 1 1 1
	Totale	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4

Infrazioni accertate — Ricorsi per settore, per base giuridica

SPAGNA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti																		1							0 0 0 1
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1								1		1					1 1							0 1 2 2
	Totale	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti											2							1							0 0 3 0
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1															1							0 0 2 0
	Totale	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1			1												1							1 1 2 1
	Totale	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5

Infrazioni accertate — Ricorsi per settore, per base giuridica

IRLANDA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1		1	1					1		1					2							4 1 2 1
	Totale	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti													2												0 0 0 2
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti										1				2											2 0 1 0
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1			1																			2 0 1 0
	Totale	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti						7				1								1							8 0 1 0
	Totale	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9

Infrazioni accertate — Ricorsi per settore, per base giuridica

ITALIA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione			1	1	1		1			1				1											5
	Non conformità			1																						1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2			1	1						1				1				1				3
	Totale	0	0	4	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	14
1989	Non comunicazione			1		1	3					2										1				8
	Non conformità			1								1										1				3
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			3			2	1			4				1			1	3							15
	Totale	0	0	10	0	1	6	1	0	0	0	7	0	0	1	1	0	0	3	5	0	1	1	0	0	36
1990	Non comunicazione			10			3	2																		16
	Non conformità					1																1				1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			3			1				1								1							5
	Totale	0	0	15	0	1	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	25
1991	Non comunicazione			1			10																			15
	Non conformità			2											1				2			2				3
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1			2												3							6
	Totale	0	0	4	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	0	0	2	0	0	0	24
1992	Non comunicazione						5																			5
	Non conformità										1															1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			3			1												1							4
	Totale	0	0	3	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11

Infrazioni accertate — Ricorsi per settore, per base giuridica

LUSSEMBURGO

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti					1						1														2 0 0 0
	Totale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			4								1							1							5 0 0 0 1
	Totale	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2											1											3 0 0 0 1
	Totale	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1			2																			3 0 0 0 1
	Totale	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti						8	1				1							1							10 1 1 1 2
	Totale	0	0	1	0	1	8	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14

PORTOGALLO

[illegible]

Tabella 2.1.4.

Infrazioni accertate — Sentenze per settore, per base giuridica

TOTALI

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione			4			1	2				4														11
	Non conformità			2		2						3								8						7
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2	1	2	10		1	1									5							10
	Totale	0	0	16	1	4	11	2	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	56
1989	Non comunicazione						1								1				1							3
	Non conformità					1																				1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			5		2	5							2	1		1		4							5
	Totale	0	0	5	0	3	7	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	1	7	0	0	0	0	0	0	27
1990	Non comunicazione					1	1	1																		3
	Non conformità					1						5														6
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1	1	1	2				1	6		4				1	3							13
	Totale	0	0	2	1	3	5	1	0	0	1	12	0	4	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	38
1991	Non comunicazione			11				1				4					1									17
	Non conformità			2						1		5									1					9
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			3		1		1				8		5				1	5							19
	Totale	0	0	27	1	3	1	2	0	1	0	19	0	5	0	0	1	1	11	0	1	0	0	0	0	73
1992	Non comunicazione							1				1							2							4
	Non conformità			1			3					3			1						1					9
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	1		3			2	1				5		2					4							14
	Totale	1	0	12	0	4	8	2	0	0	0	9	0	2	1	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	50

GERMANIA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1			1												1							0 0 1 2
	Totale	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2		1	1																			0 0 1 3
	Totale	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti											1						1								0 1 0 2
	Totale	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti											3 2														0 3 2 0
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti											1 1							1							0 1 2 3
	Totale	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6

Infrazioni accertate — Sentenze per settore, per base giuridica

GRECIA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione																									0
	Non conformità																									0
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			3	1		5	1											1							0
	Totale	0	0	3	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11
1989	Non comunicazione																									1
	Non conformità																					1				0
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1			2																			0
	Totale	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
1990	Non comunicazione							1																		1
	Non conformità					1																				1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti				1		1							1					1							0
	Totale	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
1991	Non comunicazione			4																						4
	Non conformità																									0
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1							1	1							2							1
	Totale	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	9
1992	Non comunicazione																									0
	Non conformità																					1				1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti	1		2			2					2							3							2
	Totale	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	11

Infrazioni accertate — Sentenze per settore, per base giuridica

SPAGNA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti																									0 0 0 0 0
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti																									0 0 0 0 0
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti																		1							0 0 0 0 1
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1991	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti								1			1			1				1							0 1 2 2
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5
1992	Non comunicazione Non conformità Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1															1							0 0 2 0
	Totale	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2

Infrazioni accertate — Sentenze per settore, per base giuridica

FRANCIA

[illegible]

IRELAND

[illegible]

Infrazioni accertate — Sentenze per settore, per base giuridica

ITALIA

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	TFRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione			4			1					2														5
	Non conformità																		3							2
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2			2												1							3
	Totale	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	15
1989	Non comunicazione						1												1							2
	Non conformità					1																				1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1			1											1	2							3
	Totale	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	9
1990	Non comunicazione				1	1						1														2
	Non conformità						1				3			1												1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1											1				1							5
	Totale	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10
1991	Non comunicazione			3			1					3														7
	Non conformità							1												1						1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1			1				3								1							6
	Totale	0	0	7	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	18
1992	Non comunicazione						2												2							4
	Non conformità			1																						1
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			2			1												1							4
	Totale	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	10

Infrazioni accertate — Sentenze per settore, per base giuridica

PORTOGALLO

	DG:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XIX	XXI	XXIII	ISCE	SPCO	ITRU	SJ	SG	Totale
1988	Non comunicazione																									0
	Non conformità																									0
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti																									0
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	Non comunicazione																									0
	Non conformità																									0
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti																									0
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	Non comunicazione																									0
	Non conformità																									0
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti																									0
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	Non comunicazione																									0
	Non conformità																									0
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti			1																						1
	Totale	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1992	Non comunicazione																									0
	Non conformità																									0
	Applicazione inadeguata Trattati/Regolamenti																		1							1
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Tabella 2.2.

Infrazioni accertate — Evoluzione per Stato membro, per anno di avvio della procedura

— 1988 —

	Proced. avviate	Archiviaz. prev.m.m.	In corso	Parere motivato	Archiviaz. prev.m.m.	In corso	Ricorso	In corso	Rinuncia	Sentenza	In favore Com.	In favore Stati
Totale	567	309	11	247	137	28	82	11	29	42	35	7
B	52	22	1	29	15	1	13	2	2	9	6	3
DK	30	28	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
D	55	30	2	23	16	2	5	1	0	4	3	1
EL	64	31	0	33	21	2	10	1	4	5	5	0
E	31	18	1	12	6	2	4	1	1	2	2	0
F	57	39	0	18	11	3	4	1	1	2	0	2
IRL	40	31	0	9	5	2	2	0	0	2	2	0
I	107	36	0	71	31	3	37	3	21	13	13	0
L	36	15	1	20	12	5	3	1	0	2	2	0
NL	43	27	3	13	6	5	2	0	0	2	1	1
P	18	8	0	10	9	0	1	1	0	0	0	0
UK	34	24	2	8	4	3	1	0	0	1	1	0

Infrazioni accertate — Evoluzione per Stato membro, per anno di avvio della procedura

— 1989 —

	Proced. avviate	Archiviaz. prev.m.m.	In corso	Parere motivato	Archiviaz. prev. m.m.	In corso	Ricorso	In corso	Rinuncia	Sentenza	In favore Com.	In favore Stati
Totale	691	354	29	308	176	47	85	28	37	20	18	2
B	66	29	3	34	18	3	13	4	6	3	3	0
DK	36	25	1	10	5	2	3	2	1	0	0	0
D	56	36	6	14	5	6	3	3	0	0	0	0
EL	86	32	2	52	37	2	13	4	3	6	5	1
E	51	31	3	17	8	6	3	1	0	2	2	0
F	66	41	3	22	15	4	3	3	0	0	0	0
IRL	51	27	1	23	13	5	5	0	4	1	1	0
I	115	42	3	70	43	9	18	3	13	2	1	1
L	43	20	0	23	11	1	11	5	5	1	1	0
NL	58	30	4	24	13	4	7	1	4	2	2	0
P	26	16	2	8	4	2	2	0	1	1	1	0
UK	37	25	1	11	4	3	4	2	0	2	2	0

Infrazioni accertate — Evoluzione per Stato membro, per anno di avvio della procedura

— 1990 —

	Proced. avviate	Archiviaz. prev.m.m.	In corso	Parere motivato	Archiviaz. prev.m.m.	In corso	Ricorso	In corso	Rinuncia	Sentenza	In favore Com.	In favore Stati
Totale	964	559	101	304	197	82	25	16	4	5	5	0
B	68	27	9	32	15	14	3	0	2	1	1	0
DK	36	30	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0
D	61	31	15	15	4	8	3	2	0	1	1	0
EL	120	56	13	51	41	10	0	0	0	0	0	0
E	114	71	11	32	17	12	3	3	0	0	0	0
F	76	55	12	9	4	5	0	0	0	0	0	0
IRL	52	28	7	17	13	2	2	2	0	0	0	0
I	111	53	7	51	28	11	12	9	0	3	3	0
L	43	25	3	15	7	7	1	0	1	0	0	0
NL	61	43	5	13	9	4	0	0	0	0	0	0
P	178	105	8	65	57	7	1	0	1	0	0	0
UK	44	35	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0

Infrazioni accertate — Evoluzione per Stato membro, per anno di avvio della procedura

— 1991 —

	Proced. avviate	Archiviaz. prev.m.m.	In corso	Parere motivato	Archiviaz. prev.m.m.	In corso	Ricorso	In corso	Rinuncia	Sentenza	In favore Com.	In favore Stati
Totale	853	444	134	275	128	122	25	23	2	0	0	0
B	71	34	11	26	14	12	0	0	0	0	0	0
DK	52	39	10	3	2	1	0	0	0	0	0	0
D	60	31	17	12	5	7	0	0	0	0	0	0
EL	88	46	16	26	8	18	0	0	0	0	0	0
E	79	36	12	31	10	20	1	1	0	0	0	0
F	54	33	13	8	5	3	0	0	0	0	0	0
IRL	59	31	9	19	7	6	6	6	0	0	0	0
I	115	50	20	45	14	27	4	4	0	0	0	0
L	64	32	3	29	9	12	8	6	2	0	0	0
NL	62	40	6	16	7	5	4	4	0	0	0	0
P	86	38	6	42	34	7	1	1	0	0	0	0
UK	63	34	11	18	13	4	1	1	0	0	0	0

Tabella 2.3.

Procedure d'infrazione per Stato membro, fase procedurale e base giuridica

Stato membro	Fase proced.	1988						1989						1990						1991						1992					
		Direttive			trattati, regola- menti, decisi- oni	Direttive			trattati, regola- menti, decisi- oni	Direttive			trattati, regola- menti, decisi- oni	Direttive			trattati, regola- menti, decisi- oni	Direttive			trattati, regola- menti, decisi- oni	Direttive									
		non comuni- cazione	non confor- mità	inade- guata appli- cazione		non comuni- cazione	non confor- mità	inade- guata appli- cazione		non comuni- cazione	non confor- mità	inade- guata appli- cazione		non comuni- cazione	non confor- mità	inade- guata appli- cazione		non comuni- cazione	non confor- mità	inade- guata appli- cazione		non comuni- cazione	non confor- mità	inade- guata appli- cazione							
B	MM PM S	30 9 4	4 8 3	7 7 3	11 8 3	39 9 5	23 1 1	3 2 3	10 4 2	14 6 4	26 18 6	11 7 2	16 6 2	15 2 3	49 22 3	5 3 3	7 9 1	10 15 1	84 13 2	1 1 2	15 2 1	10 6 3									
DK	MM PM S	20 1 1	1 1 2	7 2 2	2 3 1	23 1 1	23 1 1	1 1 1	9 2 1	3 1 1	22 1 1	1 1 1	6 3 2	7 1 1	34 1 1	1 1 1	4 1 1	13 1 1	39 2 2		2 2 2	4 2 2									
D	MM PM S	27 6 1	3 2 3	11 13 2	14 6 2	21 1 2	21 1 1	3 3 1	16 6 2	16 2 1	18 7 1	2 3 1	18 5 1	23 6 3	36 6 6	1 1 1	12 4 1	11 3 3	77 4 1	6 2 1	10 5 3	4 7 7									
EL	MM PM S	37 23 6	2 7 2	11 4 2	14 12 6	56 8 2	56 8 2	1 1 1	12 6 2	17 7 5	78 36 4	2 2 1	26 5 1	14 12 4	34 37 2	19 2 2	18 5 2	17 4 5	93 13 1	4 4 1	7 7 1	8 10 1									
E	MM PM S	1 1 1	3 4 4	14 4 4	14 6 1	13 1 1	13 1 1	4 1 1	22 4 2	12 4 2	73 1 2	7 3 1	19 7 3	15 4 3	41 18 3	9 3 3	12 5 2	17 4 4	89 20 1	2 3 1	16 4 2	20 12 1									
F	MM PM S	22 13 3	1 6 1	18 3 1	16 10 5	25 2 1	25 2 1	2 2 1	11 7 1	28 11 5	31 9 2	3 2 4	18 1 4	24 6 2	30 4 1	2 1 1	8 4 1	14 6 1	66 2 2	3 1 1	25 1 1	17 8 8									
IRL	MM PM S	27 16 4	2 7 1	4 2 2	7 1 1	36 5 1	36 5 1	3 1 1	6 3 3	6 4 2	36 12 2	6 2 2	3 1 1	7 2 1	46 22 2	1 2 2	8 2 1	4 1 1	79 12 8	3 1 1	5 1 1	1 1 1									
I	MM PM S	53 35 5	7 7 1	23 19 3	24 9 5	51 22 8	51 22 8	5 4 3	41 22 15	18 10 10	55 35 16	12 5 1	28 16 5	16 6 3	56 40 15	3 5 3	31 23 6	25 8 10	87 10 5	4 1 1	26 13 4	20 16 1									
L	MM PM S	28 17 2	3 1 1	3 1 1	2 1 1	31 9 5	31 9 5	1 1 1	4 1 1	7 3 1	38 8 3	1 1 1	2 4 1	2 2 1	35 29 3	19 2 3	4 2 1	6 2 1	90 13 10	1 1 1	5 1 1	1 7 2									
NL	MM PM S	23 3 2	4 1 1	7 4 1	9 4 1	34 3 1	34 3 1	3 1 1	14 3 1	7 5 3	40 10 1	13 3 1	2 4 1	6 3 1	39 14 5	2 2 1	12 4 1	9 3 1	61 7 5	1 2 1	6 5 5	5 2 2									
P	MM PM S		1 3 4	4 3 4	13 4 4	4 4 4	4 4 4		11 4 1	11 1 1	147 3 3	7 1 1	16 3 3	8 5 2	64 79 2	1 1 2	11 3 3	10 2 2	88 18 1	6 1 1	14 2 1	8 1 1									
UK	MM PM S	17 1 1	3 6 6	9 3 3	5 5 5	21 3 3	21 3 3	1 1 1	10 4 1	5 6 3	26 1 1	2 2 1	10 1 1	6 2 1	40 7 7	7 2 1	1 2 2	15 2 2	82 12 12	2 2 2	9 1 2	4 1 1									

ALLEGATO III

INFRAZIONI AI TRATTATI, AI REGOLAMENTI E ALLE DECISIONI

Relazioni esterne

GRECIA

Numero: 88/0505
Titolo: «Liste Delta», fiammiferi provenienti dalla Bulgaria e dalla Svezia
Base giu.: 382R1765; 383R3420; 157E005
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/01/22
Fe. rec: Data del ricorso: 91/02/14
Rif. cau.: C-91/065
Dat. sent: Data della sentenza: 92/10/14
Sent. fav: Commissione

Mercato interno ed affari industriali

BELGIO

Numero: 82/0316
Titolo: Rifiuto di rilasciare licenze per l'importazione di codeina
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 83/09/19

Numero: 89/0035
Titolo: Duplice controllo all'importazione di accessori sanitari sterili
Base giu.: 157E030; 157E036
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/09/30
Fe. rec: Data del ricorso: 92/09/25
Rif. cau.: C-92/373

Numero: 89/0566
Titolo: Vittime di atti di violenza indennizzate dallo stato
Base giu.: 157E007
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/03/13
Fe. rec: Data del ricorso: 92/03/12
Rif. cau.: C-92/078
FD. Desis: Data della decisione della rinuncia: 92/07/09

Numero: 90/0069
Titolo: Decreto legge comunità fiamminga (cavi per televisione)
Base giu.: 157E052; 157E056; 157E059
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/02/14
Fe. rec: Data del ricorso: 91/08/08
Rif. cau.: C-91/211
Dat. sent: Data della sentenza: 92/12/16
Sent. fav: Commissione

Numero: 90/0193
Titolo: Limiti all'impiego di gelatina alimentare in alcuni prodotti alimentari
Base giu.: 157E171
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/04/05
Fe. rec: Data del ricorso: 92/03/10
Rif. cau.: C-92/074
FD. Desis: Data della decisione della rinuncia: 92/10/13

Numero: 90/0546
Titolo: Restrizione alla libera circolazione dei servizi di radiotelevisione
Base giu.: 157E059; 157E090
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/10/21

Numero: 90/0591
Titolo: Sequestro di telefoni senza filo
Base giu.: 157E030
DD. CL: Data archiviazione decisione: 92/12/23

DANIMARCA

Numero: 89/0538
Titolo: Sentenza sugli impianti di radiorecezione di emissioni diffuse attraverso satelliti di Telecom (Not. 87/55)
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/04/06

Numero: 90/0365
Titolo: Licenze obbligatorie per i brevetti
Base giu.: 157E030; 157E036
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/05/08

GERMANIA

Numero: 86/0518
Titolo: Modificazione della legge tedesca sulle derrate alimentari in seguito alla sentenza «cassis de Dijon»
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 88/06/03

Numero: 88/0061
Titolo: Medicinali importati da privati per uso personale
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 88/11/23
Fe. rec: Data del ricorso: 90/03/13
Rif. cau.: C-90/062
Dat. sent: Data della sentenza: 92/04/08
Sent. fav: Commissione

Numero: 89/0104
Titolo: Importazione di tagliafiamme
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/11/30

Numero: 89/0166
Titolo: Etichettatura di impianti sanitari
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/07/30

Numero: 90/0261
Titolo: Importazione parallela di prodotti farmaceutici
Base giu.: 157E030; 157E036
Sospensione della procedura in attesa di una nuova normativa

Numero: 90/0555
Titolo: Importazione parallela di prodotti farmaceutici
Base giu.: 157E030; 157E036
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/12/31

GRECIA

Numero: 87/0113
Titolo: Restrizioni alla libera prestazione dei servizi di guida turistica
Base giu.: 157E059
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 88/04/20
Fe. rec: Data del ricorso: 89/06/20
Rif. cau.: C-89/198
Dat. sent: Data della sentenza: 91/02/26
Sent. fav: Commissione
FE. 171: Data di invio della lettera (art. 171): 92/05/18

Numero: 89/0165
Titolo: Requisito della nazionalità per accedere alle professioni di architetto, ingegnere diplomato e geometra
Base giu.: 157E052; 157E059; 157E171
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/01/22
Fe. rec: Data del ricorso: 90/10/24
Rif. cau.: C-90/328
Dat. sent: Data della sentenza: 92/01/30
Sent. fav: Commissione

Numero: 89/0354
Titolo: Vendita, attraverso il solo canale delle farmacie, di preparati destinati ai neonati
Base giu.: 157E030; 157E036;
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/10/28
Fe. rec: Data del ricorso: 92/11/09
Rif. cau.: C-92/391

Numero: 90/0331
Titolo: Disposizioni che impongono la vendita di birre prodotte unicamente a base di malto
Base giu.: 157E030; 157E171
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 84/04/03
Fe. rec: Data del ricorso: 84/07/09
Rif. cau.: C-84/176
Dat. sent: Data della sentenza: 87/03/12
Sent. fav: Commissione
FE. 171: Data di invio della lettera (art. 171): 90/07/02

Numero: 90/5177
Titolo: Appalto pubblico — Telecomunicazioni
Base giu.: 157E030
DD. CL: Data-Archiviazione-Decisione: 92/05/06

Numero: 91/0204
Titolo: Restrizioni alla libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento nel campo televisivo
Base giu.: 157E052; 157E053; 157E059; 157E221
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/03/16

Numero: 91/4175
Titolo: Appalto pubblico di forniture — Cavo sottomarino per telecomunicazioni
Base giu.: 157E030
DD. CL: Data-Archiviazione-Decisione: 92/05/06

SPAGNA

Numero: 87/0311
Titolo: Ostacolo all'importazione di prodotti inerenti al settore biscotti e cioccolato
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 88/04/26
DD. CL: Data-Archiviazione-Decisione: 92/01/29

Numero: 90/0265
Titolo: Libera prestazione dei servizi nel settore cinematografico
Base giu.: 157E056; 157E059
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/06/07

Numero: 90/0388
Titolo: Restrizioni alla libera prestazione dei servizi di guida turistica
Base giu.: 157E005; 157E048; 157E052; 157E059
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/10/14
Fe. rec: Data del ricorso: 92/10/01
Rif. cau.: C-92/375

FRANCIA

Numero: 85/0269
Titolo: Rifiuto di rilasciare licenze per l'importazione di codeina
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 87/11/12

Numero: 85/0499
Titolo: Rifiuto del diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi nei territori d'oltremare
Base giu.: 380D1186; 386D0283
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 87/05/27
Fe. rec: Data del ricorso: 88/09/23
Rif. cau.: C-88/263
Dat. sent: Data della sentenza: 90/12/12
Sent. fav: Commissione
FE. 171: Data di invio della lettera (art. 171): 92/06/05

Numero: 86/0432
Titolo: Restrizioni alla libera prestazione dei servizi di guida turistica
Base giu.: 157E059
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 88/05/02
Fe. rec: Data del ricorso: 89/04/28
Rif. cau.: C-89/154
Dat. sent: Data della sentenza: 91/02/26
Sent. fav: Commissione
FE. 171: Data di invio della lettera (art. 171): 92/05/18

Numero: 89/0574
Titolo: Divieto della denominazione di «Lumache»
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/04/05

Numero: 89/0576
Titolo: Omologazione di cisterne destinate al trasporto di prodotti pericolosi
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/06/17

Numero: 90/0037
Titolo: Carta professionale di agente immobiliare
Base giu.: 157E005; 157E052; 157E059; 157E048
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/12/10

ITALIA

Numero: 87/0071
Titolo: Restrizioni che impediscono la libera prestazione dei servizi di guida turistica
Base giu.: 157E059
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 88/04/20
Fe. rec: Data del ricorso: 89/05/25
Rif. cau.: C-89/180
Dat. sent: Data della sentenza: 91/02/26
Sent. fav: Commissione

Numero: 87/0424
Titolo: Licenze d'importazione per lo sfruttamento di ritrovati vegetali e brevetti
Base giu.: 157E030; 371R2358
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/02/10
Fe. rec: Data del ricorso: 89/07/28
Rif. cau.: C-89/235
Dat. sent: Data della sentenza: 92/02/18
Sent. fav: Commissione

Numero: 88/0340
Titolo: Mancato riconoscimento dei diplomi di chinesiaterapeuta e di osteopata
Base giu.: 157E007; 157E048; 157E052; 157E059
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/06/15
Fe. rec: Data del ricorso: 90/03/09
Rif. cau.: C-90/058
Dat. sent: Data della sentenza: 91/07/25
Sent. fav: Commissione
FE. 171: Data di invio della lettera (art. 171): 92/09/21

Numero: 88/0373
Titolo: Requisito della nazionalità (giornalisti, titolari di farmacia)
Base giu.: 157E052; 157E059; 157E171
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/11/21
Fe. rec: Data del ricorso: 90/10/01
Rif. cau.: C-90/297

Numero: 90/0397
Titolo: Commercializzazione del pane integrale
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/03/18

Numero: 90/2018
Titolo: Regolamentazione nazionale relativa alle paste alimentari
Base giu.: 157E030
Sospensione della procedura in attesa di una nuova normativa

Numero: 91/0315
Titolo: Rifiuto di rilasciare licenze per l'apertura di agenzie di detective privati
Base giu.: 157E048; 157E052; 157E059
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/05/18

Numero: 91/0708
Titolo: Organizzazione dell'ufficio doganale di Verona
Base giu.: 157E005; 157E030; 157E036
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/06/05

Numero: 91/0710
Titolo: Appalti pubblici
Base giu.: 157E030; 157E036
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/04/10

LUSSEMBURGO

Numero: 89/0106
Titolo: Rifiuto di autorizzare l'apertura di un duplice gabinetto dentistico
Base giu.: 157E048; 157E052
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/11/21
Fe. rec: Data del ricorso: 90/11/29
Rif. cau.: C-90/351
Dat. sent: Data della sentenza: 92/06/16
Sent. fav: Commissione

Numero: 89/0227
Titolo: Importazione di prodotti a base di pesci contenenti saccarina
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/03/27
DD. CL: Data-Archiviazione-Decisione: 92/06/10

Numero: 89/0568
Titolo: Vittime di atti di violenza indennizzate dallo stato
Base giu.: 157E007
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/02/08
Fe. rec: Data del ricorso: 92/03/24
Rif. cau.: C-92/096
FD. Desis: Data della decisione della rinuncia: 92/07/13

PAESI BASSI

Numero: 89/0567
Titolo: Indennizzazione di vittime di atti di violenza
Base giu.: 157E007;
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/02/26

Numero: 91/0557
Titolo: Indennità per prestiti presso biblioteche pubbliche — Diritto e politica culturale
Base giu.: 157E007; 157E059; 157E052
DE. CL: Data-Archiviazione-Decisione: 91/04/05

PORTOGALLO

Numero: 90/0178
Titolo: Licenze obbligatorie per i brevetti
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/06/04

REGNO UNITO

Numero: 82/0320
Titolo: Rifiuto di rilasciare licenze per l'importazione di co-deina
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 83/09/06

Numero: 89/0034
Titolo: Licenze per i brevetti
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/08/28
Fe. rec: Data del ricorso: 90/01/31
Rif. cau.: C-90/030
Dat. sent: Data della sentenza: 92/02/18
Sent. fav: Commissione

Concorrenza

BELGIO

Numero: 89/0030
Titolo: Aiuti in favore di Idealspun/Beaulieu
Base giu.: 157E171; 384D0508
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/08/30
Fe. rec: Data del ricorso: 89/12/18
Rif. cau.: C-89/375
Dat. sent: Data della sentenza: 91/02/19
Sent. fav: Commissione

DANIMARCA

Numero: 91/0752
Titolo: Diritti esclusivi relativi al gas
Base giu.: 157E030; 157E034; 157E037
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/11/26

SPAGNA

Numero: 87/0361
Titolo: Riordino del monopolio petrolifero
Base giu.: 185I048; 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 87/12/21

Numero: 91/0755
Titolo: Diritti esclusivi relativi all'elettricità
Base giu.: 157E030; 157E034; 157E037; 157E048
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/11/26

FRANCIA

Numero: 91/0751
Titolo: Diritti esclusivi relativi al gas ed all'elettricità
Base giu.: 157E037; 157E030; 157E034
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/11/26

IRLANDA

Numero: 91/0756
Titolo: Diritti esclusivi relativi all'elettricità
Base giu.: 157E030; 157E034; 157E037
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/11/26

ITALIA

Numero: 91/0757
Titolo: Diritti esclusivi relativi all'elettricità
Base giu.: 157E030; 157E034; 157E037
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/11/26

PAESI BASSI

Numero: 91/0759
Titolo: Diritti esclusivi relativi all'elettricità
Base giu.: 157E030; 157E037
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/11/26

PORTOGALLO

Numero: 88/0540
Titolo: Prezzi minimi per l'importazione di acquavite
Base giu.: 157E030; 185I208; 185I002; 185I202; 157E030;
157E037; 157E009; 157E012; 185I193
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/01/16
Fe. rec: Data del ricorso: 90/12/11
Rif. cau.: C-90/361

Numero: 89/0021
Titolo: Riordino del monopolio petrolifero
Base giu.: 185I208; 157E012; 157E030; 157E095;
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/01/16

Occupazione e politica sociale

BELGIO

Numero: 87/0207
Titolo: Requisito della nazionalità — Poste, telecomunicazioni e radiotelevisione
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/08/06

Numero: 87/0208
Titolo: Requisito della nazionalità per accedere all'occupazione in un ospedale universitario
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/08/06

Numero: 88/0364
 Titolo: Discriminazione dissimulata come vantaggio sociale o prestazione di previdenza sociale
 Base giu.: 157E048; 368R1612; 371R1408; 683J0249; 684J0122; 683J0261; 673J0187; 674J0039; 675J0007
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/08/28
 Fe. rec: Data del ricorso: 90/10/23
 Rif. cau.: C-90/326
 Dat. sent: Data della sentenza: 92/11/10
 Sent. fav: Commissione

Numero: 89/0457
 Titolo: Finanziamento degli studenti — Discriminazione a motivo della nazionalità
 Base giu.: 157E007; 157E128
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/03/21

Numero: 90/0383
 Titolo: Mancato rispetto di una sentenza sul calcolo delle pensioni a norma del diritto comunitario
 Base giu.: 371R1408
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/04/02

Numero: 90/0401
 Titolo: Condizioni di accesso ad occupazioni a bordo di navi
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/04/23

Numero: 91/0572
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore della pubblica istruzione e dell'istruzione sovvenzionata dallo Stato
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/08/06

Numero: 91/0573
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore dei trasporti marittimi e aerei
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/08/06

Numero: 91/0574
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore di distribuzione dell'acqua, del gas e dell'elettricità
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/08/06

Numero: 91/0575
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore dei trasporti urbani e vicinali
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/08/06

GERMANIA

Numero: 87/0282
 Titolo: Parità di trattamento in materia di vantaggi fiscali
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/03/01

Numero: 89/0116
 Titolo: Tassazione dei non residenti
 Base giu.: 368R1612; 157E048
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/02/19

Numero: 89/0466
 Titolo: Parità di trattamento in materia di sicurezza sociale — Convenzioni bilaterali
 Base giu.: 371R1408; 157E007; 157E048
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/04/15

Numero: 91/0611
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore dei trasporti terrestri
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/13

Numero: 91/0612
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore ricerca a fini civili
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/13

Numero: 91/0613
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore distribuzione dell'acqua
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/13

Numero: 91/0614
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore poste e telecomunicazioni
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/13

Numero: 91/0615
 Titolo: Parità di trattamento con cittadini tedeschi
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/13

GRECIA

Numero: 90/0339
 Titolo: Azienda ferroviaria e rifiuto di concedere tariffe sociali
 Base giu.: 368R1612; 157E052; 157E005
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/10/08

Numero: 90/0360
 Titolo: Condizioni di accesso ad occupazioni a bordo di navi
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/12/16

Numero: 91/0583
 Titolo: Discriminazione a motivo della nazionalità — Accesso ai posti di lavoro nelle aziende pubbliche operanti nel settore elettrico
 Base giu.: 368R1612; 157E048
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/13

Numero: 91/0584
Titolo: Discriminazione a motivo della nazionalità — Accesso al pubblico impiego — Medici negli ospedali pubblici
Base giu.: 368R1612; 157E048
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/13

Numero: 91/0585
Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore pubblica istruzione
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/13

Numero: 91/0586
Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore trasporti marittimi e aerei
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/13

Numero: 91/0587
Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore trasporti terrestri
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/13

Numero: 91/0588
Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore ricerca a fini civili
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/13

Numero: 91/0589
Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore delle poste, telecomunicazioni e radiotelevisione
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/13

SPAGNA

Numero: 90/0402
Titolo: Condizioni di accesso ad occupazioni a bordo di navi
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/02/04

Numero: 91/0625
Titolo: Discriminazione a causa della nazionalità — Pubblica istruzione
Base giu.: 368R0612; 157E048; 157E007
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/08/06

Numero: 91/0626
Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore poste e telecomunicazioni e radiotelevisione
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/08/06

Numero: 91/0628
Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore sanità pubblica
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/08/06

Numero: 91/0629
Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore ricerca a fini civili
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/08/06

Numero: 91/0630
Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore trasporti marittimi
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/08/06

Numero: 91/0631
Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore trasporti aerei
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/08/06

FRANCIA

Numero: 89/0409
Titolo: Tassazione dei non residenti
Base giu.: 368R1612; 157E048
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/02/04

Numero: 90/0284
Titolo: Condizioni di accesso ad occupazioni a bordo di navi
Base giu.: 157E048; 368R1612; 157E005
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/04/17

Numero: 90/0714
Titolo: Calcolo del massimale delle prestazioni di disoccupazione
Base giu.: 371R1408; 157E051
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/12/16

Numero: 91/0233
Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore dei trasporti marittimi e fluviali
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/08/06

Numero: 91/0616
Titolo: Rifiuto di cumulare i periodi assicurativi belgi e mancata concessione dell'indennità di disoccupazione in Francia
Base giu.: 371R1408
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/06/15

ITALIA

Numero: 87/0212
Titolo: Requisito della nazionalità per l'accesso ai posti di lavoro in vari enti pubblici
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/11/09

Numero: 87/0213
Titolo: Requisito della nazionalità per l'accesso ai posti di lavoro nella pubblica istruzione
Base giu.: 157E048; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/10/15

Numero: 90/0361
 Titolo: Condizioni di accesso ad occupazioni a bordo di navi
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/07/19

Numero: 91/0576
 Titolo: Discriminazione a motivo della nazionalità — Accesso ai posti di lavoro nei settori del gas e dell'acqua
 Base giu.: 368R1612; 157E048
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/10/15

Numero: 91/0577
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore delle poste, delle telecomunicazioni e radiotelevisione
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/10/15

Numero: 91/0578
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore dei trasporti aerei
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/10/15

Numero: 91/0579
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore ricerca a fini civili
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/10/15

Numero: 91/0580
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore dei trasporti urbani e regionali
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/10/15

Numero: 91/0581
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore dei trasporti marittimi e della navigazione interna
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/11/09

Numero: 91/0582
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore sanità pubblica
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/10/15

LUSSEMBURGO

Numero: 87/0420
 Titolo: Requisiti di residenza per beneficiare degli assegni di prenatalità e di maternità
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/07/06
 Fe. rec: Data del ricorso: 91/04/15
 Rif. cau.: C-91/111

Numero: 89/0408
 Titolo: Legge «Imposta-Reddito» tassazione dei non residenti
 Base giu.: 368R1612; 157E048
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/02/04

Numero: 89/0521
 Titolo: Discriminazione a motivo della nazionalità
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/10/23
 Fe. rec: Data del ricorso: 92/04/13
 Rif. cau.: C-92/118

Numero: 91/0222
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore dei trasporti terrestri
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/14

Numero: 91/0223
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore ricerca a fini civili
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/14

Numero: 91/0224
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore pubblica istruzione
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/14

Numero: 91/0225
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore delle poste e telecomunicazioni
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/14

Numero: 91/0226
 Titolo: Accesso ai posti di lavoro — Settore distribuzione dell'acqua, del gas e dell'elettricità
 Base giu.: 157E048; 368R1612
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/14:
 SG(92)D/9489

Numero: 91/0228
 Titolo: Discriminazione a motivo della nazionalità — Accesso ai posti di lavoro in qualità di infermiere negli ospedali pubblici
 Base giu.: 368R1612; 157E048
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/14

Agricoltura

GERMANIA

Numero: 90/0375
 Titolo: Importazione di gamberetti d'acqua dolce vivi
 Base giu.: 157E030; 381R3796
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/12/15

GRECIA

Numero: 85/0068
 Titolo: Prezzi all'importazione di ovini e caprini provenienti dall'Ungheria
 Base giu.: 380R1837; 382R0019; 383R0020; 157E113; 157E030; 157E171
 DI. DM: Data di invio del parere motivato: 86/02/25
 Fe. rec: Data del ricorso: 87/04/15
 Rif. cau.: C-87/127

Numero: 91/0617
Titolo: Importazione di formaggi
Base giu.: 157E030; 368R0804
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/05/18

SPAGNA

Numero: 91/0742
Titolo: Difficoltà all'importazione in Spagna di carne surgelata
Base giu.: 157E030
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/07/15

Numero: 91/4019
Titolo: Scambi infracomunitari di ovini vivi
Base giu.: 157E030; 391L0068
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/10/01

FRANCIA

Numero: 89/0161
Titolo: Blocco di vini sotto forma di stoccaggio di sicurezza deciso dal comitato intraprofessionale dei vini dolci
Base giu.: 387R0822; 387R0823; 157E085; 362R0017
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/06/19
Fe. rec: Data del ricorso: 91/10/04
Rif. cau.: C-91/249

Numero: 91/4135
Titolo: Riassegnazione di quote rese disponibili
Base giu.: 384R0857; 390R2138; 390R1183
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/12/23

ITALIA

Numero: 84/0085
Titolo: Restrizioni alla commercializzazione di burro concentrato
Base giu.: 368R0804; 379R0262
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 84/09/05
Fe. rec: Data del ricorso: 88/03/03
Rif. cau.: C-88/067
Dat. sent: Data della sentenza: 90/11/27
Sent. fav: Commissione

Numero: 85/0068
Titolo: Norme di qualità per gli ortofrutticoli
Base giu.: 157E171; 372R1035; 369R2638; 380R2150
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 85/09/26
Fe. rec: Data del ricorso: 86/03/11
Rif. cau.: C-86/069
Dat. sent: Data della sentenza: 87/02/12
Sent. fav: Commissione

Numero: 86/0215
Titolo: Restrizioni alla commercializzazione di sostanze grasse
Base giu.: 157E030; 366R0136
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 87/05/04
Fe. rec: Data del ricorso: 88/03/03
Rif. cau.: C-88/067/2
Dat. sent: Data della sentenza: 90/11/27
Sent. fav: Commissione

REGNO UNITO

Numero: 91/0541
Titolo: MMB-Restrizioni alla disponibilità del latte prodotto
Base giu.: 368R0804; 378R1422
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/09/23
Fe. rec: Data del ricorso: 92/02/13
Rif. cau.: C-92/040

Numero: 91/0639
Titolo: Scottish pride
Base giu.: 378R1422; 379R1565
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/05/07

Personale delle comunità**BELGIO**

Numero: 84/0303
Titolo: Trasferimento dei diritti alla pensione
Base giu.: 157F/PRO/PRI; 157E171
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 79/07/24
Fe. rec: Data del ricorso: 80/06/09
Rif. cau.: C-80/137
Dat. sent: Data della sentenza: 81/10/19
Sent. fav: Commissione
FE. 171: Data di invio della lettera (art. 171): 84/07/31

Numero: 88/0065
Titolo: Riduzione del 50% della retribuzione corrisposta dall'amministrazione belga ai professori belgi distaccati
Base giu.: 157E005
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 88/07/07
Fe. rec: Data del ricorso: 89/01/09
Rif. cau.: C-89/006
Dat. sent: Data della sentenza: 90/04/05
Sent. fav: Commissione
FE. 171: Data di invio della lettera (art. 171): 92/10/13

SPAGNA

Numero: 89/0557
Titolo: Ostacoli incontrati da un agente temporaneo all'importazione della propria autovettura senza franchigia
Base giu.: 165F/PRO/PRI
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/06/24

Ambiente**FRANCIA**

Numero: 86/0225
Titolo: Regolamento sul commercio internazionale delle specie florafaunistiche selvatiche minacciate di estinzione
Base giu.: 382R3626; 157E005
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 87/11/04
Fe. rec: Data del ricorso: 89/05/25
Rif. cau.: C-89/182
Dat. sent: Data della sentenza: 90/11/29
Sent. fav: Commissione

Pesca

DANIMARCA

Numero: 90/0481
Titolo: Inadempimento all'obbligo di controllo — Pesca eccessiva 1988
Base giu.: 383R0170; 387R3977; 387R2241
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/10/28

SPAGNA

Numero: 87/0405
Titolo: Inadempimento all'obbligo di registrazione delle catture (divisioni CIEM)
Base giu.: 382R2057; 385R3777; 386R4034
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 88/10/26
Fe. rec: Data del ricorso: 89/08/14
Rif. cau.: C-89/258
Dat. sent: Data della sentenza: 91/07/25
Sent. fav: Commissione

Numero: 88/0356
Titolo: Obbligo di cooperazione — Ispezione e controllo delle attività di pesca
Base giu.: 382R2057; 387R2241
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/11/20

FRANCIA

Numero: 84/0445
Titolo: Pesca — inadeguato controllo del rispetto delle misure tecniche di conservazione
Base giu.: 382R2057; 383R0171
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 86/11/18
Fe. rec: Data del ricorso: 88/02/29
Rif. cau.: C-88/064
Dat. sent: Data della sentenza: 91/06/11
Sent. fav: Commissione

Numero: 89/0277
Titolo: Obbligo di sanzionare le infrazioni alla normativa comunitaria in materia di giornale di bordo
Base giu.: 387R2241; 383R2807
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/02/20

Numero: 90/0205
Titolo: Mancata notifica delle catture soggette a TAC o quote
Base giu.: 387R2241; 157E005
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/06/24

Numero: 90/0418
Titolo: Inadempimento all'obbligo di controllo — Pesca eccessiva 1988
Base giu.: 387R3977; 383R0170; 387R2241
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/09/29

IRLANDA

Numero: 85/0394
Titolo: Mancata conformità al diritto comunitario del «Fisheries amendment Act 1983»
Base giu.: 157E052
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 86/12/16
Fe. rec: Data del ricorso: 89/03/21
Rif. cau.: C-89/093
Dat. sent: Data della sentenza: 91/10/04
Sent. fav: Commissione

Numero: 88/0187
Titolo: Divieto di pesca ai battelli britannici nelle acque irlandesi e misure connesse
Base giu.: 376R0101; 381R3796
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/05/24
Fe. rec: Data del ricorso: 89/09/12
Rif. cau.: C-89/280
Dat. sent: Data della sentenza: 92/12/02
Sent. fav: Commissione

ITALIA

Numero: 86/0188
Titolo: Mancata comunicazione delle informazioni previste nel contesto dell'OCM prodotti della pesca
Base giu.: 381R3796; 382R3191
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 87/12/09
Fe. rec: Data del ricorso: 88/07/29
Rif. cau.: C-88/209
Dat. sent: Data della sentenza: 90/11/27
Sent. fav: Commissione
FE. 171: Data di invio della lettera (art. 171): 92/09/07

PAESI BASSI

Numero: 86/0370
Titolo: Pesca eccessiva 1986
Base giu.: 385R3721
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 88/11/21
Fe. rec: Data del ricorso: 91/02/05
Rif. cau.: C-91/052

Numero: 88/0477
Titolo: Pesca eccessiva 1987
Base giu.: 386R4034; 383R0170; 382R2057
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/07/25

REGNO UNITO

Numero: 87/0398
Titolo: Pesca eccessiva 1985—1986
Base giu.: 385R3721; 385R3732; 383R0170; 382R2057
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/02/09

Numero: 87/0520
Titolo: Estensione del mare territoriale del Regno Unito
Base giu.: 172B100; 383R0170
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 88/06/09
Fe. rec: Data del ricorso: 89/04/25
Rif. cau.: C-89/146
Dat. sent: Data della sentenza: 91/07/09
Sent. fav: Commissione

Numero: 88/0186
Titolo: Pescherecci — Restrizioni alla libera circolazione delle persone e all'esportazione di merci
Base giu.: 157E034; 157E048; 157E052; 157E059; 368R1612
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/05/24
Fe. rec: Data del ricorso: 89/09/12
Rif. cau.: C-89/279
Dat. sent: Data della sentenza: 92/11/17
Sent. fav: Commissione

Numero: 89/0087
Titolo: Legge sulla marina mercantile
Base giu.: 157E048; 157E052; 157E059
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/05/29
Fe. rec: Data del ricorso: 89/08/04
Rif. cau.: C-89/246
Dat. sent: Data della sentenza: 91/10/04
Sent. fav: Commissione

Libera prestazione di servizi finanziari

ITALIA

Numero: 91/0835
Titolo: Servizi finanziari — Società di intermediazione mobiliare
Base giu.: 157E052; 157E059
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/10/19

Unione doganale ed imposizione fiscale indiretta

BELGIO

Numero: 83/0187
Titolo: Regime delle accise sulla birra
Base giu.: 157E095; 157E096; 157E171
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 87/02/02
Fe. rec: Data del ricorso: 89/04/27
Rif. cau.: C-89/153
Dat. sent: Data della sentenza: 91/06/26
Sent. fav: Commissione
FE. 171: Data di invio della lettera (art. 171): 92/08/06

Numero: 84/0342
Titolo: Importazione in franchigia di materiale non specificamente militare
Base giu.: 157E009; 157E028; 368R0950
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 85/07/25

Numero: 90/0027
Titolo: Tassazione del frizzantino di uva
Base giu.: 157E095
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/04/16

DANIMARCA

Numero: 84/0343
Titolo: Importazione in franchigia di materiale non specificamente militare
Base giu.: 157E009; 157E028; 368R0950
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 85/07/25

GRECIA

Numero: 86/0126
Titolo: Importazione di materiale non specificamente militare in franchigia doganale TDC
Base giu.: 157E009; 157E028; 368R0950
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/05/02

Numero: 87/0341
Titolo: IVA sulle bevande alcoliche importate con applicazione aliquota superiore a quella gravante sui prodotti nazionali
Base giu.: 157E095; 157E171
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 88/06/08
Fe. rec: Data del ricorso: 89/07/20
Rif. cau.: C-89/230
Dat. sent: Data della sentenza: 91/04/18
Sent. fav: Commissione

Numero: 88/0275
Titolo: IVA applicabile alle posate in metallo argentato
Base giu.: 157E095
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/06/29

Numero: 88/0369
Titolo: Imposte sulle autovetture importate dalla Grecia
Base giu.: 157E095; 157E171
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/07/07
Fe. rec: Data del ricorso: 90/10/24
Rif. cau.: C-90/327
Dat. sent: Data della sentenza: 92/05/12
Sent. fav: Commissione

Numero: 89/0038
Titolo: Imposta IVA discriminatoria sul caffè istantaneo
Base giu.: 157E095
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/06/03

Numero: 89/0627
Titolo: Discriminazione fiscale sulle autovetture importate
Base giu.: 157E095
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/03/16
Fe. rec: Data del ricorso: 91/04/03
Rif. cau.: C-91/105
Dat. sent: Data della sentenza: 92/11/17
Sent. fav: Commissione

SPAGNA

Numero: 90/0078
Titolo: Importazione in franchigia di materiale non specificamente militare
Base giu.: 387R2658; 157E028
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/12/31

ITALIA

Numero: 83/0158
Titolo: Regime delle accise sulla birra
Base giu.: 157E095; 157E096
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 87/02/02
Fe. rec: Data del ricorso: 90/07/31
Rif. cau.: C-90/238

Numero: 84/0345
Titolo: Importazione in franchigia di materiale non specificamente militare
Base giu.: 157E009; 157E028; 368R0950
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 85/07/25

Numero: 90/0253
Titolo: Monopolio e tariffe degli agenti doganali
Base giu.: 157E007; 157E030; 157E034; 157E059; 385R3632; 377R0222
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 91/04/16
Fe. rec: Data del ricorso: 92/04/14
Rif. cau.: C-92/119

LUSSEMBURGO

Numero: 83/0188
Titolo: Regime delle accise sulla birra
Base giu.: 157E095; 157E096
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 87/02/02
Fe. rec: Data del ricorso: 89/04/27
Rif. cau.: C-89/152
Dat. sent: Data della sentenza: 91/06/26
Sent. fav: Commissione
FE. 171: Data di invio della lettera (art. 171): 92/08/06

Numero: 84/0346
Titolo: Importazione in franchigia di materiale non specificamente militare
Base giu.: 157E009; 157E028; 368R0950
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 85/07/25

PAESI BASSI

Numero: 83/0189
Titolo: Regime delle accise sulla birra
Base giu.: 157E095; 157E096
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 87/02/02
Fe. rec: Data del ricorso: 89/09/14
Rif. cau.: C-89/282
FD. Desis: Data della decisione della rinuncia: 92/10/19

Numero: 84/0347
Titolo: Importazione in franchigia di materiale non specificamente militare
Base giu.: 157E009; 157E028; 368R0950
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 85/07/25

Numero: 91/0694
Titolo: Tassazione di vini estratti da frutti
Base giu.: 157E095
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/12/22

PORTOGALLO

Numero: 89/0093
Titolo: Tassazione differenziata di autovetture
Base giu.: 157E095
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 90/08/02

Numero: 91/0735
Titolo: Autovettura utilizzata da lavoratore frontaliero
Base giu.: 686J0127
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 92/12/22

REGNO UNITO

Numero: 84/0126
Titolo: Aerei civili esonerati dai dazi doganali e successivamente utilizzati come aerei militari
Base giu.: 377R1535
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 85/06/06: SG(85)D/6932

Numero: 84/0344
Titolo: Importazione in franchigia di materiale non specificamente militare
Base giu.: 157E009; 157E028; 368R0950
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 85/07/25

Imprese, turismo ed economia sociale

SPAGNA

Numero: 87/0352
Titolo: Discriminazione diritti d'ingresso nei musei
Base giu.: 157E059; 157E048; 157E052; 157E007
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 88/07/08

Questioni giuridiche

LUSSEMBURGO

Numero: 88/0309
Titolo: Privilegi per crediti a titolo dei prelievi CECA
Base giu.: 386D0198
DI. DM: Data di invio del parere motivato: 89/06/28

ALLEGATO IV

STATO DI APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE

62/2005

Trasporto di merci su strada

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

62/2645

Alimentazione umana — coloranti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

63/0261

Libertà di stabilimento nell'agricoltura — lavoratori dipendenti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

63/0262

Libertà di stabilimento nell'agricoltura — aziende agricole abbandonate

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

64/0054

Alimentazione umana — agenti conservanti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

64/0225

Libertà di stabilimento

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

64/0432

Problemi sanitari — scambi di animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 85/0484, inadeguata applicazione, sentenza 05.07.90 — causa C-88/304 — archiviazione 1992

Italia — 88/0314, inadeguata applicazione, parere motivato 1989 — archiviazione 1992

Portogallo — 91/0698, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/052

64/0433

Problemi sanitari — scambi di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 90/0070, inadeguata applicazione, parere motivato 1989 — archiviazione 1992

Italia — 89/0448, inadeguata applicazione, ricorso 1991 — causa C-91/0329

65/0001

Libera prestazione di servizi — agricoltura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 90/0003, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

65/0065

Specialità farmaceutiche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

65/0066

Alimentazione umana — agenti conservanti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

66/0400

Sementi di barbabietole

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0490, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

66/0401

Sementi di piante foraggere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0893, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

66/0402

Sementi di cereali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

66/0403

Piante di patate

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

66/0404

Materiali forestali di moltiplicazione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0491, mancata comunicazione, parere motivato 1991 (da archiviare nel 1993)

66/0600

Problemi sanitari — scambi di animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

67/0227

Prima direttiva (IVA)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

67/0427

Agenti conservanti sugli agrumi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

67/0530

Libertà per gli agricoltori di cambiare azienda

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

67/0654

Libertà di stabilimento — silvicoltura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

68/0089

Classificazione dei legni grezzi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

68/0151

Prima direttiva diritto delle società

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 90/0322, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

68/0192

Libertà per gli agricoltori di accedere al credito

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

68/0193

Materiale di moltiplicazione della vite

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0494, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

68/0360

Spostamento e soggiorno dei lavoratori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Paesi Bassi — 87/0382, inadeguata applicazione, messa in mora 171 1992 — archiviazione 1992

68/0365

Libertà di stabilimento — industrie alimentari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

68/0366

Industrie alimentari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

68/0367

Libertà di stabilimento — servizi personali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

68/0369

Libertà di stabilimento — distribuzione di film

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

68/0414

Stoccaggio di petrolio greggio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

68/0415

Libertà per gli agricoltori di accedere agli aiuti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

69/0060

Sementi di cereali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

69/0061

Sementi di barbabietole

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0495, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

69/0062

Piante di patate

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

69/0063

Sementi di piante foraggere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0894, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

69/0064

Materiali di moltiplicazione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0496, mancata comunicazione, parere motivato 1991 (da archiviare 1993)

69/0077

Attività autonome di trasformazione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

69/0082

Libertà di stabilimento — ricerca di petrolio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 90/0525, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

69/0169

Franchigie nel traffico di viaggiatori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Danimarca — 87/0298, inadeguata applicazione, sentenza 17.10.91 — causa C-90/100 — archiviazione 1992

Germania — 85/0320, inadeguata applicazione, parere motivato 1986

Spagna — 89/0129, inadeguata applicazione, sentenza 09.06.92 — causa C-91/096

Irlanda — 87/0247, inadeguata applicazione, sentenza 12.06.90 — causa C-88/158 — archiviazione 1992

Irlanda — 86/0096, inadeguata applicazione, sentenza 16.12.90 — causa C-88/367 — archiviazione 1992

69/0208

Sementi di piante oleaginose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0497, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

69/0335

Imposte indirette che colpiscono la raccolta di capitali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 90/0028, mancata conformità, ricorso 1991 — causa C-91/176

69/0464

Lotta contro la rogna nera della patata

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

69/0465

Lotta contro il nematode dorato

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

69/0466

Lotta contro la cocciniglia di San José

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

69/0493

Vetro cristallo

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

70/0156

Omologazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

70/0157

Livello sonoro dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

70/0220

Inquinamento atmosferico causato dai motori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

70/0221

Serbatoi di carburanti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

70/0222

Alloggiamento di targhe di immatricolazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

70/0311

Dispositivi di direzione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

70/0357

Alimentazione umana — antiossidanti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

70/0373

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

70/0387

Sportelli dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

70/0388

Segnalatore acustico dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

70/0451

Libertà di stabilimento — produzione di film

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

70/0457

Catalogo comune di varietà di piante

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

70/0458

Sementi di ortaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0499, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

70/0524

Alimenti per animali — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0018

Libertà di stabilimento — agricoltura e orticoltura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0118

Problemi sanitari — scambi di carni di pollame

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 88/0129, inadeguata applicazione, ricorso 1990 — causa C-90/0375

Portogallo — 91/0867, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

71/0127

Retrovisori dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0140

Materiali di moltiplicazione della vite

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0500, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

71/0161

Materiali forestali di moltiplicazione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0501, mancata comunicazione, parere motivato 1991 (da archiviare 1993)

71/0162

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0915, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

71/0250

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0285

Problemi sanitari — scambi di animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0305

Appalti pubblici di opere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Danimarca — 89/0316, inadeguata applicazione, ricorso 1989 — causa C-89/243

Germania — 89/0195, inadeguata applicazione, parere motivato 1990

Germania — 89/0535, inadeguata applicazione, parere motivato 1990

Spagna — 89/0654, inadeguata applicazione, sentenza 18.03.92 — causa C-91/024 — archiviazione 1992

Italia — 88/0342, inadeguata applicazione, sentenza 03.06.92 — causa C-89/360 — archiviazione 1992

Italia — 89/0541, inadeguata applicazione, parere motivato 1990

Italia — 90/0029, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/107

- Italia — 90/0183, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Italia — 90/0200, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Italia — 90/0405, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Italia — 91/0200, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/296
- Paesi Bassi — 87/0406, inadeguata applicazione, parere motivato 1988
- Paesi Bassi — 91/0765, inadeguata applicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

71/0307

Denominazione dei tessuti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0316

Strumenti di misura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0317

Pesi di precisione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0318

Contatori di volume di gas

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0319

Contatori di liquidi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0320

Sistema di ritenuta dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0347

Sistemi di misura dei cereali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0348

Contatori di liquidi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0349

Stazzatura delle cisterne di natanti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

71/0393

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

72/0168

Varietà delle specie di ortaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0502, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

72/0169

Varietà di viti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0503, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

72/0180

Varietà di piante agricole

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0504, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

72/0199

Alimenti per animali — controlli ufficiali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

72/0230

Tasse e accise nel traffico internazionale di viaggiatori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

72/0245

Parassiti radioelettrici dei motori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

72/0274

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0916, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

72/0275

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

72/0276

Analisi di fibre tessili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

72/0306

Emissioni di inquinanti dai motori diesel

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

72/0418

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0866, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

72/0425

Stoccaggio di petrolio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

72/0426

Trasporto di merci su strada

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

72/0427

Strumenti di misura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

72/0445

Problemi sanitari — animali vivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

72/0461

Problemi sanitari — scambi di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

72/0462

Problemi sanitari — animali e carni di paesi terzi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

72/0464

Imposte sui tabacchi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Francia — 85/0271, inadeguata applicazione, sentenza 13.07.88 — causa C-87/169

Italia — 89/0006, inadeguata applicazione, ricorso 1991 — causa C-91/306

73/0023

Materiali elettrici — bassa tensione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 89/0224, inadeguata applicazione, parere motivato 1989 — archiviazione 1992

Italia — 90/0486, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

73/0037

Perfezionamento attivo

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0044

Analisi di fibre tessili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0046

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0047

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0103

Alimenti per animali — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0148

Spostamento e soggiorno di cittadini degli Stati membri

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 90/0143, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

73/0150

Problemi sanitari — animali vivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0183

Libertà di stabilimento delle banche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0238

Difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0239

Prima direttiva — assicurazioni non vita

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 89/0262, mancata conformità, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

73/0241

Cacao e cioccolata

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0350

Livello sonoro dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0360

Strumenti per pesare

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 90/0486, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

73/0361

Contrassegno di funi metalliche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0362

Misure lineari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0404

Detergenti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0405

Detergenti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0437

Zucchero

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

73/0438

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0873, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

74/0013

Materiali forestali di moltiplicazione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0492, mancata comunicazione, parere motivato 1991 (da archiviare nel 1993)

74/0060

Allestimento interno dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0061

Protezione contro l'utilizzo non autorizzato dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0063

Alimenti per animali — sostanze indesiderabili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0132

Sistema di ritenuta dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0148

Pesi di precisione superiore

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0149

Trasporto di merci su strada

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0150

Omologazione dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0151

Caratteristiche dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0152

Velocità massima dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0203

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0268

Sementi erbe foraggiere e dei cereali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0290

Inquinamento atmosferico causato dai motori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0297

Sistemazione interna dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0329

Alimentazione umana — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0331

Contatore del volume di gas

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0346

Retrovisori dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0347

Tergicristallo dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0408

Sistemazione interna dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0409

Miele

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0483

Sporgenze esterne dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0561

Vettore di merci su strada

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0562

Accesso alla professione di vettore di viaggiatori su strada

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0926, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

74/0577

Stordimento degli animali prima di essere abbattuti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0647

Lotta contro la tortrice del garofano

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

74/0648

Materiali di moltiplicazione della vite

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0493, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

74/0649

Materiali di moltiplicazione della vite

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0505, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

74/0651

Franchigie fiscali — piccole spedizioni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

75/0033

Contatori dell'acqua

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

75/0084

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

75/0106

Liquidi in preimballaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0815, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

75/0107

Bottiglie recipienti di misurazione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

75/0117

Parità di retribuzione tra i lavoratori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

75/0129

Licenziamenti collettivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Regno Unito — 89/0536, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/383

75/0130

Trasporti combinati

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 87/0263, inadeguata applicazione, sentenza 7.05.91 — causa C-89/045

75/0296

Alimenti per animali — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

75/0318

Specialità farmaceutiche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

75/0319

Specialità farmaceutiche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

75/0321

Dispositivi di direzione dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

75/0322

Parassiti radioelettrici dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

75/0324

Aerosoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0817, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

75/0339

Stoccaggio di combustibili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

75/0362

Reciproco riconoscimento dei diplomi di medico

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 90/0981, mancata conformità, parere motivato 1991

Portogallo — 91/4592, inadeguata applicazione, parere motivato 1991

75/0363

Attività di medico

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 90/0618, mancata conformità, parere motivato 1992

75/0368

Libertà di stabilimento — diverse attività

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 90/0528, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

75/0405

Utilizzazione di petrolio nelle centrali elettriche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

75/0410

Strumenti di peso totalizzatore continuo

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

75/0431

Problemi sanitari — scambi di carni di pollame

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0868, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

75/0439

Eliminazione degli oli esausti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 87/0108, mancata conformità, sentenza 13.06.90 — archiviazione 1992

Belgio — 84/0170, mancata comunicazione, sentenza 14.01.88 — archiviazione 1992

Italia — 86/0419, inadeguata applicazione, ricorso 1989 — causa C-89/366

75/0440

Acque di superficie

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 87/0345, mancata conformità, sentenza 11.06.91 — causa C-89/290

- Germania — 87/0372, mancata conformità, messa in mora (articolo 171) 1992
- Grecia — 89/0303, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- Francia — 87/0349, mancata conformità, ricorso 1990 — causa C-90/021
- Italia — 89/0206, mancata conformità, parere motivato 1991
- 75/0442
Rifiuti
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Belgio — 88/0071, inadeguata applicazione, sentenza 9.07.92 — causa C-92/002
- Belgio — 88/0293, inadeguata applicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992
- Grecia — 89/0138, inadeguata applicazione, sentenza 7.04.92 — causa C-91/045
- Italia — 88/0239, inadeguata applicazione, sentenza 1991 — causa C-90/033
- Portogallo — 89/0413, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- 75/0443
Retromarcia dei veicoli
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Portogallo — 90/0867, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- 75/0444
Sementi
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 75/0445
Materiali forestali di moltiplicazione
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 75/0502
Sementi di gramigna
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Portogallo — 90/0506, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- 75/0524
Sistema di ritenuta dei veicoli
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 75/0716
Tasso di zolfo dei combustibili liquidi
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 75/0726
Succhi di frutta
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 76/0014
Alimenti per animali — sostanze indesiderabili
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 76/0114
Targhe dei veicoli
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 76/0115
Cintura di sicurezza
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 76/0116
Concimi
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 76/0117
Materiale elettrico
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 76/0118
Latte in conserva
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 76/0135
Natanti adibiti alla navigazione interna
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 76/0160
Acque di balneazione
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Grecia — 87/0315, inadeguata applicazione, parere motivato 1988
- Spagna — 89/0418, inadeguata applicazione, parere motivato 1990
- Francia — 87/0507, inadeguata applicazione, parere motivato 1991
- Irlanda — 90/0152, mancata conformità, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Italia — 87/0356, mancata conformità, parere motivato 1988
- Lussemburgo — 90/0289, inadeguata applicazione, parere motivato 1991
- Paesi Bassi — 89/0651, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- Regno Unito — 86/0214, inadeguata applicazione, ricorso 1990 — causa C-90/056
- 76/0207
Parità di trattamento tra uomini e donne
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, IRL, I, L, NL, P, UK.
- Belgio — 89/0458, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-91/173
- Francia — 89/0350, mancata conformità, messa in mora (articolo 171) 1989 — archiviazione 1992
- Francia — 90/0445, mancata comunicazione, messa in mora (articolo 171) 1990
- 76/0211
Prodotti in preimballaggi
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Portogallo — 90/0820, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

76/0308

Assistenza reciproca — dogane

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0331

Sementi di barbabietole

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0507, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

76/0371

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0372

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0403

Eliminazione dei PCB

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0432

Sistema di ritenuta dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0434

Marchiatura dei cavi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0464

Sostanze pericolose in mare

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0491

Informazioni sul prezzo del petrolio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0621

Alimentazione umana — olio e grassi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0696

Strumenti di pesatura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0756

Illuminazione e segnalazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0757

Catadiottri dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0758

Luci di arresto dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0759

Luci di arresto dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0760

Illuminazione della targa dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0761

Proiettori per veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0762

Luci di arresto dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0763

Sedile dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0764

Termometri

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0765

Alcolometri

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0766

Tavole alcolometriche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0767

Apparecchi a pressione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0824, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

76/0768

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 86/0421, mancata conformità, sentenza 18.03.92 — causa C-90/29 — archiviazione 1992

Spagna — 87/0371, mancata conformità, parere motivato — complementare nel 1992

Francia — 86/0390, mancata conformità, ricorso 1991 — causa C-91/246

Italia — 88/0450, mancata conformità, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

Portogallo — 90/0207, mancata conformità, parere motivato 1992

76/0769

Sostanze e preparati pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0891

Contatore d'energia

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0895

Residui di pesticidi negli ortofrutticoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0914

Formazione di vettori di veicoli da trasporto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

76/0934

Alimenti per animali — sostanze indesiderabili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0062

Appalti pubblici di forniture

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 91/0726, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Grecia — 91/0810, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Spagna — 90/0337, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/328

Spagna — 90/0875, mancata conformità, ricorso 1992 — causa C-92/071

Irlanda — 89/0662, inadeguata applicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Italia — 89/0495, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 90/0183, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0002, mancata conformità, ricorso 1991 — causa C-91/309

Italia — 91/0725, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

77/0091

Seconda direttiva diritto delle società

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0092

Libertà di stabilimento — mediatore di assicurazione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0093

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 87/0323, inadeguata applicazione, sentenza 12.07.90 — causa C-89/128

Italia — 90/0174, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/249

Italia — 91/0780, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

77/0095

Tassametri

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0096

Problemi sanitari — importazione di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0098

Problemi sanitari — scambi di animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0099

Problemi sanitari — prodotti a base di carne

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0101

Alimenti per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0102

Inquinamento dell'aria causato da motori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0143

Controllo tecnico dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0158

Trasporto di merci su strada

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0187

Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Regno Unito — 89/0537, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/382

77/0212

Livello sonoro dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0249

Avvocati

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Francia — 84/0450, mancata conformità, sentenza 07.10.91 — causa 89/294 — archiviazione 1992

77/0311

Livello sonoro dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0313

Misurazione dei liquidi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0388

(IVA) — sesta direttiva

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Danimarca — 89/0159, inadeguata applicazione, ricorso 1991 — causa C-91/234

Germania — 88/0338, inadeguata applicazione, sentenza 27.10.92 — causa C-91/074

Grecia — 88/0199, inadeguata applicazione, parere motivato 1989

- Grecia — 90/0279, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- Spagna — 88/0323, inadeguata applicazione, sentenza 17.10.91 — causa C-90/035 — archiviazione 1992
- Spagna — 89/0470, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/073
- Spagna — 89/0524, inadeguata applicazione, parere motivato 1991
- Francia — 88/0053, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/068
- Francia — 88/0213, inadeguata applicazione, parere motivato 1989
- Francia — 90/0548, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Irlanda — 88/0200, inadeguata applicazione, parere motivato 1989
- Irlanda — 89/0468, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/070 — rinuncia 1992
- Italia — 89/0540, inadeguata applicazione, ricorso 171 1991 — causa C-91/101
- Italia — 89/0663, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 89/0469, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/069
- Paesi Bassi — 88/0201, inadeguata applicazione, parere motivato 1989
- Regno Unito — 88/0202, inadeguata applicazione, parere motivato 1989
- 77/0389
Dispositivi di rimorchio dei veicoli
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0391
Eradicazione della brucellosi
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0436
Estratti del caffè
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0452
Riconoscimento reciproco degli infermieri
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0453
Attività di infermiere
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0489
Protezione degli animali nel trasporto internazionale
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0504
Bovini riproduttori di razza pura
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Irlanda — 88/0449, inadeguata applicazione, sentenza 17.11.92 — causa C-91/235
- 77/0535
Concimi
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0536
Rovesciamento dei trattori
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0537
Emissioni di inquinanti provenienti dai motori diesel
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0538
Luci di arresto dei veicoli
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0539
Luci di arresto dei veicoli
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0540
Luci di arresto dei veicoli
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0541
Cinture di sicurezza
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0576
Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0629
Materiale di moltiplicazione della vite
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Portogallo — 91/0508, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- 77/0649
Campo di visibilità del conducente dei veicoli
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0728
Etichettatura delle pitture
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0780
Prima direttiva coordinamento bancario
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0794
Assistenza reciproca — dogane
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 77/0796
Riconoscimento reciproco dei vettori di merci
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0799

Assistenza reciproca — imposte dirette

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

77/0805

Imposte sui tabacchi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0025

Medicinali — coloranti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0050

Problemi sanitari — scambi di carni e di pollame

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0869, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

78/0052

Eradicazione della brucellosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0055

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0877, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

78/0142

Alimentazione umana — materiali in contatto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0170

Generatori di calore

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0940, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

78/0176

Rifiuti — biossido di titanio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, UK.

Italia — 89/0008, inadeguata applicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

Portogallo — 90/0929, mancata comunicazione, messa in mora 1990

78/0315

Omologazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0316

Sistemazione interna delle vetture

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0317

Dispositivi di disappannamento dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0318

Tergicristallo dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0319

Rifiuti tossici e pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio. — 90/0212, mancata conformità, messa in mora (articolo 171) 1990

Germania — 90/0038, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/422

Spagna — 89/0337, inadeguata applicazione, parere motivato 1991

Spagna — 89/0338, inadeguata applicazione, parere motivato 1990

Irlanda — 90/0192, inadeguata applicazione, parere motivato 1991

78/0365

Contatori di volume di gas

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0386

Sementi di piante foraggere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0805, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

78/0387

Sementi di cereali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0388

Sementi di piante oleaginose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0509, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

78/0473

Coassicurazione comunitaria

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0507

Targhe dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0511

Sementi foraggere e di cereali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0547

Omologazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0548

Riscaldamento dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0549

Ruote dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0610

Tutela sanitaria dei lavoratori — cloruro di vinile monomero

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0629

Misurazione di lunghezza

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0631

Etichettatura di preparati pericolosi (pesticidi)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0632

Sistemazione interna dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0633

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0659

Qualità delle acque dolci

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Francia — 87/0508, mancata conformità, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 90/0211, mancata conformità, parere motivato 1991

78/0660

Conti annui delle società

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0663

Alimentazione umana — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0664

Alimentazione umana — antiossidanti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0665

Inquinamento dell'aria causato dai motori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0686

Dentisti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 87/0434, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Germania — 91/2098, inadeguata applicazione, messa in mora 1992

Germania — 91/4044, inadeguata applicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Spagna — 90/0411, inadeguata applicazione, parere motivato 1991

Italia — 90/0412, inadeguata applicazione, parere motivato 1991

78/0687

Dentisti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 91/4044, inadeguata applicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Spagna — 90/0411, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Italia — 90/0412, inadeguata applicazione, parere motivato 1991

78/0692

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0918, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

78/0764

Sedile del conducente dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0816

Piante di patate

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0855

Fusioni di società

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 90/0399, mancata comunicazione, parere motivato 171 1992

78/0891

Preimballaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0828, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

78/0932

Poggiatesta dei sedili dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/0933

Illuminazione dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/1015

Livello sonoro dei motocicli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/1016

Natanti adibiti alla navigazione interna

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/1020

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0887, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

78/1026

Veterinari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/1027

Veterinari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/1031

Selezionatrici ponderali automatiche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

78/1035

Franchigie fiscali — piccole spedizioni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0005

Trasporti combinati

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0007

Parità di trattamento in materia di sicurezza sociale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Irlanda — 89/0024, inadeguata applicazione, parere motivato 1990

79/0032

Imposte sui tabacchi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0076

Analisi di fibre tessili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0109

Problemi sanitari — scambi di animali — brucellosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 88/0463, mancata comunicazione, parere motivato (articolo 171) 1989 — archiviazione 1992

79/0111

Problemi sanitari — scambi di animali — brucellosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0112

Etichettatura di prodotti alimentari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 90/0306, inadeguata applicazione, messa in mora (articolo 171) 1990

Spagna — 89/0646, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 87/0101, inadeguata applicazione, sentenza 1990 — causa 89/177

Italia — 88/0243, inadeguata applicazione, sentenza 25.07.91 — causa C-90/032

79/0113

Emissione acustica delle macchine da cantiere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0115

Pilotaggio delle navi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0116

Navi cisterna

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0117

Prodotti fitofarmaceutici contenenti sostanze attive

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0138

Concimi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0168

Succhi di frutta

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 90/0490, non comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

79/0196

Materiale elettrico

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0267

Prima direttiva assicurazione vita

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0268

Bovini riproduttori di razza pura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0279

Ammissione di beni mobili in Borsa

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0372

Alimenti semplici per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0373

Alimenti composti per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/0409

Conservazione degli uccelli selvatici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 90/0291, mancata conformità, messa in mora (articolo 171) 1990

Germania — 87/0246, inadeguata applicazione, ricorso 1989 — causa C-89/057

Germania — 86/0222, mancata conformità, sentenza 03.07.90 — causa C-88/288

- Germania — 89/0048, mancata conformità, ricorso 171, 1992 — causa C-92/345
- Grecia — 90/0171, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- Grecia — 88/0283, inadeguata applicazione, parere motivato 1989 — archiviazione 1992
- Spagna — 88/0295, inadeguata applicazione, ricorso 1990 — causa C-90/355
- Francia — 84/0121, mancata conformità, messa in mora (articolo 171) 1992
- Italia — 87/0327, inadeguata applicazione, parere motivato 1989
- Italia — 87/0501, inadeguata applicazione, sentenza 17.01.91 — causa C-89/157
- Italia — 89/0049, mancata conformità, parere motivato (articolo 171) 1990
- Italia — 89/0300, inadeguata applicazione, parere motivato 1990
- Italia — 89/0573, inadeguata applicazione, parere motivato 1991
- Paesi Bassi — 85/0400, mancata conformità, messa in mora (articolo 171) 1992
- Paesi Bassi — 89/0060, mancata conformità, sentenza 06.02.92 — causa C-91/075
- Regno Unito — 87/0187, inadeguata applicazione, parere motivato 1988 archiviazione 1992
- 79/0488
Sporgenze esterne dei veicoli
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0489
Sistema di ritenuta dei veicoli
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0490
Serbatoi di carburante dei veicoli
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0532
Illuminazione dei trattori
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0533
Rimorchio dei trattori
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0581
Indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0622
Dispositivi di protezione in caso di rovesciamento dei trattori
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0640
Segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0641
Sementi
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Portogallo — 90/0888, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- 79/0663
Sostanze e preparati pericolosi
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0692
Sementi
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Portogallo — 90/0953, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- 79/0693
Confetture
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0694
Omologazione dei trattori
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0695
Immissione in libera pratica delle merci — armonizzazione
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0700
Pesticidi negli ortofrutticoli — controllo ufficiale
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0795
Retrovisori dei veicoli
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0796
Zucchero
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0797
Alimenti per animali
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0830
Contatori dell'acqua
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0831
Etichettatura delle sostanze pericolose
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 79/0869
Acque di superficie
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Italia — 89/0207, mancata conformità, parere motivato 1991
- Lussemburgo — 88/0530, inadeguata applicazione, parere motivato 1990

79/0923

Acque adatte alla conchigliicoltura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Francia — 87/0509, mancata conformità, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

79/967

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 92/0521, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

79/1005

Liquidi in preimballaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0832, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

79/1034

Navi cisterna

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/1066

Estratto del caffè

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/1067

Latte in conserva

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/1070

Assistenza reciproca — imposte dirette

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/1071

Assistenza reciproca — crediti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

79/1072

Ottava direttiva — (IVA)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 90/0031, inadeguata applicazione, sentenza 03.06.92 — causa C-91/287

79/1073

Campo di visibilità dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0049

Trasporto di merci su strada

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0051

Rumore degli aerei

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0068

Protezione delle acque sotterranee

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, P, UK.

Belgio — 88/0291, mancata conformità, ricorso 171, 1991 — causa C-91/174

Germania — 86/0121, mancata conformità, messa in mora (articolo 171) 1992

Spagna — 89/0658, mancata conformità, parere motivato complementare 1992

Irlanda — 89/0163, mancata conformità, parere motivato 1990

Italia — 86/0086, inadeguata applicazione, sentenza 28.02.91 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 88/0532, mancata comunicazione, parere motivato (articolo 171) 1990

Regno Unito — 88/0354, inadeguata applicazione, parere motivato 1989

80/0154

Riconoscimento reciproco delle ostetriche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0155

Ostetriche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 88/0225, mancata conformità, sentenza 07.11.91 — causa C-89/313 — archiviazione 1992

80/0181

Unità di misura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0213

Problemi sanitari — scambi di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0215

Problemi sanitari — prodotti a base di carne

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0216

Problemi sanitari — scambi di carne di pollame

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0911, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

80/0217

Lotta contro la peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0219

Problemi sanitari — scambi di animali — tubercolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 88/0453, mancata comunicazione, parere motivato (articolo 171) 1989 — archiviazione 1992

80/0232

Prodotti in preimballaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0833, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

80/0233

Illuminazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0304

Sementi di piante oleaginose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0510, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

80/0368

Undicesima direttiva (IVA) — Dipartimenti e territori d'oltremare francesi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0369

Imposta sui tabacchi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: F

80/0390

Prospetti per l'ammissione di valori mobili in Borsa

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Francia — 86/0338, mancata conformità, parere motivato 1989 — archiviazione 1992

80/0392

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0393

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0428

Residui di pesticidi negli ortofrutticoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0502

Alimenti per animali — sostanze indesiderabili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0509

Alimenti composti per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0510

Alimenti semplici per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0511

Alimenti composti in imballaggio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0590

Alimentazione umana — materiali in contatto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0665

Avvizzimento batterico della patata

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0695

Alimenti composti per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0720

Porte e finestre dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0723

Trasparenza relazioni finanziarie (Stati — imprese pubbliche)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0754

Sementi di piante foraggere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0818, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

80/0766

Alimentazione umana — materiali in contatto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0767

Appalti pubblici di forniture

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 90/0268, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Portogallo — 90/0283, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

80/0777

Acque minerali naturali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0778

Acque potabili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 86/0221, mancata conformità, sentenza 05.07.90 — causa C-89/042

Germania — 87/0440, mancata conformità, sentenza 24.11.92 — causa C-90/237

Italia — 87/0363, mancata conformità, parere motivato 1988

Lussemburgo — 88/0087, mancata conformità, parere motivato 1992

Regno Unito — 87/0370, inadeguata applicazione, sentenza 25/11/92 — causa C-89/337

80/0779

Qualità dell'atmosfera

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 86/0119, mancata conformità, sentenza 30/05/91 — causa C-88/361

Francia — 86/0014, mancata conformità, sentenza 01.10.91 — causa C-90/064 — archiviazione 1992

Italia — 86/0120, mancata conformità, parere motivato 1988

Regno Unito — 87/0387, inadeguata applicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

80/0780

Retrovisori dei veicoli a motore a due ruote

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0781

Solventi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0836

Tutela sanitaria — radiazioni ionizzanti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Spagna — 88/0484, mancata conformità, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Irlanda — 88/0486, mancata conformità, parere motivato 1989

Italia — 87/0225, mancata comunicazione, messa in mora (articolo 171) 1992

Lussemburgo — 88/0487, mancata conformità, parere motivato 1991

Paesi Bassi — 88/0488, mancata conformità, parere motivato 1990

80/0876

Concimi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0879

Problemi sanitari — carni di pollame

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0912, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

80/0891

Alimentazione umana — oli e grassi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/0987

Tutela dei lavoratori — insolvibilità del datore di lavoro

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 86/0116, mancata conformità, sentenza 08.11.90 — causa C-88/053

Italia — 90/0203, mancata conformità, messa in mora (articolo 171) 1990 — archiviazione 1992

80/1057

Diritti acquisiti, medici, infermieri, dentisti e veterinari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1095

Lotta contro la peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1098

Problemi sanitari — scambi di animali — peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 88/0454, mancata comunicazione, parere motivato (articolo 171) 1989 — archiviazione 1992

80/1099

Problemi sanitari — scambi di carni — peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 88/0456, mancata comunicazione, parere motivato (articolo 171) 1989 — archiviazione 1992

80/1100

Problemi sanitari — prodotti a base di carni — peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1101

Lotta contro la peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1107

Tutela dei lavoratori contro gli agenti chimici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1178

Accesso alla professione di vettore di merci

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1179

Accesso alla professione di vettore di viaggiatori su strada

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1180

Riconoscimento reciproco dei vettori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1189

Etichettatura delle sostanze pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1263

Patente di guida comunitaria

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 88/0169, inadeguata applicazione, parere motivato 1989 — archiviazione 1992

80/1266

Assistenza reciproca — incidenti aerei

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1267

Omologazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1268

Consumo di carburante dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1269

Potenza dei motori dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1272

Retrovisori dei veicoli (moto)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1273

Riconoscimento reciproco delle ostetriche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1274

Problemi sanitari — scambi di animali — peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

80/1335

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0006

Eradicazione della brucellosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0007

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0036

Residui di pesticidi negli ortofrutticoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0075

Analisi di fibre tessili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0126

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0909, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

81/0177

Esportazione di merci — armonizzazione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0333

Serbatoio del carburante dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0334

Livello sonoro dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0389

Protezione degli animali nei trasporti internazionali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0432

Alimentazione umana — materiali in contatto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0465

Immissione in libera pratica delle merci

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0528

Ammodernamento delle aziende agricole

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0575

Cinture di sicurezza

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0576

Cinture di sicurezza

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0577

Sistemazione interna dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0602

Divieto di ormoni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0643

Campo di visibilità del conducente di veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0680

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0712

Additivi alimentari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0715

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0851

Medicinali veterinari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 89/0069, mancata conformità, sentenza 06.02.92 — causa C-91/077 — archiviazione 1992

81/0852

Medicinali veterinari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0853

Immissione in libera pratica delle merci

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0854

Conservazione degli uccelli selvatici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0855

Acque di superficie

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: EL

81/0857

Qualità atmosferica (Grecia)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: EL

81/0858

Acque potabili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0916

Etichettatura delle pitture

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0957

Etichettatura delle sostanze pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/0962

Alimentazione umana — antiossidanti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

81/1051

Emissioni acustiche — macchine da cantiere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0003

Trasporti combinati

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0050

Trasporto di merci su strada

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0057

Immissione in libera pratica delle merci

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0076

Medici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0703, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

82/0121

Informazione periodica da pubblicare a cura delle società

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0130

Materiale elettrico

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0147

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0176

Scarichi di mercurio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0232

Etichettatura delle sostanze pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0242

Detergenti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 82/0202, mancata comunicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

82/0243

Detergenti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 89/0203, mancata comunicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

82/0244

Illuminazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0287

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0819, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

82/0318

Cinture di sicurezza

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0319

Cinture di sicurezza

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0331

Materiale di moltiplicazione della vite

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0511, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

82/0347

Esportazione delle merci — armonizzazione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0368

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0434

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0470

Ausiliari dei trasporti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 89/0362, mancata comunicazione, ricorso 171, 1991 — archiviazione 1992

Grecia — 85/0127, mancata comunicazione, sentenza 10.12.91 — causa C-89/306 — archiviazione 1992

82/0471

Alimentazione degli animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0473

Solventi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0475

Marcatura degli alimenti composti per animali domestici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0489

Parrucchieri

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0501

Rischi di incidenti rilevanti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 87/0219, mancata conformità, parere motivato 1989

Paesi Bassi — 86/0457, mancata conformità, sentenza 20.05.92 — causa C-90/190

82/0528

Residui di pesticidi sugli ortofrutticoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0603

Trasporti combinati

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0605

Tutela dei lavoratori — piombo metallico

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0621

Contatori d'energia

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0622

Strumenti di pesatura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0623

Contatori di volume di gas

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0624

Alcolometri

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0625

Misure per liquidi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0711

Alimentazione umana — materiali in contatto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, UK.

Belgio — 91/0260, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Danimarca — 91/0285, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Germania — 91/0241, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Grecia — 91/0348, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 91/0377, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Italia — 91/0397, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Portogallo — 90/0799, mancata comunicazione, messa in mora 1990

Regno Unito — 91/0531, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

82/0714

Natanti della navigazione interna

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 89/0356, mancata comunicazione, sentenza 171 10.12.91 — causa C-91/019

82/0806

Sostanze e preparati pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0859

Sementi di piante oleaginose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0512, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

82/0883

Rifiuti di biossido di titanio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0884

Piombo nell'atmosfera

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 88/0036, mancata conformità, sentenza 30/05/91 — causa C-89/059

Francia — 87/0510, mancata conformità, sentenza 01.10.91 — causa C-90/013 — archiviazione 1992

Portogallo — 91/0832, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

82/0885

Generatori di calore

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0941, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

82/0890

Trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0891

Scissioni di società

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 90/0399, mancata comunicazione, parere motivato (articolo 171) 1992

82/0894

Notifica delle malattie degli animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0937

Alimenti semplici per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0953

Dispositivi di protezione in caso di rovesciamento dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

82/0957

Alimenti composti per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0029

Rifiuti — biossido di titanio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0090

Problemi sanitari — scambi di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0091

Problemi sanitari — scambi di animali e di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 90/0958, mancata comunicazione, parere motivato (articolo 171) 1991 — archiviazione 1992

83/0116

Sementi di piante foraggere e piante oleaginose e da fibra

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0949, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

83/0128

Termometri medici — mercurio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0129

Pelli di cuccioli di foca

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 90/0149, inadeguata applicazione, parere motivato 1991

83/0131

Prodotti fitofarmaceutici contenenti sostanze attive

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0181

(IVA) — importazione definitiva di beni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 88/0445, mancata comunicazione, sentenza 171 14.10.92 — causa C-91/262

83/0182

Franchigie fiscali — importazione temporanea di mezzi di trasporto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Danimarca — 86/0127, inadeguata applicazione, sentenza 31.03.92 — causa C-90/052 — archiviazione 1992

Grecia — 89/0122, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/009

Spagna — 89/0471, mancata comunicazione, messa in mora 1989

Francia — 89/0063, inadeguata applicazione, ricorso 1991 — causa C-91/276

83/0183

Franchigie fiscali — importazione definitiva di beni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Grecia — 89/0123, mancata conformità, ricorso 1992 — causa C-92/009

Grecia — 90/0086, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 88/0446, mancata comunicazione, sentenza 171 14.10.92 — causa C-91/262

83/0189

Norme tecniche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 87/0276, inadeguata applicazione, parere motivato 1989

Belgio — 89/0304, inadeguata applicazione, ricorso 1990 — causa C-90/0325

Belgio — 91/0842, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Belgio — 92/0020, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Germania — 88/0341, inadeguata applicazione, parere motivato 1989

Germania — 89/0094, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/317

Germania — 89/0113, inadeguata applicazione, parere motivato 1990

Germania — 90/0715, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

- Grecia — 90/0136, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Spagna — 91/0846, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- Italia — 88/0422, inadeguata applicazione, ricorso 1992 — causa C-92/139
- Italia — 89/0095, inadeguata applicazione, parere motivato 1989
- Italia — 90/0246, inadeguata applicazione, parere motivato 1991
- Italia — 91/0849, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- Italia — 92/0006, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- Italia — 92/0007, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- Italia — 92/0008, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- Italia — 92/0010, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- Italia — 92/0011, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- Italia — 92/0013, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- Italia — 92/0014, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- Paesi Bassi — 89/0549, inadeguata applicazione, parere motivato 1991
- Paesi Bassi — 89/0550, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Paesi Bassi — 89/0560, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Paesi Bassi — 90/0120, inadeguata applicazione, parere motivato 1991
- Portogallo — 91/0841, inadeguata applicazione, parere motivato 1992
- 83/0190
Sedile del conducente dei trattori
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0191
Cosmetici
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0201
Problemi sanitari — prodotti a base di carni in quantità minima
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0206
Rumore degli aerei
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0228
Alimentazione degli animali
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0229
Alimentazione umana — materiali in contatto
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0264
Sostanze e preparati pericolosi
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0265
Etichettatura delle pitture
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0276
Illuminazione e segnaletica dei veicoli
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0341
Cosmetici
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0349
Conti consolidati
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Irlanda — 89/0322, mancata comunicazione, ricorso 1990 — rinuncia 1992 — causa C-90/359
- 83/0351
Inquinamento dell'aria causato dai motori
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0371
Immissione in libera pratica delle merci
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0381
Alimenti per animali
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0417
Caseine
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0463
Etichettatura dei prodotti alimentari
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Grecia — 90/0596, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- 83/0467
Etichettatura delle sostanze pericolose
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0477
Tutela dei lavoratori — amianto
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- 83/0478
Sostanze e preparati pericolosi
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0496

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0513

Scarichi di cadmio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Francia — 88/0205, inadeguata applicazione, parere motivato 1989

Italia — 87/0369, mancata conformità, sentenza 13.12.90 — causa C-89/070 — archiviazione 1992

83/0514

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0570

Specialità farmaceutiche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0572

Trasporti di merci su strada

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0574

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0575

Strumenti di misura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0577

Prodotti a base di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0623

Denominazione dei tessuti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

83/0643

Facilitazione dei controlli delle merci

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 87/0281, inadeguata applicazione, sentenza 28.11.89 — causa C-88/186

Italia — 88/0464, inadeguata applicazione, ricorso 1991 — causa C-91/228

Italia — 90/0415, inadeguata applicazione, parere motivato 1991

84/0004

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0005

Seconda direttiva assicurazione veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 89/0200, mancata comunicazione, ricorso 1991 — rinuncia 1992 — causa C-91/57

Lussemburgo — 89/0172, mancata comunicazione, ricorso 1990 — rinuncia 1992 — causa C-90/349

84/0008

Illuminazione e segnaletici dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0047

Materiale elettrico

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0156

Scarichi di mercurio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 87/0482, mancata conformità, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

84/0253

Controllo dei documenti contabili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, P, UK.

Irlanda — 89/0324, mancata comunicazione, ricorso 1990 — rinuncia 1992 — causa C-90/359

Italia — 89/0326, mancata comunicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 89/0328, mancata comunicazione, sentenza 17.11.92 — causa C-91/157

84/0291

Preparati pericolosi (pesticidi)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0319

Problemi sanitari — importazione di carni — trichine

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0360

Inquinamento atmosferico proveniente dagli impianti industriali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Lussemburgo — 89/0561, mancata conformità, ricorso 1992 — causa C-92/344

84/0372

Livello sonoro dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0378

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0386

Decima direttiva (IVA)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0414

Termometri

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0415

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0424

Livello sonoro dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0425

Alimenti per animali — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0443

Prodotti utilizzati nell'alimentazione animale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0449

Etichettatura delle sostanze pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0450

Pubblicità ingannevole

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 88/0054, mancata comunicazione, ricorso 1989 — causa C-89/256 — rinuncia 1992

84/0466

Protezione radioattiva

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 90/0237, mancata conformità, parere motivato 1992

Italia — 90/0240, mancata conformità, ricorso 1992 — causa C-92/095

Paesi Bassi — 90/0241, mancata conformità, parere motivato 1991

84/0467

Protezione sanitaria — radiazioni ionizzanti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Italia — 87/0233, mancata comunicazione, messa in mora (articolo 171) 1992

84/0491

Scarichi HCH

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0500

Alimentazione umana — materiali in contatto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0525

Bombole per gas di acciaio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, UK.

Portogallo — 90/0841, mancata comunicazione, parere motivato 1991

84/0526

Bombole per gas di alluminio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, UK.

Portogallo — 90/0842, mancata comunicazione, parere motivato 1991

84/0527

Bombole per gas, saldate in acciaio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, UK.

Portogallo — 90/0843, mancata comunicazione, parere motivato 1991

84/0528

Apparecchi di sollevamento

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0529

Ascensori elettrici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0532

Macchine da cantiere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Irlanda — 90/0216, mancata conformità, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

84/0533

Potenza acustica dei motocompressori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0534

Potenza acustica delle gru a torre

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0535

Potenza acustica dei gruppi elettrogeni di saldatura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0536

Potenza acustica dei gruppi elettrogeni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0537

Potenza acustica dei demolitori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0538

Potenza acustica dei tosaerba

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0539

Apparecchi elettrici utilizzati in medicina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Spagna — 90/0503, mancata comunicazione, parere motivato 1991

84/0587

Alimenti per animali — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0631

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 89/0656, inadeguata applicazione, parere motivato 1991

84/0641

Assistenza turistica

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 89/0178, mancata comunicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 89/0179, mancata comunicazione, ricorso 1990 — rinuncia 1992 — causa C-90/349

84/0642

Problemi sanitari — scambi di carni di pollame

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0643

Problemi sanitari — scambi di animali — afta epizootica

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0644

Problemi sanitari — scambi di animali — brucellosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0645

Lotta contro la peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

84/0647

Veicoli noleggiati senza conducente

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0001

Unità di misura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0003

Peso e dimensioni dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0010

Liquidi in preimballaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0848, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

85/0038

Sementi di piante foraggiere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0901, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

85/0073

Finanziamento delle ispezioni sanitarie delle carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0146

Misure di lunghezza

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0203

Qualità dell'aria — biossido di azoto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 88/0023, mancata conformità, ricorso 1991 — causa C-91/186

Germania — 88/0035, mancata conformità, parere motivato 1990

85/0205

Retrovisori dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0210

Tasso di piombo nella benzina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0298

Prodotti fitofarmaceutici contenenti delle sostanze attive

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0320

Problemi sanitari — scambi di animali — peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0321

Problemi sanitari — prodotti a base di carni — peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0322

Problemi sanitari — scambi di carne — peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0325

Problemi sanitari — scambi di carne

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0326

Problemi sanitari — scambi di carne di pollame

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0878, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

85/0327

Problemi sanitari — prodotti a base di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0337

Valutazione dell'impatto di progetti sull'ambiente

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Belgio — 89/0652, inadeguata applicazione, parere motivato 1991

Germania — 90/0189, inadeguata applicazione, ricorso 23.12.92 — causa C-92/431

Spagna — 90/0129, mancata conformità, parere motivato 1992

Lussemburgo — 90/0126, mancata comunicazione, parere motivato 1991

Regno Unito — 91/2200, mancata conformità, decisione del parere motivato 1992 e comunicato stampa

85/0339

Imballaggi per liquidi alimentari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Belgio — 87/0330, inadeguata applicazione, ricorso 1989 — causa C-89/330

Spagna — 87/0337, inadeguata applicazione, sentenza 10.12.91 — causa C-90/192

Francia — 87/0332, inadeguata applicazione, parere motivato 1989

Lussemburgo — 87/0334, inadeguata applicazione, sentenza 25.07.91 — causa C-89/252

Lussemburgo — 88/0157, mancata comunicazione, sentenza 25.07.91 — causa C-89/252

Portogallo — 87/0338, inadeguata applicazione, parere motivato 1989

85/0358

Divieto degli ormoni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0362

(IVA) — Importazioni temporanee di beni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0374

Prodotti difettosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, IRL, I, L, NL, P, UK.

Spagna — 90/0519, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Francia — 89/0146, mancata comunicazione, ricorso 1991 — causa C-91/293

Regno Unito — 89/0153, mancata conformità, parere motivato 1990

85/0384

Architetti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Grecia — 88/0387, mancata comunicazione, sentenza 07.11.91 — causa C-90/309

Spagna — 90/0349, mancata conformità, parere motivato 1992

Italia — 88/0507, mancata comunicazione, sentenza 11.07.91 — causa C-90/296 — archiviazione 1992

85/0391

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0397

Problemi sanitari — scambi di latte

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 90/0976, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 90/0257, inadeguata applicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

85/0405

Rumore delle macchine da cantiere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0406

Potenza acustica dei motocompressori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0407

Potenza acustica dei gruppi elettrogeni di saldatura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0408

Potenza acustica dei gruppi elettrogeni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0409

Potenza acustica dei demolitori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0411

Protezione degli uccelli selvatici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Francia — 87/0174, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 87/0175, mancata comunicazione, sentenza 17.01.91 — causa C-89/334 — archiviazione 1992

Regno Unito — 88/0026, mancata conformità, parere motivato 1990

85/0413

Trasparenza relazioni finanziarie (Stati — imprese pubbliche)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0432

Farmacisti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 88/0265, mancata conformità, messa in mora (articolo 171) 1992

Germania — 90/0461, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Grecia — 91/0432, inadeguata applicazione, messa in mora 1992

Italia — 91/0820, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

85/0433

Farmacisti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 88/0255, mancata comunicazione, sentenza (articolo 171) 14.05.91 — causa C-90/167

85/0444

Pelli di cuccioli di foca

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0467

Sostanze e preparati pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0469

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0490

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0503

Caseine

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0509

Alimentazione degli animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0511

Lotta contro l'afta epizootica

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0889, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

85/0536

Economia di petrolio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 89/0175, mancata conformità, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 89/0297, mancata comunicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

85/0572

Prodotti alimentari — oggetti in contatto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Belgio — 91/0261, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Danimarca — 91/0286, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Germania — 91/0242, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Grecia — 91/0349, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Spagna — 91/0307, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 91/0378, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0398, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Regno Unito — 91/0532, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

85/0574

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0576

Franchigie fiscali — piccole spedizioni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0577

Contratti negoziati al di fuori degli esercizi commerciali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 90/0566, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Italia — 89/0011, mancata comunicazione, ricorso — causa C-90/357 — rinuncia 1992

85/0578

Accesso alla professione di vettore di merci su strada

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0579

Accesso alla professione di vettore di viaggiatori su strada

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0580

Qualità dell'aria — biossido di azoto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0581

Tasso di piombo nella benzina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0584

Farmacisti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Belgio — 88/0260, mancata comunicazione, messa in mora (articolo 171) 1992

Lussemburgo — 88/0264, mancata comunicazione, sentenza 16.05.91 — causa C-90/168

85/0586

Problemi sanitari — scambi di animali e di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0591

Alimentazione umana

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0610

Sostanze e preparati pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

85/0611

Organismi d'investimento collettivo

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, UK.

Grecia — 92/0600, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/0633, mancata comunicazione, messa in mora 1992

85/0614

Architetti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Grecia — 88/0388, mancata comunicazione, sentenza 7.11.91 — causa C-90/309

Italia — 88/0509, mancata comunicazione, sentenza 11.07.91 — causa C-90/296 — archiviazione 1992

85/0647

Sistema di ritenuta dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0017

Architetti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Grecia — 88/0389, mancata comunicazione, sentenza 7.11.91 — causa C-90/309

Spagna — 90/0349, mancata conformità, parere motivato 1992

Italia — 88/0547, mancata comunicazione, sentenza 11.07.91 — causa C-90/296 — archiviazione 1992

86/0096

Preimballaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0849, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

86/0109

Sementi certificate

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0902, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

86/0121

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0122

Protezione degli uccelli selvatici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0155

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0950, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

86/0174

Alimenti composti destinati al pollame

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0179

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0188

Tutela dei lavoratori contro i rumori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Belgio — 91/0151, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 90/0719, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Paesi Bassi — 90/0753, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Portogallo — 91/0488, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

86/0199

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0214

Prodotti fitofarmaceutici che contengono sostanze attive

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0217

Manometri

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0246

Imposte sui tabacchi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0267

Varietà di viti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0278

Fanghi di depurazione in agricoltura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 90/0230, mancata comunicazione, parere motivato 1991

86/0279

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0280

Sostanze pericolose in mare

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, L, NL, P, UK.

Irlanda — 89/0254, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Paesi Bassi — 90/0106, mancata conformità, parere motivato 1992

86/0295

Macchine da cantiere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 90/0504, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Portogallo — 90/0851, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 89/0596, mancata comunicazione, ricorso 1991 — causa C-91/204 — rinuncia 1992

86/0296

Macchine da cantiere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 90/0505, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Portogallo — 90/0852, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 89/0597, mancata comunicazione, ricorso 1991 — causa C-91/205 — rinuncia 1992

86/0297

Prese di forza dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0298

Rovesciamento di trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0299

Alimenti per animali — sostanze indesiderabili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0312

Ascensori elettrici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0320

Sementi di cereali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 91/0097, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

86/0354

Alimenti composti per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0355

Prodotti fitofarmaceutici contenenti sostanze attive

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0360

Peso e dimensioni dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0362

Residui di pesticidi nei cereali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0363

Residui di pesticidi — alimenti di origine animale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0364

Peso e dimensioni dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0378

Parità di trattamento tra uomini e donne

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, E, F, IRL, P, UK.

Belgio — 90/0341, mancata comunicazione, messa in mora 1990

Danimarca — 90/0342, mancata comunicazione, messa in mora 1990

Grecia — 90/0343, mancata comunicazione, messa in mora 1990

Italia — 90/0344, mancata comunicazione, messa in mora 1990

Lussemburgo — 90/0345, mancata comunicazione, messa in mora 1990

Paesi Bassi — 91/0134, mancata comunicazione, messa in mora 1990

86/0415

Comandi dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0424

Caseine

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0431

Etichettatura delle sostanze pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0457

Formazione in medicina generale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0469

Ricerca di residui nelle carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0489

Assistenza reciproca

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0508

Etichettatura delle pitture

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0530

Prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0544

Trasporti combinati

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0545

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0546

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0547

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0560

IVA — soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0562

Retrovisori dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0587

Problemi sanitari — scambi di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0594

Rumore degli elettrodomestici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0609

Protezione degli animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Belgio — 91/0150, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Italia — 90/0693, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 90/0730, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Portogallo — 90/0932, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

86/0613

Parità di trattamento tra uomini e donne

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Paesi Bassi — 92/0431, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Portogallo — 92/0520, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

86/0635

Conti annuali delle banche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, P, UK.

Belgio — 91/0280, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Germania — 91/0473, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Grecia — 91/0370, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Irlanda — 91/0393, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0420, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 91/0443, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 91/0482, mancata comunicazione, parere motivato 1992

86/0651

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

86/0653

Agenti commerciali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Belgio — 90/0444, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Spagna — 90/0537, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 90/0718, mancata comunicazione, parere motivato 1992

86/0662

Rumore prodotto dagli escavatori idraulici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Italia — 90/0063, mancata comunicazione, parere motivato 1991

Paesi Bassi — 90/0227, mancata conformità, parere motivato 1991

86/0663

Carrelli semoventi per manutenzione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Paesi Bassi — 89/0598, mancata comunicazione, ricorso 1991 — causa C-91/202 — rinuncia 1992

Portogallo — 90/0854, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

86/0664

(IVA) — franchigie viaggiatori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0018

Prove sulle sostanze chimiche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Spagna — 90/0064, mancata comunicazione, parere motivato 1991

Paesi Bassi — 90/0298, mancata conformità, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Regno Unito — 91/0062, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

87/0019

Specialità farmaceutiche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0020

Medicinali veterinari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 88/0094, mancata comunicazione, parere motivato 1989 — archiviazione 1992

87/0021

Specialità farmaceutiche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0022

Medicinali di alta tecnologia

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0053

Facilitazione dei controlli delle merci

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0054

Protezione giuridica dei prodotti semiconduttori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0055

Alimentazione umana — antiossidanti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0056

Livello sonoro dei motocicli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0101

Eliminazione degli oli esausti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 91/0149, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Grecia — 90/0625, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 90/0660, mancata comunicazione, ricorso 16.12.92 — causa C-92/418

Italia — 90/0694, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

87/0102

Crediti al consumo

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, I, NL, P, UK.

Spagna — 90/0567, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Irlanda — 90/0667, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Italia — 90/0699, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 90/0737, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Paesi Bassi — 90/0768, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

87/0112

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0120

Sementi e piante

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0951, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

87/0137

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0140

Denominazione dei tessuti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 89/0431, mancata comunicazione, ricorso 1991 — causa C-227/91 rinuncia 1992

87/0143

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0153

Alimentazione degli animali — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0181

Prodotti fitofarmaceutici contenenti sostanze attive

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0184

Analisi di fibre tessili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 89/0431, mancata comunicazione, ricorso 1991 — causa C-227/91 — rinuncia 1992

87/0216

Rischi di incidenti rilevanti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0217

Inquinamento causato dall'amianto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Grecia — 92/0281, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 90/0065, mancata comunicazione, parere motivato 1991

87/0219

Tasso di zolfo in combustibili liquidi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 90/0508, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

87/0234

Alimenti semplici per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0235

Alimenti composti per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0238

Alimentazione degli animali — sostanze indesiderabili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0250

Etichettatura delle bevande alcoliche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0803, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

87/0252

Potenza acustica dei tosaerba

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 88/0431, mancata comunicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

Italia — 89/0205, mancata comunicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

87/0298

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0328

Bovini riproduttori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, L, P, UK.

Spagna — 92/0144, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 89/0493, mancata comunicazione, sentenza 17.11.1992 — causa C-91/236

Paesi Bassi — 89/0500, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/303
Regno Unito — 88/0442, inadeguata applicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

87/0343

Assicurazione-credito e assicurazione-garanzia

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Irlanda — 90/0663, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Italia — 90/0493, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 91/0169, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

87/0344

Assicurazione-protezione giuridica

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 90/0794, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 91/0170, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

87/0345

Prospetto per l'ammissione di valori mobili in Borsa

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Grecia — 90/0632, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Spagna — 91/0327, mancata comunicazione, parere motivato 1992

87/0354

Prodotti industriali — sigle distintive

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, UK.

Portogallo — 90/0857, mancata comunicazione, parere motivato 1992

87/0355

Strumenti di misura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 88/0404, mancata comunicazione, ricorso 1990 — rinuncia 1992 — causa C-90/366

87/0356

Prodotti in preimballaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 89/0193, mancata comunicazione, ricorso 1990 — rinuncia 1992 — causa C-90/365

Portogallo — 90/0859, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

87/0357

Sicurezza dei consumatori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Irlanda — 90/0665, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Italia — 90/0698, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

87/0358

Omologazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0372

Comunicazioni cellulari — bande di frequenza da riservare

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0402

Rovesciamento dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0403

Omologazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0404

Recipienti a pressione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 90/0186, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 90/0710, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 90/0747, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Portogallo — 90/0860, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Regno Unito — 91/0072, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

87/0405

Potenza acustica delle gru a torre

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Germania — 90/0433, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Italia — 90/0370, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

87/0416

Tasso di piombo nella benzina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0432

Etichettatura delle sostanze pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0441

Economie di petrolio greggio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 89/0175, mancata comunicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 89/0297, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

87/0477

Prodotti fitofarmaceutici contenenti sostanze attive

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0480

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Lussemburgo — 91/0160, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/323 (rinuncia 1993)

Portogallo — 91/0027, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

87/0481

Sementi di ortaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 90/0685, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/361 (rinuncia 1993)

Paesi Bassi — 90/0755, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Portogallo — 91/0513, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

87/0486

Lotta contro la peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0487

Peste suina classica

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0489

Problemi sanitari — scambi di animali — peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0491

Problemi sanitari — prodotti a base di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

87/0524

Latte in conserva

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 90/0804, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

87/0540

Accesso alla professione di vettore di merci per via navigabile
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, E, F, IRL, NL, P, UK.

Belgio — 89/0364, mancata comunicazione, sentenza 26.2.92 — causa C-90/377

Germania — 89/0456, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa 92/316

Francia — 89/0365, mancata comunicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

Italia — 90/0055, mancata comunicazione, parere motivato 1991

Lussemburgo — 89/0366, mancata comunicazione, ricorso 22.12.92 — causa C-92/427

Paesi Bassi — 91/0825, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

87/0566

Concimi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0035

Materiale elettrico

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Danimarca — 89/0459, mancata comunicazione, messa in mora 1989 — archiviazione 1992

Spagna — 90/0540, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Francia — 89/0460, mancata comunicazione, messa in mora 1989 — archiviazione 1992

Italia — 89/0463, mancata comunicazione, messa in mora 1989 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 89/0464, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 89/0465, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

88/0076

Inquinamento dell'aria causato dai veicoli a motore

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0077

Inquinamento causato dai motori diesel

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0095

Sementi di barbabietole

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Portogallo — 91/0514, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

88/0126

Concimi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0146

Divieto degli ormoni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0166

Protezione delle galline ovaiole in batteria

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0180

Potenza acustica dei tosaerba

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 92/0099, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Regno Unito — 92/0522, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

88/0181

Potenza acustica dei tosaerba

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, IRL, I, L, NL, P, UK.

Germania — 92/0100, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Francia — 92/0197, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0523, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

88/0182

Norme tecniche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 91/0641, inadeguata applicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Grecia — 91/0749, inadeguata applicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Spagna — 91/0457, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Spagna — 91/0748, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Italia — 91/0565, inadeguata applicazione, parere motivato 1991

Paesi Bassi — 91/0747, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Portogallo — 91/0295, inadeguata applicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

88/0183

Concimi fluidi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0194

Sistema di ritenuta dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0195

Potenza dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0218

Peso e dimensioni dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0233

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0271

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0272

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0288

Problemi sanitari — scambi di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0289

Problemi sanitari — animali e carni di paesi terzi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 89/0516, mancata comunicazione, ricorso 1991 — causa C-91/297 — rinuncia 1992

88/0295

Appalti pubblici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Germania — 92/2005, mancata conformità, parere motivato 1992

Grecia — 91/0726, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Grecia — 92/0601, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0588, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 89/0662, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 89/0449, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — rinuncia 1992 — causa C-91/082

Italia — 89/0519, inadeguata applicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

Italia — 90/0439, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0619, inadeguata applicazione, ricorso 1991 — causa C-91/272

Italia — 91/0725, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Italia — 91/0764, mancata conformità, parere motivato 1992

Paesi Bassi — 89/0580, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 91/0770, inadeguata applicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 92/0572, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

88/0297

Omologazione dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0298

Pesticidi negli ortofrutticoli e nei cereali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0299

Carni e animali provenienti dai paesi terzi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 90/0964, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

88/0301

Concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 89/0330, inadeguata applicazione, parere motivato 1991

Spagna — 90/0096, mancata conformità, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

88/0302

Etichettatura delle sostanze pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0314

Indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Spagna — 91/0019, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Irlanda — 91/0118, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Italia — 90/0700, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 90/0769, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

88/0315

Indicazioni dei prezzi dei prodotti alimentari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Spagna — 91/0020, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Irlanda — 91/0117, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Italia — 90/0701, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 90/0770, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

88/0316

Liquidi in preimballaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Spagna — 90/0507, mancata comunicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

Italia — 89/0194, mancata comunicazione, ricorso 1990 — causa C-90/363 — rinuncia 1992 — archiviazione 1992

Portogallo — 90/0861, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

88/0320

Buone prassi di laboratorio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Grecia — 91/0035, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Spagna — 90/0509, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Italia — 91/0095, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

88/0321

Retrovisori dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0331

(IVA) — importazioni definitive di beni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, L, NL, P, UK.

Irlanda — 89/0581, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 89/0578, mancata comunicazione, messa in mora 1989

88/0344

Alimentazione umana — solventi di estrazione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P.

Portogallo — 92/0519, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Regno Unito — 92/0524, mancata comunicazione, messa in mora 1992

88/0347

Sostanze pericolose in mare

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 89/0444, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 89/0447, mancata comunicazione, messa in mora 1989 — archiviazione 1992

Italia — 90/0128, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

88/0357

Seconda direttiva assicurazione non vita

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Grecia — 90/0631, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Italia — 90/0795, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 90/0735, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

88/0361

Movimenti di capitali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0364

Tutela dei lavoratori contro gli agenti specifici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti.

Lussemburgo — 90/0720, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

88/0366

Campo di visibilità del conducente dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0378

Sicurezza dei giocattoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 91/0560, mancata conformità, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 90/0738, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

88/0379

Preparati pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, F, IRL, I, NL, P.

Belgio — 90/0024, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Germania — 92/0101, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0145, mancata comunicazione, messa in mora 1992

- Irlanda — 92/0282, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Italia — 90/0538, inadeguata applicazione, parere motivato 1991
- Lussemburgo — 92/0376, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 90/0518, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Regno Unito — 92/0525, mancata comunicazione, messa in mora 1992

88/0380

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, IRL, I, NL, P.

Francia — 92/0769, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0792, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Italia — 91/0094, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 91/0161, mancata comunicazione, ricorso 1992 causa C-92/325

Paesi Bassi — 92/0874, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1993

Portogallo — 91/0028, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Regno Unito — 92/0916, mancata comunicazione, messa in mora 1992

88/0388

Aromi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 90/0422, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Irlanda — 90/0638, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 90/0671, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

88/0406

Problemi sanitari — scambi di animali — leucosi bovina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0407

Sperma di bovini

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 90/0446, mancata comunicazione, parere motivato 1991 (da archiviare 1993)

Irlanda — 90/0652, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/381

Italia — 90/0684, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 90/0724, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

88/0409

Ispezione delle carni — diritti da pagare

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, F, IRL, I, NL, P, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di messa in mora per mancata comunicazione: EL.)

Belgio — 91/0271, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Spagna — 91/0318, mancata comunicazione, parere motivato 1991

Irlanda — 91/0384, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0410, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 91/0436, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/322

88/0410

Caratteristica dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0411

Direzione dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0412

Velocità massima dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0413

Rovesciamento dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0414

Porte e finestre dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0430

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0436

Emissioni di gas dai motori diesel

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0449

Controllo tecnico dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Irlanda — 90/0114, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

88/0465

Sedile del conducente dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0485

Prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0490

Etichettatura delle sostanze pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 91/0147, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Francia — 90/0588, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Italia — 90/0696, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

88/0571

Materiale elettrico

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Irlanda — 90/0646, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 90/0711, mancata comunicazione, parere motivato 1991

88/0572

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0593

Conserven di frutta

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 90/0423, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Francia — 90/0570, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Irlanda — 90/0639, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 90/0742, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Portogallo — 90/0806, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

88/0599

Trasporti su strada — disposizioni sociali — apparecchio di controllo

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, NL, P, UK.

Belgio — 90/0052, mancata comunicazione, parere motivato 1991

Italia — 90/0061, mancata comunicazione, parere motivato 1991

Lussemburgo — 91/0003, mancata comunicazione, parere motivato 1991

88/0609

Emissioni dei grandi impianti di combustione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 91/0146, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Grecia — 90/0622, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Irlanda — 90/0657, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

88/0610

Rischi di incidenti rilevanti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Grecia — 90/0628, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Irlanda — 90/0662, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 90/0732, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

88/0627

Partecipazione importante in società quotate in Borsa

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P.

Germania — 91/0257, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Grecia — 91/0373, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0422, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 91/0446, mancata comunicazione, parere motivato 1992 (da archiviare 1993)

Regno Unito — 91/0551, mancata comunicazione, parere motivato 1992

88/0642

Tutela dei lavoratori contro gli agenti chimici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 91/0266, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Grecia — 91/0354, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Francia — 91/0332, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Irlanda — 91/0383, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Portogallo — 91/0489, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

88/0657

Problemi sanitari — scambi di carni macinate

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 92/0025, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Danimarca — 92/0075, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Spagna — 91/0742, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Spagna — 92/0146, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Irlanda — 92/0283, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0432, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Regno Unito — 92/0526, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

88/0658

Problemi sanitari — prodotti a base di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 91/0145, mancata comunicazione, parere motivato 1991 (da archiviare 1993)

Germania — 91/0183, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Spagna — 91/0015, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/378

Irlanda — 91/0113, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/381

Italia — 91/0093, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/362 (rinuncia 1993)

Lussemburgo — 91/0164, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 91/0131, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

88/0660

Problemi sanitari — prodotti a base di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0661

Suini riproduttori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, L, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di messa in mora per mancata comunicazione: P.)

Belgio — 91/0272, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Irlanda — 91/0385, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/384

Paesi Bassi — 91/0463, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/303

Regno Unito — 91/0540, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

88/0663

Franchigie fiscali — piccole spedizioni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0665

Attestati e certificati

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

88/0667

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 90/0458, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 90/0771, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

89/0002

Sementi di cereali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 91/0144, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0092, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

89/0014

Sementi di ortaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 90/0686, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/361 (rinuncia 1993)

Portogallo — 91/0515, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

89/0048

Riconoscimento dei diplomi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E, F, IRL, I, L, P, UK.

Belgio — 91/0653, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Grecia — 91/0668, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Spagna — 91/0660, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0677, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 91/0684, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 91/0688, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Portogallo — 91/0691, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

89/0100

Sementi di piante foraggere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 90/0682, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/361 (rinuncia 1993)

Portogallo — 90/0907, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

89/0104

Marchi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, E, F, I.

(Stati membri destinatari nel 1993 di messa in mora per mancata comunicazione: B, D, IRL, L, NL, P, UK.)

89/0105

Prezzi dei medicinali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0106

Prodotti edilizi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, E, F, IRL, L, NL, UK.

Belgio — 92/0026, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Germania — 92/0102, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0280, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0147, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Francia — 92/0198, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0327, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0377, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Portogallo — 92/0517, mancata comunicazione, messa in mora 1992

89/0107

Alimentazione umana — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 91/0182, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Irlanda — 91/0110, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0090, mancata comunicazione, parere motivato 1991 (da archiviare 1993)

Lussemburgo — 91/0155, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 91/0129, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Regno Unito — 91/0067, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

89/0108

Alimenti surgelati

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

- Germania — 91/0181, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Francia — 91/0050, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Irlanda — 91/0109, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Italia — 91/0089, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Portogallo — 91/0022, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

89/0109

Alimentazione umana — materiali in contatto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

- Belgio — 91/0141, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- Germania — 91/0180, mancata comunicazione, messa in mora 1991 archiviazione 1992
- Francia — 91/0051, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- Irlanda — 91/0108, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Italia — 91/0088, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

89/0117

Pubblicità dei documenti contabili degli enti creditizi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, NL, L, P, UK.

- Belgio — 92/0027, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Danimarca — 92/0076, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Grecia — 92/0279, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0285, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 92/0378, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Paesi Bassi — 92/0443, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Regno Unito — 92/0527, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

89/0173

Caratteristiche dei trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0174

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

- Belgio — 90/0459, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992
- Portogallo — 90/0917, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

89/0178

Etichettatura dei preparati pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, F, IRL, I, NL, P.

- Belgio — 91/0263, mancata comunicazione, parere motivato 1992
- Spagna — 91/0309, mancata comunicazione, parere motivato 1992
- Irlanda — 91/0380, mancata comunicazione, parere motivato 1992 (da archiviare 1993)
- Italia — 91/0401, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 91/0428, mancata comunicazione, parere motivato 1992
- Paesi Bassi — 91/0453, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 91/0567, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- Regno Unito — 91/0534, mancata comunicazione, parere motivato 1992

89/0186

Residui di pesticidi negli ortofrutticoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0194

Franchigia per viaggiatori all'importazione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0219

IVA — importazione definitiva di beni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0220

Tasse e accise — nomenclatura combinata

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0227

Problemi sanitari — prodotti a base di carni — paesi terzi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

- Belgio — 90/0447, mancata comunicazione, parere motivato 1991
- Grecia — 90/0618, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Spagna — 90/0544, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Irlanda — 90/0653, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Italia — 90/0687, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/363
- Lussemburgo — 90/0726, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Paesi Bassi — 90/0758, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

89/0235

Livello sonoro dei motocicli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Grecia — 90/0311, mancata comunicazione, parere motivato 1992

89/0240

Carrelli semoventi per manutenzione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 89/0345, mancata comunicazione, parere motivato 1990 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 89/0599, mancata comunicazione, ricorso 1991 — rinuncia 1992 — causa C-91/203

Portogallo — 90/0863, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

89/0277

Luci di arresto dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0278

Illuminazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0284

Concimi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 90/0610, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Spagna — 90/0518, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 90/0672, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 90/0717, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

89/0297

Protezione laterale dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0298

Prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Spagna — 92/0148, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Francia — 92/0199, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 92/0286, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

89/0299

Fondi propri degli enti creditizi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Germania — 92/0103, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Grecia — 91/0371, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Spagna — 91/0328, mancata comunicazione, parere motivato 1992 (da archiviare 1993)

Italia — 91/0400, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 91/0445, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Regno Unito — 91/0550, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

89/0321

Problemi sanitari — importazione di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, GR, IRL, L, NL, P, UK.

Italia — 90/0218, mancata comunicazione, sentenza 8.07.1992 — causa C-91/270

89/0336

Compatibilità elettromagnetica

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, F, I, P, UK.

Belgio — 92/0652, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0742, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0743, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0793, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 92/0817, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Lussemburgo — 92/0847, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0875, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0917, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

89/0338

Peso e dimensioni dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0341

Specialità farmaceutiche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 92/0028, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Germania — 92/0104, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0278, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Spagna — 92/0149, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Francia — 92/0200, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Lussemburgo — 92/0379, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Paesi Bassi — 92/0435, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Regno Unito — 92/0528, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

89/0342

Vaccini

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, P, UK.

Belgio — 92/0029, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

- Germania — 92/0277, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Grecia — 92/0105, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Francia — 92/0201, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Lussemburgo — 92/0380, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Paesi Bassi — 92/0436, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0529, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

89/0343

Medicinali radiofarmaceutici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, F, I, IRL, L, P, UK.

- Belgio — 92/0030, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Danimarca — 92/0077, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Germania — 92/0106, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0276, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Spagna — 92/0150, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Francia — 92/0202, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Lussemburgo — 92/0381, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Paesi Bassi — 92/0437, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0530, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

89/0344

Cacao e cioccolato

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0360

Problemi sanitari — scambi di animali — brucellosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, GR, IRL, L, NL, P, UK.

Italia — 90/0219, mancata comunicazione, sentenza 8.07.1992 — causa C-91/270

89/0361

Riproduttori ovini e caprini

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, L, P, UK.

- Belgio — 91/0273, mancata comunicazione, parere motivato 1991 (da archiviare 1993)
- Irlanda — 91/0386, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/384
- Lussemburgo — 91/0437, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 91/0464, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/303

Portogallo — 91/0522, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Regno Unito — 91/0542, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

89/0362

Igiene nelle aziende di produzione del latte

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 90/0545, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 90/0688, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

89/0365

Prodotti farmaceutici contenenti sostanze attive

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0369

Incenerimento dei rifiuti urbani

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Belgio — 91/0277, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Grecia — 91/0367, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Spagna — 91/0322, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 91/0391, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Italia — 91/0417, mancata comunicazione, messa in mora 1991

Lussemburgo — 91/0440, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Regno Unito — 91/0546, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

89/0370

Pelli di cuccioli di foca

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0381

Medicinali derivati dal sangue

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, IRL, I, P, UK.

Belgio — 92/0031, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Germania — 92/0107, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 90/0274, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Spagna — 92/0151, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Francia — 92/0203, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0382, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1993

Paesi Bassi — 92/0438, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0531, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1993

89/0384

Problemi sanitari — scambi di latte

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 91/0011, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0087, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 91/0165, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

89/0391

Sicurezza e salute dei lavoratori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, F, IRL, P, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: D, EL, E, I, L, NL.)

89/0392

Macchine

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, F, IRL, L, UK.

Belgio — 92/0032, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Danimarca — 92/0078, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Germania — 92/0108, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0275, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0152, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Irlanda — 92/0287, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0328, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0439, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/0516, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0532, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

89/0394

Succhi di frutta

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 90/0496, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Irlanda — 90/0641, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 90/0743, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

89/0395

Prodotti alimentari — etichettatura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Germania — 91/0259, mancata comunicazione, messa in mora 1991

Germania — 92/0691, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 91/0376, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Spagna — 91/0329, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Irlanda — 91/0396, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0423, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 91/0449, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 91/0485, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Portogallo — 91/0528, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Portogallo — 92/0943, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

89/0396

Prodotti alimentari — individuazione delle partite di derrate alimentari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Germania — 90/0425, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Spagna — 90/0497, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Irlanda — 90/0642, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Italia — 90/0675, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 90/0744, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Portogallo — 90/0807, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

89/0397

Prodotti alimentari — controllo ufficiale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, UK.

Grecia — 90/0601, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Spagna — 90/0498, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Irlanda — 90/0643, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Italia — 90/0676, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 90/0708, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 90/0745, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Portogallo — 90/0808, mancata comunicazione, parere motivato 1992

89/0398

Prodotti alimentari — alimentazione speciale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Germania — 90/0427, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Spagna — 90/0500, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 90/0644, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Italia — 90/0677, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

89/0424

Sementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Italia — 91/0086, mancata comunicazione, parere motivato 1991 (da archiviare 1993)

Italia — 92/0329, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Lussemburgo — 91/0163, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/325

Lussemburgo — 92/0383, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 91/0516, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Portogallo — 92/0515, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

89/0427

Anidride solforosa nell'atmosfera

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Grecia — 91/0669, mancata comunicazione, messa in mora 1991

Spagna — 91/0661, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 91/0671, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Italia — 91/0678, mancata comunicazione, messa in mora 1991

Lussemburgo — 91/0685, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

89/0429

Incenerimento dei rifiuti urbani

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Belgio — 91/0278, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Grecia — 91/0368, mancata comunicazione, messa in mora 1991

Spagna — 91/0323, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Italia — 91/0418, mancata comunicazione, messa in mora 1991

Lussemburgo — 91/0441, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Regno Unito — 91/0547, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

89/0437

Problemi sanitari — uova

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, E, F, IRL, NL.

Belgio — 92/0033, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Danimarca — 92/0079, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Germania — 92/0109, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0153, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Francia — 92/0204, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Italia — 92/0330, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0384, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/0513, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0533, mancata comunicazione, messa in mora 1992

89/0438

Accesso alla professione di vettore di merci

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0439

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0440

Appalti pubblici di opere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, F, IRL, I, L, NL, UK.

Germania — 91/0774, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Germania — 92/2004, mancata conformità, parere motivato 1992

Grecia — 92/0602, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0589, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 91/0085, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0316, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0712, inadeguata applicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0725, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Italia — 91/0822, inadeguata applicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Italia — 91/4611, inadeguata applicazione, parere motivato 1992

Lussemburgo — 91/0153, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 91/0126, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Portogallo — 92/0915, mancata comunicazione, messa in mora 1992

89/0451

Etichettatura delle pitture

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0458

Emissione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0459

Pneumatici di veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, UK.

Grecia — 92/0273, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Portogallo — 92/0514, mancata comunicazione, messa in mora 1992

89/0461

Peso e dimensioni dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Italia — 91/0416, mancata comunicazione, messa in mora 1991

Lussemburgo — 91/0439, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

89/0463

Servizi aerei interregionali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0465

(IVA) — Diciottesima direttiva

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio — 92/0034, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

89/0491

Livello sonoro dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 90/0606, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

89/0514

Rumore delle pale idrauliche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0516

Luci di arresto dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0517

Fanali dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0518

Luci di arresto antinebbia dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0519

Concimi — campionamenti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Grecia — 91/0040, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 91/0158, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Regno Unito — 91/0063, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

89/0520

Prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0530

Concimi — oligoelementi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, D, DK, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Italia — 91/0676, mancata comunicazione, parere motivato 1992

89/0552

Televisione senza frontiere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Danimarca — 92/2160, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/2158, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Spagna — 92/2157, mancata comunicazione, messa in mora 1992

89/0556

Embrioni bovini

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, L, NL, P, UK.

Belgio — 91/0276, mancata comunicazione, parere motivato 1991 archiviazione 1992

Spagna — 91/0320, mancata comunicazione, parere motivato 1991 archiviazione 1992

Irlanda — 91/0387, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Italia — 91/0412, mancata comunicazione, parere motivato 1991

Portogallo — 91/0523, mancata comunicazione, parere motivato 1991 archiviazione 1992

Lussemburgo — 91/0438, mancata comunicazione, parere motivato 1991 archiviazione 1992

89/0592

Operazioni effettuate da persone in possesso d'informazioni privilegiate (insider trading)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P.

Germania — 92/0692, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0918, mancata comunicazione, messa in mora 1992

89/0594

Veterinari e ostetriche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, F, IRL, L, NL, UK.

Belgio — 92/0035, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0154, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 92/0331, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0440, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Portogallo — 92/0512, mancata comunicazione, messa in mora 1992

89/0595

Infermieri

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, IRL, L, NL, P.

Spagna — 92/0155, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0288, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0332, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0441, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Regno Unito — 92/0534, mancata comunicazione, messa in mora 1992

89/0604

Franchigie fiscali — importazione definitiva di beni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Belgio — 91/0140, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Italia — 91/0083, mancata comunicazione, parere motivato 1991

89/0608

Assistenza reciproca — legislazione veterinaria e zootecnica

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, P, UK.

Spagna — 92/0156, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Italia — 92/0333, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0386, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0442, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/0511, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

89/0617

Unità di misura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, F, IRL, I, L, NL, UK.

Grecia — 92/0272, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0157, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0289, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Portogallo — 92/0510, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0535, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

89/0618

Tutela sanitaria — incidenti radiazioni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, UK.

Danimarca — 92/0080, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0334, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0443, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/0509, mancata comunicazione, messa in mora 1992

89/0622

Etichettatura dei prodotti del tabacco

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna — 91/0009, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 91/0105, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

89/0629

Rumore degli aerei

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, NL, P, UK.

Belgio — 91/0138, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Irlanda — 91/0104, mancata comunicazione, parere motivato 1992 (da archiviare 1993)

Italia — 91/0082, mancata comunicazione, messa in mora 1991

Lussemburgo — 91/0168, mancata comunicazione, messa in mora 1991

89/0646

Seconda direttiva bancaria

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, F, IRL, I, NL, P, UK.

89/0647

Solvibilità degli enti creditizi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Germania — 92/0110, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Grecia — 91/0372, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Spagna — 91/0326, mancata comunicazione, parere motivato 1992 (da archiviare 1993)

Italia — 91/0421, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 91/0444, mancata comunicazione, parere motivato 1992

89/0654

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, F, IRL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, D, E, I, L, NL, P.) (deroga: EL)

89/0655

Sicurezza e salute — attrezzature di lavoro

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, IRL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, D, E, F, L, NL, P.)

89/0656

Attrezzature di protezione dei lavoratori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, IRL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, D, E, F, I, L, NL, P.)

89/0662

Controllo veterinario applicabile agli scambi intra-comunitari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, L, UK.

Belgio — 92/0653, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Germania — 92/0693, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Grecia — 92/0741, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0744, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Francia	— 92/0770, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Irlanda	— 92/0794, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Italia	— 92/0818, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Lussemburgo	— 92/0848, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
Paesi Bassi	— 92/0876, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Portogallo	— 92/0914, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Regno Unito	— 92/0919, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

89/0665

Appalti pubblici — procedure di ricorso

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Germania	— 91/0111, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Grecia	— 92/0271, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Lussemburgo	— 92/0388, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Portogallo	— 92/0508, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

89/0666

Pubblicità delle succursali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, E, F, I, L, NL, P, UK.

Belgio	— 92/0036, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Germania	— 92/0112, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Grecia	— 92/0270, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Francia	— 92/0205, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
Irlanda	— 92/0290, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Italia	— 92/0335, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
Lussemburgo	— 92/0389, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
Paesi Bassi	— 92/0444, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
Portogallo	— 92/0507, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
Regno Unito	— 92/0536, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

89/0667

Società a responsabilità limitata ad un solo socio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, F, L, NL, P, UK.

Belgio	— 92/0037, mancata comunicazione, messa in mora 1992
--------	--

Grecia	— 92/0269, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Spagna	— 92/0158, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Irlanda	— 92/0291, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Italia	— 92/0336, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Lussemburgo	— 92/0390, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
Portogallo	— 92/0506, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
Regno Unito	— 92/0537, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

89/0676

Liquidi in preimballaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Spagna	— 91/0008, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
Italia	— 91/0081, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
Lussemburgo	— 91/0159, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
Portogallo	— 91/0025, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

89/0677

Sostanze e preparati pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E, F, NL.

Belgio	— 92/0038, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Grecia	— 92/0268, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Francia	— 92/0206, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
Irlanda	— 92/0292, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Italia	— 92/0337, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Lussemburgo	— 92/0391, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Portogallo	— 92/0505, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Regno Unito	— 92/0538, mancata comunicazione, messa in mora 1992

89/0680

Dispositivi di protezione — trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Belgio	— 91/0649, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
Germania	— 91/0646, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
Lussemburgo	— 91/0680, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

89/0681

Dispositivi di protezione — trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

- Belgio — 91/0650, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Germania — 91/0647, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 91/0681, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

89/0682

Dispositivi di protezione — trattori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

- Belgio — 91/0651, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Germania — 91/0648, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 91/0682, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

89/0684

Formazione dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

89/0686

Dispositivi di protezione dei lavoratori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, F, I, L, NL.

- Belgio — 92/0039, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Danimarca — 92/0081, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0113, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Grecia — 92/0266, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0159, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0293, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0338, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Lussemburgo — 92/0392, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Paesi Bassi — 92/0434, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 92/0504, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0539, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0018

Prassi di laboratorio

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

- Grecia — 91/0036, mancata comunicazione, messa in mora 1991
- Italia — 91/0080, mancata comunicazione, messa in mora 1991

90/0035

Imballaggi — sicurezza per i bambini

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, F, IRL, I, NL, P.

- Belgio — 91/0264, mancata comunicazione, parere motivato 1992
- Germania — 91/0244, mancata comunicazione, parere motivato 1992

- Spagna — 91/0310, mancata comunicazione, parere motivato 1992
- Irlanda — 91/0381, mancata comunicazione, parere motivato 1992 (da archiviare 1993)
- Italia — 91/0402, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 91/0429, mancata comunicazione, parere motivato 1992
- Paesi Bassi — 91/0454, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 91/0486, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- Regno Unito — 91/0535, mancata comunicazione, parere motivato 1992

90/0044

Alimenti composti per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

- Germania — 92/0114, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Grecia — 92/0267, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0160, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Francia — 92/0207, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Irlanda — 92/0294, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 92/0393, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0088

Crediti al consumo

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, I, NL, P.
(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: E, F, IRL, L, UK.)

90/0110

Alimenti per animali — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

- Belgio — 91/0152, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

90/0118

Riproduttori suini

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, L, UK.
(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: P.)

- Belgio — 91/0274, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Irlanda — 91/0388, mancata comunicazione, ricorso 1992 causa C-92/384
- Paesi Bassi — 91/0466, mancata comunicazione, ricorso 1992 causa C-92/303
- Regno Unito — 91/0544, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

90/0119

Riproduttori suini

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, I, L, UK.
(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: E, P.)

- Belgio — 91/0275, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Irlanda — 91/0389, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/384
- Paesi Bassi — 91/0467, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/303
- Regno Unito — 91/0545, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- 90/0120
Sperma di bovini
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, L, NL, P, UK.
- Belgio — 90/0448, mancata comunicazione, parere motivato 1991 (da archiviare 1993)
- Irlanda — 91/0101, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/381
- Italia — 90/0689, mancata comunicazione, messa in mora 1990 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 90/0727, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- 90/0121
Cosmetici
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Belgio — 91/0283, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 91/0529, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- 90/0128
Prodotti alimentari — materiali in contatto
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.
- Belgio — 91/0262, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- Danimarca — 91/0287, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Germania — 91/0243, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Grecia — 91/0350, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- Spagna — 91/0308, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- Francia — 91/0331, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- Irlanda — 91/0379, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Italia — 91/0399, mancata comunicazione, parere motivato 1992
- Portogallo — 91/0566, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Regno Unito — 91/0533, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992
- 90/0167
Alimenti medicamentosi per animali
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, F, P, UK.
- Belgio — 92/0041, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Danimarca — 92/0082, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Germania — 92/0115, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0265, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Spagna — 92/0161, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Francia — 92/0208, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Irlanda — 92/0295, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0339, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0394, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Paesi Bassi — 92/0446, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- 90/0168
Organismi nocivi ai vegetali
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti
- Grecia — 91/0355, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 91/0432, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/324 — rinuncia 1992
- 90/0207
Cosmetici
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, UK.
- Belgio — 91/0284, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Portogallo — 91/0530, mancata comunicazione, parere motivato 1992
- 90/0211
Prospetto per l'ammissione di beni mobili in Borsa
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.
- Grecia — 92/0262, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0162, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Irlanda — 92/0296, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 92/0501, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- 90/0219
Organismi geneticamente modificati
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, F, IRL, NL, UK.
- Grecia — 92/0264, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0163, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Francia — 92/0209, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Irlanda — 92/0297, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

- Italia — 92/0340, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0395, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0503, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0220

Organismi geneticamente modificati

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, F, IRL, NL, UK.

- Grecia — 92/0263, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0164, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Francia — 92/0210, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Irlanda — 92/0298, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Italia — 92/0341, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0396, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0502, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0232

Terza direttiva sull'assicurazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, F, IRL, I, NL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, D, EL, E, L, P.)

90/0237

(IVA) — importazioni temporanee

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

90/0239

Tenore massimo di catrame nelle sigarette

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, P, UK.

- Grecia — 92/0261, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Paesi Bassi — 92/0447, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0540, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

90/0269

Sicurezza e salute dei lavoratori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, IRL, F, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, D, EL, E, I, L, NL, P.)

90/0270

Sicurezza e salute — videoterminali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, F, IRL, NL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, D, EL, E, I, L, P.)

90/0313

Libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, F, L, NL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: D, EL, E, IRL, I, P.)

90/0314

Viaggi tutto compreso

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: F, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, DK, D, EL, E, IRL, I, L, NL, P.)

90/0335

Prodotti fitofarmaceutici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

- Grecia — 92/0379, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Italia — 91/0406, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Paesi Bassi — 91/0458, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

90/0364

Diritto di soggiorno

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, I, NL.

- Belgio — 92/0654, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Germania — 92/0694, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Francia — 92/0771, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0795, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0819, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Lussemburgo — 92/0849, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0913, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0920, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0365

Diritto di soggiorno dei lavoratori che hanno cessato l'attività lavorativa

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, I, NL.

- Belgio — 92/0655, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Germania — 92/0695, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Francia — 92/0772, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0796, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0820, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Lussemburgo — 92/0850, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0912, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0921, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0366

Diritto di soggiorno degli studenti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, E, I, NL.

90/0377

Trasparenza di prezzi del gas e dell'energia elettrica

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, IRL, I, L, NL, P, UK.

Danimarca — 92/0083, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Germania — 92/0116, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0165, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Francia — 92/0211, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0448, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Portogallo — 92/0500, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

90/0384

Strumenti per pesare

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, UK.

Belgio — 92/0656, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Germania — 92/0696, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Grecia — 92/0738, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0745, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Irlanda — 92/0797, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Italia — 92/0821, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Paesi Bassi — 92/0877, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Portogallo — 92/0911, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0385

Dispositivi medici impiantabili attivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: E, I, UK.

Belgio — 92/0657, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Danimarca — 92/0678, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Germania — 92/0697, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0737, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0746, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Francia — 92/0773, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0798, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 92/0822, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Lussemburgo — 92/0851, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0878, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/0910, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0922, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

90/0387

Reti aperte di telecomunicazione (ONP)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Grecia — 91/0369, mancata comunicazione, messa in mora 1991

Italia — 91/0419, mancata comunicazione, messa in mora 1991

90/0388

Concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Grecia — 91/0352, mancata comunicazione, parere motivato 1991

Irlanda — 91/0382, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Italia — 90/0403, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

90/0394

Tutela dei lavoratori — agenti cancerogeni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P.)

90/0396

Apparecchi a gas

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 92/0042, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Germania — 92/0117, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0166, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Irlanda — 92/0299, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0342, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Portogallo — 92/0499, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

90/0398

Veicoli a noleggio senza autista

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, UK.

Italia — 91/0415, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 91/0478, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Portogallo — 91/0524, mancata comunicazione, messa in mora 1991

90/0415

Sostanze pericolose in mare

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, F, I, L, NL.

- Belgio — 92/0043, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Germania — 92/0118, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0260, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0300, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0397, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Paesi Bassi — 92/0450, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 92/0498, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0542, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0422

Problemi sanitari — scambio di animali — leucosi bovina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

- Belgio — 91/0136, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Grecia — 91/0042, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Spagna — 91/0012, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992
- Irlanda — 91/0100, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Italia — 91/0078, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 91/0166, mancata comunicazione, ricorso 1992 causa C-92/321

90/0423

Lotta contro l'afta epizootica

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

- Belgio — 92/0044, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Germania — 92/0119, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Spagna — 92/0167, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0301, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 92/0398, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Regno Unito — 92/0543, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

90/0425

Controllo veterinario negli scambi intracomunitari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, UK.

- Belgio — 92/0658, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Germania — 92/0698, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

- Grecia — 92/0735, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0747, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Francia — 92/0774, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0799, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0823, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0852, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Paesi Bassi — 92/0879, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0942, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0923, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

90/0426

Disposizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, IRL, L.

- Belgio — 92/0045, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Danimarca — 92/0084, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Spagna — 92/0748, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Francia — 92/0212, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0302, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Italia — 92/0344, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0399, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Paesi Bassi — 92/0451, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0497, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0544, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0427

Prescrizioni zootecniche che disciplinano gli scambi di equidi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, EL, F, I, L, P.

- Belgio — 92/0046, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Danimarca — 92/0085, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0120, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0168, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0303, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0400, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 92/0452, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0545, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0428

Scambio di equidi destinati a competizioni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, F, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 92/0047, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Danimarca — 92/0086, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Germania — 92/0121, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0259, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Spagna — 92/0169, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Francia — 92/0213, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 92/0304, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 92/0345, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 92/0401, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 92/0453, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Regno Unito — 92/0546, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

90/0429

Problemi sanitari — sperma di suini

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, D, EL, E, F, L, NL, P.

Belgio — 92/0048, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Danimarca — 92/0087, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0258, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Spagna — 92/0170, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Francia — 92/0214, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Irlanda — 92/0305, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 92/0346, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0402, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Portogallo — 92/0494, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Regno Unito — 92/0547, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0434

Fusione e scissione di società

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 92/0577, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Grecia — 92/0603, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0609, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0614, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 92/0880, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Regno Unito — 92/0638, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

90/0435

Società madri e filiali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Grecia — 92/0604, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 92/0615, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0622, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Regno Unito — 92/0639, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

90/0439

Prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Italia — 92/0347, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

90/0486

Ascensori elettrici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Belgio — 91/0652, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Grecia — 91/0667, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Italia — 91/0675, mancata comunicazione, parere motivato 1992

Lussemburgo — 91/0683, mancata comunicazione, parere motivato 1992 — archiviazione 1992

Paesi Bassi — 91/0687, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Portogallo — 91/0690, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

Regno Unito — 91/0693, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992

90/0487

Materiali elettrici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, F, IRL, NL, P, UK.

Danimarca — 92/0679, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Germania — 92/0699, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0736, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0749, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

- Italia — 92/0824, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0853, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0488

Recipienti a pressione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

- Belgio — 92/0049, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Danimarca — 92/0088, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Germania — 92/0123, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 92/0403, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Paesi Bassi — 92/0454, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 92/0493, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

90/0490

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

- Belgio — 91/0268, mancata comunicazione, parere motivato 1991
- Grecia — 91/0357, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 91/0433, mancata comunicazione, ricorso 1992 — causa C-92/324 — rinuncia 1992
- Portogallo — 91/0518, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

90/0492

Etichettatura dei preparati pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, F, IRL, I, NL, P.

- Belgio — 92/0050, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0124, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0257, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Spagna — 92/0171, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0306, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Lussemburgo — 92/0404, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0492, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Regno Unito — 92/0548, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0496

Alimentazione umana — etichettatura nutrizionale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, IRL, L, NL, UK.

- Germania — 92/0585, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0590, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

- Francia — 92/0595, mancata comunicazione, messa in mora 1992

- Italia — 92/0616, mancata comunicazione, messa in mora 1992

- Lussemburgo — 92/0628, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

- Paesi Bassi — 92/0623, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

- Portogallo — 92/0635, mancata comunicazione, messa in mora 1992

- Regno Unito — 92/0640, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

90/0506

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

- Belgio — 91/0269, mancata comunicazione, parere motivato 1991
- Grecia — 91/0358, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 91/0434, mancata comunicazione, ricorso 1992 — Causa C-92/324 — rinuncia 1992
- Portogallo — 91/0519, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

90/0517

Etichettatura di sostanze pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, F, L, NL.

- Belgio — 92/0051, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0256, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Spagna — 92/0172, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Francia — 92/0215, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Irlanda — 92/0307, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0349, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0491, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0549, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0531

Appalti pubblici — settori esclusi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, F, UK.

- Belgio — 92/0659, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0700, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0734, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0750, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Francia — 92/0775, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Irlanda — 92/0800, mancata comunicazione, messa in mora 1992

- Italia — 92/0825, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0854, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Paesi Bassi — 92/0881, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0909, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0924, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

90/0533

Prodotti fitofarmaceutici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

- Grecia — 91/0359, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Italia — 91/0409, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
- Paesi Bassi — 91/0461, mancata comunicazione, parere motivato 1991 — archiviazione 1992

90/0539

Problemi sanitari — pollame e uova da cova

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, NL.

- Belgio — 92/0578, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Spagna — 92/0591, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Francia — 92/0596, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Irlanda — 92/0610, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Italia — 92/0617, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0629, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0634, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0641, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0544

Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre — bande di frequenza

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, F, I, L, NL, P, UK.

- Grecia — 92/0255, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0173, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0308, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0547

Transito d'energia elettrica sulle grandi reti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

- Spagna — 92/0174, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0309, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 92/0490, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

90/0605

Conti annuali — Conti consolidati

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.)

90/0612

Alimentazione umana — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

- Italia — 92/0350, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Paesi Bassi — 92/0455, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 92/0489, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Regno Unito — 92/0550, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

90/0618

Assicurazione veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, F, IRL, I, NL, P, UK.

- Belgio — 92/0580, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0586, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0606, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0592, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0611, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Italia — 92/0618, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Lussemburgo — 92/0627, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Paesi Bassi — 92/0624, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Regno Unito — 92/0642, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

90/0619

Seconda direttiva-assicurazione sulla vita

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: F, I, NL, UK.

- Belgio — 92/0967, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Danimarca — 92/0969, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0973, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0974, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0981, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0986, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0990, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

- Lussemburgo — 92/0995, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Paesi Bassi — 92/0997, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Portogallo — 92/1001, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/1004, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

90/0628

Cinture di sicurezza

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

- Belgio — 92/0052, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0125, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0351, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Lussemburgo — 92/0405, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

90/0629

Cinture di sicurezza

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

- Belgio — 92/0053, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0254, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Italia — 92/0352, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0406, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

90/0630

Campo di visibilità del conducente dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

- Belgio — 92/0054, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0126, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0253, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Italia — 92/0353, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0407, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

90/0656

Misure transitorie Germania — tutela dell'ambiente

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D.

90/0658

Adeguamento al riconoscimento reciproco dei diplomi (Germania)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL.

- Belgio — 92/0055, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0175, mancata comunicazione, messa in mora 1992

- Portogallo — 92/0487, mancata comunicazione, messa in mora 1992

- Regno Unito — 92/0551, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0659

Misure transitorie Germania — sicurezza e salute dei lavoratori
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: D.)

90/0660

Misure transitorie Germania — tutela dell'ambiente

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D.

90/0667

Trasformazione di rifiuti animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, F, I, L, P.

- Belgio — 92/0056, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Danimarca — 92/0089, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Germania — 92/0127, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0252, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0176, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0310, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0354, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Paesi Bassi — 92/0456, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0488, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Regno Unito — 92/0552, mancata comunicazione, messa in mora 1992

90/0675

Controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, L, UK.

- Belgio — 92/0660, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Germania — 92/0701, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Grecia — 92/0733, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0751, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Francia — 92/0776, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0801, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0826, mancata comunicazione, messa in mora 1992

- Lussemburgo — 92/0855, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Paesi Bassi — 92/0882, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0908, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0925, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

90/0676

Medicinali veterinari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, F, I.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: D, E, IRL, L, NL, P, UK.)

91/0027

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

Belgio — 92/0057, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Danimarca — 92/0090, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 92/0311, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0355, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Lussemburgo — 92/0409, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

91/0060

Peso e dimensioni dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, IRL, I, L, NL, UK.

Spagna — 92/0177, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Francia — 92/0216, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 92/0356, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 92/0410, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Portogallo — 92/0486, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0067

Prodotti dell'acquicoltura

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, I, NL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: DK, D, EL, E, F, IRL, L, P.)

91/0068

Problemi sanitari — scambio di ovini

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, IRL, I, L, NL, P.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: DK, D, EL, E, F, UK.)

91/0069

Problemi sanitari — scambio di ovini

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, I, L, NL.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: DK, D, EL, E, F, IRL, P, UK.)

91/0071

Alimentazione umana — aromi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, UK.

91/0072

Etichettatura dei prodotti alimentari

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, L, NL, P.

91/0126

Alimenti per animali — sostanze indesiderabili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, NL, P, UK.

Italia — 92/0357, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0411, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0132

Alimenti per animali — sostanze indesiderabili

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Spagna — 92/0178, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Lussemburgo — 92/0412, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0155

Preparati pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: EL, IRL, I.

Belgio — 92/0058, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Danimarca — 92/0091, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Germania — 92/0129, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0250, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Spagna — 92/0179, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Francia — 92/0217, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0312, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Lussemburgo — 92/0413, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0457, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/0485, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0553, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0157

Pile contenenti sostanze pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, NL.

Belgio	— 92/1005, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Germania	— 92/1006, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Grecia	— 92/1007, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Spagna	— 92/1008, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Francia	— 92/1009, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Irlanda	— 92/1010, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Italia	— 92/1011, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Lussemburgo	— 92/1012, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Portogallo	— 92/1013, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Regno Unito	— 92/1014, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0173

Sostanze e preparati pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E.

Belgio	— 92/0661, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
Germania	— 92/0702, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
Grecia	— 92/0732, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
Spagna	— 92/0752, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
Francia	— 92/0777, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Irlanda	— 92/0802, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Italia	— 92/0827, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Lussemburgo	— 92/0856, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Paesi Bassi	— 92/0883, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Portogallo	— 92/0907, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Regno Unito	— 92/0926, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0174

Commercializzazione di animali di razza

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, E, I, UK.

Belgio	— 92/0059, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
Danimarca	— 92/0092, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Germania	— 92/0130, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia	— 92/0249, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Spagna	— 92/0180, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
Francia	— 92/0218, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Irlanda	— 92/0313, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Italia	— 92/0358, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
Lussemburgo	— 92/0414, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Paesi Bassi	— 92/0458, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Portogallo	— 92/0483, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Regno Unito	— 92/0554, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

91/0184

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, UK.

Belgio	— 92/0060, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Francia	— 92/0219, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
Lussemburgo	— 92/0415, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Portogallo	— 92/0484, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Regno Unito	— 92/0555, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

91/0188

Prodotti fitofarmaceutici contenenti sostanze attive

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

Danimarca	— 92/0582, mancata comunicazione, messa in mora 1991 — archiviazione 1992
-----------	---

91/0191

Franchigie in favore dei viaggiatori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

91/0224

Trasporti combinati

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, L, NL, P, UK.

Danimarca	— 92/0093, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
Germania	— 92/0131, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
Grecia	— 92/0248, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Irlanda	— 92/0314, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Italia	— 92/0360, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Portogallo	— 92/0482, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
Regno Unito	— 92/0556, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

91/0226

Dispositivi antispruzzi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.

Francia — 92/0597, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0619, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0630, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

91/0238

Etichettatura nutrizionale

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, EL, E, IRL, L, NL, P, UK.

91/0244

Protezione degli uccelli selvatici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: EL, E, I, P.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, DK, D, F, IRL, L, NL, UK.)

91/0248

Alimenti per animali — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

91/0249

Alimenti per animali — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Grecia — 92/0247, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Lussemburgo — 92/0416, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0250

Tutela giuridica dei programmi per elaboratore elettronico

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, I, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P.)

91/0263

Impianti terminali di telecomunicazione

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, F, NL, UK.

Belgio — 92/0966, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Germania — 92/0972, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0975, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0980, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0985, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 92/0989, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0994, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/1000, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0266

Problemi sanitari — scambi di animali e di carne

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

91/0269

Materiale elettrico

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, NL, P, UK.

Belgio — 92/0662, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0731, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Italia — 92/0828, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0857, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0927, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

91/0287

Telecomunicazioni senza fili — bande di frequenza

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, F, L, NL, P.

Danimarca — 92/0094, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Germania — 92/0132, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0246, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0173, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Francia — 92/0220, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 92/0315, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 92/0361, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0459, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Regno Unito — 92/0557, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0296

Transito di gas naturale sulle grandi reti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, IRL, L, NL, UK.

Germania — 92/0133, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0245, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0181, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Francia — 92/0221, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0316, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Italia — 92/0362, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0417, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

- Paesi Bassi — 92/0460, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Portogallo — 92/0481, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0558, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

91/0308

Riciclaggio di capitali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, F, I, L
(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: DK, D, EL, E, IRL, NL, P, UK.)

91/0321

Preparati per neonati

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: E, NL, P, UK.

- Belgio — 92/0965, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Danimarca — 92/0968, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0971, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0976, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0979, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Francia — 92/0983, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0984, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0988, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0993, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Paesi Bassi — 92/0996, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Portogallo — 92/0999, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Regno Unito — 92/1003, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

91/0325

Etichettatura di sostanze pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, F, L, NL.

- Belgio — 92/0663, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0703, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0244, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0753, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0803, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0829, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0418, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

- Portogallo — 92/0905, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0928, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0326

Etichettatura di sostanze pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, F, L, NL.

- Belgio — 92/0664, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0704, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0730, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0754, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0804, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0830, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0904, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0929, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0334

Alimenti composti per animali da cortile

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, NL, P, UK.

- Grecia — 92/0243, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0183, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Irlanda — 92/0318, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Italia — 92/0364, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0419, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0336

Alimenti per animali — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, NL, P, UK.

- Grecia — 92/0242, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Spagna — 92/0184, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Italia — 92/0365, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0420, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0338

Sostanze e preparati pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: E.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.)

91/0339

Sostanze e preparati pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, E, NL, UK.

- Belgio — 92/0665, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0705, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0729, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Spagna — 92/0755, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Francia — 92/0778, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0805, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0831, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0858, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0903, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0342

Facilitazioni dei controlli nel trasporto di merci

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, E, IRL, L, NL.

- Belgio — 92/0063, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0135, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0241, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0185, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Francia — 92/0222, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0366, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0479, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0560, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0356

Buone prassi nella confezione di medicinali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, IRL, I, L, NL, P.

- Belgio — 92/0064, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Germania — 92/0122, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0240, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0186, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Francia — 92/0223, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Regno Unito — 92/0561, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

91/0357

Alimenti composti per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

- Germania — 92/0136, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Grecia — 92/0239, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0187, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Francia — 92/0224, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Irlanda — 92/0320, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 92/0422, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0368

Macchine

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, F, IRL, L, UK.

- Belgio — 92/0066, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Danimarca — 92/0095, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Germania — 92/0137, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0238, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0188, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Irlanda — 92/0321, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Italia — 92/0368, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Paesi Bassi — 92/0462, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0478, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0562, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

91/0382

Tutela dei lavoratori (amianto)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, F, NL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: D, EL, E, IRL, I, L, P.)

91/0383

Sicurezza e salute dei lavoratori ad interim

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, IRL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, D, EL, E, F, I, L, NL, P.)

91/0410

Etichettatura di sostanze pericolose

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, F, NL.

- Belgio — 92/0666, mancata comunicazione, messa in mora 1992

- Germania — 92/0706, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0728, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0756, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0806, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0832, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0859, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0902, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0930, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0422

Sistema di ritenuta dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P.

- Belgio — 92/0067, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0128, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0189, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Francia — 92/0225, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Italia — 92/0369, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 92/0424, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Paesi Bassi — 92/0463, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 92/0475, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Regno Unito — 92/0563, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0440

Sviluppo delle linee ferroviarie

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: E, UK.

91/0441

Emissioni prodotte dai veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

- Belgio — 92/0068, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0237, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0190, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Francia — 92/0226, mancata comunicazione, messa in mora 1993 — archiviazione 1992
- Lussemburgo — 92/0425, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Paesi Bassi — 92/0464, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 92/0476, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

91/0442

Chiusure di sicurezza per bambini

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, F, IRL, I, NL.

- Belgio — 92/0667, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Danimarca — 92/0681, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Germania — 92/0707, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0757, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0807, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Lussemburgo — 92/0860, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0901, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0931, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0477

Controllo di armi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: F, I, NL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, DK, D, EL, E, IRL, L, P.)

91/0492

Molluschi bivalvi vivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, I, NL.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: DK, D, EL, E, F, IRL, L, P, UK.)

91/0493

Prodotti ittici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, E, I, F, L, NL.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: DK, D, EL, IRL, P, UK.)

91/0494

Problemi sanitari — importazione di carni di pollame

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, NL, UK.

- Belgio — 92/0579, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Danimarca — 92/0583, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Grecia — 92/0607, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0593, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Francia — 92/0598, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0612, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0620, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

- Lussemburgo — 92/0631, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Paesi Bassi — 92/0625, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 92/0636, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0643, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0495

Carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, I.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.)

91/0496

Controlli veterinari per gli animali provenienti dai paesi terzi
Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, UK.

- Belgio — 92/0668, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Danimarca — 92/0096, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Germania — 92/0138, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Grecia — 92/0727, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Spagna — 92/0758, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Francia — 92/0779, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0808, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0833, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0861, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Paesi Bassi — 92/0884, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0900, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0932, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

91/0497

Carni fresche

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, F, IRL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: DK, D, EL, E, I, L, NL, P.)

91/0499

Problemi sanitari — scambi di animali — brucellosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F.

- Belgio — 92/0070, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

- Germania — 92/0139, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Spagna — 92/0192, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Irlanda — 92/0323, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0371, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Lussemburgo — 92/0427, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Paesi Bassi — 92/0466, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Portogallo — 92/0472, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Regno Unito — 92/0565, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0507

Sperimentazione di medicinali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, I, L, NL, P, UK.

- Belgio — 92/0071, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Germania — 92/0140, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Grecia — 92/0236, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Spagna — 92/0193, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Francia — 92/0228, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Irlanda — 92/0324, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Italia — 92/0372, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Paesi Bassi — 92/0467, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Portogallo — 92/0474, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Regno Unito — 92/0566, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

91/0508

Alimenti per animali — additivi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

- Belgio — 92/0964, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Grecia — 92/0977, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
- Lussemburgo — 92/0992, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0542

Emissioni di gas dei motori diesel

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, P, UK.

- Belgio — 92/0072, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Danimarca — 92/0097, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Germania — 92/0141, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Grecia — 92/0234, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Spagna — 92/0194, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Francia — 92/0229, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0373, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Lussemburgo — 92/0428, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0468, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/0471, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

91/0628

Protezione degli animali nel corso del trasporto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: I, L, NL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, P.)

91/0633

Fondi propri degli enti creditizi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: UK.)

91/0659

Sostanze e preparati pericolosi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: tutti)

91/0662

Allestimento interno dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E, IRL, I, NL, P, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, EL, F, L.)

91/0663

Illuminazione e segnalazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, EL, E, IRL, NL, P, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, DK, F, I, L.)

91/0670

Reciproca accettazione delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, E, IRL

Belgio — 92/0581, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Germania — 92/0587, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0608, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Francia — 92/0599, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0613, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0621, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0632, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0626, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/0637, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0644, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0671

Agganci per le cinture di sicurezza

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, F, IRL, L, NL.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, E, I, P, UK.)

91/0672

Certificati per la conduzione di navi adibite al trasporto interno

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: D.)

91/0673

Franchigie in favore dei viaggiatori

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, IRL.

91/0680

(IVA) — abolizione delle frontiere fiscali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione:

91/0681

Alimenti composti per animali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, F, IRL, NL, UK.

Germania — 92/0142, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Grecia — 92/0233, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0195, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Francia — 92/0230, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Irlanda — 92/0325, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0374, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0429, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/0470, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0567, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

91/0682

Materiale di moltiplicazione di piante ornamentali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.)

91/0684

Problemi sanitari — ovoprodotti

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, E, F, NL.

Belgio	— 92/0074, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Danimarca	— 92/0098, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
Germania	— 92/0143, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Grecia	— 92/0232, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Spagna	— 92/0196, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
Francia	— 92/0231, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)
Irlanda	— 92/0326, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Italia	— 92/0375, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Lussemburgo	— 92/0430, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Portogallo	— 92/0469, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Regno Unito	— 92/0568, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0685

Lotta contro la peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, NL, UK.

Belgio	— 92/0669, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Danimarca	— 92/0682, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
Germania	— 92/0708, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Grecia	— 92/0726, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Spagna	— 92/0759, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Francia	— 92/0780, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Irlanda	— 92/0809, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Italia	— 92/0834, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Lussemburgo	— 92/0862, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Portogallo	— 92/0899, mancata comunicazione, messa in mora 1992

91/0687

Problemi sanitari — scambi di animali — peste suina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, NL, UK.

Belgio	— 92/0670, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Danimarca	— 92/0683, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Grecia	— 92/0725, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Spagna	— 92/0760, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Francia	— 92/0781, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Irlanda	— 92/0810, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Italia	— 92/0835, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Lussemburgo	— 92/0863, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Portogallo	— 92/0898, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Regno Unito	— 92/0934, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

91/0688

Problemi sanitari — importazione di animali e di carni

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, NL.

Belgio	— 92/0671, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Danimarca	— 92/0684, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Grecia	— 92/0724, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Spagna	— 92/0761, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Francia	— 92/0782, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Irlanda	— 92/0811, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Italia	— 92/0836, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Lussemburgo	— 92/0864, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Portogallo	— 92/0897, mancata comunicazione, messa in mora 1992
Regno Unito	— 92/0935, mancata comunicazione, messa in mora 1992

92/0005

Problemi sanitari — prodotti a base di carne

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, I.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.)

92/0007

Peso e dimensioni dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, IRL, NL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, EL, E, F, I, L, P.)

92/0008

Cosmetici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: D, DK, IRL, I, L, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, EL, E, F, NL, P.)

92/0009

Sementi e piante oleose e da fibra

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, D, EL, E, IRL, I, NL, P, UK.

Danimarca — 92/0686, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0723, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Francia — 92/0784, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0813, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0838, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Lussemburgo — 92/0866, mancata comunicazione, messa in mora 1992

92/0010

Organismi nocivi ai vegetali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Grecia — 92/0722, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Francia — 92/0785, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0839, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Lussemburgo — 92/0867, mancata comunicazione, messa in mora 1992

92/0012

Regime dei prodotti soggetti all'accisa

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione:

92/0013

Appalti pubblici — settori esclusi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, IRL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, D, F, I, L, NL.)

(Deroghe: EL, E, P.)

92/0014

Impiego di aerei

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, NL.

Belgio — 92/0672, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Danimarca — 92/0685, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Germania — 92/0709, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0721, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0762, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Francia — 92/0783, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0812, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 92/0837, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0865, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0885, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Portogallo — 92/0896, mancata comunicazione, , messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0936, mancata comunicazione, messa in mora 1992

92/0019

Sementi di piante foraggiere

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, E, IRL, NL, P, UK.

Danimarca — 92/0687, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Grecia — 92/0720, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Francia — 92/0786, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0814, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Italia — 92/0840, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0868, mancata comunicazione, messa in mora 1992

92/0021

Masse e dimensioni dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Belgio — 92/0673, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Germania — 92/0710, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Grecia — 92/0719, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Spagna — 92/0764, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Francia — 92/0787, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Italia — 92/0841, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Lussemburgo — 92/0869, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0886, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

Portogallo — 92/0895, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Regno Unito — 92/0937, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

92/0022

Vetri dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

Belgio — 92/0674, mancata comunicazione, messa in mora 1992

- Germania — 92/0711, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Grecia — 92/0718, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Spagna — 92/0765, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Francia — 92/0788, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Italia — 92/0842, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Lussemburgo — 92/0870, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Paesi Bassi — 92/0887, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 92/0894, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Regno Unito — 92/0938, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

92/0023

Pneumatici dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK.

- Belgio — 92/0675, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Germania — 92/0712, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Grecia — 92/0717, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Spagna — 92/0766, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Francia — 92/0789, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Italia — 92/0843, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Lussemburgo — 92/0871, mancata comunicazione, messa in mora 1992
- Paesi Bassi — 92/0888, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992
- Portogallo — 92/0893, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)
- Regno Unito — 92/0939, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

92/0024

Dispositivi di limitazione di velocità

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, EL, E, IRL, I, NL, P.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, D, F, L, UK.)

92/0025

Distribuzione di medicinali all'ingrosso

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: tutti)

92/0026

Classificazione dei medicinali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: tutti)

92/0027

Etichettatura dei medicinali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: tutti)

92/0028

Pubblicità per i medicinali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: I.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, DK, D, EL, E, F, IRL, L, NL, P, UK.)

92/0030

Vigilanza sugli enti creditizi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, IRL, I, NL, P.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: D, EL, F, L, UK.)

92/0031

Compatibilità elettromagnetica

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, F, I, UK.

Belgio — 92/0676, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Germania — 92/0713, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Grecia — 92/0716, mancata comunicazione, , messa in mora 1992

Spagna — 92/0767, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Francia — 92/0790, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Irlanda — 92/0815, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 92/0844, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (archiviazione 1993)

Lussemburgo — 92/0872, mancata comunicazione, , messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0889, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/0892, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0940, mancata comunicazione, messa in mora 1992 — archiviazione 1992

92/0033

Materiale di moltiplicazione di ortaggi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.)

92/0034

Materiale di moltiplicazione di piante da frutto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.)

92/0035

Lotta contro la peste equina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK.)

92/0036

Peste equina

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: E.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK.)

92/0039

Alimentazione umana — materiali in contatto

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, F, L, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, D, EL, E, IRL, I, NL, P.)

92/0040

Influenza aviaria

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: tutti.)

92/0041

Etichettatura dei prodotti del tabacco

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: L.)

Belgio — 92/0677, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Danimarca — 92/0690, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Germania — 92/0714, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0715, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Spagna — 92/0768, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Francia — 92/0791, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Irlanda — 92/0816, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 92/0845, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Paesi Bassi — 92/0890, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/0891, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/0941, mancata comunicazione, messa in mora 1992

92/0042

Requisiti di rendimento delle caldaie

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno

92/0048

Norme d'igiene applicabili ai prodotti ittici

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: F, NL.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, DK, D, EL, E, IRL, I, L, P, UK.)

92/0053

Omologazione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, E, IRL, I, NL, UK

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: B, D, EL, F, L, P.)

92/0060

Controlli veterinari e zootecnici negli scambi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: DK, D, E.

92/0062

Dispositivi di direzione dei veicoli

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: nessuno

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: tutti.)

92/0067

Controlli veterinari applicabili agli scambi

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, L.

92/0071

Ispezione fitosanitaria

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, E, IRL, NL, UK.

Belgio — 92/0963, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

Germania — 92/0970, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Grecia — 92/0978, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Francia — 92/0982, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Italia — 92/0987, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Lussemburgo — 92/0991, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Portogallo — 92/0998, mancata comunicazione, messa in mora 1992

Regno Unito — 92/1002, mancata comunicazione, messa in mora 1992 (da archiviare 1993)

92/0077

Ravvicinamento delle aliquote (IVA)

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: B, DK, D, EL, E, F, I, IRL, L, NL, UK.

(Stati membri destinatari nel 1993 di intimazione per mancata comunicazione: P.)

92/0078

Imposte sul tabacco

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

92/0079

Tassa sulle sigarette

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

92/0080

Tassa sul tabacco

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

92/0081

Accise sugli olii minerali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

92/0082

Accise sugli olii minerali

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

92/0083

Accise sull'alcole

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

92/0084

Accise sull'alcole

Stati membri che hanno comunicato i provvedimenti di attuazione: tutti

ALLEGATO V

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CHE NON HANNO RICEVUTO ESECUZIONE AL
31 DICEMBRE 1992

BELGIO

Sentenza del 19/10/81, causa C-137/80

Sentenza del 03/10/89, causa C-383/85.

Trasferimento dei diritti alla pensione.

La normativa nazionale è conforme; persistono alcuni problemi specifici.

La Commissione discute con le autorità belghe in merito a questi casi di applicazione particolari.

Sentenza del 02/02/82, causa C-68/81

Sentenza del 14/01/88, causa C-227/85.

Rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Regione Bruxelles capitale e regione vallona: recezione; regione fiamminga: recezione parziale.

Le difficoltà ancora esistenti potrebbero essere superate attraverso una nuova normativa (Vlarem II) la cui pubblicazione al «Moniteur belge» è prevista per la fine del 1992

Sentenza del 02/02/82, causa C-71/81

Sentenza del 14/01/88, causa C-230/85.

Eliminazione dei policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB-PCT).

Regione Bruxelles capitale: recezione; regione fiamminga e vallona: nessun testo è comunicato.

La questione sarà iscritta all'ordine del giorno della riunione con le autorità belghe prevista per il mese di gennaio 1993.

Sentenza del 02/12/86, causa C-239/85.

Rifiuti tossici.

Conformità parziale alla normativa nazionale; l'inadempienza persiste.

La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 17/06/87, causa C-1/86.

Protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento.

Regione Bruxelles capitale: recezione; regione fiamminga: alcuni addebiti persistono; regione vallona: l'infrazione è ancora in atto.

La Corte è stata adita in data 4.8.91 in seguito all'avvio di una procedura 171.

Sentenza del 08/07/87, causa C-247/85.

Uccelli selvatici

In esito all'esame della risposta alla lettera di messa in mora (art. 171), risposta pervenuta alla Commissione in data 19.3.91, si è accertato che sussistono ancora degli addebiti di rilievo.

La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 27/09/88, causa C-42/87.

Discriminazione in materia di finanziamento pubblico; istruzione superiore non universitaria.

A giudizio della Commissione la risposta delle autorità belghe al parere motivato del 6.11.92 è insoddisfacente.

La Commissione ha quindi deciso di adire la Corte.

Sentenza del 24/05/88, causa C-307/86

Sentenza del 10/12/91, causa C-19/91.

Prescrizioni tecniche per i battelli adibiti alla navigazione interna.

Non sono state comunicate le misure nazionali di esecuzione. La Commissione prenderà contatto con le autorità belghe.

Sentenza del 11/05/89, causa C-46/88.

Scissioni e fusioni di società per azioni.

La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 05/04/90, causa C-6/89.

Riduzione del 50 % delle retribuzioni corrisposte dall'amministrazione belga ai professori distaccati presso le scuole europee.

Il trattamento economico dei professori neerlandofoni è rientrato nella norma; il versamento degli arretrati sarà effettuato nel corso del 1992. Per gli insegnanti francofoni e germanofoni non è stato effettuato né previsto alcun versamento.

È stata quindi avviata la procedura 171.

Sentenza del 19/02/91, causa C-375/89.

Aiuti in favore di Idealspun/Beaulieu.

Le autorità belghe hanno proposto un ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali per recuperare gli aiuti illegalmente versati.

La Commissione attende la sentenza nella causa precitata.

Sentenza del 16/05/91, causa C-167/90.

Farmacisti: coordinamento e reciproco riconoscimento dei diplomi.

In risposta alla lettera di messa in mora (art. 171), le autorità belghe hanno precisato, con lettera dell'8.10.92, che quanto prima sarà sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri un disegno di legge per recepire le tre direttive in questione.

La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 11/06/91, causa C-290/89.

Acque di superficie.

Nella riunione tenutasi con le autorità belghe in data 4.2.92 queste ultime si sono impegnate a rispondere alla lettera di messa in mora della Commissione.

La risposta non è ancora pervenuta per cui la procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 26/02/92, causa C-377/90.

Vettori di merci per vie navigabili; accesso alla professione.

I progetti dei provvedimenti nazionali di attuazione sono stati trasmessi alla Commissione.

Se ne attende l'adozione formale.

Sentenza del 09/07/92, causa C-2/90.

Decreto che vieta il deposito o lo scarico nella regione vallona di rifiuti provenienti da altri Stati membri.

Sentenza recente.

Sentenza del 10/11/92, causa C-326/90.

Discriminazione dissimulata in concessione di vantaggi sociali o di prestazioni della previdenza sociale.

Sentenza recente.

Sentenza del 16/12/92, causa C-211/91.

Decreto legge della Comunità fiamminga sulla diffusione via cavo (televisione).

Sentenza recente.

GERMANIA

Sentenza del 14/02/84, causa C-325/82.

Franchigie sul fatturato ed accise all'importazione.

Lo Stato membro non ha ancora preso i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte.

Sentenza del 12/03/87, causa C-178/84.

Divieto di vendita di birre che non siano esclusivamente a base di malto d'orzo.

Le autorità tedesche non hanno risposto alla seconda lettera di messa in mora concernente un punto ancora litigioso (art. 2, par. 1 del Bierverordnung).

La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 17/09/87, causa C-412/85.

Uccelli selvatici.

Le autorità tedesche hanno annunciato una normativa per porre fine all'infrazione.

In attesa di ulteriori informazioni la procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 02/02/89, causa C-274/87.

Difficoltà all'importazione di pâté.

Le autorità tedesche hanno informato che la legge di base (Fleischverordnung) sarà modificata all'atto di recepire la direttiva comunitaria sui prodotti a base di carni (fine 1992).

Si attende la recezione.

Sentenza del 28/11/89, causa C-186/88.

Controllo sanitario all'atto di scambi intracomunitari di animali, carni e preparati.

Il progetto di legge sottoposto dalle autorità tedesche è conforme.

Se ne attende l'adozione prevista per la fine del 1992.

Sentenza del 03/07/90, causa C-288/88.

Uccelli selvatici, normativa sulla caccia.

La Germania ha comunicato provvedimenti di esecuzione della sentenza a livello federale e a livello di due dei cinque Länder. I rimanenti tre Länder annunciano emendamenti legislativi per il 1992.

La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 20/09/90.

Società Bug-Alutechnik: restituzione di una sovvenzione.

È in corso un procedimento a livello nazionale per ottenere il recupero dell'aiuto.

Sentenza del 28/02/91, causa C-131/88.

Acque sotterranee.

Le autorità tedesche non hanno comunicato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte.

La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 30/05/91, causa C-361/88.

Anidride solforosa.

La Germania ha avviato i lavori preparatori per rimuovere l'infrazione.

La Commissione è in attesa dei provvedimenti legislativi.

Sentenza del 30/05/91, causa C-59/89.

Piombo nell'atmosfera.

Le autorità tedesche hanno presentato un progetto preliminare di regolamento.

Si attende la comunicazione della normativa.

Sentenza del 17/10/91, causa C-58/89.

Acque di superficie: non conformità.

Le autorità tedesche non hanno comunicato i provvedimenti per conformarsi alla sentenza della Corte.

La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 08/04/92, causa C-62/90.

Medicinali importati da privati per uso personale.

Le autorità tedesche hanno trasmesso ai servizi della Commissione un progetto di legge.

Se ne attende l'adozione formale.

Sentenza del 27/10/92, causa C-74/91.

Tassazione delle agenzie di viaggio.

Sentenza recente.

Sentenza del 24/11/92, causa C-237/90.

Acque destinate al consumo umano.

Sentenza recente.

GRECIA**Sentenza del 12/03/87, causa C-176/84.**

Disposizioni che impongono la vendita di birre prodotte esclusivamente a base di malto.

Le autorità greche non hanno ancora adottato il progetto di decreto ministeriale.

Nel corso della procedura 171 la Commissione ha chiesto ulteriori ragguagli alle autorità greche per quanto attiene al regime attualmente in vigore in Grecia.

Sentenza del 15/03/88, causa C-147/86**Sentenza del 30/01/92, causa C-328/90.**

Divieto di aprire una scuola privata (Frontistirion); requisito della nazionalità.

Nessun'altra reazione da parte delle autorità greche.

Sentenza del 08/11/90, causa C-53/88.

Protezione dei consumatori in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Il contenzioso persiste malgrado gli emendamenti apportati dalla legge n. 1836 comunicata dalle autorità greche.

La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 26/02/91, causa C-198/89.

Restrizioni alla libera prestazione dei servizi di guida turistica.

Le autorità greche hanno annunciato un decreto presidenziale che, tuttavia, non è ancora pervenuto ai servizi della Commissione.

La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 18/04/91, causa C-230/89.

IVA sulle bevande alcoliche importate; l'aliquota applicata a queste ultime è superiore a quella che colpisce i prodotti nazionali.

È già stato promulgato il decreto per sopprimere l'aliquota IVA del 36%; si attende che il decreto venga convertito in legge.

La situazione si va regolarizzando.

Sentenza del 07/11/91, causa C-309/90.

Architetti.

In via di preparazione un progetto di legge che interessa le tre direttive.

È stata inviata una lettera preliminare al procedimento contenzioso.

Sentenza del 07/04/92, causa C-45/91.

Rifiuti urbani a Creta.

È stata inviata una lettera preliminare al procedimento contenzioso.

Sentenza del 12/05/92, causa C-327/90.

Imposte sulle autovetture importate in Grecia.

Le autorità greche non hanno risposto alla lettera preliminare al procedimento contenzioso.

La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 14/10/92, causa C-65/91.

«Lista Delta»: fiammiferi provenienti dalla Bulgaria e dalla Svezia.

Sentenza recente.

Sentenza del 17/11/92, causa C-105/91.

Discriminazione fiscale sulle autovetture importate.

Sentenza recente.

SPAGNA

Sentenza del 25/07/91, causa C-258/89.

Pesca: inadempimento all'obbligo di registrare le catture (divisioni CIEM).

Lo Stato membro non ha comunicato i provvedimenti emanati per conformarsi alla sentenza della Corte.

La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 10/12/91, causa C-192/90.

Mancata trasmissione dei programmi per l'applicazione della direttiva «imballaggi per liquidi alimentari».

Le autorità spagnole hanno informato che intendono predisporre le nuove leggi, ma non hanno ancora stabilito un preciso calendario a tal fine.

La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 09/06/92, causa C-96/91.

Presentazione di una fattura speciale per ottenere agevolazioni fiscali.

Sentenza recente.

FRANCIA

Sentenza del 21/06/83, causa C-90/82

Sentenza del 13/07/88, causa C-169/87.

Prezzi di vendita al minuto dei tabacchi manufatti.

La sentenza del «Conseil d'État» del 28.2.92 nelle cause «Rothman EA» nn. 56776, 56777 e 87753 ha precisato che la legge francese non è conforme al diritto comunitario.

Una soluzione è in vista.

Sentenza del 03/06/86, causa C-307/84.

Discriminazione infermieri stranieri nell'accesso ai posti di lavoro negli ospedali pubblici.

I decreti del «Conseil d'État» sono in via di elaborazione.

La procedura 171 segue il suo corso. Nel giugno 1992 sono stati presi contatti con le autorità francesi.

Sentenza del 27/04/88, causa C-252/85.

Uccelli selvatici.

Le inadempienze persistono; la lettera di messa in mora inviata alle autorità francesi in data 24.2.92 non ha ancora trovato riscontro.

La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 25/10/88, causa C-312/86.

Parità di trattamento ed accesso ai posti lavoro.

Le autorità francesi hanno trasmesso in data 10.6.92 il rapporto con il quale si fa il bilancio dei risultati emersi dal negoziato sulle clausole discriminatorie ancora presenti nelle convenzioni collettive. Si constata che sono state modificate soltanto alcune delle convenzioni collettive ritenute discriminatorie.

I servizi della Commissione continuano ad occuparsi del dossier.

Sentenza del 29/11/90, causa C-182/89.

Regolamento sul commercio internazionale di specie florofaunistiche selvatiche minacciate di estinzione.

Le autorità francesi non hanno ancora risposto alla lettera della Commissione con la quale questa chiedeva di conoscere i provvedimenti adottati per provvedere all'esecuzione della sentenza della Corte.

La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 12/12/90, causa C-263/88.

Rifiuto del diritto di stabilimento e di prestazione di servizi nei Territori d'Oltremare.

Un progetto di legge soddisfacente è stato sottoposto all'esame dell'Assemblea territoriale della Polinesia francese; se ne attende l'adozione.

La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 26/02/91, causa C-154/89.

Restrizioni alla libera prestazione dei servizi di guida turistica.

Le autorità francesi hanno inviato un progetto di legge ai servizi della Commissione, progetto che questi ultimi non hanno ritenuto soddisfacente.

La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 11/06/91, causa C-64/88.

Pesca: inadeguato controllo del rispetto delle misure tecniche di conservazione.

Dopo l'entrata in vigore, in data 1.6.92, di nuove misure tecniche comunitarie ai fini della conservazione delle risorse alieutiche, le autorità francesi hanno ristrutturato il sistema per potenziare la sorveglianza delle operazioni di pesca.

La Commissione presenterà un rapporto sulla situazione generale in fatto di controlli delle attività di pesca.

IRLANDA

Sentenza del 04/10/91, causa C-93/89.

Mancata conformità al diritto comunitario del «Fisheries Amendment Act 1983».

Le autorità irlandesi hanno annunciato nell'aprile 1992 di voler apportare emendamenti alla legge.

Non avendo la Commissione ricevuto nessun'altra informazione in merito, è stata avviata la procedura 171.

Sentenza del 17/11/92, causa C-235/91.

Restrizioni all'importazione di sperma delle specie bovine e suine destinato alla fecondazione artificiale.

Sentenza recente.

Sentenza del 17/11/92, causa C-236/91.

Bovini riproduttori di razza pura.

Sentenza recente.

Sentenza del 02/12/92, causa C-280/90.

Divieto di pesca per i battelli britannici nelle acque irlandesi e misure connesse.

Sentenza recente.

ITALIA

Sentenza del 15/11/83, causa C-322/82

Sentenza del 12/02/87, causa C-69/86.

Norme di qualità ortofrutticoli.

Sono in corso ulteriori sviluppi sul piano legislativo. Un progetto di legge potrebbe essere adottato a fine 1992.

Se ne attende l'emanazione effettiva.

Sentenza del 08/07/87, causa C-262/85.

Uccelli selvatici.

Le autorità italiane hanno comunicato una nuova legge sulla protezione dell'avifauna selvatica e sulla caccia.

La legge è allo studio.

Sentenza del 24/11/87, causa C-125/86

Sentenza del 14/10/92, causa C-262/91.

Franchigie fiscali applicate all'importazione definitiva di effetti personali.

La seconda sentenza della Corte è di data recente.

Sentenza del 12/07/88, causa C-322/86.

Qualità delle acque adibite alla piscicoltura.

Le autorità italiane hanno comunicato un decreto legislativo ai fini dell'applicazione della direttiva in parola, decreto che tuttavia precisa che ai fini della designazione delle acque in questione sono competenti le regioni.

La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 21/02/89, causa C-203/87

Sentenza del 19/01/93, causa C-101/91.

Proroga dell'esonero IVA in conseguenza di terremoti.

La seconda sentenza della Corte è di data recente.

Sentenza del 05/12/89, causa C-3/88.

Realizzazione di sistemi informatici riservati a società italiane finanziate con capitale pubblico.

Si attende la sentenza della Corte (causa C-309/91).

Sentenza del 14/06/90, causa C-48/89.

Mancata trasmissione dei rapporti sull'applicazione della direttiva «evacuazione dei rifiuti».

Mancata risposta delle autorità italiane alla lettera di messa in mora (art. 171).

La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 12/07/90, causa C-128/89.

Controllo all'importazione e riduzione dei punti di importazione di pompelmi.

La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 27/11/90, causa C-209/88.

Mancata comunicazione delle informazioni previste nell'ambito dell'OCM dei prodotti della pesca.

Le autorità italiane non hanno risposto alla lettera di messa in mora (art. 171).

La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 17/01/91, causa C-157/89.

Protezione dell'avifauna selvatica: stagione venatoria.

Le autorità italiane hanno inviato un nuovo provvedimento di legge sulla protezione degli uccelli selvatici e sulla caccia.

La legge è allo studio.

Sentenza del 26/02/91, causa C-180/89.

Restrizioni alla libera prestazione dei servizi di guida turistica.

Le autorità italiane non hanno ancora comunicato concreti provvedimenti per conformarsi pienamente a quanto ha stabilito la Corte.

La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 07/05/91, causa C-246/88.

Protezione sanitaria della popolazione: radiazioni ionizzanti. I provvedimenti nazionali di esecuzione non sono stati ancora trasmessi.

La procedura 171 segue il suo corso; si è di recente deciso di inviare un parere motivato.

Sentenza del 07/05/91, causa C-45/89.

Norme comuni ai fini del trasporto combinato di merci rotaia/strada.

Nel marzo 1992 le autorità italiane hanno confermato di voler prendere le necessarie misure legislative.

Le sollecitazioni inviate via fax sono rimaste inevase. La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 16/05/91, causa C-263/85.

Contributi alle regioni per l'acquisto di autobus e di tram di produzione nazionale. Regime delle preferenze regionali.

Le autorità italiane hanno informato di voler abrogare l'intera legislazione in materia di preferenze regionali. In attesa di nuovi provvedimenti, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso di diramare una circolare interpretativa.

La procedura 171 segue il suo corso. Un parere motivato è già stato inviato alle autorità italiane nel mese di ottobre.

Sentenza del 25/07/91, causa C-32/90.

Etichettatura dei prodotti a pasta filata.

Le autorità italiane hanno informato i servizi della Commissione che le disposizioni nazionali saranno incluse nella «legge comunitaria» 1992.

Sono stati presi contatti con le autorità italiane.

Sentenza del 25/07/91, causa C-58/90.

Mancato riconoscimento dei diplomi di chinesiaterapeuta e di osteopata. Requisito della nazionalità.

In seguito all'invio della lettera di messa in mora (art. 171) un progetto di legge è stato predisposto e discusso con le autorità italiane.

Sentenza del 13/12/91, causa C-33/90.

Rifiuti Campania.

Lo Stato membro non ha ancora risposto alla lettera della Commissione con la quale si chiedeva di comunicare i provvedimenti adottati o previsti.

La Commissione ha preso contatto con le autorità italiane.

Sentenza del 13/12/91, causa C-69/90.

Controlli fisici all'atto dell'esportazione di merci.

Lo Stato membro ha comunicato che la direttiva sarà recepita con la «legge comunitaria» 1992.

Si attende che la normativa e le misure di esecuzione siano adottate.

Sentenza del 18/02/92, causa C-235/89.

Licenze d'importazione per l'impiego di ritrovati vegetali e per lo sfruttamento di brevetti.

Le autorità italiane non hanno risposto alla lettera della Commissione con la quale si chiedeva di comunicare i provvedimenti adottati per conformarsi alla sentenza della Corte.

La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 03/06/92, causa C-287/91.

Restituzione di interessi su importi rimborsati dall'amministrazione IVA in Italia.

Le autorità italiane non hanno risposto alla lettera della Commissione con la quale si chiedeva di comunicare i provvedimenti adottati per conformarsi alla sentenza della Corte.

La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 08/07/92, causa C-270/91.

Ricerca di trichine nelle carni fresche suine. Brucellosi, esame serilogico.

Le autorità italiane non hanno risposto alla lettera della Commissione con la quale si chiedeva di comunicare i provvedimenti adottati per conformarsi alla sentenza della Corte.

La procedura 171 è stata avviata.

LUSSEMBURGO**Sentenza del 25/07/91, causa C-252/89.**

Imballaggi per liquidi alimentari.

Le autorità lussemburghesi non hanno ancora comunicato né il programma per ridurre il tonnellaggio e/o il volume degli imballaggi, né hanno trasmesso provvedimenti legislativi in materia, ma si sono semplicemente impegnate ad emanarli quanto prima.

Il caso va comunque preso in esame nel contesto della nuova proposta di direttiva «imballaggi» che la Commissione ha appena sottoposto all'esame del Consiglio.

Sentenza del 16/06/92, causa C-351/90.

Rifiuto di aprire un duplice gabinetto dentistico.

Le autorità lussemburghesi hanno annunciato che avrebbero preso provvedimenti in materia nel contesto della revisione generale attualmente in corso della normativa vigente in fatto di esercizio delle professioni di medico, dentista e veterinario.

La procedura 171 è stata avviata.

PAESI BASSI**Sentenza del 17/09/87, causa C-291/84.**

Protezione delle acque sotterranee.

Le misure nazionali di esecuzione non sono state ancora trasmesse.

La procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 13/10/87, causa C-236/85**Sentenza del 06/02/92, causa C-75/91.**

Uccelli selvatici.

Lo Stato membro ha ricevuto una lettera di sollecito. Saranno presi contatti con le autorità olandesi.

Sentenza del 15/03/90, causa C-339/87.

Uccelli selvatici.

Le autorità olandesi hanno annunciato di voler adottare, nel corso del 1992, dei provvedimenti per conformarsi alla sentenza della Corte.

Nessun progetto tuttavia è stato ancora comunicato ai servizi della Commissione; la procedura 171 segue il suo corso.

Sentenza del 20/05/92, causa C-190/90.

Rischi di incidenti rilevanti.

Lo Stato membro non ha ancora annunciato provvedimenti per regolarizzare la situazione.

Sentenza del 17/11/92, causa C-157/91.

Discarico per il controllo dei documenti contabili.

Sentenza recente.

REGNO UNITO**Sentenza del 08/11/83, causa C-165/82.**

Accesso ai posti di lavoro: parità uomini/donne.

Il Parlamento sta per emanare un provvedimento in materia.

Se ne attende l'adozione effettiva.

Sentenza del 09/07/91, causa C-146/89.

Estensione del mare territoriale.

La Commissione non ha ricevuto nessun ragguaglio in merito ai provvedimenti presi per rimuovere l'inadempimento constatato. La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 04/10/91, causa C-246/89.

Legge sulla marina mercantile.

Le autorità britanniche hanno annunciato nel gennaio 1992 che avrebbero emendato la legge. Da allora la Commissione non ha ricevuto nessun'altro ragguaglio in merito ai provvedimenti presi per rimuovere le inadempienze accertate.

La procedura 171 è stata avviata.

Sentenza del 18/02/92, causa C-30/90.

Licenze per brevetti.

Lo Stato membro ha avviato i lavori preparatori per emendare la legge conformemente a quanto disposto dalla giurisprudenza della Corte.

Si è in attesa dell'adozione effettiva degli emendamenti.

Sentenza del 17/11/92, causa C-279/89.

Pescherecci: restrizioni alla libera circolazione delle persone e all'esportazione di merci.

Sentenza recente.

Sentenza del 25/11/92, causa C-337/89.

Qualità delle acque destinate al consumo umano.

Sentenza recente.

ALLEGATO VI

APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE NAZIONALI

6.1. L'applicazione dell'articolo 177 del Trattato CEE

Nel corso del 1992 la Corte di giustizia ha ricevuto diverse domande di pronunzia in via pregiudiziale poste da giudici nazionali che hanno incontrato difficoltà in fatto di interpretazione del diritto comunitario o che hanno avuto dubbi sulla validità di un determinato atto comunitario.

Si constata che il numero di domande di pronunzia in via pregiudiziale presentate dinanzi alla Corte nel corso degli ultimi anni è relativamente stabile, dal momento che nel 1990 sono state presentate 142 domande, nel 1991 186 e nel 1992 162.

Per il quarto anno consecutivo le domande di pronunzia pregiudiziale provengono dalle autorità giudiziarie di quasi tutti gli Stati membri. Anche se tra taluni Stati membri sussistono tuttora differenze — come ad esempio tra la Germania dalla quale provengono 62 domande di pronunzia pregiudiziale e la Grecia, il Portogallo ed il Lussemburgo dai quali è pervenuta alla Corte una sola domanda nel corso dell'anno — è del tutto evidente che in nessuno Stato membro esistono posizioni di principio ostili alla procedura di rinvio dinanzi alla Corte.

Nelle tre tabelle qui appresso si indicano rispettivamente: il numero di domande di pronunzia pregiudiziale presentate da ciascuno Stato membro; l'origine precisa dei quesiti sollevati dalle giurisdizioni nazionali di ultimo grado ed i settori del diritto comunitario sui quali vertono le domande di pronunzia pregiudiziale. Si precisa che, queste ultime, a misura che sono registrate presso la cancelleria della Corte, vengono integralmente pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6.1.1. Numero di domande di pronunzia pregiudiziale provenienti dagli Stati membri

Stato membro	Insieme delle giurisdizioni (*)	Di cui giurisdizioni di ultimo grado (*)
Belgio	16 (19)	4 (1)
Danimarca	3 (2)	— (—)
Francia	15 (29)	2 (3)
Germania	62 (52)	18 (17)
Grecia	1 (3)	— (—)
Irlanda	— (2)	— (—)
Italia	22 (36)	5 (16)
Lussemburgo	1 (2)	— (1)
Paesi Bassi	18 (17)	9 (7)
Portogallo	1 (3)	— (2)
Regno Unito	15 (4)	2 (3)
Spagna	5 (5)	5 (—)

(*) Le cifre riportate tra parentesi si riferiscono all'anno 1991.

Origine dei quesiti sollevati dalle giurisdizioni nazionali supreme

Belgio	Cour de Cassation	3
	Hof van Cassatie	
	Conseil d'État	1
	Raad van State	
Francia	Cour de Cassation	2
Germania	Bundesgerichtshof	5
	Bundesverwaltungsgericht	3
	Bundesfinanzhof	8
	Bundessozialgericht	2
Italia	Corte suprema di cassazione	2
	Consiglio di Stato	3
Paesi Bassi	Hoge Raad	2
	Raad van State	3
	College van Beroep	4
Regno Unito	House of Lords	2
Spagna	Tribunal Supremo de Justicia	4

6.1.2. Settori del diritto comunitario sui quali vertono le domande

	1990	1991	1992
Adesione di Stati	—	2	—
Aiuti statali	1	—	1
Agricoltura	37	43	29
Concorrenza	8	16	17
Convenzione di Bruxelles	3	4	8
Disposizioni istituzionali	—	1	—
Diritto delle imprese	2	4	2
Ambiente e consumatori	1	1	6
Imposizione fiscale	12	17	14
Libera circolazione dei capitali	—	1	—
Libera circolazione delle merci	26	27	20
Libera circolazione delle persone	25	30	31
Politica commerciale	9	1	2
Politica sociale	11	28	15
Principi del trattato	—	—	2
Privilegi ed immunità	—	1	1
Ravvicinamento delle legislazioni	—	1	1
Relazioni esterne	2	3	2
Trasporti	3	5	8
Prezzi	—	—	1
Siderurgia	—	—	2
Statuto dei funzionari	1	1	—
Totale	141	186	162

6.2. Sentenze più significative pronunciate dalle giurisdizioni nazionali che statuiscono in ultimo grado

6.2.1. Introduzione

In appendice alla nona relazione annuale, la Commissione aveva esposto i risultati di uno studio sull'atteggiamento delle alte giurisdizioni dei paesi membri nei rispetti del diritto comunitario e, segnatamente, con riferimento: al principio della preminenza del diritto comunitario rispetto alla legge nazionale; al principio dell'efficacia diretta di numerose disposizioni del diritto comunitario e, infine, con riferimento agli obblighi che discendono dall'articolo 177 del trattato CEE.

Dall'analisi delle sentenze sulle quali ci soffermeremo più appresso si può dedurre quanto il diritto comunitario sia stato preso in considerazione dalle più alte autorità giudiziarie nazionali.

La Commissione ha potuto avvalersi dei dati raccolti dal servizio di ricerca e di documentazione della stessa Corte di giustizia. Si sono così individuate le decisioni che hanno dato un'applicazione significativa del diritto comunitario. Si precisa, comunque, che i casi in cui le giurisdizioni nazionali avrebbero potuto applicare il diritto comunitario possono essere individuati consultando le banche dei dati informatici solo se nella sentenza si fa menzione di norme del diritto comunitario. Peraltro è intuitivo che la Commissione non può procedere all'analisi sistematica di migliaia di sentenze emesse ogni anno dalle alte giurisdizioni nazionali. A titolo indicativo si informa che ogni anno al servizio di ricerca e di documentazione della Corte di giustizia registra circa 1 200 decisioni giudiziarie attinenti al diritto comunitario.

6.2.2. Oggetto delle ricerche

Le ricerche sono state basate sui seguenti quesiti:

- 1) Un'autorità giudiziaria le cui decisioni non sono più impugnabili avrebbe evitato di rinviare in via pregiudiziale per definire una causa in cui avrebbe dovuto farlo?
- 2) Contrariamente alla regola enunciata nella sentenza emessa nella causa 314/85 (Foto-Frost), un'autorità giudiziaria avrebbe constatato l'invalidità di un atto emanante da un'istituzione comunitaria?
- 3) Vi sono decisioni giudiziarie che, per il loro carattere esemplare o «ribelle», meritano di essere menzionate?

Le sentenze prese in esame sono quelle emesse alla fine del 1991 o nel corso del 1992.

6.2.3. Primo quesito

Una decisione interessante è in proposito la sentenza del 20 giugno 1991 del «College van Beroep vor het Bedrijfsleven» nella causa vertente sul cosiddetto commercio di latte in nero («zwarte melkhandel») nel corso del quale l'acquirente situato nel paese in cui il prelievo sul latte è dovuto dal produttore importa latte dal paese in cui il prelievo è dovuto dall'acquirente. Interpretando la normativa comunitaria in modo teleologico, il «College van Beroep voor het Bedrijfsleven» ha dichiarato che, nella fattispecie, dal momento che il latte era stato prodotto in uno Stato membro, il prelievo era dovuto dall'acquirente, anche se domiciliato al di fuori dei Paesi Bassi. Lo stesso College ha

inoltre statuito che non riteneva necessario inviare in via pregiudiziale alla Corte delle Comunità in merito all'interpretazione dell'articolo 30 del trattato, per il fatto che quest'ultimo non è applicabile ad un regime che rientra nell'organizzazione comune dei mercati del latte.

6.2.4. Secondo quesito

Dalle ricerche non sono emerse sentenze che possano interessare questo secondo quesito.

6.2.5. Terzo quesito

Una pronunzia relativamente criticata dalla dottrina è la sentenza del 6 giugno 1991 emessa dal «Centrale Raad van Beroep» dei Paesi Bassi (AAW 1990/169) con la quale si conferma la decisione del 10 aprile 1990 del «Raad van Beroep» di Groningen, che dà seguito alla sentenza pregiudiziale del 13 dicembre 1989 emessa dalla Corte di giustizia nella causa C-102/88 Ruzius-Wilbrink. La Corte aveva statuito che, salvo giustificazione fondata su fattori obiettivi, la normativa nazionale che garantisce il minimo sociale agli assicurati colpiti da invalidità al lavoro, ma che prevede una deroga ai danni dei lavoratori a tempo parziale, costituisce una discriminazione indiretta allorché ha incidenza negativa sul numero molto più elevato di donne che di uomini. Il «Centrale Raad van Beroep» ha ritenuto che la normativa nazionale sia obiettivamente giustificata dal momento che, trattandosi di disposizioni che garantiscono contro la perdita di reddito, è logico che esse stabiliscano un rapporto diretto tra l'importo del reddito percepito anteriormente e l'assegno di sostituzione. Nel garantire il minimo sociale a determinate categorie di persone, la legge in questione persegue un obiettivo secondario di cui non occorre tener conto nel valutare la compatibilità del sistema con il diritto comunitario.

Tra le altre decisioni interessanti merita ricordare:

- le sentenze del 28 febbraio 1992 emesse dal «Conseil d'État» francese, S.A. Rothmans International France e S.A. Philip Morris France (prima causa) e Société Arizona Tobacco Products e S.A. Philip Morris France (seconda causa).

Con la sentenza S.A. Rothmans International France, il «Conseil d'État» ha confermato la propria giurisprudenza ammettendo infine chiaramente la necessità di verificare la compatibilità della legge nazionale con i trattati istitutivi delle Comunità (sentenza Nicolo) e con i regolamenti (sentenza Boisdet). L'Alta giurisdizione ha infatti esteso il proprio controllo al caso in cui la legge sia in antinomia con il disposto di una determinata direttiva comunitaria. Facendo peraltro riferimento alle sentenze con le quali la Corte di giustizia ha accertato delle inadempienze, il «Conseil d'État» ha stabilito che le disposizioni legislative in causa sono incompatibili con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva e che, di conseguenza, gli atti regolamentari adottati in applicazione della legge — i soli che possano essere annullati dalla giurisdizione amministrativa — sono privi di fondamento giuridico.

Nella sentenza S.A. Arizona Tobacco Products il «Conseil d'État» ha seguito lo stesso ragionamento statuendo che, nella fattispecie, l'illegalità degli atti regolamentari in causa investiva la responsabilità dello Stato, per cui quest'ultimo è stato condannato a versare alla società ricorrente una somma corrispondente al pregiudizio effettivamente subito. Con questa sentenza, quindi, si applica al caso di violazione

del diritto comunitario la norma comune in materia di responsabilità amministrativa, mentre alcune precedenti decisioni sottoponevano lo stesso caso all'ipotetico riconoscimento della responsabilità oggettiva.

- La sentenza del 23 marzo 1992 del «Conseil d'État» francese, *Société Klöckner France*, con la quale il «Conseil d'État» ha dichiarato che le sentenze con cui la Corte di giustizia accerta inadempienze costituiscono per il giudice nazionale un'autorità assoluta che rende inapplicabile il testo dedotto a motivazione della sentenza nazionale.
- La sentenza del 28 gennaio 1992 del «Bundesverfassungsgericht» tedesco vertente su una fattispecie analoga (lavoro notturno) a quella decisa dalla Corte nella causa C-345/89, *Stoeckel*. Il «Bundesverfassungsgericht» ricorda chiaramente il principio della preminenza del diritto comunitario, anche derivato.
- La sentenza del 14 gennaio 1992 (n. 364) della Corte di cassazione italiana (camere riunite), secondo cui le norme comunitarie lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri di intervenire in materia economica, ma stabiliscono dei limiti a difesa della libera circolazione delle merci e della libertà di iniziativa economica.
- La decisione del 5 novembre 1991 con la quale la Corte dei conti italiana sottolinea l'importanza delle sentenze della Corte di giustizia e considera illegale un decreto ministeriale relativo all'approvazione di un pubblico appalto, ritenendo che quest'ultimo non sia conforme al diritto comunitario nell'interpretazione data dalla Corte nella sentenza C-21/88 (*Du Pont de Nemours*), vertente sui pubblici appalti in forza dei quali una determinata percentuale delle merci è riservata alle imprese stabilite in alcune regioni sfavorite del Paese. La decisione della Corte dei Conti costituisce un notevole progresso in fatto di garanzia della conformità al diritto comunitario degli atti amministrativi delle autorità italiane, garanzia tanto più efficace ove si consideri che il controllo di legittimità da parte della Corte dei conti italiana precede l'esecuzione degli atti amministrativi. Si viene così ad impedire,

attraverso una misura preventiva (il rifiuto del visto), che un atto amministrativo che sia legale a norma della legislazione italiana ma illegale in forza del diritto comunitario produca effetti giuridici e di fatto faccia obbligo all'amministrazione in causa di revocare l'atto la cui approvazione è stata rifiutata.

- Le sentenze del 28 maggio 1992 (n. 79/1992) e del 16 settembre 1992 del «Tribunal Constitucional» spagnolo. Senza pronunciarsi sull'applicazione del diritto comunitario, le sentenze anzidette sono particolarmente importanti in quanto riconoscono alle autorità autonome spagnole la competenza di dare attuazione al diritto comunitario, sempreché il diritto interno riconosca alle stesse una oggettiva competenza a tal fine.

A conclusione di questa breve disamina merita ricordare la sentenza del 25 giugno 1992 della «House of Lords» nella causa *Kirklees Borough Council v. Wickes Building Supplies Limited*. La ricorrente — un'autorità municipale — aveva chiesto un'ordinanza intesa a vietare l'apertura domenicale dei magazzini della convenuta, nonché un'ordinanza temporanea, con procedura d'urgenza, onde vietare l'apertura domenicale in attesa della decisione nel merito. «Wickes» ha organizzato la difesa nel merito richiamandosi all'articolo 30 del trattato CEE e dicendosi disposta a non contestare l'ordinanza con procedura d'urgenza ove la parte attrice si fosse impegnata ad indennizzarla per la perdita che avrebbe subito nel caso che l'autorità municipale fosse rimasta soccombente nel merito. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-6/90 e C-9/90 (*Francovich*), la «House of Lords» ha statuito che le parti in causa potrebbero ottenere adeguati risarcimenti dallo Stato qualora avessero subito pregiudizio a causa della violazione del diritto comunitario ad opera dello Stato stesso. Ne conseguiva, secondo la «House of Lords», che la parte attrice non aveva l'obbligo di assumersi l'impegno di risarcire i danni essendo superfluo l'impegno in tal senso. L'Alta giurisdizione ha inoltre rilevato che l'obbligo del risarcimento incombeva all'autorità nazionale responsabile ai sensi del diritto comunitario, ossia allo Stato nazionale e non all'autorità locale.